BOLLETTINO UFFICIALE

n. 15
DEL 10 APRILE 2013

Anno L n. 15

Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Sommario Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

13_15_1_LRE_4

Legge regionale 4 aprile 2013, n. 4
Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I - FINALITÀ

Art. 1 finalità della legge

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), e in virtù della clausola di maggior favore contenuta nell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), riconosce la centralità rivestita dalle microimprese e dalle piccole e medie imprese (PMI) nel sistema produttivo regionale e ne supporta lo sviluppo in attuazione dei principi dello Small Business Act per l'Europa (SBA) di cui alla Comunicazione della Commissione COM (2008) 394 del 25 giugno 2008 e del suo riesame di cui alla Comunicazione della Commissione COM (2011) 78 del 23 febbraio 2011, tramite gli incentivi previsti dal titolo II e la revisione normativa prevista dal titolo III, dal titolo IV e dal titolo V della presente legge.

TITOLO II - INCENTIVI PER IL RAFFORZAMENTO E IL RILANCIO DELLA COMPETITIVITÀ DELLE PMI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA E PER IL SUPPORTO DELLE RETI D'IMPRESA
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 2 finalità e oggetto

1. In attuazione, in particolare, del principio 8 "Promuovere l'aggiornamento delle competenze nelle PMI e ogni forma di innovazione" dello SBA, e dei principi 3.3.2 "Aiutare le PMI ad affrontare i mercati globalizzati" e 3.3.3. "Aiutare le PMI a contribuire a un'economia efficiente sul piano delle risorse", la Regione sostiene la realizzazione dei progetti delle microimprese e delle piccole e medie imprese finalizzati al rafforzamento e al rilancio della competitività, anche tramite contratti di rete.
2. Per il conseguimento della finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle PMI richiedenti incentivi nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato:
a) per progetti volti al rafforzamento e al rilancio della competitività realizzati adottando gli interventi di cui all'articolo 9, secondo la disciplina del capo II;

b) per progetti di aggregazione volti a supportare lo sviluppo e la crescita delle PMI richiedenti, mediante la costituzione di contratti di rete, secondo la disciplina del capo III.

Art. 3 azioni per una politica a favore delle PMI

1. Al fine di favorire il potenziamento e la qualificazione delle PMI del Friuli Venezia Giulia e di rafforzarne la competitività sui mercati, la Regione promuove le seguenti azioni:
a) la semplificazione del contesto normativo di riferimento, la rimodulazione degli oneri amministrativi e burocratici, da definire anche attraverso la consultazione con le associazioni di cui all'articolo 4;
b) l'armonizzazione sul territorio regionale delle procedure di sviluppo delle PMI, improntata ai principi di chiarezza e snellezza, nonché alla gradualità degli oneri burocratici e amministrativi che tenga conto della dimensione delle imprese, del numero di addetti e del settore merceologico di attività;
c) la progressiva estensione dell'uso di strumenti tecnologici nei rapporti tra Regione e imprese e dell'interoperatività tra le banche dati;
d) la diffusione delle informazioni attinenti i requisiti per l'esercizio dell'attività di impresa e di quelle relative agli incentivi pubblici e all'accesso ai finanziamenti agevolati;
e) il coordinamento e l'indirizzo degli enti strumentali e dipendenti dalla Regione e degli enti e società partecipate al fine di assicurare alle imprese e alle società fornitrici di beni e servizi la certezza e la trasparenza dei tempi di pagamento, nel rispetto dei termini previsti dalla vigente normativa;
f) la promozione della sottoscrizione di accordi e protocolli d'intesa con l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) per costruire piattaforme finanziarie dedicate alle PMI, nonché alle imprese giovanili e a quelle femminili, finalizzata ad agevolare l'accesso al credito e a incentivare la partecipazione delle imprese al capitale di rischio.
2. Trovano applicazione nei rapporti con le PMI le disposizioni in materia di autocertificazioni e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), come richiamate dall'articolo 25 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 4 consultazione

1. La Regione valorizza il metodo della consultazione nella definizione delle politiche di promozione dello sviluppo delle PMI finalizzata a facilitarne l'accesso al sistema degli incentivi pubblici e dei finanziamenti, nonché al sostegno delle opportune forme di collegamento con il mondo della ricerca.
2. La politica di consultazione della Regione in materia di imprese si fonda sul confronto con le associazioni regionali di categoria o intercategoriali che sono rappresentate in Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, direttamente o mediante forme di apparentamento e con associazioni regionali di categoria aderenti a organizzazioni rappresentative e riconosciute a livello nazionale e, ove ne ricorra l'ipotesi, con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
3. In particolare la Regione, per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, valorizza il ruolo delle associazioni di rappresentanza delle imprese e dei loro organismi operativi.

Art. 5 definizioni

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge e della relativa normativa di attuazione, si intende per:
a) PMI: le imprese che soddisfano i requisiti di cui all'allegato I al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, in base alla raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, relativa alla definizione di microimpresa, piccola e media impresa (PMI), recepita con decreto del Presidente della Regione 29 dicembre 2005, n. 463 (Regolamento recante "Indicazioni e aggiornamento della definizione di microimpresa piccola e media impresa ai sensi dell'articolo 38, comma 3 della legge regionale 7/2000");
b) manager a tempo: soggetto di dimostrata ed elevata qualificazione che opera, anche a livello di direzione generale, assumendo la responsabilità dei risultati contrattualmente definiti. Il manager a tempo svolge azioni volte al rafforzamento dell'impresa, anche attraverso l'affiancamento e l'accompagnamento della PMI, il trasferimento di buone pratiche e tecniche amministrative e gestionali, la riorganizzazione aziendale e il controllo di gestione; può, inoltre, contribuire alla positiva risoluzione di momentanee criticità; tale soggetto non è un collaboratore già inserito nell'organizzazione aziendale in modo continuativo e si inserisce nell'impresa per un periodo di tempo determinato;
c) commercio elettronico: conformemente a quanto stabilito dalla comunicazione della Commissione COM (1997) 157 del 16 aprile 1997, relativa a un'iniziativa europea in materia di commercio elettronico, consiste nello svolgimento di attività commerciali per via elettronica basato sull'elaborazione e la trasmissione di dati (tra cui testo, suoni e immagini video) per via elettronica. Il commercio elettronico per i consumatori finali (Business-to-Consumer) riguarda, in particolare, la fornitura di beni e servizi direttamente all'utente finale; il commercio elettronico tra imprese (Business-to-Business) riguarda, in

particolare, le relazioni che un'impresa detiene con i propri fornitori o con imprese collocate in punti diversi della filiera produttiva;
d) consulente per l'internazionalizzazione: la figura specialistica con dimostrata qualificazione in tema di internazionalizzazione delle imprese. Tale figura svolge attività quali: supportare l'azienda in specifiche azioni di internazionalizzazione come la selezione e l'individuazione dei mercati, la selezione di potenziali partner per la commercializzazione, la fornitura e la collaborazione produttiva, la ricerca e l'individuazione di siti produttivi, i programmi di penetrazione commerciale per settore o paese per le aggregazioni di imprese, le missioni commerciali all'estero e incoming di operatori esteri, l'utilizzo degli strumenti finanziari italiani, comunitari e internazionali a sostegno dell'internazionalizzazione; tale soggetto non è un collaboratore già inserito nell'organizzazione aziendale in modo continuativo;
e) consulente per la strategia aziendale: tale figura svolge attività quali: affiancare l'azienda nel processo di crescita attraverso un'analisi diversificata delle varie aree di business e tramite l'apertura di nuovi mercati, il riposizionamento competitivo, la differenziazione, la valorizzazione dei punti di forza, il reengineering dei processi aziendali, lo sviluppo di nuove politiche di gestione delle risorse umane, di marketing e finanziarie con l'obiettivo di orientare scelte che possono comportare la revisione della business idea, la diversificazione delle attività aziendali, le alleanze strategiche e le partnership di scopo, la ristrutturazione organizzativa e gestionale, la ricerca dell'efficienza e i processi di riconversione industriale; tale soggetto non è un collaboratore già inserito nell'organizzazione aziendale in modo continuativo;
f) contratto di rete: il contratto definito dall'articolo 3, comma 4 ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario), convertito, con modificazioni, dalla legge 33/2009;
g) progetto di aggregazione: progetto delle PMI rivolto al sostegno dell'economia territoriale che prevede la stipulazione, il consolidamento o l'esecuzione di contratti di rete finalizzati:
1) all'aumento della competitività sui mercati delle imprese aggregate;
2) alla razionalizzazione dei costi;
3) allo studio, allo sviluppo, all'implementazione e alla sperimentazione di soluzioni tecnologiche legate alla produzione e/o alla commercializzazione di prodotti;
4) allo scambio di conoscenze funzionali relative all'innovazione di processo, di prodotto, organizzativa e/o di servizio.

Art. 6 delega di funzioni

1. La gestione degli incentivi di cui al presente titolo, capi II e III, può essere delegata all'Unione Regionale delle Camere di commercio del Friuli Venezia Giulia (Unioncamere FVG).
2. Al fine di disciplinare i rapporti tra la Regione e Unioncamere FVG è stipulata una convenzione conforme allo schema approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle attività produttive.
3. La Giunta regionale approva, con propria deliberazione, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione, le direttive al fine di disciplinare l'esercizio delle funzioni delegate.
4. Per l'attività di gestione degli incentivi Unioncamere FVG riceve il rimborso delle spese mediante trattenuta di un importo percentuale all'ammontare del contributo concesso.
5. Le modalità attuative del rimborso, ivi compresi le spese ammissibili e l'importo massimo erogabile, sono stabilite nella convenzione di cui al comma 2.

CAPO II - INTERVENTI PER LA COMPETITIVITÀ DELLE PMI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Art. 7 interventi a favore della competitività delle PMI

1. In attuazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, alle PMI richiedenti, incentivi, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, secondo la disciplina del presente capo.

Art. 8 soggetti beneficiari

1. Beneficiarie degli incentivi sono le PMI attive e con sede o almeno un'unità operativa attiva nel territorio regionale.

Art. 9 iniziative finanziabili

1. Sono ammissibili a incentivazione le seguenti iniziative articolate in progetto realizzate dalle PMI atte a perseguire gli obiettivi di rilancio e rafforzamento della competitività:
a) attività finalizzate all'utilizzo del commercio elettronico;
b) introduzione di una certificazione di qualità;
c) ricorso a un manager a tempo;
d) ricorso al consulente per l'internazionalizzazione;

e) ricorso al consulente per la strategia aziendale.

Art. 10 regolamento di attuazione

1. Con regolamento sono definiti, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, i contenuti, le modalità, i termini per la presentazione delle domande, nonché i criteri e le modalità di concessione e di erogazione degli incentivi e i settori ammissibili ai singoli contributi.
2. Il regolamento stabilisce anche:
a) la disciplina delle eventuali variazioni, da parte delle PMI beneficiarie, al progetto presentato e alle iniziative di cui all'articolo 9;
b) la disciplina e le modalità di revoca, anche parziale, dell'incentivo;
c) le sospensioni delle erogazioni e la restituzione degli incentivi conformemente alle disposizioni di cui al titolo III, capo II, della legge regionale 7/2000.

Art. 11 procedimento

1. Le domande di ammissione dell'incentivo sono articolate in un progetto, redatte secondo lo schema approvato con decreto del Direttore centrale delle attività produttive, e sono corredate della documentazione prevista dal regolamento di cui all'articolo 10, comma 1.
2. Gli incentivi previsti dal presente capo sono concessi alle PMI con procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000, secondo criteri e modalità stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 10, comma 1.
3. Gli incentivi possono essere erogati in via anticipata ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 7/2000.
4. L'entità degli incentivi concessi a ciascuna PMI non eccede i limiti fissati dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

Art. 12 disciplina dei controlli e obblighi dei beneficiari

1. Le ispezioni e i controlli nei confronti delle PMI beneficiarie sono effettuati conformemente a quanto disposto dal titolo III, capo I, della legge regionale 7/2000 e delle relative modalità attuative, come recepite nel regolamento di cui all'articolo 10, comma 1.
2. Il rispetto degli obblighi dei beneficiari, disciplinati dettagliatamente nel regolamento di cui all'articolo 10, comma 1, è attestato annualmente secondo le modalità e gli effetti disposti dall'articolo 45 della legge regionale 7/2000.

CAPO III - INTERVENTI PER IL SUPPORTO ALLE RETI DI IMPRESA

Art. 13 interventi per il supporto alle reti di impresa

1. In attuazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, alle PMI richiedenti, incentivi in conto capitale, per la realizzazione di progetti di aggregazione in rete, secondo la disciplina del presente capo.

Art. 14 regime di aiuto

1. Gli incentivi per le iniziative di cui al presente capo sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
2. Gli incentivi sono cumulabili con ulteriori misure di incentivazione comunitarie, regionali e nazionali in relazione alle stesse spese qualora il cumulo rispetti le intensità massime di aiuto previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e comunque nel limite massimo della spesa effettivamente sostenuta.

Art. 15 regolamento di attuazione

1. Con regolamento sono definiti, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, i contenuti, le modalità, i termini per la presentazione delle domande, nonché i criteri e le modalità di concessione e di erogazione degli incentivi e le spese ammissibili.

Art. 16 soggetti beneficiari

1. Beneficiarie degli incentivi sono le PMI che partecipano al progetto di aggregazione. I progetti prevedono sempre la partecipazione di piccole imprese e/o microimprese.
2. Le imprese beneficiare devono essere attive e avere sede legale o unità operativa attiva nel territorio regionale.
3. Fatte salve le limitazioni previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, le imprese sono ammissibili senza limitazioni di settore o attività.
4. Il progetto di aggregazione identifica l'impresa capofila che si correla con la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia o con Unioncamere FVG nell'ipotesi di delega di cui all'articolo 6.

5. Gli incentivi sono destinati a ciascuna delle imprese partecipanti al progetto di aggregazione in relazione alla quota parte di spese sostenute dalla stessa per il progetto.

Art. 17 fasi progettuali

1. Il progetto di aggregazione si sviluppa attraverso le seguenti fasi:
a) fase propedeutica di orientamento, formazione e creazione della rete;
b) fase di predisposizione;
c) fase di realizzazione.

Art. 18 fase propedeutica del progetto di aggregazione

1. La fase propedeutica dei progetti di aggregazione, promossa e realizzata tramite le associazioni di cui all'articolo 4, comma 2, i Centri di assistenza tecnica (CAT), il Centro di assistenza tecnica delle imprese artigiane (CATA) e le Agenzie per lo sviluppo dei distretti industriali (ASDI), diffonde la conoscenza e la cultura delle reti d'impresa, garantisce la condivisione degli obiettivi del progetto da parte dei partecipanti e definisce:
a) il programma di lavoro e la valutazione dei rischi e la sostenibilità del progetto;
b) i ruoli e le responsabilità;
c) le procedure di gestione.
2. La fase propedeutica dei progetti di aggregazione prevede la partecipazione di almeno un rappresentante per ogni azienda partecipante all'aggregazione in rete e si sviluppa mediante sessioni di lavoro.
3. La fase propedeutica è facoltativa per le reti già costituite.

Art. 19 fase di predisposizione del progetto di aggregazione

1. Nella fase di predisposizione è redatto il progetto di aggregazione che riguarda, alternativamente:
a) lo sviluppo di una rete d'impresa già formalmente costituita;
b) la stipula di un contratto di rete entro sei mesi dalla data di concessione dell'incentivo.
2. Il progetto di aggregazione è redatto prevedendo almeno una delle azioni di seguito riportate:
a) sviluppo di innovazione di processo a carattere tecnologico, organizzativo, gestionale, nelle tecniche di promozione del territorio, nelle relazioni tra operatori e nei rapporti con i clienti, anche finalizzate al rafforzamento e consolidamento delle reti distributive e della presenza sui mercati;
b) processi di internazionalizzazione;
c) sviluppo e miglioramento di funzioni condivise dall'aggregazione, tra le quali progettazione, logistica, servizi connessi, comunicazione, informatizzazione, finalizzate all'aumento dell'efficienza e dell'imprenditorialità;
d) realizzazione di attività comuni per l'innovazione di prodotto;
e) definizione di regole di commercializzazione supportate da linee comuni di marketing;
f) organizzazione e partecipazione a tavoli tecnici per la standardizzazione dei processi aziendali e per la condivisione di procedure sulla qualità dei processi, nonché la condivisione di procedure volte a garantire il rispetto di normative in materia ambientale;
g) creazione e promozione dei marchi di rete.

Art. 20 fase di realizzazione del progetto di aggregazione

1. Nella fase di realizzazione le PMI coinvolte nel progetto di aggregazione danno concreta attuazione alle azioni attese secondo quanto definito nel progetto medesimo, ai sensi dell'articolo 19, comma 2.

Art. 21 limiti di spesa e incentivo

1. L'intensità massima dell'incentivo rispetta i limiti massimi previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e comunque non supera il 50 per cento delle spese ammesse.
2. Il limite massimo dell'incentivo concedibile per ogni singolo progetto di aggregazione rispetta i limiti massimi previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e comunque non supera il limite di 150.000 euro.
3. Il limite minimo di spesa ammissibile, al di sotto del quale il progetto non è finanziabile, è pari a 20.000 euro.
4. Gli incentivi possono essere erogati in via anticipata ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 7/2000, nella misura massima del 50 per cento dell'incentivo concesso, previa presentazione da parte dell'impresa capofila di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa d'importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi, che sarà svincolata successivamente alla positiva verifica della rendicontazione finale della spesa.

Art. 22 premialità alle imprese in rete

1. L'Amministrazione regionale riconosce un punteggio premiale alle imprese che aderiscono ai contratti di rete mediante l'adeguamento dei procedimenti valutativi nell'ambito delle rispettive linee contributi-

ve in essere nei settori di competenza delle attività produttive.

TITOLO III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSTEGNO E PROMOZIONE AL COMPARTO PRODUTTIVO ARTIGIANO
CAPO I -FINALITÀ

Art. 23 finalità

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 e in attuazione, in particolare, del principio 4 "Rendere le pubbliche amministrazioni permeabili alle esigenze delle PMI" dello SBA, la Regione attua le semplificazioni amministrative per il settore dell'artigianato previste dal presente titolo.

CAPO II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALBO PROVINCIALE DELLE IMPRESE ARTIGIANE

Art. 24 modifica all'articolo 4 della legge regionale 12/2002

1. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), le parole <<introitate e>> sono soppresse.

Art. 25 modifiche all'articolo 12 della legge regionale 12/2002

1. All'articolo 12 della legge regionale 12/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole <<sono iscritti>> sono sostituite dalle seguenti: <<possono essere iscritti>>;
b) al comma 2 le parole <<sono iscritti>> sono sostituite dalle seguenti: <<possono essere iscritti>>;
c) al comma 3 la parola <<Sono>> è sostituita dalle seguenti: <<Possono essere>>;
d) al comma 4 dopo le parole <<commi 1, 2 e 3>> sono inserite le seguenti: <<iscritti nella separata sezione dell'A.I.A.>>.

Art. 26 modifiche all'articolo 13 della legge regionale 12/2002

1. All'articolo 13 della legge regionale 12/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dopo le parole <<Camera di commercio>> sono inserite le seguenti: <<della regione Friuli Venezia Giulia>>;
b) al comma 5 le parole <<nei termini stabiliti dall'articolo 14, comma 4>> sono sostituite dalle seguenti: <<o in caso di presentazione della stessa decorso il termine di trenta giorni dall'inizio dell'attività>>.

Art. 27 modifica all'articolo 14 bis della legge regionale 12/2002

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 14 bis della legge regionale 12/2002 è inserito il seguente:
<<2 bis. L'efficacia dell'iscrizione, modifica e cancellazione dall'A.I.A. disposta d'ufficio decorre:
a) per l'iscrizione all'A.I.A., dalla data di inizio dell'attività con i requisiti di qualifica artigiana oppure, qualora non sia determinabile, dalla data dell'accertamento;
b) per la modifica all'iscrizione all'A.I.A., dalla data dell'evento modificativo oppure, qualora non sia determinabile, dalla data dell'accertamento;
c) per la cancellazione dall'A.I.A., dalla data di cessazione dell'attività oppure dalla data della perdita dei requisiti artigiani, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 14 ter, comma 7, oppure, qualora non siano determinabili, la cancellazione d'ufficio decorre dalla data dell'accertamento.>>.

Art. 28 modifica all'articolo 17 della legge regionale 12/2002

1. Il comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 12/2002 è sostituito dal seguente:
<<1. Ai trasgressori delle seguenti disposizioni sono irrogate le sanzioni amministrative di seguito elencate:
a) da 1.600 euro a 9.900 euro in caso di inosservanza delle disposizioni in materia di esercizio abusivo dell'attività artigiana previste all'articolo 13, comma 5; qualora l'impresa non risulti iscritta al registro delle imprese, in aggiunta alla sanzione pecuniaria è disposta l'immediata interruzione dell'attività e il sequestro delle relative attrezzature;
b) da 1.600 euro a 6.900 euro in caso di inosservanza delle disposizioni in materia di utilizzo di riferimenti all'artigianato, previste all'articolo 13, comma 6, e in materia di utilizzo del titolo di maestro artigiano previste all'articolo 23, comma 6;
c) da 100 euro a 600 euro in caso di inosservanza della disposizione di cui all'articolo 14, comma 4, qualora la presentazione della dichiarazione per l'iscrizione all'A.I.A. non sia contestuale all'inizio dell'attività e avvenga entro il termine di trenta giorni dall'inizio dell'attività;
d) da 100 euro a 600 euro in caso di mancata comunicazione della cessazione dell'attività o di comunicazione presentata decorsi novanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 14, comma 5;
e) da 20 euro a 120 euro in caso di mancata comunicazione o di comunicazione presentata decorsi novanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 14, comma 5, dei seguenti eventi modificativi:
1) superamento dei limiti dimensionali;

2) assenza della maggioranza dei soci partecipanti con i requisiti di imprenditore artigiano;
3) trasferimento della sede legale in altra provincia;
4) trasformazione della forma giuridica della società;
5) per le società in accomandita semplice e per le società a responsabilità limitata, mancanza delle condizioni previste rispettivamente dall'articolo 10, comma 1, lettera b), e dall'articolo 10, comma 2;
6) per i consorzi e le società consortili, superamento del limite previsto dall'articolo 12, comma 2, relativamente alla partecipazione di imprese non artigiane;
7) in caso di inosservanza delle disposizioni previste all'articolo 24, comma 4.>>.

CAPO III - COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO

Art. 29 modifiche all'articolo 21 della legge regionale 12/2002

1. All'articolo 21 della legge regionale 12/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera d) del comma 2 le parole <<al riconoscimento delle medesime>> sono sostituite dalle seguenti: <<, annualmente, all'eventuale aggiornamento degli stessi>>;
b) dopo la lettera a) del comma 3 è inserita la seguente:
<<a bis) progetti di orientamento e assistenza alle imprese artigiane finalizzati al rafforzamento competitivo;>>.

Art. 30 modifica all'articolo 23 bis della legge regionale 12/2002

1. Al comma 4 dell'articolo 23 bis della legge regionale 12/2002 le parole <<Commissione regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<Giunta regionale, su proposta della Commissione regionale>>.

CAPO IV - ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE, DI ESTETISTA, DI PANIFICAZIONE E DI TINTOLAVANDERIA

Art. 31 modifiche all'articolo 24 della legge regionale 12/2002

1. All'articolo 24 della legge regionale 12/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera h) del comma 1 le parole <<e l'ampliamento dell'impianto di panificazione ovvero dell'impianto di cottura,>> sono sostituite dalle seguenti: <<o la trasformazione di un'impresa di panificazione di cui all'articolo 36, comma 1,>>.
b) alla lettera k) del comma 1 dopo la parola <<tintolavanderia>> sono inserite le seguenti: <<e di lavanderia>>;
c) al comma 6 le parole <<il tavolo di collaborazione di cui all'articolo 5, comma 2, della legge regionale 3/2001>> sono sostituite dalle seguenti: <<il gruppo tecnico regionale per la gestione del portale di cui all'articolo 5, comma 5, della legge regionale 3/2001>>.

Art. 32 modifica alla rubrica del capo II del titolo III della legge regionale 12/2002

1. Alla rubrica del capo II del titolo III della legge regionale 12/2002 le parole <<parrucchiere misto>> sono sostituite dalla seguente: <<acconciatore>>.

Art. 33 modifiche all'articolo 25 della legge regionale 12/2002

1. All'articolo 25 della legge regionale 12/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 le parole <<all'Allegato A>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'elenco allegato alla legge 4 gennaio 1990, n. 1 (Disciplina dell'attività di estetista),>>;
b) al comma 3 le parole <<apparecchi di cui all'Allegato A>> sono sostituite dalle seguenti: <<apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui al comma 2, in conformità alle disposizioni di cui al regolamento emanato con decreto ministeriale 12 maggio 2011, n. 110 (Regolamento di attuazione dell'articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetista)>>;
c) il comma 4 è abrogato.

Art. 34 modifiche all'articolo 36 della legge regionale 12/2002

1. All'articolo 36 della legge regionale 12/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Il presente capo si applica alle imprese di panificazione:
a) che sono abilitate ad attivare un impianto di panificazione che per struttura e organizzazione del lavoro sono in grado di esercitare, nel proprio ambito, l'intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime fino alla cottura totale del pane stesso;
b) che sono abilitate ad attivare un impianto di panificazione finalizzato alla produzione di impasti da pane o alla cottura completa degli stessi e che per struttura e organizzazione del lavoro sono in grado di esercitare, nel proprio ambito, il ciclo di produzione volto all'ottenimento di tali prodotti.>>;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
<<1 bis. Non è considerata impresa di panificazione ai sensi del comma 1 l'esercizio commerciale che si limita al completamento della cottura del prodotto intermedio di panificazione.>>.

Art. 35 abrogazione dell'articolo 40 della legge regionale 12/2002

1. L'articolo 40 della legge regionale 12/2002 è abrogato.

Art. 36 modifica all'articolo 40 bis della legge regionale 12/2002

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 40 bis della legge regionale 12/2002 è inserito il seguente:
<<2 bis. Alle imprese di lavanderia dotate esclusivamente di lavatrici professionali ad acqua ed essiccatori destinati a essere utilizzati direttamente dalla clientela previo acquisto di appositi gettoni, in seguito denominate lavanderie self service, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 79, comma 1 bis, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).>>.

Art. 37 modifiche all'articolo 40 ter della legge regionale 12/2002

1. All'articolo 40 ter della legge regionale 12/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dopo le parole <<di tintolavanderia>> sono inserite le seguenti: <<e di lavanderia self service>>;
b) al comma 2 la parola <<artigiana>> è soppressa e le parole <<garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività medesime>> sono sostituite dalle seguenti: <<svolge prevalentemente e professionalmente la propria attività nella sede indicata>>.

CAPO V - INCENTIVI ALLE IMPRESE E FUNZIONI DELEGATE

Art. 38 modifica all'articolo 62 della legge regionale 12/2002

1. Al comma 1 dell'articolo 62 della legge regionale 12/2002 dopo le parole <<al fine di favorire la continuità>> sono inserite le seguenti: <<e il ricambio generazionale>>.

Art. 39 modifica all'articolo 72 bis della legge regionale 12/2002

1. Il comma 3 dell'articolo 72 bis della legge regionale 12/2002 è sostituito dal seguente:
<<3. Sono, altresì, delegate al CATA le funzioni amministrative concernenti la concessione dei seguenti incentivi:
a) incentivi alle imprese di nuova costituzione di cui all'articolo 42 bis;
b) finanziamenti a favore dell'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura di cui all'articolo 54;
c) finanziamenti per sostenere l'adeguamento di strutture e impianti di cui all'articolo 55;
d) incentivi per le consulenze concernenti l'innovazione, la qualità e la certificazione dei prodotti, l'organizzazione aziendale e il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro, di cui all'articolo 56, comma 1, lettera a);
e) incentivi per l'analisi di fattibilità e consulenza economico-finanziaria per la realizzazione di nuove iniziative economiche di cui all'articolo 56, comma 1, lettera b);
f) incentivi per la partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere, di cui all'articolo 56, comma 1, lettera c);
g) incentivi per l'acquisizione da parte delle imprese artigiane della qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, di cui all'articolo 56, comma 1, lettera c bis);
h) incentivi per la diffusione e promozione del commercio elettronico di cui all'articolo 57;
i) incentivi a favore della nuova imprenditorialità di cui all'articolo 61;
j) incentivi a favore della successione nell'impresa di cui all'articolo 62.>>.
2. I procedimenti di concessione degli incentivi di cui all'articolo 72 bis, comma 3, lettere b), d), g), i) e j), della legge regionale 12/2002, come modificato dal comma 1, in corso alla data del 31 dicembre 2013, sono definiti da Unioncamere FVG.
3. La delega di funzioni al CATA di cui all'articolo 72 bis, comma 3, lettere b), d), g), i) e j), della legge regionale 12/2002, come modificato dal comma 1, decorre dall'1 gennaio 2014.
4. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 72 bis, comma 3, della legge regionale 12/2002, come modificato dal comma 1, limitatamente alle lettere a), c), e), f) e h), continuano a far carico all'unità di bilancio 1.5.2.1028 e al capitolo 9615 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e per l'anno 2013.
5. Gli oneri derivanti dal combinato disposto di cui ai commi 1 e 3 fanno carico, a decorrere dall'1 gennaio 2014, all'unità di bilancio 1.5.2.1028 e al capitolo 9615 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e per l'anno 2013.

Art. 40 abrogazione dell’allegato A della legge regionale 12/2002

1. L’allegato A della legge regionale 12/2002 è abrogato.

CAPO VI - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7/2011

Art. 41 modifiche all’articolo 79 della legge regionale 7/2011

1. All’articolo 79 della legge regionale 17 giugno 2011, n. 7 (Adeguamenti della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell’artigianato). Modifiche alle leggi regionali 50/1993, 4/2005, 7/2003, 29/2005, e 11/2009 in materia di attività economiche), sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 4 bis è abrogato;
b) al comma 16, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente:
<<Le imprese di tintolavanderia e di lavanderia a gettone sono tenute ad adeguarsi, entro due anni dall’adozione dei regolamenti comunali, alle prescrizioni ivi previste.>>.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SVILUPPO DEL SISTEMA TURISTICO REGIONALE
CAPO I - COMPETENZE DEI COMUNI

Art. 42 modifiche all’articolo 49 della legge regionale 18/2003

1. All’articolo 49 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell’industria, dell’artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: <<(Contributi al Comitato regionale dell’Unione nazionale Pro Loco d’Italia - Friuli Venezia Giulia (UNPLI))>>;
b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comitato regionale dell’Unione nazionale Pro Loco d’Italia - Friuli Venezia Giulia (UNPLI) contributi per l’istituzione e il funzionamento degli uffici IAT gestiti dalle Pro Loco e dai loro Consorzi.>>.
2. In relazione al disposto di cui all’articolo 49, comma 1, della legge regionale 18/2003, come modificato dal comma 1, lettera b), all’unità di bilancio 1.3.1.5037 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l’anno 2013, la denominazione del capitolo 9238 è sostituita con la seguente: <<Contributi al Comitato regionale dell’Unione nazionale Pro Loco d’Italia - Friuli Venezia Giulia (UNPLI) per l’istituzione e il funzionamento degli uffici IAT gestiti dalle Pro Loco e dai loro Consorzi>>.

Art. 43 inserimento dell’articolo 24 bis nella legge regionale 2/2002

1. Dopo l’articolo 24 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), è inserito il seguente:
<<Art. 24 bis funzionamento IAT
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla TurismoFVG un contributo per il funzionamento delle IAT gestite dai Comuni della regione.>>.
2. Per le finalità previste dall’articolo 24 bis, comma 1, della legge regionale 2/2002, come inserito dal comma 1, è autorizzata la spesa di 450.000 euro per l’anno 2013 a carico dell’unità di bilancio 1.3.1.5037 e del capitolo 9335 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l’anno 2013 con la denominazione <<Contributo alla TurismoFVG per il funzionamento delle IAT gestite dai Comuni della regione>>.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si fa fronte mediante storno di pari importo dall’unità di bilancio 1.3.1.5037 e dal capitolo 9238 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l’anno 2013.

Art. 44 sostituzione dell’articolo 25 della legge regionale 2/2002

1. L’articolo 25 della legge regionale 2/2002, è sostituito dal seguente:
<<Art. 25 competenze
1. I Comuni esercitano le competenze a essi espressamente attribuite in materia di strutture ricettive turistiche e di agenzie di viaggio e turismo, con particolare riferimento ai procedimenti amministrativi concernenti l’esercizio delle attività, in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), e dal decreto del Presidente della Regione 23 agosto 2011, n. 206 (Regolamento per il Portale dello sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi ai sensi dell’articolo 5, comma 5, della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3):
a) gestiscono le procedure e le formalità relative all’avvio ed esercizio delle attività disciplinate nei titoli

III, IV e V;
b) svolgono attività di vigilanza e controllo in materia di strutture ricettive, di agenzie di viaggio e turismo e di stabilimenti balneari;
c) provvedono alla raccolta dei dati statistici relativi ai flussi turistici ai fini e con le modalità di cui all'articolo 94;
d) provvedono alla gestione di aree attrezzate a supporto del turismo itinerante ai fini e con le modalità di cui all'articolo 107;
e) istituiscono punti informativi denominati <<TurismoFVG>> con lo scopo di fornire informazioni turistiche, offrire tutela e accoglienza al turista, in collaborazione con gli Uffici di informazione e accoglienza turistica di cui all'articolo 24.
2. I Comuni svolgono:
a) attività di promozione turistica delle località situate nel territorio di competenza;
b) attività di promozione e di gestione di attività economiche turistiche di interesse regionale in ambito locale, mediante la partecipazione alle società d'area di cui all'articolo 7;
c) promozione e commercializzazione dell'offerta turistica regionale e locale mediante la partecipazione ai Consorzi turistici di cui all'articolo 36.>>.

CAPO II - ATTIVITÀ DI VIAGGIO E TURISMO

Art. 45 sostituzione dell'articolo 38 della legge regionale 2/2002

1. L'articolo 38 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:
<<Art. 38 definizione
1. Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese turistiche che esercitano congiuntamente o disgiuntamente attività di produzione, organizzazione, intermediazione di viaggi e soggiorni e ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti, sia di accoglienza che di assistenza, con o senza vendita diretta al pubblico, in conformità ai principi in materia di tutela del consumatore di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229).>>.

Art. 46 sostituzione dell'articolo 40 della legge regionale 2/2002

1. L'articolo 40 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:
<<Art. 40 segnalazione certificata di inizio attività per l'esercizio di agenzia di viaggio e turismo
1. L'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività, di seguito SCIA, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), corredata delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e riguardanti:
a) il godimento dei diritti civili e politici;
b) il non trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e il non avere procedimenti pendenti a proprio carico per i reati ivi indicati;
c) il non essere stato dichiarato fallito con sentenza passata in giudicato, né sottoposto a concordato preventivo;
d) il possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 45;
e) la disponibilità di locali destinati in via esclusiva all'attività di agenzia di viaggio e turismo o distinti in caso di svolgimento di attività diverse negli stessi locali;
f) le generalità del Direttore tecnico iscritto all'albo regionale di cui all'articolo 47;
g) la denominazione dell'agenzia di viaggio e turismo; la denominazione scelta, segnalata all'esterno del locale con un'insegna, è tale da non ingenerare confusione nel consumatore e non essere coincidente con la denominazione di comuni o regioni italiane, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 settembre 2002, (Recepimento dell'accordo fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico).
2. Alla SCIA sono allegate:
a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto, in caso di società;
b) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'attribuzione dei poteri di rappresentanza in caso di gestione dell'agenzia di viaggio da parte di un legale rappresentante o da un institore;
c) la documentazione comprovante l'avvenuta stipulazione dell'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 49 e comprovante l'avvenuto pagamento del premio.
3. La SCIA è inoltrata allo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi, di seguito SUAP, del Comune territorialmente competente, in conformità alla legge regionale 3/2001 e al decreto

legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/Ce relativa ai servizi nel mercato interno).
4. L'attività può essere iniziata dalla data della presentazione della SCIA allo SUAP territorialmente competente, ed entro i dodici mesi successivi, scaduti i quali è necessaria la presentazione di una nuova SCIA.
5. Sono soggette a SCIA le variazioni intervenute nel corso dello svolgimento dell'attività di agenzia di viaggio e turismo comportanti:
a) il trasferimento di titolarità;
b) il cambio della direzione tecnica, da segnalare nel termine di cui all'articolo 55 bis, comma 4, lettera b);
c) la variazione della denominazione o ragione sociale della società o della ditta, se impresa individuale;
d) il trasferimento di sede.
6. Sono soggette a comunicazione al Comune territorialmente competente:
a) l'apertura stagionale di un'agenzia di viaggio e turismo, che in ogni caso non può essere inferiore a quattro mesi nel corso dell'anno solare;
b) l'apertura di una filiale dell'agenzia di viaggio e turismo, ai fini dell'accertamento della disponibilità dei locali, dell'esclusività o della opportuna distinzione in caso di svolgimento negli stessi di attività diverse;
c) la chiusura temporanea dell'agenzia di viaggio e turismo, da comunicare almeno sette giorni prima della programmata chiusura, che non può essere superiore a quaranta giorni nel corso dell'anno solare, eventualmente prorogabile fino a sei mesi in caso di gravi e comprovati motivi;
d) l'assenza del Direttore tecnico per un periodo superiore a trenta giorni consecutivi.
7. Il Comune provvede a effettuare i controlli sulle dichiarazioni presentate, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000.
8. Il Comune territorialmente competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui ai commi 1 e 2, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività e i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni, ai sensi dell'articolo 19 della legge 241/1990.
9. L'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo da parte di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea è subordinato agli adempimenti previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).>>.

Art. 47 sostituzione dell'articolo 45 della legge regionale 2/2002

1. L'articolo 45 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:
<<Art. 45 direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo
1. Il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo deve essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo conseguita con le modalità indicate nel regolamento di cui all'articolo 46 ovvero essere in possesso delle qualifiche professionali di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).
2. Qualora il titolare di agenzia di viaggio e turismo non possieda i requisiti di cui al comma 1 nomina un direttore tecnico.
3. I direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo hanno l'obbligo di svolgere la loro attività con continuità ed esclusività.
4. L'Amministrazione regionale promuove, anche in collaborazione con i Centri di assistenza tecnica di cui all'articolo 85 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 "Disciplina organica del turismo"), l'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento professionale per l'esercizio dell'attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo.>>.

Art. 48 sostituzione dell'articolo 46 della legge regionale 2/2002

1. L'articolo 46 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:
<<Art. 46 regolamento regionale
1. Con regolamento regionale sono disciplinate le modalità per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo.>>.

Art. 49 sostituzione dell'articolo 49 della legge regionale 2/2002

1. L'articolo 49 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:

<<Art. 49 assicurazione
1. L'organizzatore e l'intermediario di viaggio, come definiti dall'articolo 33 dell'allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e scambio), hanno l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio in relazione al costo complessivo dei servizi offerti, in conformità a quanto previsto dagli articoli 19 e 50 del decreto legislativo 79/2011.
2. In caso di accertata mancanza di polizza assicurativa si applica l'articolo 40, comma 8.>>.

Art. 50 sostituzione dell'articolo 50 della legge regionale 2/2002

1. L'articolo 50 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:
<<Art. 50 opuscoli informativi
1. Gli opuscoli informativi, nonché le informazioni e i materiali illustrativi divulgati su supporto elettronico o per via telematica, sono redatti in conformità a quanto previsto dall'articolo 38 dell'allegato 1 al decreto legislativo 79/2011 e qualora riguardino viaggi collettivi o individuali all'estero, in conformità all'articolo 16 della legge 3 agosto 1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù), e all'articolo 17 della legge 2 marzo 2006, n. 38 (Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedo-pornografia anche a mezzo Internet).>>.

Art. 51 modifiche all'articolo 52 della legge regionale 2/2002

1. All'articolo 52 della legge regionale 2/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la lettera c) del comma 1 è aggiunta la seguente:
<<c bis) nomina di un responsabile delle attività turistiche in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 11 del regio decreto 773/1931.>>;
b) al comma 3 le parole <<agenzie di viaggio e turismo autorizzate ai sensi dell'articolo 40>> sono sostituite dalle seguenti: <<agenzie di viaggio di cui all'articolo 38>>;
c) al comma 4 le parole <<ai tre giorni>> sono sostituite dalle seguenti: <<a un giorno>>.

Art. 52 sostituzione dell'articolo 55 della legge regionale 2/2002

1. L'articolo 55 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:
<<Art. 55 sanzioni amministrative
1. L'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo, in mancanza di SCIA, è punito con una sanzione amministrativa da 10.000 euro a 30.000 euro e il divieto di prosecuzione dell'attività per i due anni successivi all'accertamento della violazione.
2. Nei casi di cui all'articolo 39, comma 2, l'esercizio delle professioni turistiche da parte di soggetti non autorizzati, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro a carico del titolare dell'agenzia di viaggio e turismo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 142.
3. L'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo in locali non destinati in via esclusiva all'attività di agenzia di viaggio e turismo ovvero privi di distinzioni in caso di svolgimento di altre attività ai sensi dell'articolo 40, comma 1, lettera e), è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro.
4. L'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo in locali diversi da quelli indicati nella SCIA, sebbene idonei strutturalmente e funzionalmente all'esercizio dell'attività, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro.
5. L'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo in locali diversi da quelli indicati nella SCIA, non idonei strutturalmente e funzionalmente all'esercizio dell'attività, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro, fatto salvo quanto previsto dalle norme in materia di igiene e sanità pubblica.
6. L'utilizzo di una denominazione diversa da quella dichiarata nella SCIA comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro.
7. La violazione delle disposizioni in materia di apertura ed esercizio a carattere stagionale di agenzie di viaggio e turismo di cui all'articolo 40, comma 6, lettera a), comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro.
8. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 40, comma 6, lettera c), è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro e in caso di mancata riapertura nei termini previsti, con la sospensione dell'attività ai sensi dell'articolo 55 bis.
9. L'esercizio di una agenzia di viaggio e turismo in mancanza dell'abilitazione all'esercizio della professione di direttore tecnico ovvero delle qualifiche professionali di cui all'articolo 45, commi 1 e 2, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 6.000 euro a 18.000 euro. In caso di recidiva è disposto,

altresì, il divieto di prosecuzione dell'attività per i due anni successivi all'accertamento della violazione.
10. La violazione degli obblighi di prestazione continuativa ed esclusiva di cui all'articolo 45, comma 3, da parte dei direttori tecnici, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro e, in caso di recidiva, la cancellazione dall'albo di cui all'articolo 47.
11. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 52, commi 1, 2 e 3, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 1.500 euro.
12. In caso di recidiva le sanzioni amministrative pecuniarie sono raddoppiate nella loro misura minima e massima. Si ha recidiva qualora la stessa violazione è commessa per due volte nel corso dell'anno solare, anche in caso di avvenuto pagamento della sanzione. In caso di recidiva, oltre al pagamento della sanzione, il Comune territorialmente competente dispone la sospensione dell'attività per un periodo da tre a centottanta giorni.>>.

Art. 53 inserimento dell'articolo 55 bis nella legge regionale 2/2002

1. Dopo l'articolo 55 della legge regionale 2/2002 è inserito il seguente:
<<Art. 55 bis sospensione, divieto di prosecuzione dell'attività e applicazione delle sanzioni
1. Il Comune dispone la sospensione dell'attività di agenzia di viaggio e turismo per un periodo da tre a centottanta giorni, nei seguenti casi:
a) qualora l'attività esercitata sia diversa da quella dichiarata nella SCIA;
b) qualora in caso di cessazione o sostituzione del direttore tecnico, il titolare non abbia provveduto alla segnalazione di cui all'articolo 40, comma 5, lettera b), entro sessanta giorni dall'avvenuta cessazione o sostituzione;
c) in ogni caso di accertata carenza dei requisiti e presupposti di cui all'articolo 40, commi 1 e 2;
d) in caso di recidiva ai sensi dell'articolo 55, comma 12.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 40, comma 8, il Comune dispone il divieto di prosecuzione dell'attività di agenzia di viaggio e turismo qualora accerti:
a) che l'attività di agenzia di viaggio e turismo è esercitata in mancanza di SCIA;
b) la mancanza o il venir meno dei requisiti di cui all'articolo 40;
c) che alla scadenza dei termini di sospensione dell'attività, non si sia provveduto a rimuovere le cause che hanno dato origine alla sospensione.
3. L'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo durante il periodo di sospensione o divieto di esercizio dell'attività è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 1.000 euro.
4. Le sanzioni amministrative sono applicate dai Comuni secondo i rispettivi ordinamenti, nel rispetto della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).
5. I proventi delle sanzioni di cui all'articolo 55 sono integralmente devoluti al Comune nel cui ambito è stata accertata la violazione.>>.

CAPO III - STRUTTURE RICETTIVE TURISTICHE

Art. 54 sostituzione dell'articolo 56 della legge regionale 2/2002

1. L'articolo 56 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:
<<Art. 56 segnalazione certificata di inizio attività per l'esercizio di strutture ricettive turistiche
1. L'esercizio delle strutture ricettive turistiche disciplinate dalle norme del presente capo è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività, di seguito SCIA, ai sensi dell'articolo 19 della legge 241/1990, corredata delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 e riguardanti:
a) il godimento dei diritti civili e politici;
b) il non trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 11 e 92 del regio decreto 773/1931 e il non avere procedimenti penali a proprio carico per i delitti ivi indicati;
c) il non essere stato dichiarato fallito con sentenza passata in giudicato, né sottoposto a concordato preventivo;
d) l'essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 56 bis in caso di somministrazione di alimenti e bevande, e all'articolo 88;
e) il titolo di disponibilità della struttura ricettiva turistica;
f) il rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, di pubblica sicurezza, igienico sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro;
g) la denominazione e l'ubicazione della struttura ricettiva;
h) la data prevista per l'inizio dell'attività.
2. Alla SCIA sono allegate:
a) una dichiarazione sostitutiva attestante l'attribuzione dei poteri di rappresentanza in caso di gestione dell'attività da parte di un legale rappresentante o di un institore;

b) una relazione tecnico-descrittiva delle caratteristiche della struttura;
c) la scheda di denuncia delle attrezzature e dei servizi compilata su appositi moduli approvati con decreto del Direttore centrale attività produttive e forniti dal Comune territorialmente competente, ai fini della classificazione delle strutture ricettive turistiche di cui agli articoli 64, 65, 67, 68, 81, 83 e 84 e contenente l'indicazione dei requisiti minimi qualitativi di cui agli allegati da <<A>> a <<C>> alla presente legge;
d) una dichiarazione relativa al possesso dei requisiti e caratteristiche tecniche delle strutture di cui agli articoli 71, 73, e 77, indicati negli allegati da <<D>> a <<F>> alla presente legge;
e) la notifica igienico-sanitaria (NIA) resa ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari e della deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2006, n. 3160 (Linee guida applicative del Regolamento 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari), in caso di somministrazione di alimenti e bevande;
f) una dichiarazione relativa alla denominazione e al segno distintivo della struttura ricettiva, in conformità a quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 62.
3. In caso di esercizio di una casa per ferie, è allegata una dichiarazione da cui risulta che la struttura ospita esclusivamente assistiti, associati, dipendenti e loro familiari, dell'ente, associazione, cooperativa o azienda da cui è gestita ovvero da enti, associazioni cooperative e aziende per le medesime finalità.
4. La SCIA è inoltrata allo SUAP del Comune territorialmente competente, in conformità alla legge regionale 3/2002 e al decreto legislativo 59/2010.
5. L'attività può essere iniziata dalla data della presentazione della SCIA allo SUAP competente, ed entro i dodici mesi successivi, scaduti i quali è necessaria la presentazione di una nuova SCIA.
6. Il Comune provvede ad acquisire d'ufficio ogni eventuale attestazione sanitaria e a effettuare i controlli sulle dichiarazioni presentate, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000.
7. Il Comune territorialmente competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui ai commi 1, 2 e 3, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività e i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni, ai sensi dell'articolo 19 della legge 241/1990.
8. Sono soggette a SCIA, entro trenta giorni dal loro verificarsi, le variazioni intervenute, anche se non comportanti una diversa classificazione della struttura ricettiva.>>.

Art. 55 inserimento dell'articolo 56 bis nella legge regionale 2/2002

1. Dopo l'articolo 56 della legge regionale 2/2002 è inserito il seguente:
<<Art. 56 bis requisiti per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande
1. L'esercizio di strutture ricettive turistiche congiuntamente all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ove rivolta al pubblico, è consentito a chi è in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71, comma 6, del decreto legislativo 59/2010, fermo restando quanto previsto dall'articolo 88.>>.

Art. 56 sostituzione dell'articolo 57 della legge regionale 2/2002

1. L'articolo 57 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:
<<Art. 57 aggiornamento della classificazione
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 56, comma 8, il mantenimento dei requisiti della struttura indicati nella scheda di denuncia delle attrezzature e dei servizi di cui all'articolo 56, comma 2, lettera c), ai fini della classificazione, è soggetto a verifica periodica e ad aggiornamento ogni cinque anni.
2. Per le finalità di cui al comma 1 il titolare o gestore delle strutture ricettive invia al Comune territorialmente competente la scheda di denuncia delle attrezzature e dei servizi compilata su moduli approvati con decreto del Direttore centrale attività produttive e forniti dal Comune territorialmente competente stesso, entro sessanta giorni dalla scadenza dei cinque anni decorrenti dalla data di inizio attività indicata nella SCIA.
3. Qualora la struttura ricettiva sia già stata classificata alla data di entrata in vigore della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4 (Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo), la verifica periodica e l'aggiornamento della classificazione decorrono dalla data di adozione dell'ultimo provvedimento di classificazione da parte del Comune.>>.

Art. 57 sostituzione dell'articolo 62 della legge regionale 2/2002

1. L'articolo 62 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:
<<Art. 62 regolamenti

1. Con regolamento regionale sono disciplinati:
a) le caratteristiche della denominazione, del segno distintivo e della sua pubblicità;
b) la composizione e il funzionamento della Commissione giudicatrice per l'esame di idoneità all'esercizio dell'attività di impresa ricettiva di cui all'articolo 90, comma 1, e le materie d'esame.>>.

Art. 58 sostituzione dell'articolo 63 della legge regionale 2/2002

1. L'articolo 63 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:
<<Art. 63 certificazione di qualità
1. Fermo restando il rispetto delle norme in materia di sicurezza alimentare e di sicurezza nei luoghi di lavoro, l'Amministrazione regionale promuove la realizzazione di un sistema di certificazione di qualità su base volontaria che consenta la misurazione e la valutazione della qualità del servizio offerto, inteso anche come miglioramento e riqualificazione dell'offerta turistica nel senso della promozione del turismo accessibile, del turismo giovanile e didattico-naturalistico e della più ampia fruizione del patrimonio storico, artistico, archeologico e culturale del territorio.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale promuove accordi con i Comuni, le Camere di commercio, anche per il tramite di Unioncamere FVG, la TurismoFVG, i Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali, i Consorzi turistici, gli operatori del settore e le associazioni di consumatori operanti sul territorio regionale.
3. Con regolamento regionale sono determinati:
a) i criteri e i parametri per la realizzazione del sistema di certificazione di qualità;
b) il procedimento per l'adesione volontaria al sistema di certificazione di qualità;
c) le procedure per la verifica e il controllo del mantenimento dei parametri di qualità.>>.

Art. 59 modifiche all'articolo 65 della legge regionale 2/2002

1. All'articolo 65 della legge regionale 2/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole <<da uno a cinque>> sono sostituite dalle seguenti: <<uno, due, tre, tre Superior, quattro, quattro Superior, cinque>>;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. I requisiti minimi qualitativi per la classificazione degli alberghi diffusi sono indicati con regolamento del Comune sul cui territorio insistono le strutture o, nel caso in cui la dislocazione interessi più Comuni, dal Comune in cui ha sede l'ufficio di ricevimento principale. In ogni caso il numero dei posti letto non può essere complessivamente inferiore a ottanta. Le unità abitative sono ubicate solo nei Comuni amministrativamente confinanti con il Comune in cui ha sede l'ufficio di ricevimento principale dell'albergo diffuso.>>;
c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
<<2 bis. Le country house - residenze rurali di cui all'articolo 64, comma 7 bis, sono classificate in base ai requisiti minimi obbligatori indicati nell'allegato <<A>>, lettera A3, facente parte integrante della presente legge.>>.

Art. 60 sostituzione dell'articolo 81 della legge regionale 2/2002

1. L'articolo 81 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:
<<Art. 81 be and breakfast
1. L'attività di be and breakfast è esercitata da coloro i quali, nell'ambito della propria residenza, comprese le pertinenze, offrono occasionalmente alloggio e prima colazione, in non più di quattro camere e con un massimo di otto posti letto, avvalendosi della normale organizzazione familiare, privilegiando nell'offerta della prima colazione l'utilizzo di prodotti agricoli regionali di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 4 (Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali).
2. Gli esercizi di bed and breakfast si distinguono in:
a) categoria standard;
b) categoria comfort, se dotati di bagno privato per ciascuna camera e in possesso dei requisiti di cui alle lettere A), B) e C) dell'allegato <<B bis>> di cui all'articolo 6 della legge regionale 13/2010;
c) categoria superior se in possesso dei requisiti di cui alla lettera b), nonché di almeno tre dei requisiti di cui alla lettera D) dell'allegato <<B bis>> di cui all'articolo 6 della legge regionale 13/2010.
3. Ai fini del rispetto delle norme igieniche e sanitarie in materia di manipolazione di cibi e bevande, i titolari di be and breakfast partecipano a corsi professionali ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale 18 agosto 2005, n. 21 (Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale).>>.

Art. 61 sostituzione dell'articolo 82 bis della legge regionale 2/2002

1. L'articolo 82 bis della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:
<<Art. 82 bis contributi

1. La Regione concede contributi in conto capitale, fino al 50 per cento della spesa ammissibile, per un importo massimo di 6.000 euro per posto letto e comunque fino all’importo complessivo di 30.000 euro, per iniziative rivolte alla riqualificazione o all’ammodernamento dei locali adibiti o da adibirsi all’attività di be and breakfast, comportanti lavori riconducibili agli articoli 17, 18 e 19 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell’edilizia), da realizzarsi a mezzo di idonea progettazione da produrre ai sensi dell’articolo 59 della legge regionale 14/2002, con esclusione degli interventi di nuova costruzione.
2. I progetti prevedono l’accessibilità ai portatori di handicap in conformità a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.
3. Nelle spese per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 sono ammesse anche quelle sostenute per l’acquisto di arredi e attrezzature, purché strettamente connesse e dimensionate allo svolgimento dell’attività di be and breakfast.
4. Ai sensi dell’articolo 32 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), il soggetto beneficiario degli incentivi regionali ha l’obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili per la durata di cinque anni. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari, sia i beni oggetto di incentivi.>>.

Art. 62 modifica all’articolo 83 della legge regionale 2/2002

1. Dopo il comma 5 dell’articolo 83 della legge regionale 2/2002 è aggiunto il seguente:
<<5 bis. Nelle unità abitative ammobiliate a uso turistico sono assicurati servizi essenziali quali l’erogazione di energia elettrica, acqua, gas, la sostituzione di arredi, corredi e dotazioni deteriorati, la pulizia a ogni cambio di cliente, nonché il riscaldamento nelle strutture site in località poste al di sopra degli 800 metri sul livello del mare.>>.

Art. 63 sostituzione dell’articolo 84 della legge regionale 2/2002

1. L’articolo 84 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:
<<Art. 84 classificazione
1. Le unità abitative ammobiliate a uso turistico sono classificate in base al punteggio ottenuto secondo quanto previsto nell’allegato <<C>>, facente parte integrante della presente legge.>>.

Art. 64 modifica all’articolo 85 della legge regionale 2/2002

1. Al comma 1 dell’articolo 85 della legge regionale 2/2002 le parole <<case e appartamenti per vacanze>> sono sostituite dalle seguenti: <<unità abitative ammobiliate a uso turistico>>.

Art. 65 sostituzione dell’articolo 87 della legge regionale 2/2002

1. L’articolo 87 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:
<<Art. 87 iscrizione nel registro delle imprese
1. Ai fini dell’esercizio delle strutture ricettive in forma di impresa, i titolari o gestori si iscrivono nel registro delle imprese, istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).>>.

Art. 66 modifica all’articolo 88 della legge regionale 2/2002

1. Il comma 1 dell’articolo 88 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:
<<1. Ai fini dell’esercizio dell’attività di impresa ricettiva e per le finalità di tutela del consumatore, il titolare o il legale rappresentante ovvero, in alternativa, la persona specificatamente preposta all’attività di impresa ricettiva, devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
a) aver superato l’esame di idoneità all’esercizio di attività di impresa ricettiva di cui all’articolo 89;
b) essere stato iscritto nella sezione speciale del registro degli esercenti il commercio istituita dall’articolo 5, secondo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217 (Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell’offerta turistica), ovvero al ruolo di cui all’articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 (Modifiche e integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore), sezione agenti immobiliari e agenti muniti di mandato a titolo oneroso, limitatamente all’attività di gestione di case e appartamenti per vacanze.>>.

Art. 67 sostituzione dell’articolo 90 della legge regionale 2/2002

1. L’articolo 90 della legge regionale 2/2002 è sostituto dal seguente:
<<Art. 90 commissione e materie d’esame
1. Presso ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della regione è istituita una commissione giudicatrice per l’esame di idoneità all’esercizio dell’attività di impresa ricettiva, nominata dal medesimo ente.
2. L’ente di cui al comma 1 indica, nell’ambito delle materie d’esame, gli argomenti che formano oggetto

delle prove d’esame, stabilendo i termini e le modalità per la loro effettuazione.>>.

Art. 68 modifiche all’articolo 91 della legge regionale 2/2002

1. Al comma 1 dell’articolo 91 della legge regionale 2/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole <<anche in collaborazione con i>> sono sostituite dalla seguenti: <<per il tramite dei>>;
b) le parole <<alla legge regionale 8/1999>> sono sostituite dalle seguenti: <<alla legge regionale 29/2005>>;
c) le parole <<decreto del Presidente della Regione>> sono sostituite dalle seguenti: <<regolamento>>.

Art. 69 modifica all’articolo 92 della legge regionale 2/2002

1. Al comma 1 dell’articolo 92 della legge regionale 2/2002 le parole <<dell’autorizzazione,>> sono soppresse.

Art. 70 modifica all’articolo 93 della legge regionale 2/2002

1. Al comma 3 dell’articolo 93 della legge regionale 2/2002 le parole <<Le case e appartamenti per vacanze e gli alloggi per uso turistico di cui all’articolo 86>> sono sostituite dalle seguenti: <<Le unità abitative ammobiliate a uso turistico>>.

Art. 71 modifica all’articolo 94 della legge regionale 2/2002

1. Il comma 1 dell’articolo 94 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:
<<1. Ai fini della rilevazione statistica, i gestori delle strutture ricettive comunicano giornalmente il movimento degli ospiti ai Comuni competenti per territorio su moduli ISTAT.>>.

Art. 72 sostituzione dell’articolo 96 della legge regionale 2/2002

1. L’articolo 96 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:
<<Art. 96 pubblicità dei prezzi e servizi offerti
1. Ai fini di tutela del turista è fatto obbligo ai titolari o gestori delle strutture ricettive di esporre nel luogo di ricevimento degli ospiti, in maniera visibile al pubblico, i prezzi praticati nell’anno in corso e di esporre nelle camere e nelle unità abitative la scheda di denuncia delle attrezzature e dei servizi forniti nella struttura medesima.>>.

Art. 73 sostituzione dell’articolo 100 della legge regionale 2/2002

1. L’articolo 100 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:
<<Art. 100 sanzioni amministrative
1. L’esercizio di una struttura ricettiva in mancanza di SCIA è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa da 2.500 euro a 5.000 euro e con il divieto di prosecuzione dell’attività.
2. L’inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione delle strutture ricettive comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da 250 euro a 2.500 euro. In caso di recidiva, può essere disposta la sospensione dell’attività per un periodo non inferiore a sette giorni e non superiore a novanta.
3. L’offerta del servizio di alloggio in locali diversi da quelli predisposti, ovvero il superamento della capacità ricettiva consentita con l’aggiunta di letti permanenti, fatte salve le ipotesi di deroga di cui all’articolo 64, commi 9 bis e 9 ter, comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da 500 euro a 1.500 euro. In caso di recidiva può essere disposta la sospensione dell’attività per un periodo non inferiore a sette giorni e non superiore a novanta giorni.
4. La stampa e la diffusione di pubblicazioni contenenti false indicazioni sui prezzi e sulle caratteristiche delle strutture ricettive, nonché la violazione delle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi e dei servizi offerti ai sensi dell’articolo 96, comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da 250 euro a 1.000 euro.
5. La pubblicità dell’attività di be and breakfast in mancanza dell’iscrizione all’elenco di cui all’articolo 82 comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da 150 euro a 500 euro.
6. In caso di recidiva le sanzioni amministrative pecuniarie sono raddoppiate nella loro misura minima e massima. Si ha recidiva qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte nel corso dell’anno solare, anche in caso di avvenuto pagamento della sanzione. In caso di recidiva, oltre al pagamento della sanzione, il Comune territorialmente competente dispone la sospensione dell’attività per un periodo da tre a centottanta giorni.>>.

Art. 74 inserimento dell’articolo 100 bis nella legge regionale 2/2002

1. Dopo l’articolo 100 della legge regionale 2/2002 è inserito il seguente:
<<Art. 100 bis sospensione, divieto di prosecuzione dell’attività e applicazione delle sanzioni
1. Il Comune dispone la sospensione dell’attività di struttura ricettiva per un periodo da tre a centottanta giorni, nei seguenti casi:

a) qualora l'attività esercitata sia diversa da quella dichiarata nella SCIA;
b) in caso di mancanza o venir meno dei requisiti di cui all'articolo 56, commi 1, 2 e 3;
c) in caso di recidiva ai sensi dell'articolo 100, comma 6.
2. Il Comune dispone il divieto di prosecuzione dell'attività, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 56, comma 7, qualora accerti:
a) che l'attività è esercitata in mancanza di SCIA;
b) che alla scadenza dei termini di sospensione dell'attività non si sia provveduto a rimuovere le cause che hanno dato origine alla sospensione.
3. L'esercizio dell'attività di struttura ricettiva durante il periodo di sospensione o divieto di esercizio dell'attività è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 1.000 euro.
4. Le sanzioni amministrative sono applicate dai Comuni secondo i rispettivi ordinamenti, nel rispetto della legge regionale 1/1984.
5. I proventi delle sanzioni di cui all'articolo 100 sono integralmente devoluti al Comune nel cui ambito è stata accertata la violazione.>>.

CAPO IV - STABILIMENTI BALNEARI

Art. 75 sostituzione dell'articolo 102 della legge regionale 2/2002

1. L'articolo 102 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:
<<Art. 102 segnalazione certificata di inizio attività per l'esercizio di stabilimento balneare
1. Fermo restando quanto previsto dalle leggi nazionali e regionali vigenti in materia di concessioni demaniali marittime, l'esercizio di uno stabilimento balneare per finalità turistico - ricreative è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività, di seguito SCIA, ai sensi dell'articolo 19 della legge 241/1990, corredata delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 e riguardanti:
a) il godimento dei diritti civili e politici;
b) il non trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 11 e 92 del regio decreto 773/1931 e il non avere procedimenti penali a proprio carico per i delitti ivi indicati;
c) il non essere stato dichiarato fallito con sentenza passata in giudicato, né sottoposto a concordato preventivo;
d) l'essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 56 bis, in caso di somministrazione di alimenti e bevande;
e) il titolo di disponibilità dello stabilimento balneare;
f) il rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, di pubblica sicurezza, igienico sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro;
g) la denominazione e l'ubicazione dello stabilimento balneare;
h) la data prevista per l'inizio dell'attività.
2. Alla SCIA sono allegate:
a) una dichiarazione sostitutiva attestante l'attribuzione dei poteri di rappresentanza in caso di gestione dell'attività da parte di un legale rappresentante o di un institore;
b) una relazione tecnica-descrittiva delle caratteristiche dello stabilimento balneare;
c) la scheda di denuncia delle attrezzature e dei servizi compilata sull'apposito modulo approvato con decreto del Direttore centrale attività produttive e fornita dal Comune territorialmente competente, ai fini della classificazione dello stabilimento balneare e contenente l'indicazione dei requisiti minimi qualitativi di cui all'allegato <<G>> alla presente legge;
d) una dichiarazione relativa alla denominazione e al segno distintivo dello stabilimento balneare, in conformità a quanto previsto dal regolamento di cui al comma 8.
3. La SCIA è inoltrata allo SUAP del Comune territorialmente competente, in conformità alla legge regionale 3/2002 e al decreto legislativo 59/2010.
4. L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA allo SUAP competente, ed entro i dodici mesi successivi, scaduti i quali è necessaria la presentazione di una nuova SCIA.
5. Il Comune provvede ad acquisire d'ufficio ogni eventuale attestazione sanitaria e a effettuare i controlli sulle dichiarazioni presentate, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000.
6. Il Comune territorialmente competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui ai commi 1 e 2, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività e i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni, ai sensi dell'articolo 19 della legge 241/1990.
7. Sono soggette a SCIA, entro trenta giorni dal loro verificarsi, le variazioni intervenute, anche se non

comportanti una diversa classificazione dello stabilimento balneare.
8. Con regolamento regionale sono disciplinate le caratteristiche della denominazione e del segno distintivo dello stabilimento balneare.>>.

Art. 76 sostituzione dell'articolo 104 della legge regionale 2/2002

1. L'articolo 104 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:
<<Art. 104 pubblicità dei prezzi e dei servizi offerti
1. I titolari o i gestori dello stabilimento balneare hanno l'obbligo di esporre in maniera visibile al pubblico la denominazione dello stabilimento, la sua classificazione, i prezzi praticati nell'anno in corso per ciascuno dei servizi offerti. È fatto obbligo al noleggiatore di imbarcazioni e natanti in genere di esporre in maniera ben visibile al pubblico i prezzi praticati.>>.

Art. 77 sostituzione dell'articolo 105 della legge regionale 2/2002

1. L'articolo 105 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:
<<Art. 105 sanzioni amministrative
1. L'esercizio di uno stabilimento balneare in mancanza di SCIA è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa da 2.500 euro a 5.000 euro e con il divieto di prosecuzione dell'attività.
2. L'inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da 500 euro a 2.500 euro. In caso di recidiva, può essere disposta la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a sette giorni e non superiore a novanta.
3. La stampa e la diffusione di pubblicazioni contenenti false indicazioni sui prezzi e sulle caratteristiche dello stabilimento balneare, nonché la violazione delle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi e dei servizi offerti, comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da 250 euro a 1.500 euro.
4. In caso di recidiva le sanzioni amministrative pecuniarie sono raddoppiate nella loro misura minima e massima. Si ha recidiva qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte nel corso dell'anno solare, anche in caso di avvenuto pagamento della sanzione. In caso di recidiva, oltre al pagamento della sanzione, il Comune territorialmente competente dispone la sospensione dell'attività per un periodo da tre a centottanta giorni.
5. Il Comune dispone la sospensione dell'attività di stabilimento balneare per un periodo da tre a centottanta giorni, nei seguenti casi:
a) qualora l'attività esercitata sia diversa da quella dichiarata nella SCIA;
b) in caso di mancanza o venir meno dei requisiti di cui all'articolo 102, commi 1 e 2;
c) in caso di recidiva ai sensi del comma 4.
6. Il Comune dispone il divieto di prosecuzione dell'attività, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 102, comma 6, qualora accerti:
a) che l'attività è esercitata in mancanza di SCIA;
b) che alla scadenza dei termini di sospensione dell'attività non si sia provveduto a rimuovere le cause che hanno dato origine alla sospensione.
7. L'esercizio dell'attività di stabilimento balneare durante il periodo di sospensione o divieto di esercizio dell'attività è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 1.000 euro.
8. Le sanzioni amministrative sono applicate dai Comuni secondo i rispettivi ordinamenti, nel rispetto della legge regionale 1/1984.
9. I proventi delle sanzioni sono integralmente devoluti al Comune nel cui ambito è stata accertata la violazione.>>.

CAPO V - PREVENZIONE, SOCCORSO E SICUREZZA SULLE PISTE DI SCI

Art. 78 modifica all'articolo 144 della legge regionale 2/2002

1. Al comma 1 dell'articolo 144 della legge regionale 2/2002 dopo le parole <<dell'albo>> sono inserite le seguenti: <<e del registro>>.

Art. 79 modifiche all'articolo 145 della legge regionale 2/2002

1. All'articolo 145 della legge regionale 2/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla fine della rubrica sono aggiunte le parole: <<, registro degli istruttori>>;
b) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
<<4 bis. L'attività di istruttore per l'insegnamento ai corsi teorico-pratici di cui all'articolo 147 è subordinata all'iscrizione al registro degli istruttori accreditati, di seguito denominato registro, istituito presso il Collegio. Possono essere iscritti al registro degli istruttori accreditati gli operatori per la sicurezza, prevenzione e soccorso sulle piste di sci che abbiano conseguito l'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di istruttore di cui all'articolo 147, comma 1 bis.
4 ter. Per il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in uno o più Stati membri dell'Unio-

ne europea si applicano le disposizioni del decreto legislativo 206/2007.>>.

Art. 80 modifiche all'articolo 147 della legge regionale 2/2002

1. All'articolo 147 della legge regionale 2/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla fine della rubrica sono aggiunte le parole: <<e di istruttore>>;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
<<1 bis. L'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di istruttore si consegue mediante la frequenza di corsi per istruttori organizzati dal Collegio e il superamento dei relativi esami, ai sensi del regolamento di cui all'articolo 148.>>.

Art. 81 modifica all'articolo 148 della legge regionale 2/2002

1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 148 della legge regionale 2/2002 è inserita la seguente:
<<d bis) i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei corsi di abilitazione per istruttore;>>.

Art. 82 inserimento dell'articolo 150 bis nella legge regionale 2/2002

1. Dopo l'articolo 150 della legge regionale 2/2002 è inserito il seguente:
<<Art. 150 bis istituzione del primo registro degli istruttori accreditati
1. In sede di prima applicazione delle disposizioni relative al registro degli istruttori accreditati di cui all'articolo 145, possono richiedere l'iscrizione al registro coloro che sono in possesso del titolo abilitante all'esercizio dell'attività di soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione che abbiano svolto attività formativa come istruttori in almeno un corso per soccorritori, pattugliatori o coordinatori di stazione nei quattro anni precedenti la data di istituzione del registro degli istruttori accreditati, allegando alla richiesta una dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà da cui risulti il possesso dei requisiti richiesti.>>.

CAPO VI - INCENTIVI PER I SETTORE TURISTICO

Art. 83 sostituzione dell'articolo 153 della legge regionale 2/2002

1. L'articolo 153 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:
<<Art. 153 regolamenti
1. Con separati regolamenti regionali sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione degli incentivi previsti dal presente titolo a favore dei seguenti soggetti beneficiari:
a) piccole e medie imprese turistiche che siano strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta, case e appartamenti per vacanze ai sensi del titolo IV della presente legge;
b) pubblici esercizi.>>.

Art. 84 modifica all'articolo 155 della legge regionale 2/2002

1. Al comma 1 dell'articolo 155 della legge regionale 2/2002 le parole <<di cui alla legge 287/1991>> sono soppresse.

Art. 85 modifica all'articolo 157 della legge regionale 2/2002

1. Il comma 1 dell'articolo 157 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:
<<1. In deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), la concessione dei contributi previsti dall'articolo 156 avviene sulla base della presentazione del progetto definitivo dei lavori, corredato del titolo abilitativo edilizio.>>.

CAPO VII - ATTIVITÀ PROMOZIONALE

Art. 86 sostituzione della rubrica del capo III del titolo XI della legge regionale 2/2002

1. La rubrica del capo III del titolo XI della legge regionale 2/2002 è sostituita dalla seguente: <<Attività promozionale>>.

TITOLO V - DISPOSIZIONI INTERSETTORIALI PER IL SOSTEGNO DELLE PMI
CAPO I - DISPOSIZIONI INTERSETTORIALI PER IL SOSTEGNO DELLE PMI

Art. 87 modifica all'articolo 48 della legge regionale 18/2005

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), è inserito il seguente:
<<3 bis. Il regolamento di cui al comma 2 può aumentare, fino al 25 per cento dell'importo base ivi previsto, l'ammontare degli incentivi di cui al comma 1, lettera b).>>.

Art. 88 modifica all’articolo 6 della legge regionale 2/2012

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell’accesso al credito delle imprese), è inserito il seguente:
<<3 bis. Nel rispetto delle soglie e intensità massime di aiuto stabilite dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, in caso di concessione dei finanziamenti di cui al comma 3 a microimprese in fase di <<start up>> costituite da non oltre dodici mesi alla data di presentazione della domanda ovvero a imprese che negli ultimi dodici mesi rispetto a quello di presentazione della domanda hanno aumentato il numero di unità lavorative annue di almeno il 10 per cento rispetto all’anno precedente, il tasso di interesse applicato è ridotto del 50 per cento.>>.

Art. 89 modifica all’articolo 7 della legge regionale 1/2007

1. Dopo il comma 29 dell’articolo 7 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), è inserito il seguente:
<<29 bis. Il divieto generale di contribuzione previsto dall’articolo 31 della legge regionale 7/2000, e successive modifiche, non si applica agli interventi in materia di ricerca e innovazione previsti in favore delle Agenzie per lo sviluppo dei distretti industriali qualora i progetti risultino inseriti nel Programma di sviluppo e approvati dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 11 novembre 1999, n. 27 (Per lo sviluppo dei Distretti industriali).>>.

Art. 90 rendicontazione di misure contributive complesse

1. Al fine di attenuare le tensioni finanziarie delle imprese conseguenti alla crisi internazionale anche attraverso l’accelerazione delle procedure di spesa connesse alla fase di rendicontazione di incentivi in materia di attività produttive, l’Amministrazione regionale è autorizzata, in caso di misure contributive di particolare complessità, a prevedere nei relativi regolamenti attuativi quanto previsto all’articolo 41 bis della legge regionale 7/2000 come unica modalità di rendicontazione.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI
CAPO I - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 91 Comitato regionale UNPLI

1. Nella legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), ovunque ricorra la denominazione <<Associazione fra le Pro-loco del Friuli Venezia Giulia>> essa è sostituita dalla seguente: <<Comitato regionale dell’Unione nazionale Pro-loco d’Italia - Friuli Venezia Giulia (UNPLI)).>>

Art. 92 clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull’attuazione ed efficacia delle disposizioni di cui al titolo II, capi II e III, della presente legge. A tal fine la Giunta regionale, a partire dall’anno 2014, presenta al Consiglio regionale entro il 30 giugno di ciascun anno una relazione che illustra:
a) le eventuali criticità emerse in sede di attuazione;
b) il numero di domande presentate, di quelle accolte, l’ammontare degli incentivi concessi, l’ammontare degli incentivi erogati;
c) le principali cause di esclusione e di rigetto delle domande presentate.
2. La relazione prevista al comma 1 e gli eventuali atti consiliari che ne contemplano l’esame sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

Art. 93 norme finanziarie

1. Per le finalità di cui all’articolo 7, comma 1, relativamente agli incentivi di parte corrente, è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l’anno 2013, a carico all’unità di bilancio 1.5.1.1028 e del capitolo 7800 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l’anno 2013, con la denominazione <<Finanziamenti alle PMI per il rafforzamento e il rilancio della competitività - spese correnti>>.
2. Per le finalità di cui all’articolo 7, comma 1, relativamente agli incentivi di parte capitale, è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l’anno 2013, a carico all’unità di bilancio 1.5.2.1028 e del capitolo 7801 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l’anno 2013, con la denominazione <<Finanziamenti alle PMI per il rafforzamento e il rilancio della competitività - spese di investimento>>.
3. Per le finalità di cui all’articolo 13, comma 1, è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l’anno 2013, a carico all’unità di bilancio 1.5.2.1028 e del capitolo 7802 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l’anno 2013, con la denominazione <<Finanziamenti alle PMI per il supporto delle reti d’impresa>>.
4. Alla copertura dell’onere di 30.000 euro per l’anno 2013, derivante dall’autorizzazione di spesa di-

sposta dal comma 1, si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 1.3.1.1022 e dal capitolo 713 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
5. Alla copertura dell'onere complessivo di 20.000 euro per l'anno 2013, derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi 2 e 3, si provvede mediante storno di pari importo complessivo dall'unità di bilancio 1.5.2.1033 e dal capitolo 9249 del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

Art. 94 abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 41, 42, 44, 51, 52, comma 2, 58, 58 bis, 59, 60, 61, 64, comma 7 ter, 69, 72, 78, 80, 83, commi 3 e 4, 89, comma 1, lettera c), 95 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo);
b) i commi 31 e 32 dell'articolo 106 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (modificativi degli articoli 58 e 59 della legge regionale 2/2002);
c) gli articoli 19 e 20 della legge regionale 12 aprile 2007, n. 7 (modificativi degli articoli 58 e 58 bis della legge regionale 2/2002);
d) l'articolo 36 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 13 (modificativo dell'articolo 95 della legge regionale 2/2002);
e) gli articoli 45, 46 e 47 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30 (Interventi straordinari finalizzati alla ripresa economica nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia);
f) gli articoli 19 e 20 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 (modificativi degli articoli 45 e 46 della legge regionale 30/1984);
g) il comma 6 bis dell'articolo 30, il comma 4 dell'articolo 37 e il comma 7 dell'articolo 40 ter della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato);
h) la lettera h) del comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 17 giugno 2011, n. 7 (modificativa dell'articolo 30 della legge regionale 12/2002);
i) il comma 4 bis dell'articolo 79 della legge regionale 7/2011 (Adeguamenti della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato). Modifiche alle leggi regionali 50/1993, 4/2005, 7/2003, 29/2005 e 11/2009 in materia di attività economiche);
j) la lettera a) del comma 21 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012).
2. A decorrere dal 31 dicembre 2013 sono abrogate:
a) le lettere a), c), c bis) ed e) del comma 1 e il comma 3 dell'articolo 42 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004);
b) le lettere b) e c) del comma 1 e il comma 2 dell'articolo 74 della legge regionale 7/2011.

Art. 95 entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Trieste, addì 4 aprile 2013

TONDO

NOTE
Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'articolo 1
- Il testo dell'articolo 4 dello Statuto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia è il seguente:
Art. 4
In armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonché nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre Regioni, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:

1) ordinamento degli Uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto;
1 bis) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;
2) agricoltura e foreste, bonifiche, ordinamento delle minime unità culturali e ricomposizione fondiaria, irrigazione, opere di miglioramento agrario e fondiario, zootecnia, ittica, economia montana, corpo forestale;
3) caccia e pesca;
4) usi civici;
5) impianto e tenuta dei libri fondiari;
6) industria e commercio;
7) artigianato;
8) mercati e fiere;
9) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse locale e regionale;
10) turismo e industria alberghiera;
11) trasporti su funivie e linee automobilistiche, tranviarie e filoviarie, di interesse regionale;
12) urbanistica;
13) acque minerali e termali;
14) istituzioni culturali, ricreative e sportive; musei e biblioteche di interesse locale e regionale.

- Il testo dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 è il seguente:
Art. 10
1. Sino all'adeguamento dei rispettivi Statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.

Nota all'articolo 3
- Il testo dell'articolo 25 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 è il seguente:
Art. 25 misure di semplificazione
1. L'Amministrazione e gli Enti regionali adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazioni e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche Amministrazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 445/2000.
2. Il responsabile dell'istruttoria del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione delle informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, nonché di tutti i dati e i documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato.
3.(ABROGATO)

Note all'articolo 5
- L'allegato I al regolamento CE n. 70/2001 è il seguente:

Allegato I definizione delle piccole e medie imprese
(Estratto della raccomandazione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, G.U.U.E. L 124 del 20.5.2003)
Definizione delle microimprese, piccole imprese e medie imprese adottata dalla Commissione

Art. 1 impresa
Si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica.

Art. 2 effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese
1. La categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
2. Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
3. Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

Art. 3 tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari
1. Si definisce "impresa autonoma" qualsiasi impresa non identificabile come impresa associata ai sensi del paragrafo 2 oppure come impresa collegata ai sensi del paragrafo 3.
2. Si definiscono "imprese associate" tutte le imprese non identificabili come imprese collegate ai sensi del paragrafo 3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del paragrafo 3, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).
Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25%, qualora siano presenti le categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del paragrafo 3 con l'impresa in questione:

a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche, esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio ("business angels") che investono fondi propri in imprese non quotate, a condizione che il totale investito da suddetti "business angels" in una stessa impresa non superi 1.250.000 EUR;
b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
d) autorità locali autonome aventi un budget annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5.000 abitanti.
3. Si definiscono "imprese collegate" le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:
a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
c) un'impresa ha il diritto di esercitare un influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
Sussiste una presunzione juris tantum che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al paragrafo 2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti o soci.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma tramite una o più altre imprese, o con degli investitori di cui al paragrafo 2, sono anch'esse considerate imprese collegate.
Le imprese fra le quali sussiste una delle suddette relazioni attraverso una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui.
Si considera mercato contiguo il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione.
4. Salvo nei casi contemplati al paragrafo 2, secondo comma, un'impresa non può essere considerata PMI se almeno il 25% del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più organismi collettivi pubblici o enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.
5. Le imprese possono dichiarare il loro status di impresa autonoma, associate o collegata nonché i dati relativi alle soglie di cui all'articolo 2. Tale dichiarazione può essere resa anche se la dispersione del capitale non permette l'individuazione esatta dei suoi detentori, dato che l'impresa può dichiarare in buona fede di supporre legittimamente di non essere detenuta al 25%, o più, da una o più imprese collegate fra di loro o attraverso persone fisiche o un gruppo di persone fisiche. La dichiarazione non ha alcun influsso sui controlli o sulle verifiche previsti dalle normative nazionali o comunitarie.

Art. 4 dati necessari per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari e periodo di riferimento
1. I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e vengono calcolati su base annua. Essi sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altri diritti o imposte indirette.
2. Se un'impresa, alla data di chiusura dei conti, constata di aver superato, nell'uno o nell'altro senso e su base annua, le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2 essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo superamento avviene per due esercizi consecutivi.
3. Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione, i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.

Art. 5 gli effettivi
Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative/anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l'anno in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di tale impresa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato tutto l'anno oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti:
a) dai dipendenti che lavorano nell'impresa;
b) dalle persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa;
c) dai proprietari gestori;
d) dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti.
Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o parentali non è contabilizzata.

Art. 6 determinazione dei dati dell'impresa
1. Per le imprese autonome i dati, compresi quelli relativi agli effettivi, vengono dedotti dai conti dell'impresa stessa.
2. Per le imprese associate o collegate, i dati, inclusi quelli relativi agli effettivi, sono determinati sulla base dei conti e di altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, sulla base dei conti consolidati dell'impresa o di conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.
Ai dati di cui al primo comma si aggregano i dati delle eventuali imprese associate dell'impresa in questione, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultima. L'aggregazione è effettuata in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (si sceglie la percentuale più elevata fra le due). Per le partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata.
Ai dati di cui al primo e al secondo comma si aggiunge il 100% dei dati relativi alle eventuali imprese direttamente

o indirettamente collegate all'impresa in questione che non siano già stati ripresi nei conti tramite consolidamento.
3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 i dati delle imprese associate dell'impresa in questione risultano dai conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma, ai quali si aggiunge il 100% dei dati relativi alle imprese collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati non siano già stati ripresi tramite il consolidamento.
Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 i dati delle imprese collegate all'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. Ad essi vengono aggregati in modo proporzionale i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati in proporzione almeno equivalente alla percentuale definita al paragrafo 2, secondo comma.
4. Se dai conti consolidati non risultano gli effettivi di una data impresa, il calcolo di tale dato si effettua aggregando in modo proporzionale i dati relativi alle imprese di cui l'impresa in questione è associata e aggiungendo quelli relativi alle imprese con le quali essa è collegata.

- Il testo dell'articolo 3 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 33/2009, è il seguente:
Art. 3 distretti produttivi e reti di imprese
1. All'articolo 6-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel comma 2 le parole: «, ad eccezione delle norme inerenti i tributi dovuti agli enti locali» sono soppresse.
2. All'articolo 1, comma 368, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) fiscali:
1) le imprese appartenenti a distretti di cui al comma 366 possono congiuntamente esercitare l'opzione per la tassazione di distretto ai fini dell'applicazione dell'IRES;
2) si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nell'articolo 117 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relative alla tassazione di gruppo delle imprese residenti;
3) tra i soggetti passivi dell'IRES di cui all'articolo 73, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono compresi i distretti di cui al comma 366, ove sia esercitata l'opzione per la tassazione unitaria di cui ai commi da 366 a 372;
4) il reddito imponibile del distretto comprende quello delle imprese che vi appartengono, che hanno contestualmente optato per la tassazione unitaria;
5) la determinazione del reddito unitario imponibile, nonché dei tributi, contributi e altre somme dovute agli enti locali, viene operata su base concordataria per almeno un triennio, secondo le disposizioni che seguono;
6) fermo il disposto dei numeri da 1 a 5, e anche indipendentemente dall'esercizio dell'opzione per la tassazione distrettuale o unitaria, i distretti di cui al comma 366 possono concordare in via preventiva e vincolante con l'Agenzia delle entrate, per la durata di almeno un triennio, il volume delle imposte dirette di competenza delle imprese appartenenti da versare in ciascun esercizio, avuto riguardo alla natura, tipologia ed entità delle imprese stesse, alla loro attitudine alla contribuzione e ad altri parametri oggettivi, determinati anche su base presuntiva;
7) la ripartizione del carico tributario tra le imprese interessate è rimessa al distretto, che vi provvede in base a criteri di trasparenza e parità di trattamento, sulla base di principi di mutualità;
8) non concorrono a formare la base imponibile in quanto escluse le somme percepite o versate tra le imprese appartenenti al distretto in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti;
9) i parametri oggettivi per la determinazione delle imposte di cui al numero 6) vengono determinati dalla Agenzia delle entrate, previa consultazione delle categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti;
10) resta fermo l'assolvimento degli ordinari obblighi e adempimenti fiscali da parte delle imprese appartenenti al distretto e l'applicazione delle disposizioni penali tributarie; in caso di osservanza del concordato, i controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio, prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la determinazione e l'aggiornamento degli elementi di cui al numero 6);
11) i distretti di cui al comma 366 possono concordare in via preventiva e vincolante con gli enti locali competenti, per la durata di almeno un triennio, il volume dei tributi, contributi e altre somme da versare dalle imprese appartenenti in ciascun anno;
12) la determinazione di quanto dovuto è operata tenendo conto della attitudine alla contribuzione delle imprese, con l'obiettivo di stimolare la crescita economica e sociale dei territori interessati; in caso di opzione per la tassazione distrettuale unitaria, l'ammontare dovuto è determinato in cifra unica annuale per il distretto nel suo complesso;
13) criteri generali per la determinazione di quanto dovuto in base al concordato vengono determinati dagli enti locali interessati, previa consultazione delle categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti;
14) la ripartizione del carico tributario derivante dall'attuazione del numero 7) tra le imprese interessate è rimessa al distretto, che vi provvede in base a criteri di trasparenza e parità di trattamento, sulla base di principi di mutualità;
15) in caso di osservanza del concordato, i controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio, prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la determinazione di quanto dovuto in base al concordato;».
3. Al comma 3 dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche avvalendosi delle strutture tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo industriale di cui all'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317».
3-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano alle aziende che si impegnano a non delocalizzare al di fuori dei Paesi membri dello Spazio economico europeo la produzione dei beni per i quali sono previsti gli incentivi di cui

al presente decreto.
3-ter. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 3-bis è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria.
4. Dall'attuazione del comma 1, nonché dell'articolo 1, commi da 366 a 371-ter, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificati dal presente articolo, non devono derivare oneri superiori a 10 milioni di euro per l'anno 2009 e 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2010.
4-bis. Le operazioni, effettuate ai sensi dell' articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, possono assumere qualsiasi forma, quale quella della concessione di finanziamenti, del rilascio di garanzie, dell'assunzione di capitale di rischio o di debito, e possono essere realizzate anche a favore delle piccole e medie imprese per finalità di sostegno dell'economia. Le predette operazioni possono essere effettuate in via diretta ovvero attraverso l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del credito, ad eccezione delle operazioni a favore delle piccole e medie imprese che possono essere effettuate esclusivamente attraverso l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del credito nonché attraverso la sottoscrizione di fondi comuni di investimento gestiti da una società di gestione collettiva del risparmio di cui all' articolo 33 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, il cui oggetto sociale realizza uno o più fini istituzionali della Cassa depositi e prestiti Spa. Lo Stato è autorizzato a sottoscrivere, per l'anno 2010, fino a 500.000 euro di quote di società di gestione del risparmio finalizzate a gestire fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso riservati a investitori qualificati che perseguano tra i loro obiettivi quelli del rafforzamento patrimoniale e dell'aggregazione delle imprese di minore dimensione.
4-ter. Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa. Il contratto può anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Il contratto di rete che prevede l'organo comune e il fondo patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa ai sensi del comma 4-quater ultima parte. Se il contratto prevede l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a svolgere un'attività, anche commerciale, con i terzi:
[1) la pubblicità di cui al comma 4-quater si intende adempiuta mediante l'iscrizione del contratto nel registro delle imprese del luogo dove ha sede la rete;]
2) al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615, secondo comma, del codice civile; in ogni caso, per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune;
3) entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo comune redige una situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni, e la deposita presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha sede; si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2615-bis, terzo comma, del codice civile. Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma degli articoli 24 o 25 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso il modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare:
a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva, nonché la denominazione e la sede della rete, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune ai sensi della lettera c);
b) l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate con gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi;
c) la definizione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante; le modalità di realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo, nonché le regole di gestione del fondo medesimo; se consentito dal programma, l'esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato, costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile;
d) la durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l'applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo;
e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto, nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto. L'organo comune agisce in rappresentanza della rete, quando essa acquista soggettività giuridica e, in assenza della soggettività, degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto salvo che sia diversamente disposto nello stesso, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento, nonché all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguata-

mente garantita la genuinità della provenienza;
f) le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando è stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo, nonché, se il contratto prevede la modificabilità a maggioranza del programma di rete, le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo.
4-ter.1. Le disposizioni di attuazione della lettera e) del comma 4-ter per le procedure attinenti alle pubbliche amministrazioni sono adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
4-ter.2. Nelle forme previste dal comma 4-ter.1 si procede alla ricognizione di interventi agevolativi previsti dalle vigenti disposizioni applicabili alle imprese aderenti al contratto di rete, interessate dalle procedure di cui al comma 4-ter, lettera e), secondo periodo. Restano ferme le competenze regionali per le procedure di rispettivo interesse.
4-quater. Il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari. Le modifiche al contratto di rete, sono redatte e depositate per l'iscrizione, a cura dell'impresa indicata nell'atto modificativo, presso la sezione del registro delle imprese presso cui è iscritta la stessa impresa. L'ufficio del registro delle imprese provvede alla comunicazione della avvenuta iscrizione delle modifiche al contratto di rete, a tutti gli altri uffici del registro delle imprese presso cui sono iscritte le altre partecipanti, che provvederanno alle relative annotazioni d'ufficio della modifica; se è prevista la costituzione del fondo comune, la rete può iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede; con l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede la rete acquista soggettività giuridica. Per acquistare la soggettività giuridica il contratto deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
4-quinquies. Alle reti delle imprese di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell' articolo 1, comma 368, lettere b), c) e d) della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, previa autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla relativa richiesta.

Nota all'articolo 10
- Il testo del titolo III, capo, II della legge regionale 7/2000, è il seguente:

TITOLO III - CONTROLLI, SOSPENSIONE DELLE EROGAZIONI E ALTRE FATTISPECIE IN MATERIA DI CONTABILITÀ REGIONALE
omissis
CAPO II - *SOSPENSIONE DELLE EROGAZIONI, REVOCA E RESTITUZIONE DEGLIINCENTIVI*
Art. 47 sospensione dell'erogazione di incentivi
1. L'Amministrazione e gli Enti regionali sono autorizzati a sospendere l'erogazione di incentivi, qualora abbiano notizia, successivamente verificata, di situazioni in base alle quali si ritenga che l'interesse pubblico perseguito attraverso l'erogazione dei medesimi possa non essere raggiunto.
2. La sospensione della erogazione è disposta, per un periodo non superiore ad un anno, con decreto, debitamente motivato, del medesimo soggetto che ha emanato il decreto di concessione dell'incentivo.
3. L'Amministrazione e gli Enti regionali provvedono ad inviare immediatamente copia del decreto previsto dal comma 2 al tesoriere al fine di sospendere i pagamenti in corso, dandone notizia al beneficiario.
4. Scaduto il termine di cui al comma 2, verificata nuovamente la situazione di fatto che ha determinato la sospensione, l'incentivo è revocato, a partire dal momento in cui l'interesse pubblico non è stato più perseguito, ovvero, nel caso contrario, il tesoriere è autorizzato da parte degli organi competenti ad effettuare i pagamenti dovuti.
5. In casi eccezionali, l'Amministrazione e gli Enti regionali sono autorizzati a concedere una proroga al termine previsto dal comma 2, per un periodo di tempo non superiore ad un ulteriore anno.
6. Qualora la legittimità del rapporto contributivo sia condizionata dall'accertamento giudiziario di fatti o diritti, l'Amministrazione e gli Enti regionali possono disporre la sospensione dell'erogazione di incentivi sino alla conclusione del procedimento giurisdizionale di primo grado. Tale disposizione si applica anche in caso di esecuzioni immobiliari.

Art. 48 sospensione dell'erogazione di incentivi a fronte diprocedure concorsuali
1. In caso di notizia di richiesta o istanza di fallimento o liquidazione coatta amministrativa a carico di soggetti beneficiari di incentivi, l'Amministrazione e gli Enti regionali possono sospendere, in via cautelare, l'erogazione delle somme per un periodo di tempo non superiore a due anni.
2. La sospensione della erogazione è disposta con decreto del medesimo soggetto che ha emanato il decreto di concessione dell'incentivo. Copia del decreto è immediatamente inviata al tesoriere, al fine di sospendere i pagamenti in corso, dandone notizia al beneficiario.
3. Entro il termine di cui al comma 1, qualora si accerti che non sussiste o sia assolutamente incerta la prosecuzione dell'attività di impresa da parte del soggetto beneficiario, gli incentivi sono revocati ovvero, nel caso contrario, il tesoriere è autorizzato da parte degli organi competenti ad effettuare i pagamenti dovuti.
4. Nel caso di revoca l'Amministrazione e gli Enti regionali richiedono, a partire dal momento in cui l'interesse pubblico non è stato più perseguito, la restituzione delle somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto, maggiorato di cinque punti percentuali, vigente al momento delle erogazioni, a decorrere dalle medesime e sino alla data della dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.
5. In caso di domanda di concordato preventivo o di amministrazione controllata, a carico di soggetti beneficiari di

incentivi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 47.
6. In caso di richiesta di ammissione alla procedura di cui al decreto legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, la sospensione delle erogazioni viene disposta al massimo per un periodo di tempo pari alla durata della procedura di amministrazione straordinaria.

Art. 49 restituzione di somme erogate
1. Qualora il provvedimento di concessione di incentivi sia annullato, in quanto riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede, ovvero sia revocato a seguito della decadenza dal diritto all'incentivo per inadempimento o rinuncia del beneficiario, è richiesta, entro il termine stabilito, la restituzione delle somme erogate maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale, ovvero al tasso netto attivo praticato tempo per tempo dalla Tesoreria regionale, qualora sia superiore a quello legale, a decorrere dalla data delle erogazioni sino alla data della effettiva restituzione.
2. In applicazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 123/1998, le somme richieste in restituzione ai sensi del comma 1 ad imprese sono maggiorate degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto, maggiorato di cinque punti percentuali, vigente al momento delle erogazioni, a decorrere dalle medesime e sino alla data della effettiva restituzione.
2 bis. In applicazione dei principi sanciti dalla normativa statale in materia di usura, la maggiorazione degli interessi derivante dall'applicazione dei commi 1 e 2, nonché dell'articolo 48, comma 4, non puo' in ogni caso eccedere il limite previsto dall'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni e integrazioni, con riferimento al tasso effettivo globale medio determinato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 108/1996 per la categoria di operazioni relativa ai mutui.
3. Qualora il provvedimento di concessione di incentivi sia annullato, in quanto riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito imputabili all'Amministrazione o agli Enti regionali, questi ultimi richiedono la restituzione delle sole somme erogate, entro un termine stabilito.
4. In caso di ritardata restituzione delle somme di cui al comma 3, si applicano gli interessi di mora calcolati al tasso netto attivo praticato tempo per tempo dalla Tesoreria regionale, qualora sia superiore a quello legale.
5. In tutti gli altri casi nei quali non siano restituite nei termini fissati somme dovute all'Amministrazione o agli Enti regionali a qualunque titolo, si applicano gli interessi di mora calcolati al tasso legale.
6. Non sussiste obbligo di restituzione delle somme percepite in caso di revoca dell'atto di concessione di incentivi, in seguito al venire meno dei presupposti che ne avevano giustificato l'emanazione, ovvero per il sopravvenire di circostanze che avrebbero impedito la costituzione del rapporto o che richiedano un nuovo apprezzamento del pubblico interesse.
7. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste dalle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, 20 giugno 1977, n. 30, 23 dicembre 1977, n. 63, 13 maggio 1988, n. 30, 1 settembre 1982, n. 75 e loro successive modificazioni e integrazioni, nonché le disposizioni che nel calcolo degli interessi prevedono l'applicazione di tassi diversi da quello legale e dal tasso netto attivo praticato tempo per tempo dalla Tesoreria regionale. Trova in ogni caso applicazione il comma 2 bis.

Art. 50 recupero dei crediti
1. L'Ufficio che ha disposto la revoca dell'incentivo provvede agli adempimenti istruttori necessari al recupero delle somme dovute all'Amministrazione o agli Enti regionali.
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a procedere mediante iscrizione al ruolo al recupero delle somme dovute di importo non superiore a 5.000 euro, secondo le modalità definite dalla vigente normativa statale in materia di riscossione delle imposte dirette.
3. Le somme delle quali i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria abbiano indebitamente fruito, a seguito di revoca dell'incentivo nei confronti del beneficiario, sono recuperate maggiorate degli interessi, anche mediante riconoscimento di valuta.

Art. 51 restituzione di somme erogate senza applicazione diinteressi
1. La restituzione di somme erogate a titolo di incentivo ai Comuni, Province, Comprensori montani, Consorzi di Enti locali, ovvero per l'esecuzione di lavori pubblici in regime di concessione o delegazione amministrativa intersoggettiva a Comuni, Province, Comprensori montani, Consorzi di Enti locali e Consorzi di bonifica, nonché agli Enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale, è disposta senza applicazione degli interessi.

Art. 52 rateazione
1. Qualora l'importo dovuto sia inferiore a 30.000 euro e per l'acclarata situazione patrimoniale del debitore, sussista una oggettiva situazione di inesigibilità, ovvero di difficile esigibilità, in un'unica soluzione del credito, il medesimo soggetto che ha emanato il decreto di revoca dell'incentivo, sentito il parere dell'Avvocatura della Regione, è autorizzato a disporre che le somme dovute siano restituite per un quarto entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione formale dell'autorizzazione alla rateazione, e per la differenza con rateizzazioni mensili nel termine massimo di dodici mesi.
2. Qualora per particolari circostanze non risulti applicabile la procedura di cui al comma 1, e per importi pari o superiori a 30.000 euro, la rateazione viene disposta, per un periodo non superiore a cinque anni, con decreto del medesimo soggetto che ha emanato il decreto di revoca del contributo o della sovvenzione, sentito il parere dell'Avvocatura della Regione, ed è subordinata alla prestazione di idonee garanzie reali o personali.
3. Le somme restituite ratealmente sono maggiorate degli interessi, calcolati al tasso legale.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre la rateazione delle somme comunque dovute, secondo le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3.
5. Non è ammessa la rateazione in caso di contestazione del credito in qualsiasi forma.

6. Gli Enti regionali applicano i commi da 1 a 5 secondo i rispettivi ordinamenti.
7. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste dalla legge regionale 75/1982 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalle leggi regionali di intervento nelle zone terremotate.

Art. 53 anticipazioni
1. La concessione di anticipazioni è revocata qualora il beneficiario non provveda per il periodo di un anno al pagamento delle rate previste dal piano di ammortamento.
2. Alle anticipazioni previste dalla legislazione regionale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 44, 45, 47, 48, 49, 50 e 52.

Art. 54 compensazione
1. L'Amministrazione e gli Enti regionali sono autorizzati a compensare le somme relative a coesistenti rapporti di credito e di debito nei confronti di un medesimo soggetto, pubblico o privato.
omissis

Note all'articolo 11
- Il testo dell'articolo 36 della legge regionale 7/2000 è il seguente:
Art. 36 procedura valutativa
1. La procedura valutativa si applica a progetti o programmi organici e complessi da realizzare successivamente alla presentazione della domanda; sono tuttavia ammissibili, nei casi e nei termini previsti dalle leggi regionali di settore, anche le spese sostenute precedentemente alla presentazione della domanda, ovvero, nel caso di procedimento a bando, al termine di chiusura del bando precedente. La procedura valutativa è svolta secondo le modalità del procedimento a graduatoria, del procedimento a bando, o del procedimento a sportello di cui ai commi 2, 3 e 4.
2. Nel procedimento a graduatoria la valutazione delle domande è effettuata mediante valutazione comparata, nell'ambito di specifiche graduatorie, sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati.
3. Nel procedimento a bando sono definiti nel bando di gara i contenuti, i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande e, ove possibile, le risorse disponibili. La selezione delle iniziative ammissibili è effettuata mediante valutazione comparata, nell'ambito di specifiche graduatorie, sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati.
4. Nel procedimento a sportello è previsto lo svolgimento dell'istruttoria delle domande secondo l'ordine cronologico di presentazione. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dell'intervento è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime. Al procedimento a sportello non si applicano i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 33.
5. La domanda di accesso agli interventi è presentata secondo le modalità di cui all'articolo 35, comma 3, e contiene tutti gli elementi necessari per effettuare la valutazione sia del soggetto proponente, che dell'iniziativa per la quale è richiesto l'intervento.
6. L'attività istruttoria è diretta a verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia del programma, la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dalle singole normative, l'ammissibilità delle spese.

- Il testo dell'articolo 39 della legge regionale 7/2000 è il seguente:
Art. 39 tipologie degli incentivi ai settori economici
1. Gli incentivi alle imprese sono concessi di norma in forma di contributo in conto capitale, contributo in conto interessi, finanziamento agevolato, concessione di garanzia. Ulteriori disposizioni di legge regionale possono prevedere altresì il ricorso alle forme del credito di imposta e bonus fiscale.
2. I contributi in conto capitale possono essere erogati anche in via anticipata, in misura non superiore al 70 per cento dell'importo totale, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa d'importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi.
3. I contributi in conto capitale e i contributi in conto interessi sono concessi ed erogati secondo le modalità stabilite dalle leggi di settore, le quali possono prevedere che l'iniziativa venga realizzata per lotti funzionali.
4. I contributi in conto interessi sono concessi in relazione a un finanziamento accordato da soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria; essi sono pari alla quota parte degli interessi posta a carico dell'Amministrazione concedente. Ai soli fini del calcolo dell'incentivo, tale parte di interessi è scontata al valore attuale al momento della concessione. L'erogazione del contributo avviene in più quote nei confronti del soggetto beneficiario, sulla base del piano di ammortamento, a meno che la legge di settore preveda la possibilità dell'erogazione diretta al soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria. Le leggi di settore possono prevedere, tenuto conto della tipologia dell'intervento, la conversione del contributo in conto interessi in contributo in conto capitale, scontando al valore attuale al momento della concessione il beneficio derivante dalla quota di interessi.
5. I finanziamenti agevolati producono un'agevolazione pari alla differenza tra gli interessi calcolati al tasso di interesse di riferimento e quelli effettivamente da corrispondere al tasso agevolato; ai soli fini del calcolo dell'agevolazione, tale differenza deve essere scontata al valore attuale al momento della concessione del finanziamento.

Nota all'articolo 12
- Il testo del titolo III, capo II della legge regionale 7/2000 è il seguente:
TITOLO III - *CONTROLLI, SOSPENSIONE DELLE EROGAZIONI E ALTRE FATTISPECIEIN MATERIA DI CONTABILITÀ REGIONALE*
CAPO I - *CONTROLLI*
Art. 44 ispezioni e controlli
1. In qualsiasi momento possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione agli incentivi concessi allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti dal provve-

dimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario, nonché l'attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la regolarità di quest'ultimo.

Art. 45 obblighi dei beneficiari
1. L'Amministrazione concedente provvede a verificare il rispetto dei vincoli di destinazione e in generale degli obblighi imposti da leggi e regolamenti ai soggetti privati beneficiari di incentivi.
2. Ai fini di cui al comma 1, è richiesto annualmente ai beneficiari l'attestazione del rispetto degli obblighi loro imposti, mediante dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, fatti salvi i diversi controlli previsti da leggi di settore. I decreti di concessione devono prevedere espressamente tale onere di certificazione.
3. Qualora i beneficiari non provvedano ad inviare le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà loro richieste, si procede all'effettuazione di ispezioni e controlli.

Art. 46 obblighi di informazione
1. I soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai quali sono erogati direttamente incentivi concessi a soggetti privati hanno l'obbligo di informare tempestivamente, e comunque non oltre trenta giorni dalla conoscenza del fatto, l'Amministrazione concedente di inadempimenti dei soggetti beneficiari dell'avvio di procedure concorsuali a carico dei medesimi, nonché di ogni altra circostanza pregiudizievole ai fini del mantenimento dell'incentivo. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni di leggi regionali di settore.
2. In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1, l'Amministrazione è autorizzata a non erogare nuovi incentivi tramite i soggetti inadempienti, i quali sono responsabili nei confronti dell'Amministrazione e degli Enti regionali del danno derivante dal mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 1.

Nota all'articolo 21
- Per il testo dell'articolo 39 della legge regionale 7/2000 vedi nota all'articolo 11.

Nota all'articolo 24
- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 4 finanziamenti per l'esercizio delle funzioni delegate
1. La Regione assume a proprio carico le spese per il funzionamento delle Commissioni provinciali per l'artigianato e rimborsa, forfetariamente, le spese per l'esercizio della delega relativa alla tenuta dell'A.I.A..
2. Con la convenzione di cui all'articolo 3, comma 3, sono individuate le spese di cui al comma 1; dette spese sono anticipate dalle Camere di commercio e rimborsate annualmente dalla Regione con le modalità stabilite nella convenzione medesima.
3. Ai fini del rimborso di cui al comma 2 le Camere di commercio presentano entro il 30 settembre di ogni anno la seguente documentazione:
a) dettagliata relazione sull'attività svolta nell'anno precedente relativamente al funzionamento delle Commissioni provinciali per l'artigianato e all'esercizio delle funzioni delegate ai sensi dell'articolo 3, con l'indicazione delle relative somme spese;
b) dichiarazione del Presidente della Camera di commercio che attesti che le spese sono state effettivamente sostenute per il funzionamento della Commissione provinciale per l'artigianato e per l'esercizio delle funzioni delegate.
4. Alle Camere di commercio, in aggiunta ai rimborsi di cui al comma 2, sono dovuti i diritti di segreteria connessi alla tenuta dell'A.I.A., a titolo di parziale finanziamento delle spese di cui al comma 1.

Nota all'articolo 25
- Il testo dell'articolo 12 della legge regionale 12/2002, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 12 consorzi e società consortili
1. I consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti fra imprese artigiane, **possono essere iscritti** nella separata sezione dell'A.I.A., con l'indicazione delle relative imprese consorziate.
2. I consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, cui partecipano, oltre che imprese artigiane, anche piccole imprese non iscritte all'A.I.A., purché in numero non superiore ad un terzo, nonché enti pubblici o privati di ricerca e di assistenza tecnica e finanziaria, **possono essere iscritti** nella separata sezione dell'A.I.A. a condizione che le imprese artigiane detengano la maggioranza negli organi deliberanti.
3. **Possono essere** inoltre iscritti nella separata sezione dell'A.I.A. i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti tra i consorzi e le società consortili di cui ai commi 1 e 2.
4. Ai consorzi e alle società consortili di cui ai commi 1, 2 e 3 **iscritti nella separata sezione dell'A.I.A.** si applicano, in quanto compatibili, le norme relative alle agevolazioni e agli incentivi per le imprese artigiane.

Nota all'articolo 26
- Il testo dell'articolo 13 della legge regionale 12/2002, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 13 Albo provinciale delle imprese artigiane
1. È istituito, presso ciascuna Camera di commercio **della regione Friuli Venezia Giulia**, l'A.I.A. al quale sono tenute a iscriversi le imprese aventi i requisiti artigiani. Le società artigiane a responsabilità limitata con pluralità di soci hanno la facoltà di iscriversi all'A.I.A., ricorrendo le condizioni previste all'articolo 10, comma 2.
2. Ai fini della tenuta dell'A.I.A. ciascuna Camera di commercio si avvale della Commissione provinciale per l'artigianato, di seguito denominata Commissione, e dell'ufficio dell'Albo delle imprese artigiane, di seguito denominato ufficio dell'Albo.
3. L'A.I.A. è tenuto con i criteri e le modalità stabiliti per la tenuta del registro delle imprese dall' articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), fatto salvo quanto previsto agli articoli 14, 14 bis e 14 ter.

4. L'iscrizione all'A.I.A. è costitutiva ed è condizione per:
a) la concessione delle agevolazioni e degli incentivi previsti per il settore artigiano;
b) l'adozione, da parte delle imprese, quale ditta o insegna o marchio, di una denominazione cui ricorrano riferimenti all'artigianato.
5. Ai fini della presente legge è considerato attività artigiana abusiva l'esercizio dell'attività artigiana in assenza della presentazione della dichiarazione per l'iscrizione all'A.I.A. **o in caso di presentazione della stessa decorso il termine di trenta giorni dall'inizio dell'attività**.
6. Le imprese non iscritte all'A.I.A. non possono adottare nella propria insegna, ditta o marchio una denominazione in cui ricorrono riferimenti all'artigianato. Lo stesso divieto vale per l'utilizzo di denominazioni e di nomi comunque riferibili all'artigianato adottati da persone fisiche ovvero da imprese e da enti associativi diversi da quelli iscritti all'A.I.A. per fini di pubblicità o di presentazione dei prodotti venduti o dei servizi prestati.
7. La Regione promuove accordi e forme di coordinamento tra pubbliche amministrazioni al fine di contrastare il fenomeno dell'abusivismo.

Nota all'articolo 27
- Il testo dell'articolo 14 bis della legge regionale 12/2002, come modificato dal presente articolo, è il seguente
Art. 14 bis iscrizione, modificazione e cancellazione d'ufficio
1. Qualsiasi pubblica amministrazione che, nell'esercizio delle proprie funzioni, riscontri l'esistenza, la modificazione o la perdita di uno o più requisiti di cui al capo I del presente titolo, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza, è tenuta a segnalarlo all'ufficio dell'Albo competente per territorio.
2. La Commissione, acquisita la documentazione dall'ufficio dell'Albo, dispone eventuali ispezioni e controlli, anche avvalendosi della collaborazione dei Comuni competenti per territorio, e adotta il provvedimento entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della segnalazione da parte dell'ufficio dell'Albo. Il provvedimento è notificato alle amministrazioni competenti e all'impresa artigiana interessata, nel termine di quindici giorni dall'adozione ed è impugnabile ai sensi dell'articolo 16.
2 bis. L'efficacia dell'iscrizione, modifica e cancellazione dall'A.I.A. disposta d'ufficio decorre:
a) per l'iscrizione all'A.I.A., dalla data di inizio dell'attività con i requisiti di qualifica artigiana oppure, qualora non sia determinabile, dalla data dell'accertamento;
b) per la modifica all'iscrizione all'A.I.A., dalla data dell'evento modificativo oppure, qualora non sia determinabile, dalla data dell'accertamento;
c) per la cancellazione dall'A.I.A., dalla data di cessazione dell'attività oppure dalla data della perdita dei requisiti artigiani, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 14 ter, comma 7, oppure, qualora non siano determinabili, la cancellazione d'ufficio decorre dalla data dell'accertamento.
3. Il termine di sessanta giorni di cui al comma 2 può essere sospeso, per una sola volta e per un massimo di trenta giorni, al fine di acquisire eventuali integrazioni della documentazione.

Nota all'articolo 28
- Il testo dell'articolo 17 della legge regionale 12/2002, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 17 sanzioni
1. Ai trasgressori delle seguenti disposizioni sono irrogate le sanzioni amministrative di seguito elencate:
a) da 1.600 euro a 9.900 euro in caso di inosservanza delle disposizioni in materia di esercizio abusivo dell'attività artigiana previste all'articolo 13, comma 5; qualora l'impresa non risulti iscritta al registro delle imprese, in aggiunta alla sanzione pecuniaria è disposta l'immediata interruzione dell'attività e il sequestro delle relative attrezzature;
b) da 1.600 euro a 6.900 euro in caso di inosservanza delle disposizioni in materia di utilizzo di riferimenti all'artigianato, previste all'articolo 13, comma 6, e in materia di utilizzo del titolo di maestro artigiano previste all'articolo 23, comma 6;
c) da 100 euro a 600 euro in caso di inosservanza della disposizione di cui all'articolo 14, comma 4, qualora la presentazione della dichiarazione per l'iscrizione all'A.I.A. non sia contestuale all'inizio dell'attività e avvenga entro il termine di trenta giorni dall'inizio dell'attività;
d) da 100 euro a 600 euro in caso di mancata comunicazione della cessazione dell'attività o di comunicazione presentata decorsi novanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 14, comma 5;
e) da 20 euro a 120 euro in caso di mancata comunicazione o di comunicazione presentata decorsi novanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 14, comma 5, dei seguenti eventi modificativi:
1) superamento dei limiti dimensionali;
2) assenza della maggioranza dei soci partecipanti con i requisiti di imprenditore artigiano;
3) trasferimento della sede legale in altra provincia;
4) trasformazione della forma giuridica della società;
5) per le società in accomandita semplice e per le società a responsabilità limitata, mancanza delle condizioni previste rispettivamente dall'articolo 10, comma 1, lettera b), e dall'articolo 10, comma 2;
6) per i consorzi e le società consortili, superamento del limite previsto dall'articolo 12, comma 2, relativamente alla partecipazione di imprese non artigiane;
7) in caso di inosservanza delle disposizioni previste all'articolo 24, comma 4.
2. Ai trasgressori delle seguenti disposizioni sono irrogate le sanzioni amministrative di seguito elencate:
a) da 400 euro a 2.400 euro per la violazione delle disposizioni in materia di panificazione domenicale e festiva e relative giornate compensative di cui all'articolo 40;
b) da 800 euro a 5.100 euro per la violazione degli obblighi e dei requisiti previsti dalle disposizioni di cui al titolo III

in materia di estetista, di acconciatore, e di panificazione;
c) da 800 euro a 5.100 euro in caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 40 ter relative all'attività di tintolavanderia, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, commi 2 e 3, della legge 22 febbraio 2006, n. 84 (Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia).
3. Gli organi competenti alla tenuta dell'A.I.A., qualora rilevino le infrazioni di cui al comma 1, informano il Comune territorialmente competente al fine dell'irrogazione dell'eventuale sanzione amministrativa, nonché gli organi della pubblica amministrazione competenti per materia.
4. Qualora i Comuni rilevino le infrazioni di cui ai commi 1 e 2 provvedono all'irrogazione delle sanzioni amministrative ivi previste dandone comunicazione, entro novanta giorni dalla data della segnalazione, agli uffici dell'Albo e ai competenti uffici della pubblica amministrazione nonché, nell'ipotesi in cui il soggetto trasgressore sia dipendente di una pubblica amministrazione, all'amministrazione di appartenenza.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applica la legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).

Nota all'articolo 29
- Il testo dell'articolo 21 della legge regionale 12/2002, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 21 Commissione regionale per l'artigianato)
1. Presso la Direzione centrale attività produttive è istituita la Commissione regionale per l'artigianato, di seguito denominata Commissione regionale, con funzioni di promozione e tutela dell'artigianato che agisce in qualità di autorità competente per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2.
2. La Commissione regionale è l'organismo nel quale sono di norma sviluppate le attività di concertazione tra l'Assessore competente e le organizzazioni degli artigiani di cui all'articolo 2, comma 2. La Commissione regionale svolge in particolare i seguenti compiti:
a) collabora con la Regione in merito ai problemi dell'artigianato sottoposti al suo esame dall'Assessore competente;
b) decide in via definitiva sui ricorsi di cui all'articolo 16, in seduta riservata;
c) esprime pareri sugli atti di programmazione e legislazione regionale;
d) individua i settori di attività ai fini della costituzione delle botteghe scuola e provvede**, annualmente, all'eventuale aggiornamento degli stessi**.
3. La Commissione regionale, inoltre, propone all'Assessore competente un Programma annuale di settore comprendente:
a) progetti di animazione economica finalizzati alla promozione delle opportunità offerte nel settore artigiano, anche ai sensi di quanto disposto dall'articolo 66;
a bis) progetti di orientamento e assistenza alle imprese artigiane finalizzati al rafforzamento competitivo;
b) progetti di incubatore d'impresa finalizzati alla riduzione della mortalità delle nuove imprese artigiane, rafforzandole e sostenendole nel primo periodo di attività;
c) progetti diretti a promuovere la commercializzazione e la valorizzazione dei prodotti artigiani, compresa la partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni di interesse del settore;
d) progetti per studi, indagini e ricerche su temi di interesse del comparto artigiano o finalizzati all'analisi di fattibilità di progetti di sviluppo per particolari settori produttivi o ambiti territoriali, compresa l'eventuale istituzione di un osservatorio del settore.
4. I progetti di cui al comma 3, lettera c), possono prevedere anche la partecipazione delle Camere di commercio.
5. Il Programma annuale di cui al comma 3 è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente, previo parere della Commissione consiliare competente.

Nota all'articolo 30
- Il testo dell'articolo 23 bis della legge regionale 12/2002, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 23 bis bottega scuola
1. Al fine di valorizzare i mestieri artigiani e consentire di tramandare, in particolare alle giovani generazioni, le conoscenze del saper fare artigiano, l'Amministrazione regionale promuove la costituzione di botteghe scuola, di cui sia titolare o socio lavoratore un maestro artigiano.
2. La bottega scuola può essere costituita anche da più imprese artigiane esercitanti la medesima attività, purché i titolari o il socio lavoratore siano in possesso del titolo di maestro artigiano.
3. Nella bottega scuola il maestro artigiano svolge attività di insegnamento dei mestieri e delle tecniche produttive.
4. Il riconoscimento della bottega scuola avviene con deliberazione della **Giunta regionale, su proposta della Commissione regionale**.
5. Con regolamento regionale sono stabiliti le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 3, i requisiti e le modalità di costituzione delle botteghe scuola.

Nota all'articolo 31
- Il testo dell'articolo 24 della legge regionale 12/2002, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 24 segnalazione certificata di inizio attività
1. Sono soggette alla segnalazione certificata di inizio attività (Scia):
a) l'attività di facchinaggio di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 30 giugno 2003, n. 221 (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell' articolo 17 della legge 5 marzo 2001, n. 57, in materia di riqualificazione delle imprese di facchinaggio);
b) le attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 luglio 1997, n. 274 (Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di

derattizzazione e di sanificazione);
c) l'attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell' articolo 11 quaterdecies, comma 13, lettera a), della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici);
d) l'attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122 (Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione);
e) l'attività di estetista di cui all'articolo 25 e il relativo trasferimento d'azienda;
f) l'attività di acconciatore di cui all'articolo 27 e il relativo trasferimento d'azienda;
g) l'attività di tatuaggio e piercing;
h) l'apertura, il trasferimento di sede **o la trasformazione di un'impresa di panificazione di cui all'articolo 36, comma 1,** da effettuarsi conformemente alle disposizioni di cui all' articolo 4, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; la produzione di pane surgelato è soggetta alla medesima dichiarazione da effettuarsi conformemente alle norme stabilite dalla legge 4 luglio 1967, n. 580 (Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari);
i) l'esercizio dei mulini per la macinazione dei cereali, nonché il loro trasferimento, in luogo della licenza prevista dall' articolo 6 della legge 7 novembre 1949, n. 857 (Nuova disciplina delle industrie della macinazione e della panificazione);
j) la fabbricazione e la gestione di depositi all'ingrosso di margarina e di grassi alimentari idrogenati ai sensi dell' articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 112/1998;
k) l'attività di tintolavanderia **e di lavanderia** di cui all'articolo 40 bis.
2. La Scia di cui al comma 1 è presentata al registro delle imprese territorialmente competente contestualmente alla comunicazione unica per l'iscrizione all'A.I.A.. La ricevuta rilasciata dal registro delle imprese costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale, ove sussistano i presupposti di legge.
3. Per consentire ai Comuni di espletare i controlli sulle attività di acconciatore, di estetista, di tatuaggio, di piercing, di panificazione e di tintolavanderia, il registro delle imprese trasmette immediatamente la Scia allo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi, di seguito denominato sportello unico, di cui alla legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale); negli altri casi, il registro delle imprese trasmette la Scia all'ufficio dell'Albo per consentire alla Commissione di espletare i controlli e di adottare i provvedimenti di competenza, ai sensi dell'articolo 14, commi 6 e 7.
4. Nel caso di trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, finalizzato all'esercizio delle attività di cui al comma 1, il subentrante presenta la Scia al registro delle imprese mediante la comunicazione unica, entro trenta giorni dalla data di trasferimento dell'azienda ovvero, nel caso di subentro per causa di morte, dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga in caso di comprovata necessità. Trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3.
5. Trovano applicazione, in materia di controlli sulle Scia presentate, le disposizioni di cui all' articolo 19, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
6. Al fine di dare attuazione alla disposizione di cui al comma 2, **il gruppo tecnico regionale per la gestione del portale di cui all'articolo 5, comma 5, della legge regionale 3/2001**, approva, ove già non esistente, un unico modello di Scia per ciascuna delle attività di cui al comma 1.
7. Le Camere di commercio sono autorizzate ad adottare il modello unico di Scia di cui al comma 6.

Nota all'articolo 32
- La rubrica del capo II del titolo III della legge regionale 12/2002, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Disciplina dell'attività di estetista e di **acconciatore**

Nota all'articolo 33
- Il testo dell'articolo 25 della legge regionale 12/2002, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 25 attività di estetista
1. L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione e l'attenuazione degli inestetismi presenti.
2. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui **all'elenco allegato alla legge 4 gennaio 1990, n. 1 (Disciplina dell'attività di estetista)** e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 713.
3. Le disposizioni del presente capo si applicano anche ai soggetti che svolgono l'attività di estetista utilizzando esclusivamente uno o più **apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui al comma 2, in conformità alle disposizioni di cui al regolamento emanato con decreto ministeriale 12 maggio 2011, n. 110 (Regolamento di attuazione dell'articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetista).**
4. **ABROGATO**
5. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette a finalità specificatamente ed esclusivamente di carattere terapeutico.

Nota all'articolo 34
- Il testo dell'articolo 36 della legge regionale 12/2002, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 36 ambito di applicazione
1. Il presente capo si applica alle imprese di panificazione:
a) che sono abilitate ad attivare un impianto di panificazione che per struttura e organizzazione del lavoro sono in grado di esercitare, nel proprio ambito, l'intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime fino alla cottura totale del pane stesso;
b) che sono abilitate ad attivare un impianto di panificazione finalizzato alla produzione di impasti da pane o alla cottura completa degli stessi e che per struttura e organizzazione del lavoro sono in grado di esercitare, nel proprio ambito, il ciclo di produzione volto all'ottenimento di tali prodotti.>>;
1 bis. Non è considerata impresa di panificazione ai sensi del comma 1 l'esercizio commerciale che si limita al completamento della cottura del prodotto intermedio di panificazione.
2. Con regolamento di esecuzione sono disciplinati:
a) i requisiti dell'impianto di panificazione e di cottura;
b) l'utilizzo delle denominazioni di panificio, forno di qualità, pane fresco e pane conservato;
c) la commercializzazione del prodotto intermedio di panificazione, la commercializzazione del pane ottenuto dalla lievitazione e cottura, ovvero dalla sola cottura di un prodotto intermedio di panificazione, nonché la commercializzazione del pane sfuso;
d) la sospensione dell'attività di panificazione.

Nota all'articolo 36
- Il testo dell'articolo 40 bis della legge regionale 12/2002, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 40 bis definizione dell'attività e idoneità professionale
1. L'attività di tintolavanderia comprende i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e a umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follatura e affini, di indumenti, capi e accessori per l'abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, a uso industriale e commerciale, nonché a uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonché di oggetti d'uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra.
2. Per l'esercizio dell'attività di tintolavanderia le imprese designano un responsabile tecnico in possesso dell'idoneità professionale comprovata dalla presenza di almeno uno dei requisiti previsti dall' articolo 2, comma 2, della legge 22 febbraio 2006, n. 84 (Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia).
2 bis. Alle imprese di lavanderia dotate esclusivamente di lavatrici professionali ad acqua ed essiccatori destinati a essere utilizzati direttamente dalla clientela previo acquisto di appositi gettoni, in seguito denominate lavanderie self service, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 79, comma 1 bis, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).
3. Per le finalità di cui al comma 2, con regolamento di esecuzione, sono definiti la durata e i contenuti dei corsi, secondo quanto previsto dall' articolo 2 della legge 84/2006, nonché la composizione della commissione d'esame.
4. Ai componenti esterni della commissione d'esame di cui al comma 3 spettano i compensi e i rimborsi previsti dalla vigente disciplina regionale.
5. Non costituiscono titolo valido per l'esercizio dell'attività professionale gli attestati rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non sono stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.

Nota all'articolo 37
- Il testo dell'articolo 40 ter della legge regionale 12/2002, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 40 ter esercizio dell'attività
1. L'esercizio dell'attività di tintolavanderia **e di lavanderia self service** è disciplinato con regolamento comunale, da adottarsi sentite le organizzazioni di cui all'articolo 2, comma 2, operanti a livello locale. Il regolamento prevede:
a) le superfici minime dei locali;
b) i requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali nei quali viene svolta l'attività, delle apparecchiature, degli impianti e dei mezzi di trasporto delle imprese che effettuano la raccolta e la riconsegna di abiti e di indumenti, di tessuti e simili, mediante recapiti fissi o servizi a domicilio in forma itinerante;
c) la disciplina degli orari;
d) l'obbligo e le modalità di esposizione delle tariffe professionali.
2. Per ogni sede o unità locale dell'impresa in cui viene esercitata l'attività di tintolavanderia è designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente o addetto dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della idoneità professionale, il quale **svolge prevalentemente e professionalmente la propria attività nella sede indicata**.
3. L'esercizio dell'attività di tintolavanderia è subordinato alla presentazione della Scia di cui all'articolo 24 indicante il responsabile tecnico e attestante la conformità agli obblighi e ai requisiti previsti dal regolamento di cui al comma 1.
4. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di tintolavanderia in forma ambulante o di posteggio.
5. I servizi di raccolta e di recapito dei capi, se svolti in sede fissa da imprese qualificate ai sensi dell'articolo 40 bis, comma 2, sono gestiti dal titolare, da un socio partecipante al lavoro, da un collaboratore familiare, da un dipendente o da un addetto delle medesime imprese, oppure, qualora siano svolti in forma itinerante, sono affidati ad altra impresa, anche di trasporto, in base a contratto di appalto.
6. Presso tutte le sedi, le unità locali e i recapiti ove si effettua la raccolta o la riconsegna di abiti e di indumenti, di tessuti e simili, è apposto un cartello indicante la sede dell'impresa ove è effettuata, in tutto o in parte, la lavorazione.

Nel caso di attività svolte in forma itinerante, l'indicazione di cui al presente comma è riportata sui documenti fiscali.
7. Per ogni sede o unità locale dell'impresa non artigiana in cui viene esercitata l'attività di tintolavanderia è designato il responsabile tecnico esterno in possesso della idoneità professionale. Le imprese non artigiane di tintolavanderia sono tenute ad iscriversi al registro delle imprese.

Nota all'articolo 38
- Il testo dell'articolo 62 della legge regionale 12/2002, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 62 successione nell'impresa
1. L'Amministrazione regionale, al fine di favorire la continuità **e il cambio generazionale** dell'impresa artigiana, è autorizzata ad assegnare contributi in misura non superiore all'80 per cento delle spese ammissibili per la successione d'impresa tra l'imprenditore artigiano e un socio, parente o affine entro il terzo grado, collaboratore familiare o dipendente da almeno due anni al momento della successione.
2. Per le finalità di cui al comma 1, le iniziative finanziabili sono stabilite con regolamento di cui all'articolo 75.
3. (ABROGATO)

Nota all'articolo 39
- Il testo dell'articolo 72 bis della legge regionale 12/2002, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 72 bis delega di funzioni al CATA
1. È delegata al CATA l'attuazione del Programma annuale di settore di cui all'articolo 21, comma 3. La Regione assume a proprio carico gli oneri derivanti dall'esercizio di tale delega.
2. Con regolamento sono definiti, da parte della Direzione centrale attività produttive, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi previsti al comma 1.
3. Sono, altresì, delegate al CATA le funzioni amministrative concernenti la concessione dei seguenti incentivi:
a) incentivi alle imprese di nuova costituzione di cui all'articolo 42 bis;
b) finanziamenti a favore dell'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura di cui all'articolo 54;
c) finanziamenti per sostenere l'adeguamento di strutture e impianti di cui all'articolo 55;
d) incentivi per le consulenze concernenti l'innovazione, la qualità e la certificazione dei prodotti, l'organizzazione aziendale e il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro, di cui all'articolo 56, comma 1, lettera a);
e) incentivi per l'analisi di fattibilità e consulenza economico-finanziaria per la realizzazione di nuove iniziative economiche di cui all'articolo 56, comma 1, lettera b);
f) incentivi per la partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere, di cui all'articolo 56, comma 1, lettera c);
g) incentivi per l'acquisizione da parte delle imprese artigiane della qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, di cui all'articolo 56, comma 1, lettera c bis);
h) incentivi per la diffusione e promozione del commercio elettronico di cui all'articolo 57;
i) incentivi a favore della nuova imprenditorialità di cui all'articolo 61;
j) incentivi a favore della successione nell'impresa di cui all'articolo 62.>>.
4. La Giunta regionale emana direttive al CATA al fine di disciplinare l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi del comma 3. Le direttive sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione entro il 31 gennaio di ciascun anno.
4 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al CATA finanziamenti in via anticipata secondo criteri e modalità stabiliti dal regolamento di cui al comma 2 e dalle direttive di cui al comma 4.
4 ter. Il divieto generale di contribuzione previsto all' articolo 31 della legge regionale 7/2000 non si applica agli interventi del personale impiegato dal CATA per l'attuazione del Programma annuale di settore di cui al comma 1, con esclusivo riferimento ai rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci.>>.

Nota all'articolo 41
- Il testo dell'articolo 79 della legge regionale 17 giugno 2011, n. 7, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 79 disposizioni transitorie e finali
1. Le convenzioni di cui all' articolo 3, comma 3, della legge regionale 12/2002 sono adeguate alle disposizioni della presente legge con atti aggiuntivi da stipularsi in conformità a uno schema approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente.
2. Sono adeguati alle disposizioni della presente legge i seguenti regolamenti:
a) regolamento di esecuzione di cui agli articoli 9, 11, 14, 15, 23 e 40 della legge regionale 12/2002, emanato con decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2002, n. 400;
b) regolamento di esecuzione di cui all' articolo 26, comma 4, della legge regionale 12/2002 per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista, emanato con decreto del Presidente della Regione 7 febbraio 2003, n. 25;
c) testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 12 agosto 2005, n. 272;
d) regolamento per l'esercizio delle attività delegate ai Centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane, in attuazione dell' articolo 72, comma 3 quater, della legge regionale 12/2002, emanato con decreto del Presidente della Regione 19 febbraio 2008, n. 66.
3. Le società in accomandita semplice, già iscritte all'A.I.A. alla data di entrata in vigore della presente legge, con-

servano l'iscrizione nel caso di assenza dei requisiti previsti all' articolo 10, comma 1, lettera b), della legge regionale 12/2002, come sostituita dall'articolo 8.
4. Le società in accomandita semplice, già iscritte all'A.I.A. esclusivamente ai fini previdenziali, ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per l'artigianato), che abbiano i requisiti previsti dall' articolo 10, comma 1, lettera b), della legge regionale 12/2002, come sostituita dall'articolo 8, presentano richiesta di iscrizione all'A.I.A. con le modalità di cui all' articolo 14 della legge regionale 12/2002, come sostituito dall'articolo 12.
4 bis. **ABROGATO**
5. Nelle more dell'istituzione e dell'operatività degli sportelli unici di cui alla legge regionale 3/2001, il registro delle imprese trasmette la Scia agli enti pubblici competenti in base alla disciplina vigente, ai sensi dell' articolo 24, comma 3, della legge regionale 12/2002, come sostituito dall'articolo 26.
6. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 24, commi 6 e 7, della legge regionale 12/2002, come sostituito dall'articolo 26, le imprese utilizzano i modelli di Scia attualmente adottati dai Comuni.
7. Le Commissioni provinciali per l'artigianato attualmente operanti durano in carica fino alla data di pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione del decreto di nomina delle Commissioni, costituite con le modalità e nella composizione previste dall' articolo 19 della legge regionale 12/2002, come sostituito dall'articolo 18, e comunque non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
8. La Commissione regionale per l'artigianato attualmente operante dura in carica fino alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto di nomina della Commissione regionale, costituita con le modalità e nella composizione previste dall' articolo 22 della legge regionale 12/2002, come sostituito dall'articolo 22, e comunque non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
9. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso della qualificazione di acconciatore o parrucchiere, per uomo o per donna, ovvero di parrucchiere misto, assumono di diritto la qualificazione di acconciatore e sono equiparati ai soggetti abilitati ai sensi dell' articolo 28 della legge regionale 12/2002, come sostituito dall'articolo 31;
10. Le autorizzazioni già rilasciate dai Comuni per l'esercizio dell'attività di acconciatore o parrucchiere, per uomo o per donna, ovvero di parrucchiere misto, sono considerate idonee allo svolgimento dell'attività di acconciatore e i soggetti intestatari hanno diritto alla rettifica delle rispettive denominazioni sulle autorizzazioni medesime. Le Camere di commercio provvedono d'ufficio alla rettifica della denominazione dell'attività nel registro delle imprese e nell'Albo provinciale delle imprese artigiane.
11. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 28, comma 1, della legge regionale 12/2002, come sostituito dall'articolo 31, è subordinata all'entrata in vigore del regolamento di cui all' articolo 28, comma 6, della legge regionale 12/2002, come sostituito dall'articolo 31; fino a tale data continua a trovare applicazione l'ordinamento didattico vigente.
12. Coloro che, all'entrata in vigore del regolamento di cui all' articolo 28, comma 6, della legge regionale 12/2002, come sostituito dall'articolo 31, frequentino corsi di formazione previsti dal vigente ordinamento didattico, al termine del periodo formativo hanno diritto al riconoscimento della qualificazione professionale di acconciatore.
13. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ove ne ricorrano i presupposti, le imprese già operanti alla data medesima comunicano al registro delle imprese, ai sensi dell' articolo 30, comma 1 bis, della legge regionale 12/2002, come inserito dall'articolo 33, il nominativo del responsabile tecnico con le modalità di cui all' articolo 14, comma 5, della legge regionale 12/2002, come sostituito dall'articolo 12. Il registro delle imprese trasmette immediatamente la comunicazione allo sportello unico territorialmente competente.
14. La qualifica di <<responsabile di panificazione>> è conseguita dai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in possesso alternativamente dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o soci prestatori d'opera di imprese autorizzate all'esercizio dell'attività di panificazione ai sensi della disciplina previgente o che abbiano presentato la Scia ai sensi dell' articolo 24, comma 1, lettera h), della legge regionale 12/2002, come sostituito dall'articolo 26;
b) siano dipendenti o collaboratori di imprese di panificazione che abbiano svolto attività lavorativa qualificata di panificazione per un periodo non inferiore a due anni nel quinquennio antecedente la data di entrata in vigore della presente legge, da comprovarsi in base ad idonea documentazione.
15. Entro il 31 dicembre 2013 le imprese di panificazione già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge, comunicano il nominativo del responsabile di panificazione allo sportello unico territorialmente competente; trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 6.
16. I regolamenti comunali di cui all' articolo 40 ter, comma 1, della legge regionale 12/2002, come inserito dall'articolo 44, sono adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge**. Le imprese di tintolavanderia e di lavanderia a gettone sono tenute ad adeguarsi, entro due anni dall'adozione dei regolamenti comunali, alle prescrizioni ivi previste.** Nelle more dell'adozione dei regolamenti comunali si applicano comunque le disposizioni di cui articolo 40 ter, comma 1, in conformità alla disciplina vigente per materia.
17. Le imprese di tintolavanderia operanti alla data di entrata in vigore della presente legge sono autorizzate a continuare lo svolgimento dell'attività. Le medesime imprese sono tenute a designare il responsabile tecnico di cui all'articolo 40 ter, commi 2 e 3, della legge regionale 12/2002, qualora in possesso di uno dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera d), della legge 84/2006 e a darne comunicazione allo sportello unico territorialmente competente entro il 31 dicembre 2013; trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 6.
18. In sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2014, le imprese di tintolavanderia impossibilitate a designare il responsabile tecnico in possesso di uno dei requisiti previsti dall' articolo 2, comma 2, della legge 84/2006, sono autorizzate ad avviare o a proseguire lo svolgimento dell'attività a condizione che, entro il medesimo termine, designino il responsabile tecnico di cui all'articolo 40 ter, commi 2 e 3, della legge regionale 12/2002, e ne comunichino il

nominativo allo sportello unico territorialmente competente; trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 6.
19. In sede di prima attuazione della presente legge, tutti i soggetti operanti presso imprese di tintolavanderia autorizzate ai sensi del comma 17 possono far valere i periodi di inserimento maturati presso le predette imprese e gli eventuali diplomi o attestati posseduti al fine di conseguire l'idoneità professionale.
20. Al fine di assicurare il buon andamento dell'azione amministrativa e nelle more della riforma organica delle disposizioni sull'accesso al credito, il Comitato di gestione in carica fino al 10 agosto 2011 è confermato, in deroga alle disposizioni di cui all' articolo 47, comma 5, della legge regionale 12/2002, fino al 31 dicembre 2012.
21. Nelle more della stipula della convenzione con l'ente selezionato secondo le modalità previste dall' articolo 48, comma 1, della legge regionale 12/2002, come modificato dall'articolo 50, rimangono fermi i rapporti convenzionali in essere con l'attuale gestore.
22. La Giunta regionale esercita la vigilanza su Artigiancassa per la gestione stralcio dei canali di intervento a suo tempo affidati all'ente gestore medesimo, attraverso la Direzione centrale programmazione, risorse economiche e finanziarie.
23. La Direzione centrale attività produttive - Servizio affari generali, amministrativi e per l'accesso al credito delle imprese - subentra nelle funzioni svolte dal Comitato tecnico di cui all' articolo 53 legge regionale 12/2002, abrogato dall'articolo 54, relative alla gestione stralcio dei canali di intervento a suo tempo affidati ad Artigiancassa.
24. I CATA, già autorizzati ai sensi dell'articolo 72 della legge regionale 12/2002, cessano di svolgere le funzioni autorizzate alla data di presentazione della rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dei progetti approvati nell'esercizio finanziario 2011, fatti salvi gli eventuali adempimenti amministrativi richiesti dall'Amministrazione regionale per la liquidazione dei finanziamenti concessi.
25. La delega delle funzioni amministrative prevista dall' articolo 72 bis, della legge regionale 12/2002, come inserito dall'articolo 71, ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2012.
26. Nelle more dell'operatività del Fondo CATA per gli incentivi alle imprese, di cui all' articolo 72 ter della legge regionale 12/2002, come inserito dall'articolo 71, per gli esercizi finanziari 2010 e 2011, l'Amministrazione regionale rimborsa ai CATA gli oneri sostenuti per l'esercizio delle funzioni delegate previste dall' articolo 72 bis, comma 1, della legge regionale 12/2002, come inserito dall'articolo 71, secondo i criteri e le modalità di cui al regolamento per l'esercizio delle attività delegate ai Centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane, in attuazione del comma 3 quater dell'articolo 72 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), emanato con decreto del Presidente della Regione 19 febbraio 2008, n. 66.
27. I procedimenti in corso al 31 dicembre 2011, relativi alle funzioni delegate al CATA ai sensi dell' articolo 72 bis, comma 3, della legge regionale 12/2002, come inserito dall'articolo 71, sono di competenza delle Camere di commercio.

Nota all'articolo 42
- Il testo dell'articolo 49 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 49 contributi al Comitato regionale dell'Unione nazionale Pro Loco d'Italia - Friuli Venezia Giulia (UNPLI)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comitato regionale dell'Unione nazionale Pro Loco d'Italia - Friuli Venezia Giulia (UNPLI) contributi per l'istituzione e il funzionamento degli uffici IAT gestiti dalle Pro Loco e dai loro Consorzi.
2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 14.3.64.1.1303 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 9258 del documento tecnico allegato al bilanci medesimi.

Nota all'articolo 51
- Il testo dell'articolo 52 della legge regionale 2/2002, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 52 associazioni senza scopo di lucro
1. Ferma restando l'applicazione degli articoli 49, 50 e 51, le associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali possono svolgere l'attività di agenzia di viaggio e turismo, alle seguenti condizioni:
a) assenza di qualunque forma di lucro nell'esercizio delle attività;
b) fruizione dei servizi sociali esclusivamente da parte dei propri associati e loro familiari;
c) indicazione nei programmi di viaggio della esclusività della prestazione a favore degli associati;
c bis) nomina di un responsabile delle attività turistiche in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 11 del regio decreto 773/1931.
2. Le associazioni di cui al comma 1 devono inviare alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario copia dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché copia dell'atto da cui risulti il responsabile delle attività turistiche, in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 11 e 12 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni, sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione e dall'interessato.
3. Le associazioni operanti a livello regionale o locale, senza scopo di lucro, aventi finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, possono svolgere l'attività di **agenzie di viaggio di cui all'articolo 38**; la pubblicità del viaggio è effettuata esclusivamente a favore degli associati e deve in ogni caso consentire l'individuazione dell'agenzia di viaggio e turismo organizzatrice.
4. Le associazioni di cui al comma 3 possono organizzare, in relazione alle proprie finalità statutarie, gite occasionali di durata non superiore **a un giorno**, riservate esclusivamente ai propri associati e appartenenti.
5. Non sono soggetti alle norme di cui alla presente legge i viaggi e soggiorni organizzati da enti pubblici territoriali e da istituti scolastici, nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività istituzionali.

Nota all'articolo 59
- Il testo dell'articolo 65 della legge regionale 2/2002, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 65 classificazione
1. Le strutture ricettive alberghiere di cui all'articolo 64, commi 3, 4, 5 e 6, sono classificate in base ai requisiti minimi qualitativi posseduti e contrassegnate da un numero di stelle rispettivamente da **uno, due, tre, tre Superior, quattro, quattro Superior, cinque**, se trattasi di alberghi, motel, o villaggio albergo, e da due a quattro se trattasi di residenze turistico alberghiere. I requisiti minimi qualitativi ai fini della classificazione sono indicati nell'allegato <<A>>, facente parte integrante della presente legge.
2. I requisiti minimi qualitativi per la classificazione degli alberghi diffusi sono indicati con regolamento del Comune sul cui territorio insistono le strutture o, nel caso in cui la dislocazione interessi più Comuni, dal Comune in cui ha sede l'ufficio di ricevimento principale. In ogni caso il numero dei posti letto non può essere complessivamente inferiore a ottanta. Le unità abitative sono ubicate solo nei Comuni amministrativamente confinanti con il Comune in cui ha sede l'ufficio di ricevimento principale dell'albergo diffuso.
2 bis. Le country house - residenze rurali di cui all'articolo 64, comma 7 bis, sono classificate in base ai requisiti minimi obbligatori indicati nell'allegato <<A>>, lettera A3, facente parte integrante della presente legge.

Nota all'articolo 62
- Il testo dell'articolo 83 della legge regionale 2/2002, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 83 definizione
1. Sono unità abitative ammobiliate a uso turistico le unità immobiliari composte da uno o più locali arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonoma, destinate a essere concesse in locazione ai turisti nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore a sei mesi consecutivi, senza offerta di servizi centralizzati tipici delle strutture ricettive turistiche, senza somministrazione di alimenti e bevande e, comunque, senza la prestazione di alcun servizio di tipo alberghiero e/o similare.
2. La locazione delle unità abitative ammobiliate a uso turistico di cui al comma 1, effettuata con il servizio di fornitura di acqua, di energia elettrica, di gas, di elettrodomestici, di eventuale climatizzazione, di pulizie iniziali e con le sole prestazioni accessorie dei servizi di portierato o di altri servizi condominiali, non si qualifica come prestazione di alloggio effettuata nel settore alberghiero o in altri settori aventi funzioni analoghe.
3. La locazione delle unità abitative ammobiliate a uso turistico è subordinata alla dichiarazione al Comune del possesso dei requisiti oggettivi previsti dalla presente legge, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). I Comuni provvedono ai controlli, ai sensi dell'articolo 71 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, almeno nel limite minimo del 2 per cento delle dichiarazioni presentate. La dichiarazione di cui al presente articolo costituisce il provvedimento di classificazione-certificazione di qualità.
4. Ai proprietari locatori di meno di tre unità abitative ammobiliate a uso turistico nel medesimo comune non si applicano le disposizioni inerenti alla classificazione-certificazione di qualità.
5. Le unità abitative ammobiliate a uso turistico possono essere gestite:
a) in forma imprenditoriale;
b) in forma non imprenditoriale; la gestione in forma non imprenditoriale viene attestata mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 da parte di coloro che hanno la disponibilità delle unità abitative di cui al presente articolo;
c) con gestione non diretta, da parte di agenzie immobiliari e immobiliari turistiche che intervengono quali mandatarie o sub-locatrici, nelle locazioni di unità abitative ammobiliate a uso turistico, sia in forma imprenditoriale che in forma non imprenditoriale, alle quali si rivolgono i titolari delle unità medesime che non intendono gestire tali strutture in forma diretta.
5 bis. Nelle unità abitative ammobiliate a uso turistico sono assicurati servizi essenziali quali l'erogazione di energia elettrica, acqua, gas, la sostituzione di arredi, corredi e dotazioni deteriorati, la pulizia a ogni cambio di cliente, nonché il riscaldamento nelle strutture site in località poste al di sopra degli 800 metri sul livello del mare.

Nota all'articolo 64
- Il testo dell'articolo 85 della legge regionale 2/2002, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 85 destinazione d'uso
1. Ai fini urbanistici, l'esercizio di **unità abitative ammobiliate a uso turistico** non comporta modifica di destinazione d'uso degli immobili utilizzati.
1 bis. È, altresì, ammesso e non comporta modifica di destinazione d'uso, l'utilizzo in via esclusiva da parte dei proprietari e dei loro aventi causa degli immobili destinati a residenza turistica o alberghiera, anche costituiti esclusivamente da unità abitative prive di piazzole, definite ai sensi dell'articolo 64, comma 9, siano esse fisse, singole raggruppate o diffuse, quali appartamenti, villette, bungalows, cottage, chalet.

Nota all'articolo 66
- Il testo dell'articolo 88 della legge regionale 2/2002, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 88 requisiti professionali
1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di impresa ricettiva e per le finalità di tutela del consumatore, il titolare o il legale rappresentante ovvero, in alternativa, la persona specificatamente preposta all'attività di impresa ricettiva, devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
a) aver superato l'esame di idoneità all'esercizio di attività di impresa ricettiva di cui all'articolo 89;

b) essere stato iscritto nella sezione speciale del registro degli esercenti il commercio istituita dall'articolo 5, secondo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217 (Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica), ovvero al ruolo di cui all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 (Modifiche e integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore), sezione agenti immobiliari e agenti muniti di mandato a titolo oneroso, limitatamente all'attività di gestione di case e appartamenti per vacanze.
1 bis. In deroga alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), la messa a disposizione, all'interno di strutture ricettive, di saune, bagni turchi e vasche con idromassaggio, a beneficio dei clienti e con funzione meramente accessoria e complementare rispetto all'attività principale della struttura ricettiva, non è subordinata alla presenza di soggetti in possesso della qualificazione professionale di estetista e non è soggetta al rilascio di autonoma autorizzazione comunale. Resta fermo l'obbligo, in capo al titolare o gestore della struttura ricettiva, di fornire al cliente le necessarie informazioni sulle modalità di corretta fruizione delle predette attrezzature, sulle controindicazioni e precauzioni da adottare, anche attraverso l'esposizione di cartelli nei locali dove è prestato il servizio e la presenza di personale addetto che eserciti la vigilanza.
1 ter. Non è altresì soggetta ad autonoma autorizzazione comunale l'apertura e la messa a disposizione ai clienti di aree dotate di attrezzature ginnico-sportive ubicate all'interno di strutture ricettive.

Nota all'articolo 68
- Il testo dell'articolo 91 della legge regionale 2/2002, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 91 corsi di formazione professionale
1. L'Amministrazione regionale promuove l'organizzazione di specifici corsi di formazione professionale per la preparazione all'esame di idoneità di cui all'articolo 89, **per il tramite dei** Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali di cui **alla legge regionale 29/2005**, secondo le modalità stabilite con **regolamento**.

Nota all'articolo 69
- Il testo dell'articolo 92 della legge regionale 2/2002, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 92 gestione
1. Le strutture ricettive sono gestite unitariamente, in via diretta ed esclusiva, dal titolare ovvero dal gestore.

Nota all'articolo 70
- Il testo dell'articolo 93 della legge regionale 2/2002, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 93 requisiti igienico-sanitari ed edilizi
1. Le strutture ricettive all'aria aperta e le strutture ricettive a carattere sociale devono possedere i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti dalla legge regionale 44/1985.
2. I locali destinati all'esercizio dell'attività di affittacamere devono possedere i requisiti strutturali ed edilizi previsti dalla normativa regionale e comunale per i locali di civile abitazione, nonché i requisiti igienico-sanitari previsti dalla legge regionale 44/1985.
3. **Le unità abitative ammobiliate a uso turistico** devono possedere i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti dalla normativa regionale e comunale per i locali di civile abitazione.
3 bis. La capacità ricettiva massima delle strutture di cui al comma 3 viene determinata dalla riduzione del 45 per cento dei parametri abitativi previsti dagli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 18 luglio 1975, n. 190.
3 ter. Nel locale soggiorno di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 5 luglio 1975 è consentita la collocazione di un posto letto in presenza di una superficie minima di mq. 14 e fatto salvo quanto disposto dal comma 3 bis. Per ogni posto letto aggiuntivo dovranno essere rispettati i limiti della superficie incrementale prevista per le stanze da letto fatto salvo quanto disposto dal comma 3 bis.
3 quater. Negli alloggi monostanza di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 5 luglio 1975 è consentita la collocazione di un terzo posto letto in presenza di una superficie minima di mq. 42, fatto salvo quanto disposto dal comma 3 bis.

Nota all'articolo 71
- Il testo dell'articolo 94 della legge regionale 2/2002, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 94 registrazione e notificazione degli ospiti
1. Ai fini della rilevazione statistica, i gestori delle strutture ricettive comunicano giornalmente il movimento degli ospiti ai Comuni competenti per territorio su moduli ISTAT.>>.
2. In materia di registrazione e di notificazione degli ospiti trovano applicazione le vigenti disposizioni statali in materia di pubblica sicurezza.

Nota all'articolo 78
- Il testo dell'articolo 144 della legge regionale 2/2002, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 144 Collegio regionale degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci
1. È istituito quale organismo di autodisciplina e autogoverno della professione, il Collegio degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, di seguito denominato Collegio, con compiti di tenuta dell'albo **e del registro** di cui all'articolo 145, vigilanza sul comportamento degli iscritti, collaborazione nell'organizzazione dei corsi di cui all'articolo 147, designazione degli esperti della commissione di esame nominata ai sensi dell'articolo 148 e ogni altra attività attribuita dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
2. La vigilanza sul Collegio è esercitata dalla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario.

Nota all'articolo 79
- Il testo dell'articolo 145 della legge regionale 2/2002, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 145 Albo degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, **registro degli istruttori**
1. L'esercizio della professione degli operatori per la sicurezza, prevenzione e soccorso sulle piste di sci è subordinato all'iscrizione all'albo degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, di seguito denominato albo, istituito presso il Collegio.
2. Possono essere iscritti all'albo coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) abilitazione tecnica all'esercizio della professione conseguita ai sensi dell'articolo 147;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea;
d) idoneità psicofisica attestata da un certificato rilasciato dall'Azienda per i servizi sanitari;
e) possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;
f) (ABROGATA)
3. Gli iscritti all'albo sono tenuti a stipulare apposite polizze assicurative contro gli infortuni e a garanzia del risarcimento dei danni eventualmente arrecati a terzi nell'esercizio della professione.
4. L'albo è suddiviso nelle seguenti sezioni:
a) soccorritori;
b) pattugliatori;
c) coordinatori di stazione.
4 bis. L'attività di istruttore per l'insegnamento ai corsi teorico-pratici di cui all'articolo 147 è subordinata all'iscrizione al registro degli istruttori accreditati, di seguito denominato registro, istituito presso il Collegio. Possono essere iscritti al registro degli istruttori accreditati gli operatori per la sicurezza, prevenzione e soccorso sulle piste di sci che abbiano conseguito l'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di istruttore di cui all'articolo 147, comma 1 bis.
4 ter. Per il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in uno o più Stati membri dell'Unione europea si applicano le disposizioni del decreto legislativo 206/2007.

Nota all'articolo 80
- Il testo dell'articolo 147 della legge regionale 2/2002, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 147 Abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di soccorritore, pattugliatore, coordinatore di stazione **e di istruttore**
1. L'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione si consegue mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici e il superamento dei relativi esami di fronte ad una commissione nominata ai sensi dell'articolo 148.
1 bis. L'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività istruttore si consegue mediante la frequenza di corsi per istruttori organizzati dal Collegio e il superamento dei relativi esami, ai sensi del regolamento di cui all'articolo 148.>>.
2. I soccorritori, i pattugliatori e i coordinatori di stazione sono tenuti a superare i corsi di aggiornamento professionale a pena di sospensione e decadenza dell'iscrizione all'albo.
3. I corsi di abilitazione e aggiornamento sono promossi dall'Amministrazione regionale e sono organizzati dal Collegio almeno ogni due anni.
4. Coloro che hanno conseguito un titolo abilitante alla professione di soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione presso uno Stato membro dell'Unione europea ovvero presso uno Stato estero non appartenente ad essa, possono essere iscritti al relativo albo a seguito di riconoscimento ai sensi del decreto legislativo 319/1994.
5. Le materie connesse alla formazione professionale degli operatori per la sicurezza, prevenzione e soccorso sulle piste di sci, possono essere inserite nei piani di studio di istituti scolastici superiori nel rispetto delle norme in materia di formazione professionale. I corsi su tali materie sono svolti in collaborazione con il Collegio.

Nota all'articolo 81
- Il testo dell'articolo 148 della legge regionale 2/2002, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 148 Regolamento
1. Con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Collegio, sono disciplinati:
a) i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei corsi di abilitazione e aggiornamento professionale per ciascuna delle figure di cui all'articolo 146;
b) le materie di insegnamento, le modalità di svolgimento dell'esame finale dei corsi di abilitazione e aggiornamento e la composizione della commissione giudicatrice;
c) le caratteristiche e le modalità di utilizzo della divisa, dello stemma e del tesserino di riconoscimento rilasciati agli iscritti all'albo;
d) le modalità e i presupposti per la sospensione o la decadenza dell'iscrizione all'albo per mancata frequenza o superamento dei corsi di aggiornamento professionale;
d bis) i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei corsi di abilitazione per istruttore;
e) ogni altro aspetto necessario per l'applicazione della presente legge.

Nota all'articolo 84
- Il testo dell'articolo 155 della legge regionale 2/2002, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 155 estensione delle agevolazioni ai pubblici esercizi
1. Gli incentivi previsti dai capi II e III del presente titolo sono estesi ai pubblici esercizi.

Nota all'articolo 85
- Il testo dell'articolo 157 della legge regionale 2/2002, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 157 concessione, erogazione, controlli
1. In deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), la concessione dei contributi previsti dall'articolo 156 avviene sulla base della presentazione del progetto definitivo dei lavori, corredato del titolo abilitativo edilizio.
2. Con il decreto di concessione viene determinata, in via definitiva, l'entità dei singoli contributi e viene, altresì, stabilito il termine per l'ultimazione dell'iniziativa.
3. L'erogazione dei contributi di cui all'articolo 156 per le iniziative riguardanti l'acquisto di arredi e attrezzature è disposta ad avvenuto accertamento della realizzazione dell'iniziativa in conformità del programma indicato nel decreto di concessione, previa presentazione della documentazione di spesa.
4. Per le iniziative riguardanti l'esecuzione di opere, l'erogazione del contributo è disposta in via anticipata nella misura del 90 per cento dell'importo totale, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa d'importo pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi legali ai sensi dell'articolo 39, comma 2, della legge regionale 7/2000. Il restante importo è erogato su presentazione di apposita documentazione finale di spesa.

Nota all'articolo 86
- La rubrica del capo III del titolo XI della legge regionale 2/2002 come modificato dal presente articolo è il seguente:
CAPO III - **ATTIVITÀ PROMOZIONALE**

Nota all'articolo 87
- Il testo dell'articolo 48 della legge regionale 18/2005, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 48 interventi
1. Al fine di fronteggiare le situazioni di grave difficoltà occupazionale, sulla base di indirizzi contenuti nel Programma triennale, l'attuazione del Piano di cui all'articolo 47 può prevedere, in particolare, i seguenti interventi:
a) concessione di incentivi per favorire l'assunzione, con contratti a tempo indeterminato, anche parziale, di lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione;
b) concessione di incentivi per la creazione di nuove imprese;
c) contributi per la frequenza da parte dei lavoratori di corsi di riqualificazione;
d) misure speciali, in via sperimentale, volte a favorire l'inserimento lavorativo di disoccupati privi di ammortizzatori sociali.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono attuati dalle Province in conformità al regolamento regionale.
3. In fase di prima attuazione il regolamento di cui al comma 2 può essere adottato anche in assenza del Programma triennale di cui all'articolo 3.
3 bis. Il regolamento di cui al comma 2 può aumentare, fino al 25 per cento dell'importo base ivi previsto, l'ammontare degli incentivi di cui al comma 1, lettera b).
4. La Regione sostiene altresì la realizzazione di azioni di sistema e di coordinamento degli interventi attuativi del Piano di cui all'articolo 47.

Nota all'articolo 88
- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 2/2012, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 6 Fondo per lo sviluppo
1. Il Fondo per lo sviluppo costituisce strumento di sostegno del sistema produttivo regionale finalizzato a completare le misure di intervento del FRIE nella concessione di finanziamenti agevolati alle imprese.
2. Le dotazioni del Fondo per lo sviluppo sono destinate all'attivazione di finanziamenti a condizioni agevolate, della durata massima di quindici anni, a favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e delle imprese dei servizi, aventi sede operativa nel territorio regionale, per la realizzazione di iniziative di investimento e sviluppo aziendale, con priorità per i progetti di imprenditoria giovanile e femminile.
3. I finanziamenti di cui al comma 2 possono essere concessi anche in forma di prestito partecipativo.
3 bis. Nel rispetto delle soglie e intensità massime di aiuto stabilite dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, in caso di concessione dei finanziamenti di cui al comma 3 a microimprese in fase di <<start up>> costituite da non oltre dodici mesi alla data di presentazione della domanda ovvero a imprese che negli ultimi dodici mesi rispetto a quello di presentazione della domanda hanno aumentato il numero di unità lavorative annue di almeno il 10 per cento rispetto all'anno precedente, il tasso di interesse applicato è ridotto del 50 per cento.
4. Le dotazioni del Fondo per lo sviluppo sono, inoltre, destinate all'attivazione di finanziamenti a condizioni agevolate, della durata massima di cinque anni, a favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e dei servizi, aventi sede operativa nel territorio regionale, costituite da non oltre dodici mesi alla data di presentazione della domanda ovvero, nel caso in cui risultino da <<spin-off>> di università o enti pubblici di ricerca, da non oltre due anni da tale data. Possono presentare richiesta di intervento anche soggetti che si impegnano a costituirsi in impresa entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda.
5. I finanziamenti di cui al comma 4 sono utilizzati per le seguenti finalità:
a) esigenze di studio, valutazione e sviluppo di un progetto aziendale iniziale (<<seed>>);
b) sviluppo del prodotto e commercializzazione iniziale (<<start up>>);
c) acquisto di azienda o ramo d'azienda al fine del mantenimento sul mercato dell'attività economica relativa al complesso aziendale acquistato.

Nota all'articolo 89
- Il testo dell'articolo 7, commi da 29 a 30, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 7 sviluppo economico
29. Il divieto generale di contribuzione previsto dall' articolo 31 della legge regionale 7/2000, e successive modifiche, non si applica agli interventi in materia di ricerca e innovazione previsti in favore delle imprese industriali, artigiane, del commercio, turismo e servizi dalla legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), e successive modifiche nonché agli interventi di recupero, tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico-industriale previsti dalla legge regionale 15 luglio 1997, n. 24 (Norme per il recupero, la tutela e la valorizzazione del patrimonio archeologico-industriale della Regione Friuli - Venezia Giulia).
29 bis. Il divieto generale di contribuzione previsto dall'articolo 31 della legge regionale 7/2000, e successive modifiche, non si applica agli interventi in materia di ricerca e innovazione previsti in favore delle Agenzie per lo sviluppo dei distretti industriali qualora i progetti risultino inseriti nel Programma di sviluppo e approvati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 11 novembre 1999, n. 27 (Per lo sviluppo dei Distretti industriali).
30. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Società Mercurio FVG SpA finanziamenti costanti quindicennali per la realizzazione di infrastrutture immateriali in ambito regionale.

Nota all'articolo 90
- Il testo dell'articolo 41 bis della legge regionale 7/2000 è il seguente:
Art. 41 bis rrendicontazione di incentivi a imprese
1. Le imprese, per quanto attiene ad incentivi erogati dall'Amministrazione regionale, anche tramite altri soggetti, con fondi propri, possono presentare la rendicontazione delle spese sostenute in relazione a ciascun progetto approvato e ammesso al finanziamento o a ciascun investimento, certificate da:
a) persona iscritta all'Ordine dei dottori commercialisti o all'Albo dei ragionieri commercialisti;
b) persona o società iscritta nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili), e successive modifiche, e al decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1992, n. 474 (Regolamento recante disciplina delle modalità di iscrizione nel registro dei revisori contabili, in attuazione degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88), e successive modifiche, non legata da rapporto organico con il titolare del progetto oggetto del controllo;
c) un centro autorizzato di assistenza fiscale per le imprese di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), e successive modifiche, e al decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164 (Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241).
2. Il rilascio della certificazione di cui al comma 1 avviene a seguito di esame, da parte del soggetto certificatore, dei titoli di spesa, nonché di tutta la documentazione a supporto dei titoli medesimi, da realizzare conformemente alla normativa vigente.
3. I beneficiari degli incentivi devono conservare i titoli originari di spesa, nonché la documentazione a supporto della rendicontazione, presso i propri uffici ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 44.
4. Le spese connesse all'attività di certificazione sono ammissibili al finanziamento del progetto cui si riferiscono.
4 bis. Con il regolamento che disciplina la concessione di incentivi, sono stabiliti la misura, i criteri e le modalità per il riconoscimento delle spese di cui al comma 4.

Nota all'articolo 94
- Il testo dell'articolo 42 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4, come modificato dal presente articolo - testo vigente a decorrere dal 31 dicembre 2013 - è il seguente:
Art. 42 delega di funzioni all'Unione regionale delle camere di Commercio del Friuli Venezia Giulia
1. A decorrere dall'1 gennaio 2013 sono delegate all'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Friuli Venezia Giulia (di seguito Unioncamere FVG) le funzioni amministrative concernenti la concessione dei seguenti incentivi:
a) **ABROGATA**
b) (ABROGATA)
c) **ABROGATA**
c bis) **ABROGATA**
d) (ABROGATA)
e) **ABROGATA**
f) (ABROGATA)
g) incentivi alle agenzie di viaggio e turismo di cui all'articolo 54 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo);
h) contributi alle imprese turistiche di cui agli articoli 155, 156 e 157 della legge regionale 2/2002;
i) interventi a favore di investimenti industriali finalizzati alla tutela dell'ambiente di cui all'articolo 1 della legge regionale 18/2003;
j) interventi a favore della riattivazione di impianti idroelettrici di cui all'articolo 2 della legge regionale 18/2003;
k) promozione all'estero di comparti produttivi di cui all'articolo 6 della legge regionale 18/2003;

l) incentivi alle PMI per programmi pluriennali di promozione all'estero di cui al capo VIII della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 (Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica e integrazione degli strumenti di intervento);
m) contributi alle PMI industriali e loro consorzi per favorire l'utilizzo delle nuove tecniche di gestione aziendale di cui all'articolo 45 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30 (Interventi straordinari finalizzati alla ripresa economica nel territorio della regione Friuli - Venezia Giulia);
n) contributi alle imprese industriali per il contenimento dei consumi energetici di cui all'articolo 8, commi da 33 a 39, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999).
2. Al fine di disciplinare i rapporti tra la Regione e Unioncamere FVG, l'Amministrazione regionale stipula apposita convenzione in conformità ad uno schema approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle attività produttive.
3. **ABROGATO**

LAVORI PREPARATORI
Progetto di legge n. 230
- d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale il 21 novembre 2012 e assegnato alla II Commissione permanente il 26 novembre 2012 con parere del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione;

Progetto di legge n. 217
- d'iniziativa del consigliere Tesolat, presentato al Consiglio regionale il 30 luglio 2012 e assegnato alla II Commissione permanente il 31 luglio 2012;

Progetto di legge n. 220:
- d'iniziativa dei consiglieri Blasoni, Novelli, De Mattia, Piccin, Colautti e Ferone, presentato al Consiglio regionale l'1 ottobre 2012 e assegnato alla II Commissione permanente il 2 ottobre 2012;
- esaminati in via preliminare e abbinati, con nomina di un Comitato ristretto, dalla II Commissione permanente nella seduta del 6 dicembre 2012;
- esaminati dal Comitato ristretto della II Commissione permanente, con scelta del progetto di legge n. 230 come testo base e approvazione del medesimo, con modifiche, nella seduta del 22 gennaio 2013;
- parere del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione espresso il 22 gennaio 2013;
- testo base esaminato dalla II Commissione permanente nelle sedute del 5 e 7 febbraio 2013 e, in quest'ultima, approvato a maggioranza, con modifiche, con relazioni, di maggioranza, dei consiglieri Santin, Tesolat, Piccin e, di minoranza, del consigliere Della Mea;
- testo base esaminato dal Consiglio regionale nelle sedute antimeridiana e pomeridiana del 19 marzo 2013 e, in quest'ultima, approvato a maggioranza, con modifiche.
- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n.1720/P dd. 28 marzo 2013.

13_15_1_DPR_55_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 26 marzo 2013, n. 055/Pres.

DPR 361/2000, art. 7. "Fondazione Carlo Leopoldo Lualdi Onlus" avente sede a Fagagna (UD). Approvazione dello statuto e riconoscimento personalità giuridica.

IL PRESIDENTE

VISTA la domanda del 10 gennaio 2013 con cui è stata richiesta l'approvazione dello statuto e il conseguente riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato della "Fondazione Carlo Leopoldo Lualdi Onlus" avente sede a Fagagna (UD);
VISTO l'atto costitutivo della Fondazione redatto il 15 novembre 2012 e lo statuto ivi allegato;
VISTO l'atto di detta costituzione a rogito dell'avv. Bruno Panella, notaio in Udine, rep. 84030, racc. n. 35799, registrato a Udine il 21 novembre 2012, al n. 13333/1T;
RISCONTRATA la conformità alle norme di legge e regolamentari dell'atto costitutivo e dello statuto della predetta Fondazione;
VISTO il parere favorevole all'accoglimento dell'istanza espresso dalla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie con nota del 15 marzo 2013, prot. n. 7603;
VISTA la consistenza patrimoniale della Fondazione che ammonta a 1.001.000,00 euro e ritenutala adeguata al perseguimento degli scopi dell'ente;
RITENUTO che le finalità statutarie siano meritevoli di considerazione e qualifichino la Fondazione come istituzione nel settore della cultura;
RICONOSCIUTA quindi l'opportunità di accogliere la richiesta;

VISTO l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
VISTI gli articoli 4, 8 e 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

DECRETA

1. È approvato lo statuto della "Fondazione Carlo Leopoldo Lualdi Onlus" avente sede a Fagagna (UD), nel testo che viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
2. La Fondazione acquista la personalità giuridica di diritto privato mediante l'iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche.
3. Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

13_15_1_DPR_55_2_ALL1

Statuto della Fondazione "Carlo Leopoldo Lualdi Onlus" - Fagagna (UD)

Art. 1 costituzione

1. È costituita una fondazione denominata "Fondazione Carlo Leopoldo Lualdi Onlus", con sede legale in Fagagna (Udine), Via dei Faggi n. 26.
2. La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione, nell'ambito del più ampio genere delle fondazioni, quali persone giuridiche private disciplinate dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile.
3. La Fondazione non ha scopo di lucro e aspira al conseguimento e al mantenimento della qualità di Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS).
4. La denominazione della "Fondazione Carlo Leopoldo Lualdi Onlus" è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività e in qualunque comunicazione rivolta al pubblico.

Art. 2 delegazioni e uffici

1. La Fondazione può istituire, con delibera del proprio Consiglio di Amministrazione, unità operative, delegazioni, uffici e altre articolazioni periferiche, purché nell'ambito della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, onde svolgere al meglio le proprie attività istituzionali.

Art. 3 scopi

1. La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.
2. In particolare, essa è costituita e intende operare al fine specifico di svolgere, nell'ambito del compendio immobiliare denominato "Ex Aerocampo di Campoformido" o in altri luoghi della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, le seguenti attività:
(a) attività didattiche consistenti in progetti di formazione nei settori delle nuove tecnologie, dell'aeronautica e dell'aerospazio, di concerto con gli Istituti scolastici di indirizzo aeronautico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
(b) attività espositive e museali finalizzate al recupero e alla valorizzazione della cultura e della storia aeronautica del territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dell'Ex Aerocampo di Campoformido in particolare;
(c) attività di recupero e conservazione del patrimonio ambientale e storico collegato all'Ex Aerocampo di Campoformido, con particolare riguardo all'attività volativa civile e militare ivi svolta;
(d) attività di diffusione della cultura del volo, in ogni sua forma, con particolare riguardo al volo sportivo e dilettantistico, anche mediante l'istituzione di corsi, scuole e altri momenti formativi;
(e) attività di recupero e conservazione del patrimonio storico e di archeologia industriale collegati all'attività di progettazione e costruzione aeronautica svolta nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
(f) attività di recupero, restauro, conservazione, manutenzione ed esposizione di velivoli civili e militari, cimeli di volo, documenti, equipaggiamenti e strumenti di volo, aeromobili o parti di aeromobili storici o dismessi dall'esercizio volativo;
(g) attività di ricerca storica, archivistica, documentale, archeologica avente a oggetto eventi collegati al volo in ambito regionale, con particolare riguardo a eventi di carattere bellico.

Art. 4 attività strumentali, accessorie e connesse

1. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:
(a) rendersi concessionaria dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia dell'area demaniale "Ex Aeroporto di Campoformido", in ossequio alle vigenti leggi in materia di evidenza pubblica, anche in raggrup-

pamento temporaneo con altri soggetti di diritto non aventi finalità lucrativa;
(b) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune e/o utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
(c) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o dei beni comunque posseduti o detenuti;
(d) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;
(e) partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
(f) promuovere e organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il Pubblico;
(g) erogare premi e borse di studio;
(h) svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione;
(i) promuovere la costituzione di reti, associazioni, consorzi, partenariati, alleanze e altra e qualsiasi forma di collegamento con soggetti pubblici e privati che abbiano finalità identiche o simili, con particolare riguardo al settore degli Istituti scolastici, delle Università e degli Enti di formazione e di ricerca italiani e stranieri.
2. La Fondazione - nel rispetto della disciplina di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 - può altresì svolgere in via meramente accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali:
(a) attività di commercializzazione di prodotti editoriali, audiovisivi e multimediali aventi a oggetto le attività di cui al precedente articolo 3;
(b) attività di istituzione e gestione, con le stesse finalità di cui alla precedente lettera (a), di proprio sito internet o di proprio canale radio o televisivo;
(c) attività di accoglienza e ristoro degli ospiti delle strutture espositive e museali;
(d) ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.
3. È vietato alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, se non quelle a queste direttamente connesse, quali a titolo meramente esemplificativo le attività di cui al presente articolo 4, comma 2.

Art. 5 vigilanza della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

1. La Fondazione, che ambisce al riconoscimento quale persona giuridica privata e alla iscrizione nell'apposito Registro regionale delle Persone giuridiche, è soggetta alla vigilanza ai sensi dell'art. 25 del Codice Civile da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, per il tramite della Direzione regionale competente, ai sensi dell'art. 46 L.R. 15 giugno 1993, n. 39.

Art. 6 patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è composto:
(a) dal fondo di dotazione, costituito dai conferimenti di denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori in sede di atto costitutivo, ovvero, successivamente, dai Partecipanti;
(b) dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;
(c) dalle elargizioni e oblazioni fatte da soggetti pubblici o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
(d) dalla parte di rendita non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
(e) dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

Art. 7 fondo di gestione

1. Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:
(a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima, salvo quanto previsto all'art. 6;
(b) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
(c) da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione Autonoma Friuli Ve-

nezia Giulia, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, senza espressa destinazione al patrimonio;
(d) da contributi dei Fondatore, dei Partecipanti e dei Sostenitori;
(e) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
2. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi, esclusa ogni altra destinazione.

Art. 8 esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Entro tale termine il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il rendiconto economico e finanziario di quello decorso.
3. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 giugno.
4. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.
5. Il bilancio preventivo e il rendiconto annuale sono strutturati in modo da fornire una chiara, fedele e completa rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione.
6. Il rendiconto annuale rappresenta le risultanze della contabilità, tenuta ai sensi dell'art. 20 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
7. Le relazioni che accompagnano i bilanci devono, tra l'altro, illustrare gli accantonamenti e gli investimenti con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio della Fondazione.
8. Gli Organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.
9. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega che eccedano i limiti degli stanziamenti approvati, debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione stesso.
10. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti prima che per il potenziamento dell'attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.
11. È vietata qualsiasi distribuzione, diretta o indiretta, di utili o avanzi di gestione, del fondo di dotazione, nonché di altri fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano, comunque, effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.

Art. 9 componenti della Fondazione

1. I componenti della Fondazione si dividono in:
Fondatori;
Partecipanti;
Sostenitori.

Art. 10 Fondatori

1. Sono Fondatori:
(a) la signora Carla Lualdi, nata a Codroipo (UD) il 26/6/1938 e residente a Udine, in Via Girardini n. 3, C.F.: LLD CRL 38H66 C817F, che si è obbligata a provvedere alla dotazione del patrimonio iniziale per l'importo di Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero);
(b) il signor Gabriele Lualdi, nato a Codroipo (UD) il 4/1/1944 e residente a Fagagna (UD), in Via dei Faggi n. 26, C.F.: LLD GRL 44A04 C817F, che si è obbligato a provvedere alla dotazione del patrimonio iniziale per l'importo di Euro 750.000,00 (settecentocinquantamila virgola zero zero);
(c) l'Istituto Statale d'Istruzione Superiore "Arturo Malignani", con sede legale in Udine, Via Leonardo da Vinci n. 10, P. IVA: 00401740303, che si è obbligato a provvedere alla dotazione del patrimonio iniziale per l'importo di Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero).
2. I Fondatori sono obbligati a effettuare il conferimento, al più tardi, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di fondazione e comunque prima della conclusione del procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica.

Art. 11 Partecipanti e Sostenitori

1. Possono divenire Partecipanti, ove nominati tali con delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e, in generale, i soggetti di diritto che, condividendo le finalità della Fondazione e partecipando proattivamente al loro perseguimento, contribuiscano al Fondo di Dotazione o anche al Fondo di Gestione, mediante un contributo pluriennale, in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura determinate nel minimo dal Consiglio di Amministrazione stesso ai sensi del presente statuto.

2. Possono divenire Aderenti, ove nominati tali con delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e, in generale, i soggetti di diritto che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono al Fondo di Gestione della medesima mediante un'oblazione annuale in denaro, nelle forme e nella misura determinate dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi del presente statuto, anche per classi di appartenenza.
3. In ipotesi particolari, in cui il contributo dell'aspirante componente consista in prestazioni di carattere lavorativo o professionale oppure nel trasferimento in proprietà o in godimento, a favore della Fondazione, di velivoli civili e militari, cimeli di volo, documenti, equipaggiamenti e strumenti di volo o di officina e laboratorio, motori o altre pertinenze aeronautiche, il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle istanze dell'aspirante, dell'importanza dell'opera lavorativa professionale promessa o eseguita o del valore storico del bene conferito, delibera l'ammissione dell'aspirante quale Partecipante o Sostenitore, determinando anche la durata del vincolo, in misura annuale o pluriennale.
4. Con apposito Regolamento di ammissione, il Consiglio di Amministrazione determina le modalità tecniche di adesione.
5. La qualità di Partecipante o di Sostenitore attribuisce al titolare, per il tempo in cui essa permane, i diritti previsti nel presente statuto.

Art. 12 perdita della qualità di Partecipante o Sostenitore

1. La qualità di Partecipante o di Sostenitore si perde per termine finale, per recesso, per esclusione.
2. L'adesione alla Fondazione quale Partecipante o Sostenitore è fatta per un periodo determinato, nel corso del quale il titolare della qualità esercita i diritti e adempie ai doveri che con la medesima sono connessi, come stabiliti dalla legge, dal presente statuto o dalle delibere legalmente assunte dagli Organi della Fondazione.
3. L'adesione è effettuata secondo le disposizioni contenute nel precedente articolo 11 e nel correlato Regolamento di ammissione.
4. Salvo che non sia diversamente disposto in sede di ammissione, al sopraggiungere del termine finale per il quale l'adesione è inizialmente prestata, il rapporto associativo si estingue, senza necessità di alcuna manifestazione ulteriore di volontà.
5. I Partecipanti e gli Aderenti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, diretta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, fermo restando il dovere di adempimento integrale delle obbligazioni assunte all'atto dell'adesione, anche per quel che riguarda le annualità successive a quella nella quale è intimato il recesso.
6. L'Assemblea generale decide, mediante deliberazione assunta con la maggioranza di due terzi dei voti espressi, l'esclusione del Partecipante e, con la maggioranza semplice dei voti espressi, l'esclusione dell'Aderente, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, tra le quali, in via esemplificativa e non tassativa:
(a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ei conferimenti previsti;
(b) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli altri componenti della Fondazione;
(c) comportamento contrario al dovere di lealtà, probità e disinteresse patrimoniale o comunque condotta contrastante con le finalità della Fondazione.
7. Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può avere luogo anche per i seguenti motivi:
(a) estinzione dell'Ente o della persona giuridica, a qualsiasi causa dovuta;
(b) stato di liquidazione;
(c) apertura delle procedure concorsuali, anche stragiudiziali.
8. I Fondatori non possono essere esclusi dalla Fondazione, se non per le ipotesi previste al comma 7, sussistendone i presupposti.

Art. 13 Organi della Fondazione

1. Sono Organi della Fondazione:
l'Assemblea generale;
il Consiglio di Amministrazione;
il Presidente e Vicepresidente;
il Comitato Scientifico;
il Revisore.

Art. 14 Assemblea generale

1. L'Assemblea generale è composta dai Fondatori, dai Partecipanti e dagli Aderenti, o dai loro rappresentanti, legali o volontari.
2. La legittimazione a partecipare ai lavori dell'Assemblea generale spetta ai Partecipanti e agli Aderenti, a condizione che essi abbiano adempiuto, relativamente all'esercizio nel quale è convocata la sessione, agli obblighi assunti in sede di adesione che siano già esigibili.
3. L'Assemblea generale delibera:

(a) l'adozione dei programmi generali della Fondazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
(b) l'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
(c) la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione che non siano designati dai Fondatori;
(d) la nomina e la revoca del Revisore dei conti;
(e) la nomina dei componenti del Collegio scientifico;
(f) le modifiche dello statuto;
(g) lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del suo patrimonio, in ossequio alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 15 funzionamento dell'Assemblea generale

1. L'Assemblea generale si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno, presso la sede della Fondazione o altrove, purché nella Regione Friuli Venezia Giulia, per l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo.
2. L'Assemblea generale si riunisce in via straordinaria ogniqualvolta sia richiesto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, oppure da almeno un Fondatore o da almeno dieci Partecipanti o Aderenti; in tale ipotesi i richiedenti debbono indicare al Presidente del Consiglio di Amministrazione, cui la richiesta è diretta, le materie delle quali chiedono la trattazione.
3. L'Assemblea generale è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione a mezzo di posta elettronica certificata o di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; l'avviso di convocazione deve contenere il giorno e l'ora della riunione, con l'indicazione degli oggetti da trattare.
4. L'avviso di convocazione deve essere spedito all'indirizzo di posta elettronica certificata dei destinatari o al loro indirizzo anagrafico almeno otto giorni naturali e consecutivi prima della riunione; il termine è ridotto a tre giorni in caso di sessione straordinaria o di convocazione urgente.
5. Sul sito internet della Fondazione sono messi a disposizione, in formato scaricabile, l'ordine del giorno e gli atti e documenti a questo riferibili, affinché gli interessati possano prenderne anticipata conoscenza.
6. I lavori sono presieduti dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione o, se questi sia impedito o assente, dal Partecipante o Sostenitore più anziano di età.
7. La convocazione è unica e l'Assemblea delibera validamente se è presente almeno un quarto dei componenti convocati; le delibere sono assunte a maggioranza dei voti espressi, salvo che non siano richieste maggioranze più elevate.
8. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione nomina un Segretario fra i presenti, oppure fra i Notai residenti nel distretto della Corte d'Appello di Trieste.

Art. 16 Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette membri, dei quali uno con funzione di Presidente e uno con funzioni di Vice Presidente.
2. La sua composizione è la seguente:
(a) due componenti sono nominati dai discendenti maggiorenni in linea retta di Carlo Leopoldo Lualdi, anche fra sé medesimi;
(b) un componente è il Dirigente scolastico dell'ISIS "Arturo Malignani" di Udine o un suo delegato in via permanente;
(c) quattro componenti sono nominati dall'Assemblea generale, dei quali tre fra i Partecipanti e uno fra i Sostenitori.
3. Salvo che all'atto della nomina non sia prevista una durata inferiore, il mandato di consigliere di amministrazione è di durata triennale, e scade con l'assemblea che approva il bilancio relativo al terzo anno del mandato.
4. L'ufficio di amministratore viene meno per morte, dimissioni, sopravvenuta incapacità e revoca da parte dell'Assemblea generale, ove sussista una giusta causa.
5. Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.
6. In caso di cessazione dall'ufficio di un consigliere, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione del componente mancante con propria deliberazione, osservati tuttavia i criteri di cui al precedente comma 2, lettere (a) e (b), ove il consigliere cessato sia stato designato dai Fondatori. Il consigliere cooptato ai sensi del presente comma resta in carica per lo stesso tempo in cui lo sarebbe rimasto il consigliere sostituito.
7. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, nel rispetto del presente statuto.
8. In particolare esso provvede:
(a) a fissare il programma annuale delle iniziative fondazionali e a curarne l'esecuzione;
(b) ad adottare il progetto di bilancio consuntivo annuale, di bilancio preventivo annuale e la relazione

accompagnatoria e finanziaria;
(c) a deliberare sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente statuto;
(d) a determinare - sin dall'inizio della gestione - i criteri in base ai quali i soggetti di cui all'articolo 11 possono divenire Partecipanti e Sostenitori e procedere alla relativa ammissione;
(e) a deliberare la costituzione ovvero la partecipazione a società di capitali, associazioni, fondazioni, raggruppamenti temporanei e altri soggetti di diritto;
(f) a elaborare uno o più regolamenti interni, disciplinanti in via generale e astratta singoli aspetti della vita della Fondazione;
(g) a nominare - se del caso - il Direttore della Fondazione determinandone compiti, qualifica, durata e natura dell'incarico;
(h) a conferire speciali incarichi a singoli consiglieri, fissandone le attribuzioni; in tale ipotesi, i consiglieri delegati hanno la rappresentanza della Fondazione, limitatamente alle materie oggetto di delega;
(i) a svolgere ogni ulteriore compito a esso affidato dal presente Statuto.
9. Qualora ne ravvisi l'opportunità, il Consiglio di Amministrazione potrà istituire un Comitato Esecutivo composto da tre membri tra cui il Presidente, cui delegare specifici compiti nell'ambito dell'ordinaria amministrazione.
10. La qualità di componente del Consiglio di Amministrazione non dà luogo a diritto al compenso, ma solo al rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione dell'ufficio. Un compenso, in misura in ogni caso moderata e compatibile con la natura della Fondazione, può essere previsto in favore del componente del Consiglio di Amministrazione cui siano delegati speciali incarichi ai sensi del precedente comma 8, lettera (h).

Art. 17 convocazione e quorum

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei con almeno tre giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima.
2. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.
3. Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica.
4. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, salvo diversi quorum stabiliti dal presente statuto.
5. Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

Art. 18 Presidente e Vice Presidente

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è anche Presidente della Fondazione e viene designato dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi componenti.
2. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati, arbitri, arbitratori e periti.
3. Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione.
4. Il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni e Imprese e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
5. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, se nominato dal Consiglio di Amministrazione; la sottoscrizione del Vice Presidente è piena prova, di fronte ai terzi, dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Art. 19 Direttore

1. Il Consiglio di Amministrazione, quando la complessità gestionale della Fondazione lo richieda, può nominare un Direttore.
2. Con la delibera di nomina, il Consiglio di Amministrazione, stabilisce la natura, la qualifica e la durata dell'incarico.
3. Il Direttore è responsabile operativo della Fondazione. Egli, in particolare:
(a) provvede alla gestione organizzativa e amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
(b) dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché agli atti del Presidente.
4. Egli partecipa, senza diritto di voto (se non è anche consigliere), alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 20 Comitato Tecnico Scientifico

1. Il Comitato Tecnico Scientifico è organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri, sino a un massimo di sette, scelti e nominati dall'Assemblea generale, su proposta del Consiglio di Amministrazione, tra le persone fisiche e giuridiche, enti, e istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie di interesse della Fondazione.
2. Il Comitato Scientifico svolge, in collaborazione con il Consiglio di Amministrazione e il Direttore della Fondazione, ove nominato, una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e a ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere per definire gli aspetti tecnico-scientifici e culturali delle singole attività e manifestazioni di rilevante importanza.
3. In particolare, il Comitato Tecnico Scientifico:
(a) propone al Consiglio di Amministrazione la realizzazione di progetti nei settori di interesse della Fondazione;
(b) valuta sotto il profilo tecnico-scientifico i progetti elaborati dal Consiglio di Amministrazione;
(c) attiva consultazioni periodiche sullo stato di avanzamento dei progetti della Fondazione, e sui risultati raggiunti;
(d) si dota di un proprio Regolamento operativo.
4. I membri del Comitato Scientifico durano in carica tre anni e sono confermabili. L'incarico può cessare per dismissioni, incompatibilità o revoca.
5. Il Comitato Scientifico è presieduto e si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione, che partecipa ai lavori, senza diritto di voto. Alle riunioni del Comitato Scientifico partecipa, senza diritto di voto, il Direttore della Fondazione, se nominato, in luogo del Presidente della Fondazione.

Art. 21 Revisore

1. Il Revisore è scelto dall'Assemblea generale fra gli iscritti all'apposito Registro istituito presso il Ministero della giustizia, dura in carica sino alla approvazione del bilancio consuntivo del terzo anno successivo a quello in cui è stato nominato. Il Revisore è rieleggibile.
2. Il Revisore svolge attività di controllo e di revisione legale di conti. Pertanto egli vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento; esercita altresì il controllo contabile, provvedendo al riscontro della gestione finanziaria e all'accertamento della regolare tenute delle scritture contabili.
3. Il Revisore può compiere atti di ispezione e di controllo e verifiche di cassa; egli redige la relazione sul conto consuntivo e partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
4. Il Revisore resta in carica tre anni e può essere riconfermato.

Art. 22 clausola arbitrale

1. Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite a un Collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte e il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Udine, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle due parti.
2. Le nomine dovranno essere effettuate entro 60 giorni dalla designazione del primo arbitro. Gli arbitri procederanno in via rituale e secondo diritto.
3. La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio del Presidente del Collegio arbitrale.

Art. 23 scioglimento

1. In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione dell'Assemblea generale, ad altre Onlus, operanti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali o a fini di pubblica utilità, sentito il parere del Fondatore e dell'Autorità preposta al controllo.
2. Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui se imposte dalla legge.
3. La Fondazione, sentiti i Fondatori e a seguito di parere favorevole dell'Autorità preposta al controllo, può fondersi o comunque confluire, anche previo scioglimento, in o con altre Onlus che perseguono gli stessi fini, per conseguire più efficacemente gli scopi istituzionali.

Art. 24 clausola di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in tema di fondazioni di diritto privato.

Art. 25 norma transitoria

1. All'atto della costituzione, i Fondatori nominano il primo Consiglio di Amministrazione, costituito provvisoriamente da tre componenti, ancorché dotato di pienezza di poteri. Entro centoventi giorni dalla costituzione, l'Assemblea generale provvede alla integrazione dell'organo, secondo le previsioni contenute nel presente statuto.
2. Sempre all'atto della costituzione, i Fondatori nominano il primo Revisore.
3. L'Assemblea generale, entro centoventi giorni dalla costituzione, provvede infine alla nomina del Comitato Tecnico Scientifico, secondo le previsioni contenute nel presente statuto.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

13_15_1_DPR_56_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 26 marzo 2013, n. 056/Pres.

DPR 361/2000, art. 2. Fondazione Gaspare Bertoni con sede a Udine. Approvazione modifiche statutarie.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che con proprio decreto n. 091/Pres. del 26 marzo 2004 è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato della Fondazione Gaspare Bertoni con sede a Udine e ne è stato approvato lo statuto;
VISTA la domanda dell'8 febbraio 2013, con cui il Presidente della predetta Fondazione, che è iscritta al numero 103 del Registro regionale delle persone giuridiche, ha chiesto l'approvazione delle modifiche statutarie deliberate dall'assemblea straordinaria degli associati del 14 dicembre 2012;
VISTO il verbale di detta assemblea, a rogito del dott. Alberto Piccinini, notaio in Udine, rep. n. 6335, racc. n. 3522, ivi registrato il 18 dicembre 2012 al n. 14518 serie 1T;
VISTA l'assenza di rilievi da parte della Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione;
RICONOSCIUTA l'opportunità di accogliere la richiesta;
VISTO l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
VISTI gli articoli 4, 8 e 42 dello Statuto di autonomia;

DECRETA

1. È approvato il nuovo testo dello statuto della Fondazione Gaspare Bertoni con sede a Udine, deliberato dall'assemblea straordinaria degli associati nella seduta del 14 dicembre 2012, nel testo che viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale
2. Le modifiche statutarie producono effetti a seguito dell'iscrizione del presente provvedimento nel registro regionale delle persone giuridiche.
3. Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione

TONDO

13_15_1_DPR_56_2_ALL1

Statuto Fondazione Gaspare Bertoni - Udine

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPI E AMBITO DI OPERATIVITÀ

Art. 1

È costituita, ai sensi del vigente codice civile, la Fondazione denominata "Fondazione Gaspare Bertoni" con sede in Udine viale Cadore n. 59.

Art. 2

La Fondazione non ha scopo di lucro, e ha come fine la promozione di iniziative culturali, educative, formative, di integrazione sociale.
La Fondazione si riferisce esplicitamente all'esperienza cristiana, secondo le indicazioni della dottrina del Magistero della Chiesa Cattolica.
La Fondazione trae le proprie origini dall'esperienza di educatore di San Gaspare Bertoni, che

mirava alla formazione integrale della persona, perché diventasse buon cristiano e cittadino responsabile del bene comune. Questa esperienza si è concretizzata in Friuli con più di un secolo di servizio nella scuola, nei collegi, nel ricreatorio, sempre a favore dei giovani, attraverso l'impegno creativo di tanti Stimmatini e di tanti laici educatori. La Fondazione vuole dare perennità a questa storia fruttuosa.
In particolare la Fondazione si propone di:
- promuovere e gestire servizi educativi, formativi, culturali, sportivi e ricreativi;
- gestire scuole e corsi di ogni ordine e grado;
- gestire servizi e promuovere iniziative per garantire il diritto allo studio;
- istituire borse di studio per favorire la frequenza di corsi di istruzione;
- promuovere iniziative volte a prevenire la dispersione scolastica, le difficoltà di apprendimento e il disagio giovanile;
- gestire collegi, strutture residenziali per studenti e docenti e servizi di accoglienza e ospitalità;
- gestire corsi e iniziative di istruzione e formazione professionale;
- favorire e sostenere il pluralismo scolastico e i diritti della famiglia in campo educativo;
- offrire servizi a realtà educative, formative e culturali.

A tal fine la Fondazione può collaborare, anche in regime convenzionale, con enti pubblici e privati e può aderire ad organismi regionali, nazionali e internazionali che perseguono scopi analoghi.
La Fondazione può svolgere ogni attività utile al raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 3

La Fondazione intende svolgere la propria attività nell'ambito del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.

TITOLO II - PATRIMONIO

Art. 4

Il patrimonio della Fondazione è costituito dalle somme di denaro e dai beni ricevuti in dotazione e descritti nell'atto di costituzione della Fondazione stessa e dai beni mobili e immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, destinati a incrementare il patrimonio della Fondazione.

Art. 5

Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone delle seguenti risorse:
- entrate derivanti dal patrimonio;
- entrate derivanti dalle attività svolte;
- contributi, elargizioni, donazioni, lasciti, liberalità, di soggetti pubblici e privati, non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

Le spese correnti in particolare potranno trovare copertura in ogni risorsa economica a disposizione della Fondazione che non sia stata espressamente destinata, da parte del Consiglio di Amministrazione, all'incremento del patrimonio della Fondazione.

TITOLO III -FONDATORI E ORGANI

Art. 6

La Fondazione è costituita per iniziativa dell'ente "Provincia Italiana Sacro Cuore dei Padri Stimmatini" che pertanto risulta essere il "Fondatore".
Sono qualificati "Partecipanti" alla Fondazione tutti quelli, persone fisiche o persone giuridiche, che, successivamente all'atto costitutivo, verranno riconosciuti tali.
Per essere riconosciuti Partecipanti occorre presentare domanda scritta al Fondatore e contribuire con una somma non inferiore a quella fissata a tale scopo dal fondatore stesso che delibera l'ammissione dei partecipanti

Art. 7

Sono organi della Fondazione:
- l'Assemblea dei Partecipanti, se istituita;
- il Presidente e il Vice-Presidente della Fondazione;
- il Consiglio di amministrazione;
- L'Organo di Revisione dei Conti.

Art. 8

Con l'ammissione di almeno un Partecipante, ai sensi del precedente art. 6, si costituisce l'Assemblea dei Partecipanti, composta dal Fondatore e dai Partecipanti.

All'Assemblea dei Partecipanti compete:
la nomina di un componente il Consiglio di Amministrazione;
la nomina dell'Organo di Revisione dei Conti;
fornire pareri non vincolanti al Consiglio di Amministrazione in merito alle proposte di modifica statutaria, o ogni qualvolta lo stesso Consiglio lo richieda.
Fino a quando l'Assemblea dei Partecipanti non è istituita le sue competenze spettano al Fondatore.
L'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno i tre quarti dei membri aventi diritto e le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole dei tre quarti dei membri presenti.
Qualora un membro dell'Assemblea dei Partecipanti non possa partecipare alla assemblea può delegare un altro componente della stessa. Un componente della Assemblea non può essere portatore di più di una delega.
Il Presidente della Fondazione, ovvero almeno la metà dei Partecipanti, convoca l'Assemblea.
La convocazione avviene in forma scritta. La comunicazione deve essere inviata almeno otto giorni prima di quello previsto per la riunione e deve essere pubblicata presso la sede legale.
Il diritto di fare parte della Assemblea dei Partecipanti non è trasmissibile e viene meno per dimissioni, per estinzione della persona giuridica e per morte, interdizione, inabilitazione, fallimento della persona fisica o per la sua condanna ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

Art. 9

Il Presidente della Fondazione è nominato, nell'ambito dei Consiglieri di Amministrazione, dal Fondatore o, se esistente, dall'Assemblea dei Partecipanti .
Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto.
Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio.
In caso di impedimento o di assenza del Presidente, lo sostituisce il Vice Presidente, che è nominato dal Fondatore all'interno del Consiglio di Amministrazione e dura in carica tre anni.
A cura del Presidente della Fondazione e sotto la sua responsabilità viene tenuto un libro attestante i Partecipanti in essere, nonché i verbali delle Assemblee dei Partecipanti.

Art. 10

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri, compreso il presidente, nominati, uno dall'assemblea dei partecipanti, se istituita, e gli altri dal fondatore, che determina il numero dei componenti.
il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni; tutti i consiglieri possono essere riconfermati.
I consiglieri oltre che per scadenza del mandato, cessano dalla carica per dimissioni o per revoca del mandato da parte del fondatore.
Allo scadere dei tre anni tutti i membri, indipendentemente dalla data di nomina, decadono dalla carica e, ove necessario, proseguono nell'esercizio delle proprie funzioni in regime di prorogatio fino alla nomina dei nuovi membri.
Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più Consiglieri il Fondatore provvederà alla nomina.
Qualora venisse meno la maggioranza dei Consiglieri si procederà alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione.

Art. 11

Il Consiglio di Amministrazione è titolare di tutti i poteri necessari per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
È in sua facoltà emettere regolamenti per la disciplina dell'attività della Fondazione.
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre la facoltà di costituire, con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto, un Consiglio Scientifico, un Comitato di Garanzia e ogni altro organismo consultivo che reputi necessario per le attività della Fondazione, stabilendone i compiti.
Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre delegare parte dei propri poteri, specificando l'ampiezza e la durata della delega, al Presidente, al Vice Presidente o ad uno o più Consiglieri Delegati, previa determinazione dell'eventuale compenso.

Art. 12

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione ovvero su richiesta di almeno 2/3 dei componenti. La convocazione deve essere scritta, deve riportare l'indicazione dell'ordine del giorno e deve essere recapitata per fax, e-mail, raccomandata a mano o posta ai Consiglieri almeno otto giorni prima della riunione, e, in caso di urgenza motivata per iscritto, almeno tre giorni prima.
Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno, è presieduto dal Presidente della Fondazione e delibera

con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) a maggioranza dei membri intervenuti, tranne nei casi in cui il presente statuto preveda maggioranze diverse.
Le delibere devono essere prese con voto palese. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
Il Presidente della Fondazione cura la redazione dei verbali del Consiglio di Amministrazione da trascrivere su apposito libro, nominando eventualmente un segretario anche esterno alla Fondazione.

Art. 13

La vigilanza contabile e amministrativa sull'andamento della Fondazione è esercitata da un Collegio dei Revisori o un Revisore dei Conti dotato di adeguata qualificazione professionale, nominato dal Fondatore.
Qualora durante il mandato, per dimissioni o per altri motivi, venisse a mancare il Revisore o un componente il Collegio, il Fondatore nomina il sostituto che resta in carica fino alla fine del mandato.
Il Revisore dura in carica tre anni sino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio, ed è rinominabile.

TITOLO IV - SERCIZIO SOCIALE, MODIFICHE STATUTARIE ED ESTINZIONE

Art. 14

L'esercizio sociale della Fondazione va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo.
Gli eventuali avanzi di gestione verranno reimpiegati per il raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 15

Le modifiche allo Statuto, purché siano compatibili con la natura della Fondazione, saranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione, sentita obbligatoriamente l'Assemblea dei Partecipanti, se istituita, o, in mancanza, il Fondatore, e approvate -ove necessario- dall'Autorità tutoria.

Art. 16

La Fondazione si estingue nei casi e secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c..
In caso di estinzione il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori scegliendoli tra i propri membri. Il patrimonio residuato dopo la liquidazione sarà devoluto, alla "PROVINCIA ITALIANA SACRO CUORE DEI PADRI STIMMATINI", con sede in Verona, alla "SCUOLA APOSTOLICA BERTONI DEGLI STIMMATINI", con sede in Verona", o ad altri enti senza scopo di lucro che perseguano analoghe finalità.

Art. 17

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto e dall'atto costitutivo valgono le norme del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

13_15_1_DPR_58_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2013, n. 058/Pres.

LR 10/2006 art. 4. Comitato tecnico scientifico Ecomusei. Sostituzione componente.

IL PRESIDENTE

Premesso che con proprio decreto 16 ottobre 2008 n. 0275/Pres. è stato ricostituito il Comitato tecnico scientifico previsto dall'articolo 4 della legge regionale 20 giugno 2006, n. 10, (Istituzione degli Ecomusei del Friuli Venezia Giulia), con la seguente composizione:
Presidente:
L'Assessore regionale all'istruzione, formazione e cultura ,
Componenti:

a) dott.ssa Giuliana FERRARA - funzionario regionale competente in materia di attività e beni culturali;
arch. Maura SIMONETTI - funzionario regionale competente in materia di tutela del paesaggio e dell'ambiente;
b) prof. Giampaolo GRI - rappresentante dell'Università degli studi di Udine;
prof. Pier Luigi NIMIS - rappresentante dell'Università degli studi di Trieste;

c) sig. Gabriele MARINI - componente designato dall'ANCI;
d) dott.ssa Roberta DE MARTIN - componente designato dall'UPI;
e) prof. Guido MASÈ- esperto in materia di Ecomusei;
dott. Maurizio MAGGI - esperto in materia di Ecomusei;
f) sig. Aldo COLONNELLO - esperto in materia di storia;
dott.ssa Daniela ZANELLA - esperto in materia di cultura e antropologia culturale;
dott.ssa Valentina PICCINNO - esperto in materia di geografia e paesaggio.

Segretario:
un dipendente regionale in servizio presso la Direzione centrale istruzione, formazione e cultura, Servizio Beni e Attività culturali, di categoria non inferiore alla "D";

CONSIDERATO che con proprio decreto 27 giugno 2011, n. 0146/Pres. la prof. Emanuela Renzetti è stata nominata componente esperto del Comitato tecnico scientifico per gli Ecomusei in sostituzione del Prof. Maurizio Maggi, dimissionario;

CONSIDERATO che con proprio decreto 30 marzo 2012, n. 078/Pres. la dott.ssa Mara Cernic è stata nominata componente del Comitato tecnico-scientifico, in sostituzione della dott.ssa Roberta De Martin, in rappresentanza dell'UPI - Unione delle Province italiane;

DATO ATTO che il prof. Gian Paolo Gri, con propria nota del 22 ottobre 2012 indirizzata all'Università degli Studi di Udine e alla Regione Friuli Venezia Giulia - DC Cultura, Sport, Relazioni internazionali e comunitarie, ha presentato le proprie dimissioni da componente del Comitato tecnico-scientifico per gli Ecomusei in rappresentanza dell'Università degli studi di Udine, a seguito di richiesta di pensionamento;

PRESO ATTO che l'Università degli Studi di Udine ha comunicato con proprie note prot. 19998 di data 29 novembre 2012, e prot. 610 di data 15 gennaio 2013 di voler provvedere alla sostituzione del suo rappresentante nel Comitato tecnico scientifico per gli Ecomusei Prof. Gian Paolo Gri, dimissionario, con il Prof. Mauro Pascolini;

VISTO l'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle procedure per il conferimento di incarichi a dipendenti pubblici;

VISTE le dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 7 bis ante della L.R. 23 giugno 1978, n. 75, così come introdotto dall'articolo 55 della L.R. 15 febbraio 2000, n. 1, relative al divieto di nomina o designazione negli organi collegiali costituiti con provvedimento regionale;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 21 marzo 2013 n. 440;

DECRETA

1. Per le finalità indicate nelle premesse, il prof. Mauro Pascolini è nominato componente del Comitato tecnico-scientifico per gli Ecomusei, di cui all'articolo 4 della legge regionale 20 giugno 2006, n. 10 (Istituzione degli Ecomusei del Friuli Venezia Giulia), quale rappresentante dell'Università degli Studi di Udine, in sostituzione del Prof. Gian Paolo Gri.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

13_15_1_DPR_60_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 28 marzo 2013, n. 060/Pres.

Sostituzione di un componente il Consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste, in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 29 dicembre 1993, n. 580 "Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Regolamento di attuazione dell'articolo 10, comma 3, della citata legge 580/1993, emanato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, n. 155;

VISTO il Regolamento di attuazione dell'articolo 12 della citata legge 580/1993, emanato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, n. 156;

VISTO il proprio decreto 7 febbraio 2011, n. 019/Pres. con il quale sono stati nominati, nell'ambito dei settori economici rappresentati nel Consiglio camerale di Trieste, i membri componenti il Consiglio medesimo;

VISTA la nota prot. n. 0005861 del 26 febbraio 2013 con la quale il Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste ha comunicato le dimissioni del signor Vincenzo Timeo, consigliere camerale in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, a suo tempo designato da NCCdl CGIL, Unione Sindacale Territoriale CISL Trieste e Camera Confederale del Lavoro-UIL di Trieste, apparentate tra loro;
ATTESO quanto disposto dall'articolo 11 del decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 156/2011 in ordine alla sostituzione dei consiglieri dimissionari;
ACQUISITA la designazione congiunta trasmessa il 14 marzo 2013 dalle organizzazioni sindacali interessate, sopraccitate;
ACQUISITA altresì la documentazione attestante il possesso dei requisiti da parte del rappresentante designato, nonché l'assenza di cause ostative alla sua nomina;

DECRETA

1. Il signor Claudio Cinti è nominato, in base alla designazione congiunta pervenuta da NCCdl CGIL, Unione Sindacale Territoriale CISL Trieste e Camera Confederale del Lavoro-UIL di Trieste, apparentate tra loro, membro componente il Consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, rappresentato nel Consiglio camerale citato, in sostituzione del signor Vincenzo Timeo, dimissionario.
2. Il nuovo membro resta in carica per il tempo residuale alla scadenza naturale del citato organo collegiale.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

13_15_1_DPR_61_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 28 marzo 2013, n. 061/Pres.

Sostituzione di un componente il Consiglio della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste, in rappresentanza del settore credito e assicurazioni.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 29 dicembre 1993, n. 580 "Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Regolamento di attuazione dell'articolo 10, comma 3, della citata legge 580/1993, emanato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, n. 155;
VISTO il Regolamento di attuazione dell'articolo 12 della citata legge 580/1993, emanato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, n. 156;
VISTO il proprio decreto 7 febbraio 2011, n. 019/Pres. con il quale sono stati nominati, nell'ambito dei settori economici rappresentati nel Consiglio camerale di Trieste, i membri componenti il Consiglio medesimo;
VISTA la nota prot. n. 0007217 dell'11 marzo 2013 con la quale la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste ha comunicato le dimissioni del signor Aldo Minucci, consigliere camerale in rappresentanza del settore credito e assicurazioni, a suo tempo designato da ABI-Associazione Bancaria Italiana e ANIA-Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, apparentate tra loro;
ATTESO quanto disposto dall'articolo 11 del decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 156/2011 in ordine alla sostituzione dei consiglieri dimissionari;
ACQUISITA la designazione congiunta trasmessa il 21 marzo 2013 dalle organizzazioni imprenditoriali sopraccitate;
ACQUISITA altresì la documentazione attestante il possesso dei requisiti da parte del rappresentante designato, nonché l'assenza di cause ostative alla sua nomina;

DECRETA

1. Il signor Gianfranco Vecchiet è nominato, in base alla designazione congiunta pervenuta da ABI-Associazione Bancaria Italiana e ANIA-Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, membro componente il Consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste in rappresentanza del settore credito e assicurazioni, rappresentato nel Consiglio camerale citato, in sostituzione del signor Aldo Minucci, dimissionario.

2. Il nuovo membro resta in carica per il tempo residuale alla scadenza naturale del citato organo collegiale.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

13_15_1_DPR_62_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 28 marzo 2013, n. 062/Pres.

Ricostituzione della Commissione per l'esame di qualificazione "estetiste" prevista dall'articolo 3 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 025/Pres./2003 e successive modifiche.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 concernente "Disciplina organica dell'artigianato" e successive modifiche e integrazioni, che, all'articolo 26, disciplina il conseguimento della qualificazione professionale di estetista;
VISTO il "Regolamento di esecuzione di cui all'articolo 26 comma 4 della legge regionale 22 aprile 2002 n. 12, per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista" emanato con proprio decreto n. 025/Pres. di data 7 febbraio 2003, su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 231 di data 3 febbraio 2003 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 10 in data 5 marzo 2003;
VISTO il proprio decreto 13 febbraio 2009, n. 040/Pres, con il quale, su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 254 di data 5 febbraio 2009, è stata ricostituita, per la durata di cinque anni, la Commissione per l'esame di qualificazione "estetiste", prevista dall'articolo 3 del Regolamento di cui al proprio decreto n. 025/Pres./2003;
VISTO il proprio decreto 3 maggio 2011, n. 098/Pres, con il quale, previa conforme deliberazione della Giunta regionale n. 527 di data 25 marzo 2011, si è provveduto a designare la dott.ssa Letizia Giorgilli quale componente effettiva della commissione e la dott.ssa Antonietta Lepore quale componente supplente in sostituzione rispettivamente della sig.ra Anna Cozzi e della dott.ssa Claudia Verbi;
PRESO ATTO della nota prot. n. 0057880/A/LETT. di data 4 dicembre 2012 con la quale la dott.ssa Anna Maria Arivella ha rassegnato le dimissioni da componente sostituto della commissione d'esame per il conseguimento della qualifica di estetista;
PRESO ATTO della nota prot. n. 0005866/A/LETT di data 4 febbraio 2013 con cui la Direzione Centrale Attività Produttive ha comunicato le dimissioni della dott.ssa Letizia Giorgilli da componente della Commissione per l'esame di qualificazione di estetista, in quanto attualmente in comando presso l'INPS di Grosseto;
PRESO ATTO della nota prot. n. 0006786/A/LETT di data 6 febbraio 2013 con cui la Direzione Centrale Funzione Pubblica Autonomie Locali e Coordinamento delle Riforme, riscontrando la richiesta formulata dalla Direzione Centrale Lavoro, Formazione, Commercio e pari Opportunità con nota prot. n. 0004891/P/ di data 29 gennaio 2013, ha comunicato la cessazione dal servizio della sig.ra Laura Del Gos, sig.ra Maria Giovanna Rovelli e sig.ra Luciana Pecile, designate, quali dipendenti regionali, come componenti della commissione ricostituita con proprio decreto 13 febbraio 2009, n. 040/Pres. e successive modifiche;
VISTO l'articolo 18 del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), il quale prevede che, "…ai fini del rilascio dei titoli autorizzatori o dell'adozione di altri provvedimenti rilevanti per l'esercizio dell'attività di servizi è vietata la partecipazione diretta o indiretta alla decisione, anche in seno ad organi consultivi, di operatori concorrenti..";
RILEVATO che, a seguito delle modifiche introdotte dal sopracitato articolo 18 del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), la Direzione Centrale Lavoro, Formazione, Commercio e Pari Opportunità con nota prot. 53780/P/FP12 di data 15 novembre 2012 si ha ritenuto necessario richiedere alle tre organizzazioni degli artigiani più rappresentative a livello regionale - Confartigianato, Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, Unione Regionale Economica Slovena- di verificare se la sig.ra Luisa Dri e la sig.ra Samantha Miot- rappresentanti da loro designati per la commissione d'esame di cui sopra risultino essere operatori attivi nel settore e quindi decaduti dalla possibilità di partecipare alla commissione di cui sopra;

ATTESO che, con nota prot. n. 0060981/A/LETT di data 18 dicembre 2012, le tre organizzazioni degli artigiani più rappresentative a livello regionale ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 22 aprile 2002 n. 12 - Confartigianato, Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, Unione Regionale Economica Slovena - indicavano la disponibilità del sig. Lino Mazzarotto, quale commissario effettivo e della sig.ra Dunja Pertot quale commissaria supplente della commissione di cui sopra, in quanto la sig.ra Luisa Dri e la sig.ra Samantha Miot precedentemente designate, non erano più in possesso dei requisiti introdotti con le modifiche normative di cui sopra;
RILEVATO che i sopraccitati impedimenti sopravvenuti per la maggioranza dei componenti della commissione ha di fatto reso impossibile il funzionamento della commissione per l'esame di qualificazione di estetista, con la necessità di provvedere alla ricostituzione ex novo della commissione designata con proprio decreto 13 febbraio 2009, n. 040/Pres. e successive modifiche;
VISTO il proprio decreto 23 ottobre 2012, n. 0216/Pres., con il quale, su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1822 di data 18 ottobre 2012, attesa la specificità della materia in argomento, si è provveduto a modificare il comma 3 e ad introdurre il comma 3 bis dell'articolo 3 del citato regolamento emanato con proprio decreto n. 025/Pres. di data 7 febbraio 2003, per la parte relativa ai requisiti richiesti ai componenti della commissione d'esame;
VISTO il comma 3 bis dell'articolo 3 del regolamento emanato con proprio decreto n. 025/Pres di data 7 febbraio 2003 e successive modifiche, il quale prevede che qualora non sia possibile ricorrere alla nomina di personale regionale in servizio, sia possibile scegliere i componenti della Commissione indicati dai Direttori Centrali tra il personale regionale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, i requisiti previsti;
VISTA l'istanza di interpello presentata dalla Direzione Centrale Lavoro, Formazione, Commercio e Pari Opportunità alla Direzione Centrale Funzione Pubblica, Autonomie Locali e Coordinamento delle Riforme con nota prot. n. 0010384/P/FP-23-1 di data 19 febbraio 2013 e relativa alla richiesta di disponibilità di personale regionale in servizio per la partecipazione in qualità di esperto nelle materie impartite nei corsi alla commissione d'esame di cui sopra;
PRESO ATTO che in seguito all'interpello proposto, nei termini previsti per legge, non vi è stata alcuna manifestazione di disponibilità da parte dei dipendenti regionali in servizio per la partecipazione alla commissione d'esame medesima;
CONSIDERATA quindi la necessità di rivolgersi anche a personale regionale in quiescenza esperto nelle materie impartite nei corsi per la composizione della commissione stessa;
PRESO ATTO della nota prot. n. 0056824/A-/LETT di data 29 novembre 2012 con la quale la dott.ssa Antonella Conte, dipendente regionale in quiescenza, si è resa disponibile a partecipare alle commissioni d'esame per il conseguimento della qualifica di estetista in qualità di esperta sostituta;
PRESO ATTO delle note prot. n. 0054864/P/FP12 di data 20 novembre 2012, prot. n. 0058307/P/LETT. di data 5 dicembre 2012 e prot. n. 0010917/P/ di data 20 febbraio 2013 della Direzione Centrale Lavoro, Formazione, Commercio e Pari Opportunità con le quali sono state designate per la commissione di cui sopra la dott.ssa Alessandra Zonta e la sig.ra Patrizia Dorigo, dipendenti di categoria non inferiore a D in servizio presso la Direzione Centrale Lavoro, Formazione, Commercio e Pari Opportunità; la dott.ssa Anna Vaselli, dipendente di categoria non inferiore a D in servizio presso la Direzione Centrale Funzione Pubblica, Autonomie Locali e coordinamento delle Riforme; la sig.ra Luciana Pecile, la dott.ssa Antonella Conte e la dott.ssa Maria Giovanna Rovelli quali dipendenti regionali in quiescenza;
PRESO ATTO della nota prot. n. 0057091/A/LETT di data 30 novembre 2012 della Direzione Centrale Attività Produttive, con la quale, su richiesta della Direzione Centrale Lavoro, Formazione, Commercio e pari Opportunità formulata con nota prot. 53780/P/FP12 di data 15 novembre 2012, vengono designate quali componente effettiva e componente sostituta della commissione di cui si tratta le dipendenti regionali di categoria non inferiore a D, sig.ra Donatella Tonon e dott.ssa Antonietta Lepore;
VISTO il comma 2 dell'articolo 3 del citato regolamento emanato con proprio decreto n. 025/Pres. di data 7 febbraio 2003 che stabilisce che la Commissione dura in carica cinque anni;
RAVVISATA inoltre l'opportunità di prevedere che all'individuazione dei dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di segretario e di segretario sostituto provveda di volta in volta il Dirigente preposto alla Direzione Centrale presso cui opera la commissione;
VISTO quanto disposto dall'articolo 3 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 concernente le "Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione Regionale", il quale prevede che "ai componenti esterni della commissione compete altresì il trattamento di missione e il rimborso delle spese nelle misure previste per i dipendenti regionali di livello equiparabile";
VISTA la nota prot. n. 0002819/P del Segretariato Generale di data 14 marzo 2011 in tema di contenimento della spesa pubblica per gli organi collegiali;
VISTO quanto disposto dal settimo comma dell'articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 2010 n. 22 in tema di riduzione degli importi dei gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni della Commissione, così come fissati con deliberazione della Giunta regionale n. 1836 di data 27 luglio 2007,

rifissato quindi nella misura di Euro 48,60;
VISTO l'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle procedure per il conferimento di incarichi a dipendenti pubblici;
VISTE le dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 e successive modifiche e integrazioni, dai componenti designati dalle organizzazioni degli artigiani più rappresentative in Regione e dai dipendenti regionali in quiescenza designati quali membri della commissione;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 437 di data 21 marzo 2013, con la quale è stata ricostituita la Commissione per l'esame di qualificazione di estetista, ai sensi dell'articolo 26, comma 4 della legge regionale 22 aprile 2002 n. 12 e dell'articolo 3 del "Regolamento di esecuzione di cui all'articolo 26, comma 4, della legge regionale 22 aprile 2002 n. 12, per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista" emanato con proprio decreto 7 febbraio 2003, n. 025/Pres. e successive modifiche;

DECRETA

1. È ricostituita, presso la Direzione Centrale Lavoro, Formazione, Commercio e pari Opportunità, la Commissione per l'esame di qualificazione "estetiste", prevista dall'articolo 3 del Regolamento di cui al proprio decreto di data 7 febbraio 2003 n. 025/Pres. nella seguente composizione:

a) Presidente, indicato dal Direttore Centrale Lavoro, Formazione, Commercio e Pari Opportunità:
Alessandra Zonta, dipendente regionale in servizio, categoria D, titolare.
Patrizia Dorigo, dipendente regionale in servizio, categoria D, sostituto.
b) Componente indicato dal Direttore Centrale Attività Produttive:
Donatella Tonon, dipendente regionale in servizio, categoria D, titolare.
Antonietta Lepore, dipendente regionale in servizio, categoria D, sostituto.
c) esperti nelle materie fondamentali impartite nei corsi, indicati dal Direttore Centrale Lavoro, Formazione, Commercio e Pari Opportunità:
Anna Vaselli, dipendente regionale in servizio, categoria D, titolare.
Antonella Conte, dipendente regionale in quiescenza, sostituto.
Luciana Pecile, dipendente regionale in quiescenza, titolare.
Maria Giovanna Rovelli, sostituto, dipendente regionale in quiescenza, sostituto.
d) esperto designato congiuntamente dalle organizzazioni degli artigiani più rappresentative a livello regionale:
Sig. Lino Mazzarotto, titolare;
Sig.ra Dunja Pertot, sostituto;

2. All'individuazione dei dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di segretario e di segretario sostituto provvederà di volta in volta il Dirigente preposto alla Direzione Centrale competente presso cui opera la commissione.
3. La Commissione dura in carica cinque anni.
4. Ai componenti esterni, verrà corrisposto un gettone di presenza di Euro 48,60 per seduta, oltre al rimborso delle spese spettanti ai dipendenti regionali di categoria non dirigenziale, ai sensi di quanto previsto dal primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 23 agosto 1982 n. 63 in materia di organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale.
5. La relativa spesa graverà sul capitolo 5796 del bilancio pluriennale regionale 2013-2015, nonché sui corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.
6. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

13_15_1_DPR_63_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 28 marzo 2013, n. 063/Pres.

Modifiche al regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 28 maggio 2010, n. 114.

IL PRESIDENTE

VISTO il titolo III, capo I, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, recante “Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro”, relativo alla promozione dell’occupazione e di nuove attività imprenditoriali, e in particolare gli articoli 29 (finalità e destinatari), 30 (promozione dell’occupazione), 31 (promozione di nuove attività imprenditoriali), 32 (lavoro in cooperativa) e 33, comma 1, lett. c) (concessione di incentivi per la trasformazione di rapporti di lavoro ad elevato rischio di precarizzazione in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato);

VISTO l’articolo 48, comma 1, della legge regionale 18/2005, ai sensi del quale i Piani di gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale possono prevedere i seguenti interventi:

a) concessione di incentivi per favorire l’assunzione, con contratti a tempo indeterminato, anche parziale, di lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione;

b) concessione di incentivi per la creazione di nuove imprese;

c) contributi per la frequenza da parte dei lavoratori di corsi di riqualificazione;

d) misure speciali, in via sperimentale, volte a favorire l’inserimento lavorativo di disoccupati privi di ammortizzatori sociali;

VISTO il “Regolamento per la concessione e l’erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)”, emanato con proprio decreto 28 maggio 2010, n. 0114/Pres. e modificato con propri decreti 18 novembre 2010, n. 0246/Pres., 29 luglio 2011, n. 0181/Pres., 18 giugno 2012, n. 0130/Pres., e 17 dicembre 2012, n. 0263/Pres., di seguito Regolamento, con il quale è stata data attuazione alle sopra citate disposizioni della legge regionale 18/2005;

VISTO l’aggiornamento 2012 del Programma triennale regionale di politica del lavoro 2012 - 2014, approvato con deliberazione della Giunta regionale 8 giugno 2012, n. 1049;

CONSIDERATO che la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013), non ha prorogato per il 2013 la possibilità di iscrivere nelle liste di mobilità i lavoratori licenziati da imprese che occupano anche meno di quindici dipendenti, determinando di conseguenza l’impossibilità per i nuovi datori di lavoro interessati all’assunzione dei lavoratori medesimi di usufruire degli sgravi contributivi spettanti per le assunzioni di soggetti iscritti nelle liste di mobilità;

CONSIDERATO che la sopra descritta opzione legislativa nazionale sta determinando una significativa situazione di disparità di trattamento fra lavoratori, penalizzando con riferimento alle prospettive di ricollocazione i lavoratori delle piccole imprese;

RITENUTO opportuno intervenire al fine di ovviare, almeno in parte, alla sopra delineata situazione di disparità di trattamento, e ad altre possibili analoghe determinate dalla mancata spettanza di agevolazioni contributive previste dalla vigente normativa nazionale;

RITENUTO pertanto di prevedere un aumento del quantum degli incentivi regionali di politica attiva del lavoro nelle ipotesi in cui essi riguardino assunzioni a tempo indeterminato o inserimenti o stabilizzazioni in relazione ai quali non possa trovare applicazione alcuna delle agevolazioni contributive previste dalla vigente normativa nazionale;

CONSIDERATO che l’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge regionale 18/2005 demanda al Programma triennale regionale di politica del lavoro l’individuazione delle aree di intervento prioritario, degli obiettivi da perseguire con priorità e delle tipologie degli interventi da effettuare;

CONSIDERATO che la sopra descritta novella regolamentare non modifica in alcun modo l’individuazione delle aree di intervento prioritario, degli obiettivi da perseguire con priorità e delle tipologie degli interventi da effettuare con riferimento agli incentivi regionali di politica attiva del lavoro disciplinati nel Regolamento;

SENTITI il Comitato di coordinamento interistituzionale e la Commissione regionale per il lavoro, che nelle rispettive sedute del 22 febbraio 2013 hanno esaminato lo schema di regolamento di modifica all’uopo predisposto, esprimendo sul medesimo parere favorevole;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 febbraio 2013, n. 276, con la quale è stato approvato in via preliminare il regolamento recante “Modifiche al Regolamento per la concessione e l’erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 28 maggio 2010, n. 114”, di seguito Regolamento;

SENTITO il Consiglio delle autonomie locali, il quale nella seduta di data 11 marzo 2013 ha esaminato il testo del Regolamento ai sensi degli articoli 34, comma 2, lettera b), e 36, comma 5, della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia) esprimendo sul medesimo parere favorevole;

VISTO l’articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTA la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale, ai sensi dell’articolo 12 dello Statuto di autono-

mia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera r);
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 21 marzo 2013, n. 439, con la quale è stato approvato il regolamento recante "Modifiche al Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 28 maggio 2010, n. 114";

DECRETA

1. È emanato il regolamento recante "Modifiche al Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 28 maggio 2010, n. 114", nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

13_15_1_DPR_63_2_ALL1

Modifiche al Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 28 maggio 2010, n. 114

art. 1 modifica all'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 114/2010

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 28 maggio 2010, n. 114 (Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) è aggiunto il seguente:
"**3 bis.** Gli importi di cui agli articoli 12 e 15 sono aumentati di euro 2.000 con riferimento a ciascuna assunzione a tempo indeterminato o inserimento o stabilizzazione in relazione alla quale non possa trovare applicazione alcuna delle agevolazioni contributive previste dalla vigente normativa nazionale.".

art. 2 disposizione transitoria

1. Le modifiche al decreto del Presidente della Regione 114/2010 introdotte dal presente regolamento trovano applicazione esclusivamente ai procedimenti instaurati successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento.

art. 3 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

13_15_1_DPR_64_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 29 marzo 2013, n. 064/Pres.

Regolamento di modifica al regolamento recante, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), requisiti, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi destinati a sostenere il servizio erogato dalle Sezioni Primavera, emanato con decreto del Presidente della Regione 2 maggio 2012 n. 97/Pres.

IL PRESIDENTE

VISTO il comma 630 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente la sperimentazione delle "Sezioni Primavera", per un servizio educativo a carattere integrativo rivolto alla fascia di età da 24 a 36 mesi cui ha fatto seguito l'Accordo quadro, di durata triennale, volto alla realizzazione in via sperimentale di tali servizi, sottoscritto nell'ambito della Conferenza Unificata Stato - Regioni - Enti locali il 7 ottobre 2010;
VISTO l'articolo 7, commi 18, 19 e 20 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 "Legge di assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011 - 2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007" che rinviava ad un regolamento la definizione dei requisiti, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi destinati a sostenere il servizio erogato dalle citate Sezioni Primavera;
VISTO il "Regolamento recante, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge regionale 29 dicembre 2010, n.22 (Legge finanziaria 2011), requisiti, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi destinati a sostenere il servizio erogato delle Sezioni Primavera", emanato con proprio decreto 2 maggio 2012 n. 097/Pres.;
RILEVATA l'esigenza espressa nella seduta del 6 febbraio 2013 dal Tavolo tecnico interistituzionale di cui all'articolo 5, lettera b), del citato Accordo quadro, di integrare l'elenco delle definizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del Regolamento sopraindicato;
VISTO l'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTA della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia) con particolare riferimento all'articolo 14;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 457 del 21 marzo 2013, con la quale è stato approvato "Regolamento di modifica al Regolamento recante, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge regionale 29 dicembre 2010, n.22 (Legge finanziaria 2011), requisiti, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi destinati a sostenere il servizio erogato dalle Sezioni Primavera";

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento di modifica al Regolamento recante, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), requisiti, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi destinati a sostenere il servizio erogato dalle Sezioni Primavera", nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

13_15_1_DPR_64_2_ALL1

Regolamento di modifica al Regolamento recante, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), requisiti, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi destinati a sostenere il servizio erogato dalle Sezioni Primavera, emanato con decreto del Presidente della Regione 2 maggio 2012 n. 97/Pres.

art. 1 modifiche e integrazioni all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 97/2012

1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 2 maggio 2012, n. 97/Pres. (Regolamento recante, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), requisiti, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi destinati a sostenere il servizio erogato dalle Sezioni Primavera) sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) alla lettera a), dopo le parole: "attività educative o di insegnamento;" sono aggiunte le seguenti: "in particolare, il vocabolo "integrativo" specifica la funzione della Sezione Primavera quale Sezione che si aggiunge alla struttura della scuola dell'infanzia o alla struttura del nido di infanzia che già accolga, e continui ad accogliere anche dopo l'attivazione della Sezione Primavera, bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi; il vocabolo "aggregato" indica che la Sezione primavera è sempre unita alla struttura di una scuola dell'infanzia o alla struttura di un nido di infanzia autorizzate ai sensi della normativa vigente allo svolgimento di attività educative o di insegnamento;";
b) dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:
<<a bis) Sezioni primavera di nuova attivazione: Sezioni avviate per la prima volta nell'anno scolastico di riferimento ovvero già avviate in anni scolastici precedenti, ma non funzionanti nei due anni scolastici consecutivi antecedenti l'anno scolastico di riferimento;
a ter) Sezioni primavera funzionanti anteriormente all'anno scolastico di riferimento: Sezioni che proseguono, nell'ambito di un territorio definito, l'erogazione del servizio avviato anteriormente all'anno scolastico di riferimento e non interrotto nei due anni precedenti indipendentemente dal passaggio del servizio ad altra istituzione scolastica o dalla modifica della natura giuridica dell'ente gestore o dal passaggio ad altro ente gestore; >>.

art. 2 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

13_15_1_DPR_65_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 29 marzo 2013, n. 065/Pres.

Regolamento per l'erogazione di contributi a sostegno di iniziative dirette a diffondere la cultura del rispetto tra i sessi e a garantire la piena realizzazione delle pari opportunità tra donna e uomo, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7).

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 7, comma 8, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), in base al quale l'Amministrazione regionale, al fine di attuare politiche di pari opportunità tra donna e uomo, realizza proprie iniziative, promuove e sostiene interventi a ciò finalizzati e sostiene iniziative proposte da enti locali, da associazioni femminili di volontariato e di promozione sociale, dal terzo settore e da altri soggetti pubblici e privati, diretti a diffondere la cultura del rispetto tra i sessi e garantire la piena realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna;
VISTO il "Regolamento recante modalità di attuazione di iniziative e interventi diretti a diffondere la cultura del rispetto tra i sessi, a garantire la piena realizzazione delle pari opportunità tra donna e uomo, a promuovere e attuare strumenti di prevenzione e di rimozione delle discriminazioni, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7)", emanato con proprio decreto 17 marzo 2010, n. 054/Pres.;
RITENUTO opportuno provvedere a una rivisitazione delle disposizioni regolamentari che disciplinano il sostegno ai soggetti che promuovono iniziative in materia di pari opportunità tra donna e uomo, allo scopo di assicurare una maggior efficacia e flessibilità nell'utilizzo delle risorse disponibili, nonché di tener conto delle sopravvenute modifiche dell'organizzazione degli uffici regionali competenti in materia;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTA la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera r);
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 21 marzo 2013, n. 438, con la quale è stato approvato il "Regolamento per l'erogazione di contributi a sostegno di iniziative dirette a diffondere la cultura del rispetto tra i sessi e a garantire la piena realizzazione delle pari opportunità tra donna e uomo, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7";
VISTO il decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, commercio e pari opportunità n. 1615 del 28 marzo 2013 con cui è stata disposta, ai sensi della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, articolo 7, comma 34, la correzione dell'errore materiale contenuto nella citata deliberazione della Giunta regionale 21 marzo 2013, n. 438;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento per l'erogazione di contributi a sostegno di iniziative dirette a diffondere la cultura del rispetto tra i sessi e a garantire la piena realizzazione delle pari opportunità tra donna e uomo, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7", nel testo allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

13_15_1_DPR_65_2_ALL1

Regolamento per l'erogazione di contributi a sostegno di iniziative dirette a diffondere la cultura del rispetto tra i sessi e a garantire la piena realizzazione delle pari opportunità tra donna e uomo, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7)

art. 1 finalità

1. Il presente regolamento, ai fini di attuare politiche di pari opportunità tra donna e uomo, definisce e disciplina ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7) requisiti, criteri e modalità per la concessione di contributi a sostegno di iniziative dirette a diffondere la cultura del rispetto tra i sessi e a garantire la piena realizzazione delle pari opportunità tra donna e uomo.

art. 2 beneficiari

1. Sono beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento:
a) gli enti locali della regione di cui alla legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione –autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia);
b) altri soggetti pubblici;
c) associazioni femminili di volontariato e di promozione sociale, composte esclusivamente da donne, le cui finalità rientrino fra quelle previste nella legge regionale 21 maggio 1990, n. 23 (Istituzione di una Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna);
d) soggetti privati del terzo settore;
e) altri soggetti privati.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono:
a) avere residenza, sede legale o sede operativa nel territorio del Friuli Venezia Giulia;
b) svolgere la propria attività nel territorio del Friuli Venezia Giulia;

c) essere iscritti ad albi o registri, se previsto dalla legge quale condizione necessaria per accedere a contributi pubblici.

3. I soggetti di cui al comma 1 in possesso dei requisiti di cui al comma 2, possono presentare domanda di contributo per il sostegno delle iniziative di cui al presente regolamento, in forma singola o associata.

4. In caso di domanda presentata in forma associata:

a) il soggetto richiedente assume la funzione di capofila, responsabile dell'attuazione dell'iniziativa e destinatario del contributo;

b) l'associazione del soggetto capofila con gli altri soggetti e gli accordi tra di essi intercorsi, riguardanti in particolare le responsabilità di ciascun associato, i mezzi e contributi messi a disposizione da ciascuno per la realizzazione delle iniziative, nonché la suddivisione degli oneri finanziari, devono risultare da atto scritto, allegato alla domanda presentata.

5. Ciascun soggetto può presentare ogni anno una sola domanda di contributo, in forma singola o in qualità di capofila e per una sola delle tipologie di iniziative di cui all'articolo 3, comma 1, pena l'esclusione di tutte le richieste presentate.

6. Non sono ammesse domande di contributo presentate da soggetti che, in forma singola o in qualità di capofila, abbiano in corso, all'atto di presentazione della domanda, progetti o iniziative già finanziati ai sensi del presente Regolamento ovvero del Regolamento recante modalità di attuazione di iniziative e interventi diretti a diffondere la cultura del rispetto tra i sessi, a garantire la piena realizzazione delle pari opportunità tra donna e uomo, a promuovere e attuare strumenti di prevenzione e di rimozione delle discriminazioni, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), emanato con decreto del Presidente della Regione 17 marzo 2010, n. 54, salvo che i medesimi siano già stati integralmente rendicontati.

art. 3 tipologie, contenuti e durata delle iniziative ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo iniziative, proposte e attuate dai soggetti di cui all'articolo 2, rientranti in una delle seguenti tipologie:

a) iniziative dirette a diffondere la cultura del rispetto tra i sessi attraverso azioni volte a valorizzare l'apporto di genere nonché attraverso azioni volte a contrastare gli stereotipi di genere nei diversi ambiti che riguardano la vita economica, sociale e culturale del territorio regionale;

b) iniziative dirette a garantire la piena realizzazione delle pari opportunità tra donna e uomo attraverso azioni positive volte a rimuovere ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto impediscono il raggiungimento della parità di genere nei diversi ambiti che riguardano la vita economica, sociale e culturale del territorio regionale.

2. Le iniziative da ammettere a contributo devono, a pena di inammissibilità:

a) avere finalità specifiche pertinenti e coerenti con gli obiettivi e le finalità individuati alle lettere a) o b) del comma 1;

b) riguardare attività da svolgersi sul territorio regionale ovvero avere quali destinatari cittadine e cittadini residenti nel territorio della regione;

c) rispettare integralmente tutte le prescrizioni individuate e disciplinate nel dettaglio dal presente regolamento.

3. Le iniziative di cui al comma 1, lettera a), devono, in particolare, prevedere ed indicare:

a) l'ambito specifico nel quale si intende agire per diffondere la cultura del rispetto tra i sessi;

b) le azioni che si intendono realizzare e le modalità specifiche attraverso le quali dette azioni si propongono di valorizzare l'apporto della diversità o contrastare gli stereotipi di genere.

4. Le iniziative di cui al comma 1, lettera b) devono, in particolare, prevedere ed indicare:

a) un'analisi di contesto relativa all'ambito in cui si inserisce l'iniziativa e al target di genere individuato, con particolare attenzione all'evidenziazione della situazione di svantaggio e degli ostacoli che tale target incontra per il raggiungimento della parità di genere nell'ambito individuato;

b) le azioni positive che si intendono realizzare e le modalità specifiche attraverso le quali tali azioni si propongono di promuovere il superamento delle condizioni di svantaggio e la rimozione degli ostacoli

individuati.
5. Le iniziative di cui al comma 1 devono, inoltre, prevedere ed indicare:
a) i destinatari, diretti ed indiretti;
b) il cronoprogramma inerente fasi e tempi di realizzazione delle azioni previste;
c) una valutazione ex ante sulla fattibilità ed immediata cantierabilità dell'iniziativa, nella quale siano evidenziati tutti gli elementi e strumenti che le garantiscono;
d) una valutazione ex ante sull'efficacia dell'iniziativa, cioè sulla capacità di incidere e indurre modificazioni rilevanti nell'ambito di riferimento e a vantaggio dei destinatari individuati, nonché di produrre eventuali effetti trasferibili in ambiti diversi da quello individuato prioritariamente;
e) una descrizione dei caratteri di originalità ed innovatività, in relazione all'ambito di riferimento;
f) nel caso di presentazione della richiesta di contributo in forma associata, i contenuti della collaborazione dei soggetti e le competenze e risorse messi in campo da ciascuno di essi, come indicate negli accordi intercorsi;
g) il piano finanziario dell'iniziativa presentata, con indicazione analitica dei costi previsti, comprensivi di IVA, suddivisi per voci di spesa, compresi quelli imputabili ad altri eventuali contributi o finanziamenti pubblici o privati già concessi, nonché quelli imputabili alle quote di cofinanziamento prescritto a carico del soggetto beneficiario ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d), e comma 2, lettera d).
6. Non sono ammesse iniziative già programmate ed attuate a livello regionale o afferenti ad altre linee contributive specifiche, e in particolare relative:
a) al sostegno a percorsi aziendali di riorganizzazione del lavoro al fine di favorire la conciliazione tra tempi di lavoro e tempi della famiglia analoghi a quelli già previsti e finanziati con i bandi "Family friendly" a valere sull'Asse 2, Obiettivo 2 del Fondo Sociale Europeo;
b) alla realizzazione di progetti antiviolenza e istituzione di centri per donne in difficoltà, per i quali sono già previsti contributi ai sensi del Regolamento di attuazione della legge regionale 16 agosto 2000 n. 17 per la concessione dei contributi per la «Realizzazione di progetti antiviolenza e istituzione di centri per donne in difficoltà», emanato con Decreto del Presidente della Regione 28 novembre 2001, n. 454;
c) all'apertura di sportelli di conciliazione o erogazione di incentivi aventi caratteristiche analoghe a quelli già previsti e finanziati dal programma regionale Si.Con.Te., approvato con deliberazione della Giunta regionale 16 gennaio 2013, n. 24;
d) all'attivazione di corsi di formazione, qualificazione o riqualificazione professionale analoghi a quelli già offerti da Università oppure già offerti da enti di formazione accreditati ed inseriti nel catalogo regionale della formazione;
e) all'attivazione di servizi educativi rivolti all'infanzia o servizi a sostegno delle persone anziane o disabili.
7. In relazione a quanto previsto al comma 6, lettere c), d), e), sono invece sempre ammesse:
a) le azioni che attuino sinergie con il programma regionale Si.Con.Te, quali, in particolare, la pubblicizzazione dell'attività degli sportelli, dei servizi o degli incentivi offerti, nonché forme di accompagnamento all'utilizzo di tali servizi;
b) le azioni tese a favorire le opportunità di accesso ai corsi di formazione, qualificazione o riqualificazione professionale offerti da Università o da enti di formazione accreditati, oppure l'attivazione di brevi workshop o seminari per il rafforzamento di competenze specifiche o trasversali;
c) le azioni che attuino sinergie con i servizi educativi rivolti all'infanzia o i servizi a sostegno delle persone anziane o disabili, oppure di forme di integrazione dei servizi stessi, nel rispetto della normativa di settore.
8. Ciascuna iniziativa può avere durata massima di dodici mesi, a partire dalla data di concessione del contributo di cui all'articolo 8, comma 4. Eventuali proroghe possono essere autorizzate dal Direttore del Servizio competente in materia di pari opportunità, di seguito denominato Direttore di Servizio, entro il limite massimo di ulteriori sei mesi rispetto alla durata prevista, a condizione che la richiesta di proroga sia adeguatamente motivata e sia presentata entro la data di scadenza dell'iniziativa originariamente prevista.

art. 4 ammontare delle risorse e misura del contributo

1. Per le iniziative di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a):
a) l'ammontare delle risorse finanziarie disponibili è pari al 35% delle risorse allocate sul capitolo di pertinenza;
b) il costo complessivo da ammettere a contributo è calcolato sulla base del totale dei costi ammissibili;
c) il contributo non può essere richiesto in misura superiore al 70% del costo complessivo da ammettere a contributo e comunque non può essere superiore all'importo di euro diecimila;
d) la rimanente quota, stabilita nella misura minima del 30%, è a carico del soggetto richiedente e degli eventuali soggetti associati, a titolo di cofinanziamento, ovvero può essere coperta in tutto o in parte da altri contributi pubblici o privati esclusi quelli a valere su fondi regionali.
2. Per le iniziative di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b):
a) l'ammontare delle risorse finanziarie disponibili è pari al 65% delle risorse allocate sul capitolo di pertinenza;
b) il costo complessivo da ammettere a contributo è calcolato sulla base del totale dei costi ammissibili;
c) il contributo non essere richiesto in misura superiore al 90% del costo complessivo da ammettere a contributo e comunque non può essere superiore all'importo di euro ventimila;
d) la rimanente quota, stabilita nella misura minima del 10%, è a carico del soggetto richiedente e degli eventuali soggetti associati, a titolo di cofinanziamento;
e) non è ammessa la cumulabilità con altri contributi pubblici o privati.

art. 5 costi ammissibili

1. I costi ammissibili a contributo sono i seguenti:
a) per la voce relativa alle risorse umane, sono ammissibili i costi per personale contrattualizzato dal beneficiario in via temporanea ed esclusiva per attività riferite all'iniziativa proposta; i costi per attività svolte dal personale contrattualizzato dal beneficiario non in via temporanea ed esclusiva per attività riferite all'iniziativa sono ammissibili soltanto se imputati a titolo di cofinanziamento;
b) per la voce relativa all'acquisizione di materiali e beni strumentali, sono ammissibili esclusivamente i costi per l'acquisto di materiali di consumo e per leasing o noleggio di materiali e beni strumentali, riferibili direttamente ed esclusivamente all'iniziativa proposta; questa tipologia di spese non può superare la misura massima del 30% dei costi ammissibili;
c) per la voce relativa a forniture di servizi, sono ammissibili a contributo i costi per la fornitura di servizi specificamente individuati a diretto favore dell'iniziativa presentata.
2. L'IVA è riconosciuta solo qualora non sia deducibile e rappresenti un costo indetraibile per il beneficiario.

art. 6 modalità e termini di presentazione della domanda

1. La domanda di contributo è presentata al Servizio competente in materia di pari opportunità, di seguito denominato Servizio.
2. La domanda, a pena di inammissibilità:
a) è presentata avvalendosi del modulo di domanda, approvato con decreto del Direttore di Servizio in base allo schema di cui all'allegato A e reso disponibile sul sito internet della Regione;
b) è consegnata a mano o deve comunque pervenire, se trasmessa a mezzo del servizio postale o a mezzo posta elettronica certificata (PEC), entro e non oltre il 31 maggio di ciascun anno; nel solo caso di invio a mezzo di posta raccomandata fa fede la data del timbro postale di partenza e la domanda si considera ammissibile se pervenuta entro 15 giorni dalla scadenza del temine;
c) è sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario, mediante sottoscrizione digitale nel caso di invio a mezzo PEC ovvero, in caso di invio con modalità diversa, mediante sottoscrizione autografa, corredata da copia fronte retro di un documento d'identità;
d) contiene tutte le informazioni richieste, nonché, nel caso di presentazione della richiesta di contributo in forma associata, è accompagnata da copia dell'atto scritto contenente gli accordi di cui

all'articolo 2, comma 4, lettera b).

art. 7 modalità di selezione e valutazione delle iniziative

1. Il Servizio competente in materia di pari opportunità, come previsto dall'articolo 36, comma 6, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso) effettua l'attività istruttoria inerente le domande diretta a verificare, in particolare:
a) l'ammissibilità della domanda di contributo ai sensi degli articoli 2, 3, 4 e 6;
b) l'ammissibilità dei costi ai sensi dell'articolo 5.
2. In fase istruttoria gli uffici possono chiedere integrazioni e chiarimenti cui deve essere fornita risposta entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta, pena decadenza della domanda.
3. Le iniziative ammissibili sono selezionate mediante procedura valutativa comparata, nell'ambito di due specifiche graduatorie, una per iniziative di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), (di seguito denominata "tipologia a") e una per le iniziative di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) (di seguito denominata "tipologia b").
4. La selezione è effettuata da una Commissione, nominata con decreto del Direttore centrale competente in materia di pari opportunità e composta dal Direttore centrale o dal Direttore del Servizio competente in materia di pari opportunità, che la presiede, e da almeno due funzionari del Servizio stesso. In relazione alle caratteristiche tipologiche delle iniziative presentate, la Commissione può essere integrata con altri componenti individuati tra i dipendenti degli uffici regionali competenti per materia.
5. La valutazione delle iniziative è effettuata in base ai seguenti criteri ed indicatori di punteggio:
a) fino ad un massimo di 20 punti per la complessità e completezza, valutate:
1) per la tipologia a), in relazione all'organicità delle azioni che si intendono realizzare nonché alla coerenza tra l'ambito su cui l'iniziativa si propone di agire e le azioni proposte;
2) per la tipologia b), in relazione all'esaustività dell'analisi di contesto e alla coerenza tra le azioni positive proposte ed il superamento della situazione di svantaggio e degli ostacoli individuati;
b) fino ad un massimo di 10 punti per la fattibilità e immediata cantierabilità dell'iniziativa, valutate in relazione alla valutazione ex ante proposta, all'evidenza di elementi e strumenti che le garantiscono e al cronoprogramma previsto;
c) fino ad un massimo di 10 punti per l'efficacia, valutata in relazione alla capacità, individuata ex ante, di incidere ed indurre modificazioni rilevanti nell'ambito di riferimento ed a vantaggio dei destinatari individuati, nonché di produrre effetti trasferibili in ambiti diversi da quello individuato prioritariamente;
d) fino ad un massimo di 10 punti per l'originalità e il carattere innovativo, valutati sulla base dei caratteri di originalità e innovatività dell'iniziativa presentata in relazione all'ambito di riferimento;
e) fino ad un massimo di 10 punti nel caso di presentazione della domanda in forma associata, valutata sulla base dei contenuti degli accordi intercorsi e del concreto apporto previsto da parte di ogni soggetto alla realizzazione dell'iniziativa;
f) fino ad un massimo di 10 punti per l'economicità, valutata in relazione al piano finanziario e alla congruità delle spese preventivate.
6. In caso di parità di punteggio è collocata prima in graduatoria l'iniziativa avente il punteggio maggiore relativamente al criterio di cui alla lettera a) e, in caso di ulteriore parità, relativamente, nell'ordine, ai criteri di cui alle lettere b), c), d), e), f).

art 8 graduatorie e concessione dei contributi

1. A seguito della selezione e valutazione delle iniziative, il Servizio redige le graduatorie di cui all'articolo 7, comma 3.
2. Sono utilmente collocate nelle graduatorie secondo l'ordine delle graduatorie stesse e sino ad esaurimento delle risorse disponibili, le iniziative che hanno conseguito un punteggio pari o superiore a punti 35.
3. Al fine di provvedere alla concessione del contributo, è data preventiva comunicazione della collocazione in posizione utile in graduatoria ai soggetti interessati i quali, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, trasmettono, a pena decadenza della domanda di contributo:

a) una dichiarazione di accettazione del contributo;
b) il Codice Unico del Progetto, se previsto dalla normativa vigente;
c) il numero del conto corrente dedicato;
d) l'eventuale richiesta di erogazione dell'acconto di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a);
e) per i soggetti che hanno natura di impresa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante gli eventuali aiuti de minimis concessi nell'esercizio finanziario in corso e durante i due esercizi finanziari precedenti.

4. La concessione del contributo e l'eventuale erogazione dell'acconto di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), è disposta con decreto del Direttore del Servizio, entro centoventi giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande, nella misura richiesta dal beneficiario ed entro i limiti di cui all'articolo 4, commi 1 e 2. La concessione è disposta sino ad esaurimento delle risorse disponibili, con la possibilità di disporre un finanziamento parziale a favore del beneficiario per il quale le risorse disponibili non riescano a coprire del tutto il contributo concesso.

5. Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse, anche derivanti da revoche o rinunce ai contributi concessi, il Direttore del Servizio dispone l'eventuale integrazione del finanziamento parziale concesso e provvede allo scorrimento della graduatoria.

art. 9 variazioni e obblighi del beneficiario

1. Eventuali variazioni alle azioni previste dall'iniziativa, ed in particolare al cronoprogramma e al piano finanziario, che si rendessero eventualmente necessarie nella fase di attuazione delle iniziative, devono essere comunicate e autorizzate dal Direttore del Servizio, a pena di revoca del contributo ai sensi dell' articolo 11, comma 1, lettera b).

2. Entro sei mesi dalla data di accettazione del contributo, i beneficiari presentano al Servizio competente una relazione intermedia sullo stato di avanzamento delle azioni previste e sullo stato di avanzamento finanziario.

art. 10 erogazione, rendicontazione e controlli

1. Il contributo viene erogato, compatibilmente con i vincoli del patto di stabilità e crescita, con le seguenti modalità:
a) a titolo di acconto, nella misura del settanta per cento dell'importo concesso e su richiesta del beneficiario, ai sensi dell'articolo 8, commi 3 e 4;
b) a saldo del contributo, calcolato sulle spese ammesse ed effettivamente sostenute, previa presentazione, da parte del soggetto beneficiario ed entro novanta giorni dal ricevimento della stessa, di:
1) una rendicontazione, effettuata ai sensi del capo III del titolo II della legge regionale 7/2000, delle spese ammesse ed effettivamente sostenute, in relazione sia al contributo concesso che al cofinanziamento prescritto, ovvero, nel solo caso delle associazioni di volontariato, in relazione al solo contributo concesso, come previsto dall'articolo 43, comma 1, della legge regionale 7/2000;
2) una relazione finale sull'attività svolta, redatta in base al modello che verrà predisposto e reso disponibile dal Servizio, concernente anche aspetti di dettaglio sulle azioni realizzate e le spese sostenute che attestino il conforme svolgimento delle attività previste dal progetto finanziato.

2. Ai fini della rendicontazione, nel caso il cofinanziamento sia coperto, in tutto o in parte, dai costi delle attività svolte dal personale dipendente del beneficiario o dei soggetti associati, è necessario indicare il nominativo e la qualifica, il numero di ore di impegno complessivo, il costo medio della retribuzione oraria e gli estremi della lettera di incarico od altro atto con il quale detto personale dipendente è stato individuato ed assegnato alle attività previste dall'iniziativa.

3. La rendicontazione delle spese e la relazione finale sono presentatati nel termine stabilito dal decreto di concessione. E' consentita la richiesta di proroga del termine per ulteriori trenta giorni, purché motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.

4. Il Servizio può, in qualsiasi momento, chiedere riscontro del conforme svolgimento delle attività

previste dal progetto finanziato.

art. 11 revoca

1. Comportano la revoca dei contributi di cui al presente regolamento:
a) la formale rinuncia del soggetto beneficiario;
b) l'accertamento di non conforme svolgimento delle attività previste dal progetto finanziato;
c) la decadenza dal beneficio ai sensi dell'articolo 75 del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), in caso di accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese in forma di dichiarazioni sostitutive.
2. Il Servizio comunica agli interessati la revoca del provvedimento di concessione.
3. Si applica quanto previsto al capo II del titolo III, ed in particolare agli articoli 49 e 51, della legge regionale 7/2000.

art. 12 pubblicità

1. Negli avvisi, manifesti o in ogni altro materiale divulgativo relativo all'iniziativa ammessa a contributo devono esser riportati il logo della Regione e la dicitura "Realizzato con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia".

art. 13 regime di aiuto

1. Per i soggetti che hanno natura di impresa, il contributo di cui al presente Regolamento è concedibile quale aiuto de minimis nei limiti del massimale previsto e nel rispetto integrale delle condizioni poste dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore («de minimis»), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 379/5 del 28 dicembre 2006.

art. 14 rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

art. 15 abrogazioni e norme transitorie

1. E' abrogato il Regolamento recante modalità di attuazione di iniziative e interventi diretti a diffondere la cultura del rispetto tra i sessi, a garantire la piena realizzazione delle pari opportunità tra donna e uomo, a promuovere e attuare strumenti di prevenzione e di rimozione delle discriminazioni, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), approvato con decreto del Presidente della Regione 17 marzo 2010, n. 54.
2. Le domande eventualmente presentate a valere sul Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 54/2010 a decorrere dal 1 gennaio 2013 e fino alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono archiviate e ne viene data comunicazione agli interessati. Rimane salva la possibilità per gli interessati di presentare domanda ai sensi del presente Regolamento.

art. 16 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A (articolo 6 - Schema di domanda)

Domanda di contributo a sostegno di iniziative dirette a diffondere la cultura del rispetto tra i sessi e a garantire la piena realizzazione delle pari opportunità tra donna e uomo

SEZIONE 1 presentazione della domanda

1.1 presentazione della domanda in forma singola

da compilarsi nel caso in cui l'iniziativa e la relativa domanda di contributo siano presentate da un singolo soggetto (beneficiario ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ed in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, del Regolamento)

Il/la sottoscritto/a ______________________________

nato/a ______________ il ______________________

in qualità di **legale rappresentante di**

Dati del soggetto che presenta la domanda in forma singola:	
Denominazione/ragione sociale:	
Natura giuridica:	
Partita IVA/ codice fiscale:	
Indirizzo sede legale :	
Indirizzo sede in Friuli Venezia Giulia (se diverso dall'indirizzo della sede legale):	
Numero di telefono e fax:	
Referente *(indicare un referente per tutte le comunicazioni riguardanti la presente domanda):*	
nominativo:	
numero di telefono:	
indirizzo e-mail:	

C H I E D E

di poter accedere al contributo previsto dal Regolamento per l'erogazione di contributi a sostegno di iniziative dirette a diffondere la cultura del rispetto tra i sessi e a garantire la piena realizzazione delle pari opportunità tra donna e uomo, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), di seguito denominato "Regolamento". A tal fine:

1. dichiara, consapevole delle responsabilità penali cui va incontro nel caso di dichiarazioni false o mendaci, nonché nel caso di falsità in atti o di uso di atti falsi, come previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per l'accesso a contributi pubblici, ed in particolare dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2 del Regolamento**;**

2. dichiara di non aver già presentato altra domanda di contributo a valere sul Regolamento e di non avere in corso progetti o iniziative già finanziati ai sensi del Regolamento stesso ovvero del Regolamento recante modalità di attuazione di iniziative e interventi diretti a diffondere la cultura del rispetto tra i sessi, a garantire la piena realizzazione delle pari opportunità tra donna e uomo, a promuovere e attuare strumenti di prevenzione e di rimozione delle discriminazioni, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), emanato con decreto del Presidente della Regione 17 marzo 2010, n. 54;

2. si impegna, in caso di concessione del contributo, ad osservare tutti gli obblighi previsti dal Regolamento e dalla normativa vigente ed ivi richiamata;

Luogo ______________ Data ______________________

____

timbro *firma del legale rappresentante*

NOTA: Ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del DPR 445/2000, la presente, qualora non sia sottoscritta in presenza del funzionario incaricato a ricevere la documentazione, dovrà essere sottoscritta e inviata **insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità valido** (fronte e retro) del dichiarante.

SEZIONE 1 presentazione della domanda

1.2 presentazione della domanda in forma associata

da compilarsi nel caso in cui l'iniziativa e la relativa domanda di contributo siano presentate da più soggetti (beneficiario ai sensi dell' articolo 2 comma 1 ed in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 comma 2 del Regolamento)

CAPOFILA:

Il/la sottoscritto/a ____

nato/a ______________________ il ______________________________________

in qualità di **legale rappresentante di**

Dati del soggetto che presenta la domanda in forma associata ed assume la funzione di capofila:	
Denominazione/ragione sociale:	
Natura giuridica:	
Partita IVA/ codice fiscale:	
Indirizzo sede legale :	
Indirizzo sede in Friuli Venezia Giulia (se diverso dall'indirizzo della sede legale):	
Numero di telefono e fax:	
Referente *(indicare un referente per tutte le comunicazioni riguardanti la presente domanda):*	
nominativo:	
numero di telefono:	
indirizzo e-mail:	

C H I E D E

di poter accedere al contributo previsto dal Regolamento per l'erogazione di contributi a sostegno di iniziative dirette a diffondere la cultura del rispetto tra i sessi e a garantire la piena realizzazione delle pari opportunità tra donna e uomo, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), di seguito denominato "Regolamento". A tal fine:

1. dichiara, consapevole delle responsabilità penali cui va incontro nel caso di dichiarazioni false o mendaci, nonché nel caso di falsità in atti o di uso di atti falsi, come previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per l'accesso a contributi pubblici, ed in particolare dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2 del Regolamento**;**

2. dichiara di non aver già presentato altra domanda di contributo a valere sul Regolamento e di non avere in corso progetti o iniziative già finanziati ai sensi del Regolamento stesso ovvero del Regolamento recante modalità di attuazione di iniziative e interventi diretti a diffondere la cultura del rispetto tra i sessi, a garantire la piena realizzazione delle pari opportunità tra donna e uomo, a promuovere e attuare strumenti di prevenzione e di rimozione delle discriminazioni, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), emanato con decreto del Presidente della Regione 17 marzo 2010, n. 54;

2. si impegna, in caso di concessione del contributo, ad assumere la funzione di capofila, responsabile dell'attuazione dell'iniziativa e destinatario del contributo, e ad osservare tutti gli obblighi previsti dal Regolamento e dalla normativa vigente ed ivi richiamata;

Luogo ________________ Data ______________________________

____
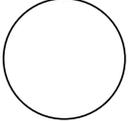
timbro *firma del legale rappresentante*

NOTA: Ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del DPR 445/2000, la presente, qualora non sia sottoscritta in presenza del funzionario incaricato a ricevere la documentazione, dovrà essere sottoscritta e inviata **insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità valido** (fronte e retro) del dichiarante.

ASSOCIATO N.___

Il/la sottoscritto/a ______________________________

nato/a ______________ il ______________________

in qualità di **legale rappresentante di**

Dati del soggetto che presenta la domanda in forma associata (associato n. ___):	
Denominazione/ragione sociale:	
Natura giuridica:	
Partita IVA/ codice fiscale:	
Indirizzo sede legale :	
Indirizzo sede in Friuli Venezia Giulia (se diverso dall'indirizzo della sede legale):	
Numero di telefono e fax:	
Referente *(indicare un referente per tutte le comunicazioni riguardanti la presente domanda):*	
nominativo:	
numero di telefono:	
indirizzo e-mail:	

1. dichiara, consapevole delle responsabilità penali cui va incontro nel caso di dichiarazioni false o mendaci, nonché nel caso di falsità in atti o di uso di atti falsi, come previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per l'accesso a contributi pubblici, ed in particolare dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2 del Regolamento**;**
2. si impegna, in caso di concessione del contributo, ad osservare tutti gli obblighi previsti dal Regolamento e dalla normativa vigente ed ivi richiamata;

Luogo ______________ Data ______________________

____
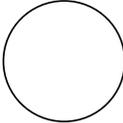
timbro *firma del legale rappresentante*

NOTA: Ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del DPR 445/2000, la presente, qualora non sia sottoscritta in presenza del funzionario incaricato a ricevere la documentazione, dovrà essere sottoscritta e inviata **insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità valido** (fronte e retro) del dichiarante.

Nel caso l'iniziativa sia presentata in forma associata, descrivere brevemente il ruolo di ciascun soggetto nell'iniziativa e le modalità di collaborazione, come risultano dall'atto scritto richiesto dal Regolamento ed allegato alla domanda di contributo .
Richiamare in particolare le responsabilità di ciascun associato, i mezzi e contributi messi a disposizione da ciascuno per la realizzazione delle iniziative, nonché la suddivisione degli oneri finanziari.

soggetto associato

soggetto associato

soggetto associato

ACCORDI E MODALITA' DI COLLABORAZIONE:

INIZIATIVA TIPOLOGIA "A"

"iniziative dirette a diffondere la cultura del rispetto tra i sessi attraverso azioni volte a valorizzare l'apporto di genere nonché attraverso azioni volte a contrastare gli stereotipi di genere nei diversi ambiti che riguardano la vita economica, sociale e culturale del territorio regionale"

titolo dell'iniziativa:

SEZIONE A : collaborazione tra più soggetti

☐ l'iniziativa è presentata in forma singola

☐ l'iniziativa è presentata in forma associata:

analisi di contesto

descrizione dell'ambito specifico nel quale si intende agire per diffondere la cultura del rispetto tra i sessi

azioni che si intendono realizzare

descrizione delle azioni che si intendono realizzare e le modalità specifiche attraverso le quali dette azioni si propongono di valorizzare l'apporto della diversità o contrastare gli stereotipi di genere *Descrivere in particolare :* *- ogni singola azione (Azione 1, Azione 2, etc.)* *- l'organicità delle azioni che si intendono realizzare nonché la coerenza tra l'ambito su cui l'iniziativa si propone di agire e le azioni proposte*

destinatari

indicazione della tipologia e del numero dei destinatari individuati, specificando se si tratta di destinatari già individuati ovvero individuabili, e specificando anche gli eventuali destinatari indiretti che l'iniziativa proposta si prefigge di raggiungere

Cronoprogramma

CRONOPROGRAMMA *Indicare eventuali fasi in cui si intendono organizzare le azioni previste dall' iniziativa e segnare con X il periodo di svolgimento delle azioni previste*

bimestri *(I°, II° etc. rispetto all'inizio e alla durata prevista dell'iniziativa)* ---- **azioni**	**I°**	**II°**	**III°**	**IV°**	**V°**	**VI°**	**VII°**	**VIII°**	**IX°**
Azione 1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Azione 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Azione 3	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Azione 4	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Azione 5	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Azione 6	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Azione 7	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Azione 8	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Azione 9	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

valutazione ex ante fattibilità e cantierabilità

valutazione ex ante sulla fattibilità ed immediata cantierabilità dell'iniziativa, evidenziando gli elementi e strumenti che le garantiscono

valutazione ex ante efficacia

valutazione ex ante sull'efficacia dell'iniziativa, cioè sulla capacità di incidere e indurre modificazioni rilevanti nell'ambito di riferimento e a vantaggio dei destinatari individuati, nonché di produrre eventuali effetti trasferibili in ambiti diversi da quello individuato prioritariamente

originalità ed innovatività

Breve descrizione dei caratteri di originalità ed innovatività del progetto, in relazione all'ambito di riferimento.

piano finanziario

Indicare il piano finanziario dell'iniziativa presentata, con specificazione analitica dei costi previsti, comprensivi di IVA, suddivisi per voci di spesa, indicando, in particolare, l'ammontare del contributo richiesto ed evidenziando gli eventuali costi imputabili ad altri contributi o finanziamenti pubblici o privati già concessi, nonché quelli imputabili alle quote di cofinanziamento prescritto a carico del soggetto beneficiario

INIZIATIVA TIPOLOGIA "B"

"iniziative dirette a garantire la piena realizzazione delle pari opportunità tra donna e uomo attraverso azioni positive volte a rimuovere ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto impediscono il raggiungimento della parità di genere nei diversi ambiti che riguardano la vita economica, sociale e culturale del territorio regionale"

titolo dell'iniziativa:

SEZIONE A : collaborazione tra più soggetti

☐ l'iniziativa è presentata in forma singola

☐ l'iniziativa è presentata in forma associata:

analisi di contesto

breve analisi di contesto relativa all'ambito in cui si inserisce l'iniziativa e al target di genere individuato, con particolare attenzione all'evidenziazione della situazione di svantaggio e degli ostacoli che tale target incontra per il raggiungimento della parità di genere nell'ambito individuato

azioni che si intendono realizzare

descrizione delle azioni positive che si intendono realizzare e le modalità specifiche attraverso le quali tali azioni si propongono di promuovere il superamento delle condizioni di svantaggio e la rimozione degli ostacoli individuati

Descrivere in particolare :

- ogni singola azione (Azione 1, Azione 2, etc.)

- l'organicità delle azioni che si intendono realizzare nonché la coerenza tra l'ambito su cui l'iniziativa si propone di agire e le azioni proposte

destinatari

indicazione della tipologia e del numero dei destinatari individuati, specificando se si tratta di destinatari già individuati ovvero individuabili, e specificando anche gli eventuali destinatari indiretti che l'iniziativa proposta si prefigge di raggiungere

Cronoprogramma

CRONOPROGRAMMA

Indicare eventuali fasi in cui si intendono organizzare le azioni previste dall' iniziativa e segnare con X il periodo di svolgimento delle azioni previste

bimestri *(I°, II° etc. rispetto all'inizio e alla durata prevista dell'iniziativa)* ---- **azioni**	**I°**	**II°**	**III°**	**IV°**	**V°**	**VI°**	**VII°**	**VIII°**	**IX°**
Azione 1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Azione 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Azione 3	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Azione 4	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Azione 5	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Azione 6	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Azione 7	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Azione 8	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Azione 9	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

valutazione ex ante fattibilità e cantierabilità

valutazione ex ante sulla fattibilità ed immediata cantierabilità dell'iniziativa, evidenziando gli elementi e strumenti che le garantiscono

valutazione ex ante efficacia

valutazione ex ante sull'efficacia dell'iniziativa, cioè sulla capacità di incidere e indurre modificazioni rilevanti nell'ambito di riferimento e a vantaggio dei destinatari individuati, nonché di produrre eventuali effetti trasferibili in ambiti diversi da quello individuato prioritariamente

originalità ed innovatività

Breve descrizione dei caratteri di originalità ed innovatività del progetto, in relazione all'ambito di riferimento.

piano finanziario

Indicare il piano finanziario dell'iniziativa presentata, con specificazione analitica dei costi previsti, comprensivi di IVA, suddivisi per voci di spesa, indicando, in particolare, l'ammontare del contributo richiesto ed evidenziando gli eventuali costi imputabili ad altri contributi o finanziamenti pubblici o privati già concessi, nonché quelli imputabili alle quote di cofinanziamento prescritto a carico del soggetto beneficiario

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

13_15_1_DAS_CULT SPORT 663_1_TESTO

Decreto dell'Assessore regionale alla cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme 14 marzo 2013, n. 663

Azienda pubblica di servizi alla persona "Itis" - Trieste. Approvazione modifiche statutarie.

L'ASSESSORE

VISTO l'articolo 4, comma 3, della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia), che disciplina il procedimento di approvazione, da parte dell'assessore regionale competente in materia di autonomie locali, degli statuti delle aziende pubbliche di servizi alla persona e delle loro modificazioni;

RICHIAMATO il decreto dell'Assessore regionale per le relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali 13 giugno 2005, n. 6, di approvazione dello statuto dell'Azienda pubblica di servizi alla persona "ITIS", con sede a Trieste, via Giovanni Pascoli 31, da ultimo modificato con decreto dell'Assessore alla funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme 22 novembre 2011, n. 3252;

VISTA la deliberazione n. 30/12 del 19 luglio 2012, con la quale il Consiglio di Amministrazione dell'ASP "ITIS" di Trieste ha disposto la modifica dell'articolo 2, commi 1 e 4, dello Statuto;

DATO ATTO che le modifiche sono volte ad adeguare lo statuto a quanto prescritto dall'articolo 6, comma 1, lettere b) e c), del "Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche", approvato con D.P.Reg. 12 gennaio 2005, n. 07/Pres e successive modifiche;

DATO ATTO che il Comune di Trieste ha espresso parere favorevole con nota del 10 ottobre 2012, prot. n. 15/64/7-2012, mentre l'ASS n. 1 "Triestina" e la Regione non si sono pronunciati entro i termini previsti dall'articolo 4, comma 3, della legge regionale 19/2003;

CONSIDERATO che la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 30/12, in particolare, ha modificato il comma 1 dell'articolo 2 dello statuto, recependo il prerequisito generale di accreditamento contenuto nell'articolo 6, comma 1, lettera b) del Regolamento, relativamente all'esplicita previsione, tra le finalità statutarie dell'Azienda, dell'erogazione a terzi di attività di formazione professionale, in ordine al quale non sussistono rilievi;

CONSIDERATO che sulla modifica proposta al comma 4 dell'articolo 2 dello statuto, che ha recepito il prerequisito contenuto nell'articolo 6, comma 1, lettera c), del Regolamento, relativamente alla esplicita previsione statutaria dell'assenza dello scopo di lucro, con espresso divieto di ripartizione, anche indiretta, di utili, sia nel corso della vita che all'atto dello scioglimento o della cessazione dell'ente, è stato rilevato quanto segue:

1. L'espresso divieto di ripartizione di utili è superfluo, in quanto tale ipotesi è comunque esclusa dalla natura giuridica della medesima di ente pubblico senza fini di lucro, definita dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 19/2003. In tal senso, l'articolo 22 dello statuto, sulla gestione patrimoniale, prevede al comma 6 che «le rendite patrimoniali nette concorrono alla gestione ordinaria del bilancio e possono altresì essere impiegate nella realizzazione di strutture e nell'acquisizione di strumenti utili per i propri scopi istituzionali, cui non si possa provvedere con i mezzi ordinari». Tuttavia tale disposizione non contrasta con quanto disposto dalla legge regionale 19/2003;
2. La prescrizione che puntualizza il divieto di ripartizione degli utili «sia nel corso della vita che all'atto dello scioglimento o della cessazione dell'ente», si pone in contrasto con le determinazioni che potrebbero essere assunte dalla stessa Regione - che è il soggetto al quale è ricondotta, mediante l'approvazione ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 19/2003, la titolarità dello statuto proposto dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda (e delle relative modifiche) - riguardo la successione di un altro soggetto giuridico, in armonia con quanto previsto dall'articolo 13 della legge regionale 19/2003, che disciplina altresì l'ipotesi di soppressione e liquidazione;

ATTESO che con la nota 14 gennaio 2013, prot. n. 970/4-121-2, il Servizio affari istituzionali delle autonomie locali, sentita la Direzione centrale lavoro, formazione, commercio e pari opportunità, ha proposto all'ASP "ITIS" lo stralcio, all'articolo 2, comma 4, dello statuto, delle parole «sia nel corso della vita che all'atto dello scioglimento o della cessazione dell'ente», pur permanendo l'idoneità dello statuto a consentire ugualmente l'esercizio dell'attività formativa;

CONSIDERATO, inoltre, che, trattandosi di modifica necessaria al fine di rendere conforme lo statuto alla legge regionale 19/2003, in caso di accettazione della modifica da parte dell'ASP "ITIS", il Servizio

affari istituzionali delle autonomie locali avrebbe provveduto a proporre la stessa in sede di adozione del presente decreto;
PRESO ATTO che con la nota 29 gennaio 2013, prot. n. 519/2013, l'ASP "ITIS" ha comunicato di aver accettato la proposta di modificazione con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 24 gennaio 2013, n. 4/13, mediante lo stralcio delle parole «sia nel corso della vita che all'atto dello scioglimento o della cessazione dell'ente»;
CONSIDERATO, che, su richiesta del Servizio affari istituzionali delle autonomie locali 4 febbraio 2013, prot. n. 3712/4-121-2, la Direzione centrale lavoro, formazione, commercio e pari opportunità, con nota 20 febbraio 2013, prot. n. 10692, ha confermato formalmente la sussistenza dei prerequisiti di accreditamento dell'ASP "ITIS", a seguito della modifica statutaria sopradescritta;
VISTA la nota 22 febbraio 2013, prot. n. 6023/4-121-2, del Servizio affari istituzionali delle autonomie locali, con la quale si comunica il riscontro positivo dell'ufficio in ordine alla verifica della conformità alla legge delle modifiche statutarie, nel testo risultante dall'adeguamento alle osservazioni formulate;
RITENUTO di procedere, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 19/2003 all'approvazione delle modifiche statutarie proposte;

DECRETA

1. Sono approvate le modifiche apportate allo statuto dell'Azienda pubblica di servizi alla persona "ITIS" con sede a Trieste, Via Giovanni Pascoli 31, per effetto delle quali il nuovo testo risulta essere quello allegato, quale parte integrante, al presente provvedimento.
2. Il Presidente dell'Azienda pubblica di servizi alla persona ASP "ITIS" è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso agli enti e uffici interessati e sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
Udine, 14 marzo 2013

DE ANNA

13_15_1_DAS_CULT SPORT 663_2_ALL1

Azienda pubblica di servizi alla persona "ITIS" - Trieste. Statuto

CAPO I - GENERALITÀ

Art. 1 denominazione, sede, origine

1. L'Azienda pubblica di Servizi alla Persona ITIS, di seguito denominata Azienda, ha la sede legale a Trieste, in via Pascoli 31.
2. L'Azienda nella sua forma giuridica è il risultato della trasformazione dell'Istituto Triestino per Interventi Sociali, Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza. Essa trae origine storica dall'Istituto Generale dei Poveri, istituito dall'I.R. Governo Provinciale di Trieste con ordinanza del 12 dicembre 1818 e ridenominato Istituto Triestino per Interventi Sociali con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 20 settembre 1976.
3. Nell'Istituto, dalla sua origine, si sono fusi i seguenti enti: Fondo Associazione Italiana di Beneficenza, Fondazioni Berta Pfeiffer Oblasser, Alois Arnstein, Carlo Arnstein, Sarah Davis, Natale Ongaro, Agnese Thorsch nata Schwarz, Opera Pia "Baroni Carlo e Angela de Reinelt", Fondazione prof. dott. Carlo Ravasini (nella quale erano nel tempo confluite: le Fondazioni Riccardo Bosquet, Angelo Cavalieri, ispettore Alessandro R. Ciatto, Clemente Coen Ara di David, Cominotti, cavaliere Giovanni Costì, dott. Gastone Crusizio, Antonio Grandi, baronessa Emma Sofia de Lutteroth, Eratò Pitzipiò Maurogordato, dott. Umberto Petech, Orsola ved. Pichler nata Garzolin, cavaliere G.B. dott. Scrinzi di Montecroce, Società Aleatoria Triestina, Elena Valle nata Dendrinò, Vittorio Emanuele III già Francesco Giuseppe e i Fondi incoraggiamento allievi e allieve Pia Casa, cav. Felice Machlig, prof. dott. Carlo Ravasini e Myrtò ved. Scaramangà de Altomonte), Fondazioni Marino Lusy, Carlo ed Elisa Malusà-Zanetti, ing. arch. Antonino Rusconi.

Art. 2 finalità istituzionali

1. L'Azienda opera nel campo dei servizi alla persona e sua finalità primaria è l'assistenza alle persone anziane, tramite piani individualizzati e nel pieno rispetto della dignità e personalità degli utenti. A tal fine essa attua servizi e svolge interventi rivolti alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione della non autosufficienza, offrendo, in relazione ai bisogni, risposte flessibili e articolate quali la gestione di centri diurni di aggregazione e protetti, l'ospitalità in condomini solidali, l'accoglimento in moduli residenziali dei soggetti per i quali risulti non praticabile il mantenimento nell'ambiente familiare e sociale di appartenenza, modalità di attuazione della domiciliarità, eroga a terzi attività di formazione professionale, potendo, altresì, assumere iniziative di solidarietà socio-economica, culturali e di tutela dei diritti. Nel

quadro generale delle attività vengono perseguiti livelli qualitativi di eccellenza.
2. Compatibilmente con le possibilità operative e con le risorse finanziarie disponibili, l'Azienda può intraprendere, nell'ambito dei servizi alla persona, iniziative e attività strumentali o ulteriori rispetto a quelle rientranti nella finalità primaria.
3. Le attività sono rivolte ai soggetti indicati come destinatari dei servizi e degli interventi sociali dalla vigente normativa regionale, con priorità per le persone residenti nella provincia di Trieste.
4. L'Azienda non ha fini di lucro, con espresso divieto di ripartizione, anche indiretta, di utili, ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale, tecnica e opera con criteri imprenditoriali, informando le proprie attività di gestione a criteri di etica, efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio.
5. Nell'ambito della propria autonomia, l'Azienda può porre in essere tutti gli atti e i negozi, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali e all'assolvimento degli impegni assunti in sede di programmazione. Può altresì realizzare fusioni con altre istituzioni, fondazioni o aziende sociali, partecipare o costituire società, nonché istituire fondazioni di diritto privato al fine di svolgere attività strumentali al conseguimento dei fini istituzionali.

Art. 3 forme di collaborazione e di integrazione istituzionale

1. L'Azienda è inserita a tutti gli effetti nel sistema locale integrato di interventi e servizi sociali; concorre alla definizione della programmazione e all'attuazione e gestione dei servizi socioassistenziali e sociosanitari nel proprio ambito territoriale.
2. L'Azienda può realizzare con altre aziende pubbliche di servizi alla persona, enti locali e altri enti pubblici e privati le forme di collaborazione e cooperazione previste dalla legislazione statale e regionale in materia di ordinamento degli enti locali, anche allo scopo di associare la gestione di uno o più servizi o di gestire servizi in affidamento.
3. Le forme di collaborazione e cooperazione per la gestione dei servizi sono disciplinate, di norma, mediante convenzione.
4. L'attività dell'Azienda si integra e si coordina con gli interventi e le politiche socio assistenziali e sociosanitarie della Regione e degli Enti locali territoriali.

Art. 4 patrimonio

1. Il patrimonio dell'Azienda è costituito dai beni mobili e immobili risultanti dall'inventario dei beni conservato agli atti.
2. Il patrimonio aziendale è consolidato con l'acquisizione di donazioni, di lasciti e mediante la capitalizzazione dell'eventuale risultato positivo della gestione accertato alla chiusura dell'esercizio contabile annuale nei termini definiti dal Consiglio d'Amministrazione.

CAPO II - ORGANI

Art. 5 organi e funzioni aziendali

1. L'ordinamento dell'Azienda distingue, ai sensi della normativa vigente, le funzioni in: funzioni di indirizzo politico e programmatico, che competono al Consiglio di Amministrazione e al Presidente, e funzioni di gestione, che competono al Direttore Generale, oltre a funzioni di controllo in capo al Nucleo di valutazione e al Revisore contabile.
2. L'Azienda si fa carico di assicurare i titolari delle funzioni di gestione contro i rischi conseguenti al loro espletamento; detta copertura può venir estesa anche ai titolari delle funzioni di indirizzo.

Art. 6 composizione, nomina e durata del Consiglio d'Amministrazione

1. Il Consiglio d'Amministrazione è formato da cinque componenti, così nominati:
a) un consigliere nominato dalla Regione Friuli Venezia Giulia;
b) tre consiglieri, uno dei quali espresso dalla minoranza consiliare, nominati dal Sindaco del Comune di Trieste sentita la conferenza dei capigruppo;
c) un consigliere nominato dal Direttore Generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 "Triestina".
2. Partecipa inoltre alle sedute del Consiglio di Amministrazione, con voto consultivo, un rappresentante degli utenti e dei loro familiari, individuato con le modalità previste da apposito regolamento.
3. I consiglieri vengono scelti tra soggetti di comprovata esperienza e qualificazione rispetto all'attività aziendale e devono disporre dei requisiti necessari all'elezione a consigliere comunale, oltre a non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità espressamente previste dall'art. 7 della L. R. 11.12.2003, n. 19. In ogni caso, i rappresentanti nominati non devono avere alcun rapporto di lavoro subordinato con altri enti rappresentati nel Consiglio d'Amministrazione.
4. Il Consiglio d'Amministrazione dura in carica quattro anni.
5. Il consigliere nominato in sostituzione di un altro cessato dalla carica per qualsiasi motivo rimane in carica, nell'ambito del relativo mandato, quanto sarebbe dovuto rimanere in carica il consigliere sostituito.

6. I componenti del Consiglio d'Amministrazione possono restare in carica per non più di due mandati consecutivi integrali.

Art. 7 decadenza e revoca degli Amministratori

1. La decadenza degli amministratori viene disposta dal Consiglio di Amministrazione a causa di loro gravi violazioni di legge e del presente Statuto e in particolare:
a) per gravi e accertate irregolarità nell'esercizio delle funzioni di competenza;
b) per incompatibilità o conflitto con gli interessi dell'Azienda;
c) per mancata partecipazione a tre sedute consecutive senza giustificato motivo.
2. La decadenza è disposta previa contestazione degli addebiti e seguente contraddittorio in forma scritta.
3. Gli Enti pubblici e gli altri soggetti che provvedono alla nomina degli amministratori hanno il potere di revocarli nei casi previsti dai rispettivi ordinamenti.

Art. 8 funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio d'Amministrazione viene convocato su iniziativa del Presidente oppure su richiesta scritta e motivata di almeno tre Consiglieri. L'avviso di convocazione deve pervenire al domicilio indicato dal Consigliere almeno cinque giorni prima della data stabilita per la seduta. L'ordine del giorno, completo delle proposte deliberative e di ogni ulteriore ed eventuale documentazione ritenuta utile ai fini dell'esame, viene trasmesso ai Consiglieri almeno quarantotto ore prima della seduta, salvo motivi di comprovata urgenza.
2. Le sedute del Consiglio d'Amministrazione sono valide quando sia presente almeno la maggioranza dei componenti il collegio di cui all'art. 6, comma 1.
3. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei voti favorevoli dei presenti. Le votazioni avvengono in forma palese; hanno luogo a voto segreto quando riguardano persone. A parità di voti, la proposta si intende respinta. Le deliberazioni sono pubblicate nel sito web aziendale, entro sette giorni dalla data di adozione per quindici giorni consecutivi, decorsi i quali diventano esecutive; la pubblicazione va effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
4. In caso di urgenza, le deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti, dopodiché sono pubblicate nel sito web aziendale con le medesime modalità indicate nel comma precedente.
5. Gli argomenti non iscritti all'ordine del giorno possono essere trattati qualora vi consentano tutti i componenti del Consiglio d'Amministrazione, salvo il caso di motivazioni di urgenza insorte dopo la convocazione del Consiglio.
6. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono tenuti ad astenersi dal partecipare all'adozione di atti in cui siano interessati essi stessi o loro parenti e affini entro il quarto grado o i rispettivi conviventi, ovvero coloro con cui i medesimi siano legati in società di persone o persone giuridiche di cui abbiano comunque funzioni di rappresentanza. L'onere di astensione sussiste anche quando controinteressate siano persone fisiche o giuridiche per le quali uno di detti nessi sia esistito negli ultimi cinque anni.
7. Il dovere di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o comunque di carattere generale, né qualora si tratti di sola applicazione di presupposti di fatto e di diritto e/o di verifica di regolarità e completezza procedimentale in assenza di contenuti discrezionali.
8. Gli amministratori che si astengono dal voto in forza del dovere di astensione non si computano agli effetti dell'adozione delle deliberazioni, ferma restando la condizione di validità delle sedute.
9. Al Presidente viene corrisposta un'indennità di carica non superiore alla metà di quella spettante al Sindaco del Comune di Trieste.
10. Al Vicepresidente compete un'indennità di carica pari alla metà di quella prevista per il Presidente, agli altri Consiglieri un'indennità di carica pari ad un quarto di quella prevista per il Presidente.
11. Agli Amministratori che percepiscono più favorevole indennità di carica in altra veste, viene corrisposta unicamente un'indennità di presenza per la partecipazione alle sedute consiliari pari a quella attribuita ai componenti il Consiglio Comunale di Trieste per le sue sedute.
12. Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute per ragioni connesse al loro mandato, oltre all'indennità di missione con le modalità previste per i consiglieri del Comune di Trieste.

Art. 9 funzioni d'indirizzo politico-amministrativo

1. Il Consiglio d'Amministrazione determina l'indirizzo politico-amministrativo dell'Azienda, definendone gli obiettivi e i programmi di attività e di sviluppo con l'adozione di atti di programmazione, di direttive generali e delle altre deliberazioni previste dal presente Statuto. Verifica l'azione amministrativa e gestionale dell'Azienda anche relativamente alla rispondenza dei risultati rispetto agli indirizzi stabiliti. Provvede alla nomina del Direttore Generale nei modi e nei termini stabiliti dalla legge e dall'art. 12 e all'individuazione e assegnazione al Direttore delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie necessarie al raggiungimento degli obiettivi aziendali.

2. Il Consiglio d'Amministrazione ha la competenza a deliberare in merito alle seguenti materie:
a) modificazioni statutarie;
b) regolamenti;
c) bilanci;
d) piani e programmi;
e) collaborazioni e convenzioni con altri enti pubblici o privati;
f) fusioni con altre istituzioni, fondazioni e aziende sociali, costituzione e partecipazione a società, fondazioni e associazioni;
g) progetti di lavori comportanti permesso di costruire;
h) convalida e decadenza degli amministratori;
i) dotazione organica e disciplina del personale;
l) accettazione di lasciti e donazioni;
m) acquisto o cessione di proprietà o di altri diritti reali su beni patrimoniali;
n) appalti di lavori, servizi o forniture non attribuiti alla funzione gestionale;
o) promozione di vertenze giudiziarie, resistenza in giudizio, transazioni e conciliazioni nelle materie di cui al presente articolo;
p) patrocinio istituzionale;
q) nomine di competenza aziendale.

Art. 10 Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio d'Amministrazione fra i suoi componenti, a maggioranza assoluta, nella prima seduta presieduta dal Consigliere più anziano.
2. Il Presidente è l'organo responsabile delle attività programmatiche e di indirizzo definite dal Consiglio di Amministrazione, cura i rapporti con enti e autorità, ha la rappresentanza legale dell'Azienda, convoca e presiede il Consiglio d'Amministrazione, vigila sull'esecuzione delle deliberazioni consiliari oltre ad esercitare le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.
3. In caso di necessità od urgenza può assumere disposizioni rientranti nella competenza del Consiglio, ivi comprese quelle inerenti le variazioni di bilancio e quelle relative agli adempimenti di cui all'art. 6, comma 2, lettera c della L.R. 19/2003, in forma di ordinanza, immediatamente esecutiva. Gli atti adottati in via d'urgenza sono sottoposti alla successiva ratifica da parte del Consiglio d'Amministrazione nella seduta immediatamente successiva, da tenersi entro sessanta giorni, a pena di decadenza, e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dal Presidente, il Consiglio d'Amministrazione è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.
4. Gli atti presidenziali aventi valenza economica impegnano l'Azienda previa loro controfirma da parte del Direttore Generale.
5. In caso di impedimento o di assenza per qualsivoglia motivo del Presidente, le sue funzioni vengono assunte dal Vicepresidente ovvero, in mancanza, dal Consigliere più anziano di età.
6. Spetta al Presidente l'attivazione delle procedure per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, almeno 90 giorni prima della scadenza del medesimo. In mancanza, provvede il Vicepresidente.

Art. 11 Vicepresidente

1. Il Vicepresidente è eletto a maggioranza assoluta dal Consiglio d'Amministrazione tra i suoi componenti, dopo la nomina del Presidente.

Art. 12 Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è la figura dirigenziale apicale cui compete la responsabilità della gestione amministrativa, finanziaria e sociale dell'Azienda.
2. Il Direttore Generale è responsabile dell'attuazione e del raggiungimento degli obiettivi definiti dal Consiglio d'Amministrazione anche su sua proposta. Fornisce assistenza giuridico-amministrativa e collaborazione al Presidente e al Consiglio di Amministrazione in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti e partecipa alle sedute del Consiglio, assicurandone la verbalizzazione eventualmente tramite un funzionario a ciò da lui delegato.
3. Le funzioni gestionali comprendono la generalità degli atti e azioni, anche di rilievo esterno e/o comportanti discrezionalità non contemplati negli artt. 9 e 10, e in particolare:
a) l'adozione e organizzazione degli atti di esecuzione delle deliberazioni consiliari;
b) lo studio e la predisposizione dei piani e degli indirizzi programmatici dell'Azienda da sottoporre all'approvazione del Consiglio d'Amministrazione;
c) l'organizzazione e gestione del personale aziendale;
d) la gestione delle risorse economiche e materiali, con particolare riferimento alla predisposizione degli

atti contabili e all'assunzione degli impegni di spesa nei limiti del bilancio e dei budget prefissati, la liquidazione delle spese e l'acquisizione delle entrate;
e) la gestione e responsabilità dell'attività contrattuale e negoziale dell'Azienda;
f) la presidenza delle commissioni di appalti e di concorsi;
g) la rappresentanza negoziale dell'Azienda e la sua rappresentanza giudiziale all'infuori dei casi previsti dall'art. 9;
h) l'adozione di atti aventi carattere certificativo, dichiarativo, informativo, ricognitivo e di delega.
4. La formalizzazione delle funzioni di gestione avviene in forma di determinazioni, atti immediatamente eseguibili, che vanno pubblicati in apposito albo. La pubblicazione va effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
5. Il Direttore Generale può delegare o attribuire ai dirigenti e ai funzionari responsabili dei singoli Servizi aziendali l'esercizio di funzioni gestionali, ivi incluso il vicariato della direzione generale. Ad essi e ai funzionari loro sostituti competono la direzione e la responsabilità degli uffici e strutture cui sono preposti, nonché i poteri di impegnare l'Azienda e di rappresentarla nelle materie delegate. Può inoltre delegare a funzionari dell'Azienda le specifiche funzioni previste da disposizioni di legge o regolamento. Quando il Direttore Generale sia controparte contrattuale, le competenze statutarie dello stesso passano ai suo vicario.
6. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio d'Amministrazione. Deve essere scelto, anche al di fuori della dotazione organica, con atto motivato fra soggetti in possesso di laurea in discipline giuridiche od economiche, aventi specifica capacità professionale e tecnica, nonché almeno cinque anni d'esperienza dirigenziale acquisita in enti o aziende socioassistenziali o sociosanitarie pubbliche o private operanti nel settore socioassistenziale o sanitario.
7. Il regime di incompatibilità del Direttore Generale è quello previsto per i direttori generali delle Aziende Sanitarie della Regione Friuli Venezia Giulia. Le eventuali incompatibilità devono essere rimosse entro trenta giorni dalla nomina. In caso di inadempimento, l'interessato decade automaticamente dalla carica; alla scadenza del termine predetto, il Consiglio d'Amministrazione dichiara la decadenza e provvede contestualmente alla nomina del nuovo Direttore Generale.
8. Il rapporto di lavoro del Direttore Generale è regolato da un contratto di lavoro di diritto privato di durata determinata, non inferiore a due anni e non superiore a quella del Consiglio d'Amministrazione che lo ha nominato. Il trattamento economico è determinato dal Consiglio d'Amministrazione in sede di nomina con apposita deliberazione e può essere aggiornato con le stesse modalità. Il Direttore Generale mantiene le sue funzioni fino alla nomina del nuovo direttore e comunque non oltre quarantacinque giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio d'Amministrazione.
9. Nell'ipotesi di decadenza del Direttore Generale o di temporanea vacanza del posto, il Consiglio d'Amministrazione può disporre in via provvisoria e sino alla nomina del nuovo Direttore Generale l'assegnazione delle funzioni ad altro dirigente dell'Azienda, determinandone la relativa indennità.
10. Il Direttore Generale risponde del suo operato al Consiglio d'Amministrazione in relazione al raggiungimento degli obiettivi e ai risultati della gestione e dell'attività amministrativa, ed è sottoposto alla modalità di valutazione di cui all'art. 17. In caso di grave violazione di legge, di reiterata inosservanza delle direttive impartite, di mancato raggiungimento degli obiettivi per responsabilità diretta dell'interessato o di risultati negativi della gestione, il Consiglio d'Amministrazione può provvedere alla revoca dell'incarico con risoluzione del rapporto di lavoro con il Direttore Generale, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi vigenti.

CAPO III - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

Art. 13 principi operativi

1. Nell'amministrazione e gestione dell'Azienda si applicano i seguenti principi:
a) massimo sviluppo dell'efficienza ed efficacia dell'attività aziendale, al fine di garantire e migliorare la qualità e la personalizzazione dei servizi assistenziali nel rispetto assoluto della dignità e libertà di scelta dell'utenza;
b) organizzazione dell'attività sulla base di obiettivi programmatici a livello aziendale e di servizio, correlati alla responsabilizzazione dei singoli e alla verifica e controllo dei risultati di gestione;
c) trasparenza e correttezza in modo da favorire l'informazione e la conoscenza delle attività da parte della cittadinanza.
2. L'Azienda viene organizzata e articolata in modo da realizzare autonomamente le finalità statutarie e garantire la massima funzionalità e flessibilità dei servizi offerti unita all'economicità dei costi.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze degli utenti, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti ai principi definiti dallo statuto.

Art. 14 organizzazione dell'Azienda

1. Il Consiglio d'Amministrazione definisce il regolamento organizzativo, che stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento dei servizi, le attribuzioni delle singole strutture organizzative e dei relativi responsabili e i rapporti reciproci tra i servizi e tra questi, il direttore generale e gli organi dell'Azienda.
2. Il regolamento recepisce e applica i principi di cui all'art. 13.
3. L'Azienda applica la normativa regionale volta alla ridefinizione e semplificazione dei procedimenti amministrativi degli enti locali in materia di personale, di appalti di opere pubbliche e per l'acquisizione di beni e servizi.

Art. 15 personale

1. La dotazione organica del personale è proposta periodicamente dal Direttore Generale, facendo ricorso al metodo della programmazione e verifica periodica, ed è approvata dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di contrattazione collettiva, in base alle effettive necessità funzionali connesse con gli obiettivi dell'Azienda e al livello dei servizi erogati.
2. I requisiti e le modalità di assunzione del personale sono stabiliti dal Regolamento di organizzazione, in conformità ai principi di buon andamento, imparzialità, efficienza, efficacia ed economicità e nel rispetto della normativa vigente e della contrattazione collettiva.
3. Il Consiglio di Amministrazione determina il contratto collettivo di lavoro applicabile al personale, in modo da garantire, nel rispetto dei diritti acquisiti, omogeneità di trattamento economico e giuridico riguardo all'attività aziendale e ai rapporti con entità pubbliche territoriali della Regione Friuli Venezia Giulia.
4. L'Azienda, con riguardo alle necessità aziendali, può utilizzare forme di lavoro temporaneo e altre forme di flessibilità, nel rispetto della legge e dei contratti collettivi.

Art. 16 Comitato tecnico-scientifico

1. Per particolari tematiche o per specifiche attività e iniziative, l'Azienda si avvale della consulenza di un apposito Comitato tecnico-scientifico.
2. Il Comitato tecnico-scientifico è costituito da tre membri scelti tra persone di acclarata competenza nell'ambito delle finalità e funzioni aziendali ed è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su designazione rispettivamente del Consiglio stesso, dell'Università degli Studi di Trieste e della Provincia di Trieste. Il membro designato dalla Provincia assume il ruolo di Presidente e partecipa, con funzione consultiva, alle sedute del Consiglio di Amministrazione. Nel caso uno degli enti nominanti non provveda a designare il componente di propria competenza entro 60 giorni dalla richiesta, alla designazione provvede il Consiglio di Amministrazione.
3. Le funzioni di raccordo operativo con l'Azienda vengono svolte dal Dirigente del Servizio alla Persona, il quale partecipa alle sedute del Comitato e ne cura la verbalizzazione.
4. Ai componenti del Comitato spetta un gettone di presenza, nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione.
5. Il Comitato tecnico-scientifico decade automaticamente alla scadenza del Consiglio d'Amministrazione che lo ha nominato.

Art. 17 Nucleo di valutazione

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Nucleo di valutazione, organo deputato alla verifica della funzione gestionale e all'accertamento dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi aziendali.
2. Il Nucleo di valutazione è composto da due consulenti esterni esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione, ha durata pari a quella del Consiglio di Amministrazione nominante e opera in posizione di autonomia, rispondendo della propria attività esclusivamente al Consiglio di Amministrazione.
3. La disciplina relativa alle modalità di nomina, ai compiti specifici e al funzionamento del Nucleo è definita da apposito regolamento.

Art. 18 collaborazioni

1. Per la realizzazione delle finalità statutarie, l'Azienda si avvale anche, a titolo alternativo o complementare, degli apporti collaborativi esterni che siano necessari sotto il profilo economico - funzionale, nelle forme di prestazioni d'opera, appalti e altre previste dalla legge.
2. Nello spirito di collaborazione tra tutti i soggetti del welfare locale, l'Azienda può inoltre avvalersi dell'opera di volontari singoli o associati, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di organizzazione.

Art. 19 Carta dei diritti e dei servizi

1. Il Consiglio di Amministrazione adotta e aggiorna periodicamente la Carta dei diritti e dei servizi, nella quale vengono definiti in modo trasparente i diritti degli utenti e gli impegni dell'Azienda nei loro con-

fronti. La Carta contiene le informazioni sulle prestazioni offerte, sui criteri di accesso, sulle modalità di erogazione e sulle tariffe praticate, prevedendo espressamente forme di consultazione, segnalazione e ricorso in caso di disfunzioni nell'organizzazione delle attività o di mancato rispetto degli standard e delle garanzie previste.

CAPO IV - ORDINAMENTO CONTABILE E PATRIMONIALE

Art. 20 ordinamento contabile

1. L'ordinamento contabile dell'Azienda e i suoi atti fondamentali sono disciplinati dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento di contabilità adottato dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il regolamento di contabilità definisce i principi, le norme e l'organizzazione contabile dell'Azienda e può prevedere l'applicazione della contabilità economica patrimoniale unita al controllo di gestione. Definisce inoltre i requisiti, le modalità di nomina e i poteri del revisore contabile e gli adempimenti di sua competenza.
3. L'esercizio aziendale coincide con l'anno solare.
4. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione delibera il bilancio preventivo annuale relativo all'esercizio successivo, unitamente alla relazione illustrativa dello stesso, riferita anche ai programmi che l'Azienda intende sviluppare. I contenuti del bilancio preventivo devono prevedere l'assegnazione delle risorse necessarie alla funzione gestionale rispetto agli obiettivi aziendali definiti e concordati.
5. Entro il 30 giugno dell'esercizio successivo, il Consiglio di Amministrazione delibera il rendiconto con cui si dimostra il risultato della gestione. Esso è composto da:
a) conto del bilancio
b) conto del patrimonio
c) relazione morale del Consiglio di Amministrazione
d) conto economico.
6. Il Consiglio di Amministrazione riconosce inoltre il bilancio sociale, approvato dal Consiglio su proposta del Direttore Generale, come strumento di comunicazione e di valutazione dei risultati di volta in volta conseguiti rispetto alle finalità statutarie e alla programmazione dei servizi e delle attività.
7. I documenti contabili di cui al presente articolo vengono redatti nel rispetto dei requisiti minimi di uniformità previsti da atti normativi e regolamentari adottati dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Art. 21 revisore contabile

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina un revisore contabile iscritto al registro dei revisori contabili e la cui durata in carica è pari a quella dell'organo nominante.

Art. 22 gestione del patrimonio

1. L'Azienda è titolare di un proprio patrimonio contabilizzato in appositi inventari.
2. Tutti i beni conferiti in dotazione, come pure i beni direttamente acquistati dall'Azienda, sono iscritti nel libro dei cespiti e presso i pubblici registri immobiliari e mobiliari, secondo le norme di legge.
3. L'Azienda ha la piena disponibilità del patrimonio aziendale secondo il regime della proprietà privata e il rispetto dell'eventuale vincolo di destinazione indicato dal fondatore, salvo quanto successivamente disposto.
4. I beni mobili e immobili direttamente o indirettamente strumentali all'esercizio di funzioni istituzionali costituiscono patrimonio indisponibile soggetto alla disciplina dell'art. 828, comma 2 del codice civile. Il vincolo di indisponibilità grava:
a) in caso di sostituzione di beni mobili per degrado o adeguamento tecnologico, sui beni acquistati in sostituzione;
b) in caso di trasferimento dei servizi pubblici in altri immobili appositamente acquistati o ristrutturati, sui nuovi immobili.
5. I beni immobili e mobili sostituiti entrano automaticamente a far parte del patrimonio disponibile.
6. Le rendite patrimoniali nette concorrono alla gestione ordinaria del bilancio e possono altresì essere impiegate nella realizzazione di strutture e nell'acquisizione di strumenti utili per i propri scopi istituzionali, cui non si possa provvedere con i mezzi ordinari.
7. Qualora l'attività d'esercizio si chiuda con un risultato negativo e le entrate disponibili in bilancio non siano sufficienti a ripianarlo entro l'esercizio successivo, l'Azienda può ricorrere alla vendita di patrimonio disponibile.
8. L'Azienda può provvedere alla gestione e alla manutenzione del proprio patrimonio direttamente o tramite affidamento a soggetti esterni, attuato in base a criteri comparativi di scelta rispondenti all'esclusivo interesse dell'Azienda.

CAPO V - DISPOSIZIONE FINALE

Art. 23 benefattori

1. L'Azienda garantisce la valorizzazione delle origini storiche dell'Istituto Triestino per Interventi Sociali e manifesta riconoscenza nelle opportune modalità verso i soggetti dalla cui generosità deriva parte del proprio patrimonio.

Udine, 13 marzo 2013

VISTO: L'ASSESSORE: DE ANNA

13_15_1_DAS_FIN PATR_488_1_TESTO

Decreto dell'Assessore regionale alle finanze, patrimonio e programmazione, ambiente, energia e politiche per la montagna 26 marzo 2013, n. 488

Articolo18, comma 8, articolo 28, comma10, legge regionale 8 agosto 2007, n. 21- Reiscrizione residui perenti - fondi regionali - spese correnti.

L'ASSESSORE

CONSIDERATO che le somme corrispondenti agli impegni riportati nell'allegato sub 1) facente parte integrante del presente decreto e conservate nel conto patrimoniale in seguito a perenzione amministrativa sono state reclamate dai creditori;

RAVVISATA la necessità di reiscrivere dette somme nelle pertinenti unità di bilancio dello stato e nei capitoli di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 per l'ammontare, per l'anno 2013, riportato nell'allegato sub 2) facente parte integrante del presente decreto;

RITENUTO di provvedere al suddetto onere complessivo mediante prelevamento di pari importo dall'unità di bilancio e dal capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 per l'ammontare, per l'anno 2013, riportato nell'allegato sub 3) facente parte integrante del presente decreto;

VISTI gli articoli 18, comma 8, e 28, comma 10 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale (DGR) del 28 dicembre 2012, n. 2368 con la quale è stato approvato il Programma Operativo di gestione 2013;

VISTO il bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e il bilancio per l'anno 2013;

DECRETA

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, sono apportate le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui agli allegati sub 2) e sub 3).

2. Le variazioni disposte determinano, ai sensi dell'art. 28 comma 10, L.R. 21/2007, anche le conseguenti variazioni al programma operativo regionale.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FABBRO

13_15_1_DAS_FIN PATR_488_2_ALL1

ALLEGATO SUB 1

Atto

Leg.	Anno	Tipo	Numero	Sub.Num.
0	2013	DAFP	130318	0

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2013	3100

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2009	2007	335	3612	0	1	3100	1017	87700981	0

Nome: FUNZIONARIO DELEGATO MICHIELIS ROBERTO

Residuo Perento	
	24.079,00
Totale Decreti	**24.079,00**

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2010	2008	335	2919	0	1	3100	1017	87700981	0

Nome: FUNZIONARIO DELEGATO ROBERTO MICHIELIS

Residuo Perento	
	23.510,30
	4.237,12
Totale Decreti	**27.747,42**

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2011	2009	335	2293	0	1	3100	1017	87700981	0

Nome: FUNZIONARIO DELEGATO 6030

Residuo Perento	
	7.200,00
Totale Decreti	**7.200,00**

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2011	2009	335	2929	0	1	3100	1017	87700981	0

Nome: PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE - CIMOLAIS

Residuo Perento	
	3.460,00
Totale Decreti	**3.460,00**
Totale Capitolo	**62.486,42**

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2013	3123

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2012	2010	605	2755	0	1	3123	1017	87700981	0

Nome: FUNZIONARIO DELEGATO 6030

Residuo Perento	
	13.215,11
Totale Decreti	**13.215,11**
Totale Capitolo	**13.215,11**

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2013	3151

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2012	2010	335	967	0	1	3151	1017	87700981	0

Nome: FD. A. PREZIOSO

Residuo Perento	
	525,85
Totale Decreti	**525,85**
Totale Capitolo	**525,85**
Totale Atto	**76.227,38**

ALLEGATO SUB 2) – VARIAZIONI ALLO STANZIAMENTO DEI CAPITOLI

Unità di bilancio	Capitolo	Variazioni in aumento 2013
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE RISORSE RURALI, AGROALIMENTARI E FORESTALI		
SERVIZIO: SERVIZIO CACCIA, RISORSE ITTICHE E BIODIVERSITA'		
2.5.1.2017 FORMAZIONE E PROMOZIONE - SPESE CORRENTI	3100 (R1)	62.486,42
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE RISORSE RURALI, AGROALIMENTARI E FORESTALI		
SERVIZIO: SERVIZIO CACCIA, RISORSE ITTICHE E BIODIVERSITA'		
2.2.1.1047 ATTIVITA' DI PROMOZIONE E TUTELA - SPESE CORRENTI	3123 (R1)	13.215,11
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE RISORSE RURALI, AGROALIMENTARI E FORESTALI		
SERVIZIO: SERVIZIO GESTIONE FORESTALE E PRODUZIONE LEGNOSA		
2.1.1.5030 PROMOZIONE E TUTELA - SPESE CORRENTI	3151 (R1)	525,85

ALLEGATO SUB 3) – VARIAZIONI ALLO STANZIAMENTO DEI CAPITOLI

Unità di bilancio	Capitolo	Variazioni in diminuzione 2012	Variazioni in diminuzione 2013
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE FINANZE, PATRIMONIO E PROGRAMMAZIONE			
SERVIZIO: SERVIZIO CONTABILE E RENDICONTO			
10.5.1.1173 FONDO RESIDUI PERENTI - SPESE CORRENTI	9685	-76.227,38	0,00

13_15_1_DAS_FIN PATR_489_1_TESTO

Decreto dell’Assessore regionale alle finanze, patrimonio e programmazione, ambiente, energia e politiche per la montagna 26 marzo 2013, n. 489

LR 21/2007 art. 39 c. 2 - Istituzione capitoli di entrata a seguito di accertamento residui attivi.

L’ASSESSORE

PREMESSO che, ai sensi dell’articolo 39, comma 2, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21, la Direzione Centrale Risorse economiche e finanziarie, alla chiusura dell’esercizio finanziario 2012 ha accertato le somme da conservare nel conto dei residui del bilancio per l’anno 2013
CONSIDERATO che nello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l’anno 2013 esistono le appropriate unità di bilancio su cui far affluire le entrate derivanti dalla riscossione dei residui degli esercizi precedenti accertati all’1.1.2013;
VISTO l’articolo 33, comma 1 lettera b) bis della legge regionale 21/2007;
VISTA la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21;

DECRETA

1. Nello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2013 - 2015 e al bilancio per l’anno 2013, sono apportate le variazioni alle unità di bilancio indicate nel prospetto allegato sub 1) quale parte integrante del presente decreto, con la classificazione e la denominazione ivi specificate, in relazione all’accertamento a carico degli stessi delle somme da conservare nel conto dei residui del bilancio per l’anno 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FABBRO

13_15_1_DAS_FIN PATR_489_2_ALL1

C A P I T O L I   D I   N U O V A   I S T I T U Z I O N E

RUBRICA N. 540 PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE — 467. DIRETTORE CENTRALE

U.B.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE
U.B. : 4.3.39	951	COFINANZIAMENTO COMUNITARIO OBIETTIVO COMUNITARIO SPAZIO ALPINO - PRO_ GETTO ALP FFIRS REGOLAMENTO C.E.E. 11.7.2006 N. 1083
U.B. : 4.2.37	994	COFINANZIAMENTO STATALE OBIETTIVO COMUNITARIO SPAZIO ALPINO - PROGETTO ALP FFIRS REGOLAMENTO C.E.E. 11.7.2006 N. 1083
U.B. : 4.3.39	1145	ACQUISIZIONI DI FONDI DALL' AUTORITA' DI PAGAMENTO DI INTERREG ITALIA - AUSTRIA 2007 - 2013 - RIMACOMM ART. 3 , COMMA 1 , LETTERA C) , REGOLAMENTO C.E.E. 11.7.2006 N. 1083
U.B. : 4.2.37	1245	ACQUISIZIONE DI ASSEGNAZIONI DALLO STATO PER L' ATTUAZIONE DEL PROGET_ TO "SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE CONGIUNTO PER LA PROTEZIONE DELLE RISORSE D' ACQUA POTABILE IN CASI DI EMERGENZA -GEP"- COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITA-SLO 2007-2013 REGOLAMENTO C.E.E. 11.7.2006 N. 1083
U.B. : 4.3.39	1246	ACQUISIZIONE DI ASSEGNAZIONI DALLA UE PER L' ATTUAZIONE DEL PROGET_ TO "SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE CONGIUNTO PER LA PROTEZIONE DELLE RISORSE D' ACQUA POTABILE IN CASI DI EMERGENZA -GEP"- COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITA-SLO 2007-2013 REGOLAMENTO C.E.E. 11.7.2006 N. 1083
U.B. : 4.3.39	4317	COFINANZIAMENTO COMUNITARIO OBIETTIVO COMUNITARIO PROGETTO ALPSAR NELL' AMBITO DEL PROGRAMMA CIVIL PROTECTION FINANCIAL DECISIONE DEL CONSIGLIO U.E. 14.7.2011 N. 162

S.I.E.R. MOD. SAR-VBGSCCE 19MAR13:07:35:29 PAG: 3

C A P I T O L I D I N U O V A I S T I T U Z I O N E

	CAPITOLO	DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 560 DIREZIONE CENTRALE FINANZE, PATRIMONIO E PROGRAMMAZIONE		387. SERVIZIO STATISTICA E AFFARI GENERALI
U.B. : 2.1.272	1845	ACQUISIZIONE DI FONDI PER RILEVAZIONI STATISTICHE DECRETO LEGISLATIVO 6.9.1989 N. 322

S.I.E.R. MOD. SAR-VBGSCCE 19MAR13:07:35:29 PAG: 4

C A P I T O L I D I N U O V A I S T I T U Z I O N E

	CAPITOLO	DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 560 DIREZIONE CENTRALE FINANZE, PATRIMONIO E PROGRAMMAZIONE		388. SERVIZIO PIANIFICAZIONE E COORDINA_ MENTO DELLA FINANZA REGIONALE
U.B. : 4.3.39	1280	TRASFERIMENTI DALLA UE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA C OMUNITARIO SOUTH EAST EUROPE - PROGETTO MMWD REGOLAMENTO C.E.E. 11.7.2006 N. 1083
U.B. : 4.2.37	1281	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA COMUNITA_ RIO SOUTH EAST EUROPE - PROGETTO MMWD REGOLAMENTO C.E.E. 11.7.2006 N. 1083

S.I.E.R. MOD. SAR-VBGSCCE 19MAR13:07:35:29 PAG: 5

C A P I T O L I   D I   N U O V A   I S T I T U Z I O N E

CAPITOLO		DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 560	DIREZIONE CENTRALE FINANZE, PATRIMONIO E PROGRAMMAZIONE	463. SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBI_ LIARE
U.B. : 4.2.28	1714	ACQUISIZIONE DI FONDI DALLO STATO PER LO "SVILUPPO SOSTENIBILE E PRO_ MOZIONE DELLE TECNOLOGIE A BASSE EMISSIONI DI CARBONIO" - ENERGIA RIN_ NOVABILE/EFFICIENZA ENERGETICA ART. 1 , COMMA 124 , L. 27.12.2006 N. 296

S.I.E.R. MOD. SAR-VBGSCCE 19MAR13:07:35:29 PAG: 6

C A P I T O L I   D I   N U O V A   I S T I T U Z I O N E

	CAPITOLO	DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 560	DIREZIONE CENTRALE FINANZE, PATRIMONIO E PROGRAMMAZIONE	471. SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E GE_STIONE PARTECIPAZIONI REGIONALI
U.B. : 5.1.182	1414	RICAVO DEL MUTUO CONTRATTO PER INTERVENTI DI BONIFICA E RIPRISTINO AM_BIENTALE DEL SITO DI INTERESSE NAZIONALE DI TRIESTE ART. 1 , COMMA 3 , L. 9.12.1998 N. 426
U.B. : 5.1.183	1681	RICAVO DERIVANTE DALLE OPERAZIONI DI MUTUO CONTRATTO AI SENSI E PER LE FINALITA' DELL' ARTICOLO 5 DEL DECRETO LEGGE 13 SETTEMBRE 2002, N. 200 CONVERTITO DALLA LEGGE 13 NOVEMBRE 2002, N. 256 PER FAVORIRE LA RIPRE_SA ECONOMICA NELLE AREE AGRICOLE COLPITE DAGLI EVENTI CLIMATICI DEI MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2002 E DA ALTRE AVVERSITA' ECCEZIO_NALI ART. 5 , COMMA 2 , D.L. 13.9.2002 N. 200 CONVERTITO NELLA L. 13.11.2002 N. 256 ; ART. 6 , COMMA 29 , L.R. 26.1.2004 N. 1
U.B. : 5.2.258	1688	RICAVO DERIVANTE DALLE OPERAZIONI DI MUTUO CONTRATTO PER INTERVENTI SUL TERRITORIO DELLA VALCANALE E CANAL DEL FERRO COLPITI DAL GRAVE E_VENTO ALLUVIONALE DEL 29 AGOSTO 2003 L. 24.12.2003 N. 350

S.I.E.R. MOD. SAR-VBGSCCE 19MAR13:07:35:29 PAG: 7

C A P I T O L I D I N U O V A I S T I T U Z I O N E

U.B.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 570 DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME		397. SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI ED E-GOVERNMENT
U.B. : 4.2.37	7	ACQUISIZIONE DI FONDI DAL FESR PER L' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI COO_PERAZIONE TERRITORIALE ITALIA - SLOVENIA 2007-2013 - PROGETTO E-HEALT ART. 3 , COMMA 1 , LETTERA C) , REGOLAMENTO C.E.E. 11.7.2006 N. 1083
U.B. : 4.2.37	8	ACQUISIZIONE DI FONDI DALLO STATO PER L' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE ITALIA - SLOVENIA 2007-2013 - PROGETTO E-HE_ALT ART. 3 , COMMA 1 , LETTERA C) , REGOLAMENTO C.E.E. 11.7.2006 N. 1083
U.B. : 6.3.202	16	ACQUISIZIONE DI FONDI DAL FESR PER L' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI COO_PERAZIONE TERRITORIALE ITALIA - SLOVENIA 2007-2013 - PROGETTO E-HEALT PARTNER ITALIANI E SLOVENI - PARTITE DI GIRO ART. 3 , COMMA 1 , LETTERA C) , REGOLAMENTO C.E.E. 11.7.2006 N. 1083
U.B. : 3.2.112	742	ACQUISIZIONE DI SOMME A TITOLO DI COFINANZIAMENTO DELLE REGIONI VENETO E CAMPANIA E DELL' AGENZIA DEL LAVORO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER L' ATTUAZIONE DEL PIANO DI AZIONE DI E-GOVERNMENT - PROGET_TO ADELINE ART. 103 , COMMI 1 , 2 , 3 , L. 23.12.2000 N. 388
U.B. : 4.2.73	825	ASSEGNAZIONI VINCOLATE ALL' ATTUAZIONE DEL PROGETTO ICAR-AP3 E AP4-FONDI ALTRE REGIONI PARTECIPANTI ART. 1 , L. 30.6.1998 N. 208
U.B. : 4.2.209	2103	ACQUISIZIONE DI FONDI PER LA REALIZZAZIONE DEL "PROGETTO PER IL SUP_PORTO ALL' IMPLEMENTAZIONE E AVVIO DEL SISTEMA INFORMATIVO NAZIONALE SULLE DIPENDENZE (SIND) " D.P.R. 9.10.1990 N. 309
U.B. : 4.2.73	2815	ACQUISIZIONE DI FONDI PER LA REALIZZAZIONE, NELL' AMBITO DEL PIANO DI E-GOVERNMENT, DEL PROGETTO DI RIUSO EG4G ART. 103 , L. 23.12.2000 N. 388
U.B. : 4.2.73	2835	ACQUISIZIONE DI FONDI DERIVANTI DA ACCORDI, PROTOCOLLI, CONVENZIONI CON ALTRI ENTI PUBBLICI PER L' UTILIZZO E LA PERSONALIZZAZIONE DI SI_STEMI INFORMATICI E PROGRAMMI APPLICATIVI ART. 69 , DECRETO LEGISLATIVO 7.3.2005 N. 82

S.I.E.R. MOD. SAR-VBGSCCE 19MAR13:07:35:29 PAG: 8

C A P I T O L I   D I   N U O V A   I S T I T U Z I O N E

CAPITOLO		DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 570	DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME	398. SERVIZIO PROVVEDITORATO E SERVIZI GENERALI
U.B. : 4.5.167	1451	RIMBORSI SPESE INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DA TERZI CON L' AMMINI_ STRAZIONE REGIONALE ART. 1 , L. 27.12.1975 N. 790

S.I.E.R. MOD. SAR-VBGSCCE 19MAR13:07:35:29 PAG: 9

C A P I T O L I D I N U O V A I S T I T U Z I O N E

	CAPITOLO	DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 580 DIREZIONE CENTRALE CULTURA, SPORT, RELAZIONI INTERNAZIONALI E COMUNITARIE		399. SERVIZIO BENI E ATTIVITA' CULTURALI
U.B. : 4.2.37	5	ACQUISIZIONE DI FONDI DAL FESR PER L' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI COO_ PERAZIONE TERRITORIALE ITALIA - SLOVENIA 2007-2013 - PROGETTO PARSJAD ART. 3 , COMMA 1 , LETTERA C) , REGOLAMENTO C.E.E. 11.7.2006 N. 1083
U.B. : 4.2.37	6	ACQUISIZIONE DI FONDI DALLO STATO PER L' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE ITALIA - SLOVENIA 2007-2013 - PROGETTO PAR_ SJAD ART. 3 , COMMA 1 , LETTERA C) , REGOLAMENTO C.E.E. 11.7.2006 N. 1083
U.B. : 4.2.273	794	ACQUISIZIONE DI FONDI DALLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI CULTURALI - ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO DD. 22.12.2003 ART. 2 , COMMA 203 , L. 23.12.1996 N. 662
U.B. : 2.1.35	880	ACQUISIZIONE DI FONDI DALLO STATO A COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZA_ ZIONE DEL PROGETTO MAURITANIA "SALVAGUARDIA DELLE BIBLIOTECHE DEL DE_ SERTO" ART. 2 , COMMI 4 , 5 , L. 26.2.1987 N. 49

S.I.E.R. MOD. SAR-VBGSCCE 19MAR13:07:35:29 PAG: 10

C A P I T O L I   D I   N U O V A   I S T I T U Z I O N E

CAPITOLO		DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 580	DIREZIONE CENTRALE CULTURA, SPORT, RELAZIONI INTERNAZIONALI E COMUNITARIE	401. SERVIZIO INTEGRAZIONE EUROPEA, RAPPORTI INTERNAZIONALI E GESTIONE FINANZIARIA
U.B. : 2.2.228	67	ACQUISIZIONE DI ASSEGNAZIONI DALLA UE A VALERE SUL FESR PER L' ATTUAZIONE DELL' INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG III A ITALIA-ADRIATICO - PERIODO 2000-2006 ART. 20 , COMMA 1 , LETTERA A) , REGOLAMENTO C.E.E. 21.6.1999 N. 1260
U.B. : 2.1.26	68	ACQUISIZIONE DI ASSEGNAZIONI DALLO STATO PER L' ATTUAZIONE DELLA INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG III A ITALIA-ADRIATICO - PERIODO 2000-2006 ART. 5 , L. 16.4.1987 N. 183 ; ART. 20 , COMMA 1 , LETTERA A) , REGOLAMENTO C.E.E. 21.6.1999 N. 1260
U.B. : 6.3.202	75	ACQUISIZIONE DI ASSEGNAZIONI NELL' AMBITO DELLA INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG III A ITALIA - ADRIATICO - PERIODO 2000 - 2006 PER IL TRAMITE DELL' AUTORITA' DI PAGAMENTO - PROGETTI "MAHLDE. NET E ANSER" - TRASFERIMENTI AI PARTNERS ART. 20 , COMMA 1 , LETTERA A) , REGOLAMENTO C.E.E. 21.6.1999 N. 1260
U.B. : 2.3.41	94	ACQUISIZIONE DI ASSEGNAZIONI PER L' ATTUAZIONE DELLA INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG III A TRANSFRONTALIERO-ADRIATICO - PERIODO 2000-2006 -PROGETTO ADRIEUROP ART. 20 , COMMA 1 , LETTERA A) , REGOLAMENTO C.E.E. 21.6.1999 N. 1260
U.B. : 3.2.131	557	RIMBORSO DELLO STATO DELLE SOMME ANTICIPATE PER L' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE DECENTRATE IN AREA SUBDANUBIANA-CROATA ART. 8 , COMMA 2 , L.R. 22.2.2000 N. 2 COME MODIFICATO DA ART. 8 , COMMA 3 , L.R. 11.9.2000 N. 18
U.B. : 2.1.26	861	ACQUISIZIONE DI FONDI DALLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA "SEENET: UNA RETE TRANS LOCALE PER LA COOPERAZIONE TRA ITALIA E SUD EST EUROPA" ART. 2 , COMMA 4 , L. 26.2.1987 N. 49
U.B. : 2.1.26	929	ACQUISIZIONE DI FONDI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE DECENTRATA "SUPPORTO IN FAVORE DELLE POLITICHE MINORILI IN SERBIA" ART. 2 , COMMI 4 , 5 , L. 26.2.1987 N. 49

```
 S.I.E.R. MOD. SAR-VBGSCCE         19MAR13:07:35:29                                                                      PAG: 11

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I                                    C A P I T O L I    D I    N U O V A    I S T I T U Z I O N E                                   I
I                                                                                                                                   I
I                                                                                                                                   I
I                                  CAPITOLO                    DENOMINAZIONE                                                        I
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


         RUBRICA N. 580  DIREZIONE        CENTRALE             401. SERVIZIO INTEGRAZIONE EUROPEA,  RAP_
                         CULTURA, SPORT, RELAZIONI                   PORTI INTERNAZIONALI E GESTIONE FI_
                         INTERNAZIONALI          E                   NANZIARIA
                         COMUNITARIE


      U.B.   : 4.3.263               948        TRASFERIMENTI DALLA UE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA C OMUNITARIO
                                                SOUTH EAST EUROPE - PROGETTO A.D.C.
                                                REGOLAMENTO C.E.E. 11.7.2006 N. 1083

      U.B.   : 4.2.264               958        TRASFERIMENTI DALLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA C  OMUNI_
                                                TARIO SOUTH EAST EUROPE - PROGETTO A.D.C.
                                                REGOLAMENTO C.E.E. 11.7.2006 N. 1083
```

S.I.E.R. MOD. SAR-VBGSCCE 19MAR13:07:35:29 PAG: 12

C A P I T O L I   D I   N U O V A   I S T I T U Z I O N E

	CAPITOLO	DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 580	DIREZIONE CENTRALE CULTURA, SPORT, RELAZIONI INTERNAZIONALI E COMUNITARIE	402. SERVIZIO GESTIONE FONDI COMUNITARI
U.B. : 4.3.39	30	ACQUISIZIONI TRAMITE L' AUTORITA' DI PAGAMENTO INTERREG ITALIA - AU_ STRIA 2007 - 2013 PER INTERVENTI DI ASSISTENZA TECNICA ART. 3 , COMMA 1 , LETTERA C) , REGOLAMENTO C.E.E. 11.7.2006 N. 1083
U.B. : 2.1.26	37	ACQUISIZIONE DI FONDI NELL' AMBITO DEL PROGETTO "ACT - AZIONE DI COO_ PERAZIONE TERRITORIALE. INIZIATIVE DI SVILUPPO LOCALE INTEGRATO PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DELLA CONTEA DI ALBA-ROMANIA" - FONDO SOCIA_ LE EUROPEO (FSE) REGOLAMENTO C.E.E. 11.7.2006 N. 1083

C A P I T O L I D I N U O V A I S T I T U Z I O N E

RUBRICA N. 590 DIREZIONE CENTRALE ISTRUZIONE, UNIVERSITA', RICERCA, FAMIGLIA, ASSOCIAZIONISMO E COOPERAZIONE — 403. SERVIZIO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

U.B.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE
U.B. : 4.2.37	3	ACQUISIZIONE DI FONDI DAL FESR PER L' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI COO_ PERAZIONE TERRITORIALE ITALIA - SLOVENIA 2007-2013 - PROGETTO KNOWUS ART. 3 , COMMA 1 , LETTERA C) , REGOLAMENTO C.E.E. 11.7.2006 N. 1083
U.B. : 4.2.37	4	ACQUISIZIONE DI FONDI DALLO STATO PER L' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE ITALIA - SLOVENIA 2007-2013 - PROGETTO KNO_ WUS ART. 3 , COMMA 1 , LETTERA C) , REGOLAMENTO C.E.E. 11.7.2006 N. 1083
U.B. : 4.3.39	10	ACQUISIZIONI TRAMITE L' AUTORITA' DI PAGAMENTO - INTERREG ITALIA - AU_ STRIA 2007-2013 "EDUCARE SENZA CONFINI" ART. 3 , COMMA 1 , LETTERA C) , REGOLAMENTO C.E.E. 11.7.2006 N. 1083
U.B. : 2.1.52	420	ACQUISIZIONE DI FONDI DALLO STATO PER L' ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STU_ DIO A SOSTEGNO DELLA SPESA SOSTENUTA DALLE FAMIGLIE PER L' ISTRUZIONE ART. 1 , COMMA 9 , L. 10.3.2000 N. 62
U.B. : 6.3.261	554	RESTITUZIONE DALL' ERDISU DI UDINE DEL FINANZIAMENTO , QUALE ANTICIPA_ ZIONE DEL COFINANZIAMENTO STATALE, PER LA COSTRUZIONE DELLA NUOVA CASA DELLO STUDENTE NEL POLO UNIVERSITARIO DEI RIZZI DI UDINE ART. 8 , COMMA 28 , L.R. 23.7.2009 N. 12
U.B. : 4.3.39	1286	ACQUISIZIONE DEI FONDI COMUNITARI RELATIVI AL PROGETTO "KEPASS" ASSE_ GNATI ALLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA NELL' AMBITO DEL PROGRAMMA I_ PA ADRIATICO REGOLAMENTO C.E.E. 17.7.2006 N. 1085
U.B. : 4.2.37	1287	ACQUISIZIONE DEI FONDI STATALI RELATIVI AL PROGETTO "KEPASS" ASSEGNATI ALLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA NELL' AMBITO DEL PROGRAMMA IPA A_ DRIATICO REGOLAMENTO C.E.E. 17.7.2006 N. 1085
U.B. : 6.3.202	1288	ACQUISIZIONE DI FONDI DALLA UNIONE EUROPEA RELATIVI AL PROGETTO KEPASS NELL' AMBITO DEL PROGRAMMA IPA ADRIATICO DA GIRARE AI PARTNERS - PAR_ TITE DI GIRO REGOLAMENTO C.E.E. 17.7.2006 N. 1085

S.I.E.R. MOD. SAR-VBGSCCE 19MAR13:07:35:29 PAG: 14

C A P I T O L I   D I   N U O V A   I S T I T U Z I O N E

	CAPITOLO	DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 590	DIREZIONE CENTRALE ISTRUZIONE, UNIVERSITA', RICERCA, FAMIGLIA, ASSOCIAZIONISMO E COOPERAZIONE	405. SERVIZIO VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONI_ SMO, RAPPORTI CON I MIGRANTI E PO_ LITICHE GIOVANILI
U.B. : 2.1.69	1221	PROGRAMMA GENERALE "SOLIDARIETA' E GESTIONE DEI FLUSSI MIGRATO_ RI" - FONDO EUROPEO PER L' INTEGRAZIONE DI CITTADINI DI PAESI TERZI 2007 - 2013 DECISIONE DEL CONSIGLIO U.E. 25.6.2007 N. 435
U.B. : 2.1.69	1284	ACQUISIZIONE DI ASSEGNAZIONI DALLA UNIONE EUROPEA PER L' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GENERALE "SOLIDARIETA' E GESTIONE DEI FLUSSI MIGRATO_ RI" - FONDO EUROPEO PER I RIFUGIATI (FER) DECISIONE DEL CONSIGLIO U.E. 23.5.2007 N. 573
U.B. : 2.1.69	1285	ACQUISIZIONE DI ASSEGNAZIONI DALLO STATO PER L' ATTUAZIONE DEL PRO_ GRAMMA GENERALE "SOLIDARIETA' E GESTIONE DEI FLUSSI MIGRATORI" - FONDO EUROPEO PER I RIFUGIATI (FER) DECISIONE DEL CONSIGLIO U.E. 23.5.2007 N. 573
U.B. : 2.1.69	1413	ACQUISIZIONE DI FONDI PER UN PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA DEGLI EXTRACOMUNITARI REGOLARI ARTT. 38 , 45 , DECRETO LEGISLATIVO 25.7.1998 N. 286
U.B. : 2.1.69	2156	ACQUISIZIONE DI ASSEGNAZIONI DALLA UNIONE EUROPEA PER L' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GENERALE "SOLIDARIETA' E GESTIONE DEI FLUSSI MIGRATO_ RI" - FONDO EUROPEO PER L' INTEGRAZIONE DI CITTADINI DI PAESI TERZI 2007-2013 DECISIONE DEL CONSIGLIO U.E. 25.6.2007 N. 435
U.B. : 2.1.69	2157	ACQUISIZIONE DI ASSEGNAZIONI DALLO STATO PER L' ATTUAZIONE DEL PRO_ GRAMMA GENERALE "SOLIDARIETA' E GESTIONE DEI FLUSSI MIGRATORI" - FONDO EUROPEO PER L' INTEGRAZIONE DI CITTADINI DI PAESI TERZI 2007-2013 DECISIONE DEL CONSIGLIO U.E. 25.6.2007 N. 435

S.I.E.R. MOD. SAR-VBGSCCE 19MAR13:07:35:29 PAG: 15

C A P I T O L I   D I   N U O V A   I S T I T U Z I O N E

	CAPITOLO	DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 600 DIREZIONE CENTRALE RISORSE RURALI, AGROALIMENTARI E FORESTALI		408. SERVIZIO SVILUPPO RURALE
U.B. : 4.2.37	1223	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA COMUNITA_ RIO SOUTH EAST EUROPE - PROGETTO CHERPLAN REGOLAMENTO C.E.E. 11.7.2006 N. 1083
U.B. : 6.3.202	1225	ACQUISIZIONE DI FONDI DALLA UNIONE EUROPEA PER L' ATTUAZIONE DEL PRO_ GRAMMA COMUNITARIO SOUTH EAST EUROPE - PROGETTO CHERPLAN REGOLAMENTO C.E.E. 11.7.2006 N. 1083
U.B. : 4.3.39	1226	TRASFERIMENTI DALLA UE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA COMUNITARIO SOUTH EAST EUROPE - PROGETTO CHERPLAN REGOLAMENTO C.E.E. 11.7.2006 N. 1083
U.B. : 3.2.131	1640	RIMBORSI DA A.G.E.A. PER SPESE DI ASSISTENZA TECNICA REGOLAMENTO C.E.E. 2005 N. 1698

S.I.E.R. MOD. SAR-VBGSCCE 19MAR13:07:35:29 PAG: 16

C A P I T O L I   D I   N U O V A   I S T I T U Z I O N E

	CAPITOLO	DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 600 DIREZIONE CENTRALE RISORSE RURALI, AGROALIMENTARI E FORESTALI		409. SERVIZIO AFFARI GENERALI E AMMINI_ STRATIVI
U.B. : 2.1.21	874	ASSEGNAZIONI DALLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO PROMOZIO_ NALE E DIVULGATIVO FINALIZZATO ALL' INFORMAZIONE DEL CONSUMATORE IN MERITO AL SETTORE AGROALIMENTARE L. 30.12.2008 N. 205
U.B. : 4.5.169	1510	RIENTRI DELLE ANTICIPAZIONI CONCESSE ALL' ENTE REGIONALE PER LO SVI_ LUPPO DELL' AGRICOLTURA NELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI -VENEZIA GIULIA PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI STRAORDINARI A COOPERATIVE, CON_ SORZI DI BONIFICA ED ASSOCIAZIONI PROVINCIALI DEGLI ALLEVATORI ARTT. 1 , 2 , L.R. 15.1.1982 N. 9 ABROGATI DALL' ART. 80 , COMMA 1 , LETTERA H) L.R. 13.7.1998 N. 12 CON EFFETTO EX ART. 93 , COMMA 1 , L.R. 13.7.1998 N. 12 ; ART. 9 , L.R. 26.8.1983 N. 74

S.I.E.R. MOD. SAR-VBGSCCE 19MAR13:07:35:29 PAG: 17

C A P I T O L I D I N U O V A I S T I T U Z I O N E

RUBRICA N. 600 DIREZIONE CENTRALE RISORSE RURALI, AGROALIMENTARI E FORESTALI — 410. SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE

U.B.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE
U.B. : 2.1.33	676	ACQUISIZIONE DI FONDI DALLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI A LIVELLO REGIONALE E INTERREGIONALE NELL' AMBITO DEL PROGRAMMA NAZIONA_LE "BIOCOMBUSTIBILI" (PROBIO) ART. 3 , COMMA 4 , L. 2.12.1998 N. 423
U.B. : 2.1.21	1111	ACQUISIZIONE DI FONDI DALLO STATO PER AZIONI DI PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLA PRODUZIONE VITIVINICOLA REGIONALE CON RIFERIMENTO AL MAR_CHIO "FRIULANO" REGOLAMENTO C.E.E. 29.4.2002 N. 753
U.B. : 2.1.21	1864	ASSEGNAZIONI STATALI VINCOLATE NELL' AMBITO DEL PROGRAMMA DI AZIONE NAZIONALE PER L' AGRICOLTURA BIOLOGICA E I PRODOTTI BIOLOGICI ART. 59 , COMMA 2 BIS , L. 23.12.1999 N. 488

S.I.E.R. MOD. SAR-VBGSCCE 19MAR13:07:35:29 PAG: 18

C A P I T O L I   D I   N U O V A   I S T I T U Z I O N E

RUBRICA N. 600 DIREZIONE CENTRALE RISORSE RURALI, AGROALIMENTARI E FORESTALI — 411. SERVIZIO CACCIA, RISORSE ITTICHE E BIODIVERSITA'

U.B.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE
U.B. : 2.3.41	641	ASSEGNAZIONI PER L' ATTUAZIONE DELLA MISURA 323, AZIONE 2, STESURA PIANI DI GESTIONE NATURA 2000 E DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 REGOLAMENTO C.E.E. 2005 N. 1698
U.B. : 2.2.228	734	ACQUISIZIONE DI ASSEGNAZIONI DALLA UE A VALERE SUL FESR PER L' ATTUA_ ZIONE DELLA INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG III B "CADSES" - PERIODO 2000-2006 - PROGETTO "IPAM" ART. 20 , COMMA 1 , LETTERA A) , REGOLAMENTO C.E.E. 21.6.1999 N. 1260
U.B. : 4.3.39	1291	ACQUISIZIONE DEI FONDI COMUNITARI RELATIVI AL PROGETTO "ECO_ SEA" NELL' AMBITO DEL PROGRAMMA IPA ADRIATICO 2007-2013 REGOLAMENTO C.E.E. 17.7.2006 N. 1085
U.B. : 4.2.37	1292	ACQUISIZIONE DEI FONDI STATALI RELATIVI AL PROGETTO "ECOSEA" NELL' AM_ BITO DEL PROGRAMMA IPA ADRIATICO 2007-2013 REGOLAMENTO C.E.E. 17.7.2006 N. 1085
U.B. : 2.1.212	1296	FONDI PROVENIENTI DA AGEA A SEGUITO DI DOMANDA DI AIUTO/PAGAMENTO PER L' ANNUALITA' 2010 RELATIVA ALLA MISURA 213 "INDENNITA' NATURA 2000" DEL PIANO DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE REGOLAMENTO C.E.E. 2005 N. 1698
U.B. : 2.1.212	1297	FONDI PROVENIENTI DA AGEA A SEGUITO DI DOMANDA DI AIUTO/PAGAMENTO PER L' ANNUALITA' 2011 RELATIVA ALLA MISURA 213 "INDENNITA' NATURA 2000" DEL PIANO DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE
U.B. : 2.1.212	1298	FONDI PROVENIENTI DA AGEA A SEGUITO DI DOMANDA DI AIUTO/PAGAMENTO PER L' ANNUALITA' 2012 RELATIVA ALLA MISURA 213 "INDENNITA' NATURA 2000" DEL PIANO DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE REGOLAMENTO C.E.E. 2005 N. 1698
U.B. : 2.1.26	1790	ACQUISIZIONE DI FONDI DALLO STATO PER L' ATTUAZIONE DEL DOCUP 2000-2006 RELATIVO ALLO STRUMENTO FINANZIARIO DI ORIENTAMENTO DELLA PESCA ART. 5 , L. 16.4.1987 N. 183 ; ART. 2 , REGOLAMENTO C.E.E. 21.6.1999 N. 1263

S.I.E.R. MOD. SAR-VBGSCCE 19MAR13:07:35:29 PAG: 19

C A P I T O L I D I N U O V A I S T I T U Z I O N E

	CAPITOLO	DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 600	DIREZIONE CENTRALE RISORSE RURALI, AGROALIMENTARI E FORESTALI	411. SERVIZIO CACCIA, RISORSE ITTICHE E BIODIVERSITA'
U.B. : 2.2.228	1791	ACQUISIZIONE DI FONDI DALLA UNIONE EUROPEA PER L' ATTUAZIONE DEL DOCUP 2000-2006 RELATIVO ALLO STRUMENTO FINANZIARIO DI ORIENTAMENTO DELLA PESCA ARTT. 2 , 4 , REGOLAMENTO C.E.E. 21.6.1999 N. 1263
U.B. : 4.3.39	3049	"ACQUISIZIONE DI ASSEGNAZIONI DALLA UE NELL' AMBITO DEL PROGETTO LI_ FE10 NAT/IT/000243 RESTORATION OF DRY GRASSLANDS (MAGREDI) IN FOUR SI_ TES OF COMMUNITY IMPORTANCE OF FRIULI LOWLAND
U.B. : 4.3.39	4315	COFINANZIAMENTO COMUNITARIO OBIETTIVO COMUNITARIO LIFE + NATURA E BIO_ DIVERSITA', PROGETTO ARCTOS REGOLAMENTO C.E.E. 1.1.2007 N. 614

S.I.E.R. MOD. SAR-VBGSCCE 19MAR13:07:35:29 PAG: 20

C A P I T O L I   D I   N U O V A   I S T I T U Z I O N E

	CAPITOLO	DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 600 DIREZIONE CENTRALE RISORSE RURALI, AGROALIMENTARI E FORESTALI		412. SERVIZIO INVESTIMENTI AZIENDALI E SVILUPPO AGRICOLO
U.B. : 4.2.37	2006	ACQUISIZIONE DI FONDI DAL FESR PER L' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI COO_ PERAZIONE TERRITORIALE ITALIA - SLOVENIA 2007-2013 - PROGETTO FARMEAT ART. 3 , COMMA 1 , LETTERA C) , REGOLAMENTO C.E.E. 11.7.2006 N. 1083
U.B. : 4.2.37	2007	ACQUISIZIONE DI FONDI DALLO STATO PER L' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE ITALIA - SLOVENIA 2007-2013 - PROGETTO "FAR_ MEAT" ART. 3 , COMMA 1 , LETTERA C) , REGOLAMENTO C.E.E. 11.7.2006 N. 1083
U.B. : 6.3.202	2008	ACQUISIZIONE DI FONDI DAL FESR PER L' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI COO_ PERAZIONE TERRITORIALE ITALIA - SLOVENIA 2007-2013 - PROGETTO "FARME_ AT" PARTNER ITALIANI E SLOVENI - PARTITE DI GIRO ART. 3 , COMMA 1 , LETTERA C) , REGOLAMENTO C.E.E. 11.7.2006 N. 1083

C A P I T O L I D I N U O V A I S T I T U Z I O N E

	CAPITOLO	DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 600	DIREZIONE CENTRALE RISORSE RURALI, AGROALIMENTARI E FORESTALI	414. SERVIZIO GESTIONE FORESTALE E PRODUZIONE LEGNOSA
U.B. : 2.1.26	568	ASSEGNAZIONI RELATIVE AL PROGETTO LIFE PLUS - PROGETTO CARBOMARK - PARTE CORRENTE REGOLAMENTO C.E.E. 7.11.2000 N. 1655
U.B. : 2.1.215	664	ACQUISIZIONE DI FONDI DALLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI A LIVELLO REGIONALE E INTERREGIONALE NELL' AMBITO DEL PROGRAMMA NAZIONALE "BIOCOMBUSTIBILI" (PROBIO) ART. 3 , COMMA 4 , L. 2.12.1998 N. 423
U.B. : 2.1.215	1278	ACQUISIZIONE DI FONDI DALLO STATO PER L' ESECUZIONE DEL MONITORAGGIO RELATIVO ALLE CONDIZIONI DELLE CHIOME DEGLI ALBERI NELLE AREE DI MONITORAGGIO SITE NEL TERRITORIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA - CAMPIONAMENTO 2012- PARTE CORRENTE REGOLAMENTO C.E.E. 1.1.2007 N. 614 ; CONV 19.12.2011 N. 1

```
S.I.E.R. MOD. SAR-VBGSCCE        19MAR13:07:35:29                                                                    PAG: 22

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I                                    C A P I T O L I   D I   N U O V A   I S T I T U Z I O N E                                      I
I                                                                                                                                   I
I                                                                                                                                   I
I                                  CAPITOLO                    DENOMINAZIONE                                                        I
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


        RUBRICA N. 600  DIREZIONE        CENTRALE              415. SERVIZIO DEL CORPO FORESTALE  REGIO_
                        RISORSE           RURALI,                    NALE
                        AGROALIMENTARI          E
                        FORESTALI


     U.B.   : 4.3.39              1555        ACQUISIZIONE DI FONDI DALLA UNIONE EUROPEA PER L' ATTUAZIONE DEL  PRO_
                                              GRAMMA "AIB - FVG 2002" RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE FORESTE  CONTRO
                                              GLI INCENDI PER L' ANNO 2002, DI CUI AL REGOLAMENTO (CEE) N. 2158/92 E
                                              SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI
                                              ART. 1 , REGOLAMENTO C.E.E. 23.7.1992 N. 2158

     U.B.   : 4.2.37              2055        ACQUISIZIONE DI FONDI DAL FESR PER L' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI COO_
                                              PERAZIONE TERRITORIALE ITALIA - SLOVENIA 2007-2013  -  PROGETTO  CARSO
                                              - KRAS
                                              ART. 3 , COMMA 1 , LETTERA C ) , REGOLAMENTO C.E.E. 11.7.2006 N. 1083

     U.B.   : 4.2.37              2056        ACQUISIZIONE DI FONDI DALLO STATO PER L' ATTUAZIONE DEL  PROGRAMMA  DI
                                              COOPERAZIONE TERRITORIALE ITALIA - SLOVENIA 2007-2013 - PROGETTO CARSO
                                              - KRAS
                                              ART. 3 , COMMA 1 , LETTERA C ) , REGOLAMENTO C.E.E. 11.7.2006 N. 1083
```

S.I.E.R. MOD. SAR-VBGSCCE 19MAR13:07:35:29 PAG: 23

C A P I T O L I D I N U O V A I S T I T U Z I O N E

	CAPITOLO	DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 610 DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE, ENERGIA E POLITICHE PER LA MONTAGNA		420. SERVIZIO GEOLOGICO
U.B. : 4.2.31	350	ACQUISIZIONE DI FONDI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI SPERIMENTALI PILOTA ANTICIPATORI DEL PIANO DI RISANAMENTO DEL MARE ADRIATICO ART. 1 , COMMA 2 , LETTERA A) , L. 19.3.1990 N. 57 ; ART. 8 , COMMA 1 , D.L. 1.1.1991 N. 142 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA L. 1.7.1991 N. 195

S.I.E.R. MOD. SAR-VBGSCCE 19MAR13:07:35:29 PAG: 24

C A P I T O L I D I N U O V A I S T I T U Z I O N E

	CAPITOLO	DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 610	DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE, ENERGIA E POLITICHE PER LA MONTAGNA	422. SERVIZIO INFRASTRUTTURE CIVILI E TU_ TELA ACQUE DA INQUINAMENTO
U.B. : 4.2.31	2003	ACQUISIZIONE DI FONDI DALLO STATO PER L' ATTUAZIONE DELL' ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO TUTELA E GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE ART. 15 , L. 7.8.1990 N. 241 ; ART. 6 , L. 23.5.1997 N. 135 ; ART. 19 , L.R. 30.4.2003 N. 12 COME SOSTITUITO DALL' ART. 4 , COMMA 33 , L.R. 26.1.2004 N. 1 E MODIFICATO DALL' ART. 1 , COMMA 1 , L.R. 2.4.2004 N. 11 - AUT. FIN. : L. 23.12.2000 N. 388 ; L. 28.12.2001 N. 448

S.I.E.R. MOD. SAR-VBGSCCE 19MAR13:07:35:29 PAG: 25

C A P I T O L I   D I   N U O V A   I S T I T U Z I O N E

	CAPITOLO	DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 610 DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE, ENERGIA E POLITICHE PER LA MONTAGNA		423. SERVIZIO TUTELA DA INQUINAMENTO ATMOSFERICO, ACUSTICO ED ELETTROMA_ GNETICO
U.B. : 2.1.217	385	ACQUISIZIONE DI FONDI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CENSI_ MENTO DELLE FONTI DI INQUINAMENTO ACUSTICO ED ATMOSFERICO RELATIVI AL PROGRAMMA GENERALE "DISINQUINAMENTO ATMOSFERICO ED ACUSTICO (DISIA) ", NELL' AMBITO DEL PROGRAMMA TRIENNALE 1989-1991 PER LA TUTELA DELL' AM_ BIENTE ART. 7 , L. 28.8.1989 N. 305
U.B. : 4.2.224	387	ACQUISIZIONE DI FONDI PER GLI INTERVENTI DI METANIZZAZIONE DI IMPIANTI TERMICI RELATIVI AL PROGRAMMA GENERALE' DISINQUINAMENTO ATMOSFERICO ED ACUSTICO (DISIA) NELL' AMBITO DEL PROGRAMMA TRIENNALE 1989-1991 PER LA TUTELA DELL' AMBIENTE ART. 7 , L. 28.8.1989 N. 305
U.B. : 4.2.25	389	ACQUISIZIONE DI FONDI PER L' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA "AREE URBANE" E LA REALIZZAZIONE DEI RELATIVI INTERVENTI DI RISANAMENTO ACUSTICO ED ATMOSFERICO, NELL' AMBITO DEL PROGRAMMA TRIENNALE 1994-1996 PER LA TU_ TELA AMBIENTALE ART. 7 , L. 28.8.1989 N. 305

S.I.E.R. MOD. SAR-VBGSCCE 19MAR13:07:35:29 PAG: 26

C A P I T O L I   D I   N U O V A   I S T I T U Z I O N E

U.B.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 610 DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE, ENERGIA E POLITICHE PER LA MONTAGNA		426. SERVIZIO ENERGIA
U.B. : 4.3.39	1252	ACQUISIZIONE DEI FONDI COMUNITARI E STATALI RELATIVI AL PROGETTO "AL_ TER ENERGY" NELL' AMBITO DEL PROGRAMMA IPA ADRIATICO REGOLAMENTO C.E.E. 17.7.2006 N. 1085
U.B. : 4.3.39	1259	TRASFERIMENTI DALLA UE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA COMUNITARIO CENTRAL EUROPE - PROGETTO CEP REC - INTRODUCTION OF REGIONAL ENERGY CONCEPTS REGOLAMENTO C.E.E. 11.7.2006 N. 1083
U.B. : 4.2.37	1260	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA COMUNITA_ RIO CENTRAL EUROPE - PROGETTO CEP REC - INTRODUCTION OF REGIONAL ENER_ GY CONCEPTS REGOLAMENTO C.E.E. 11.7.2006 N. 1083

```
S.I.E.R. MOD. SAR-VBGSCCE         19MAR13:07:35:29                                                                      PAG: 27

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I                                  C A P I T O L I    D I    N U O V A    I S T I T U Z I O N E                                   I
I                                                                                                                                 I
I                                                                                                                                 I
I                                CAPITOLO                     DENOMINAZIONE                                                       I
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


        RUBRICA N. 610  DIREZIONE        CENTRALE             428. SERVIZIO AFFARI GENERALI  E  AMMINI_
                        AMBIENTE,    ENERGIA    E                   STRATIVI
                        POLITICHE PER LA MONTAGNA


     U.B.   : 4.2.28               1709       ACQUISIZIONE DI FONDI DALLO STATO PER LO "SVILUPPO SOSTENIBILE E  PRO_
                                              MOZIONE DELLE TECNOLOGIE A BASSE EMISSIONI DI CARBONIO"
                                              ART. 1 , COMMA 124 , L. 27.12.2006 N. 296
```

S.I.E.R. MOD. SAR-VBGSCCE 19MAR13:07:35:29 PAG: 28

C A P I T O L I   D I   N U O V A   I S T I T U Z I O N E

CAPITOLO		DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 610	DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE, ENERGIA E POLITICHE PER LA MONTAGNA	468. SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO
U.B. : 4.2.77	375	ACQUISIZIONE PER CONSENTIRE LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DIRETTE A FAVORIRE LO SVILUPPO SOCIALE ED ECONOMICO DELLE ARE DEPRESSE ART. 1 , D.L. 25.3.1997 N. 67 COME CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23.5.1997 N. 135
U.B. : 4.2.31	392	ASSEGNAZIONI STATALI DI CUI ALL' APQ DEL 22 DICEMBRE 2003 - RISORSE DELIBERA C.I.P.E. N. 84/2000 - DIRETTE ALLA REALIZZAZIONE DELLE CASSE DI ESPANSIONE PER LA LAMINAZIONE DELLE PIENE DEL FIUME TAGLIAMENTO (PRIMO LOTTO FUNZIONALE) IN ATTUAZIONE DEL PIANO STRALCIO PER LA SICU_ REZZA IDRAULICA DEL MEDIO E BASSO CORSO DEL FIUME TAGLIAMENTO L. 1.12.1986 N. 879
U.B. : 2.1.272	2054	ENTRATE CORRELATE ALLA SOPPRESSIONE DELL' AUTORITA' DI BACINO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA ART. 1 , LREG 27.4.2012 N. 9

S.I.E.R. MOD. SAR-VBGSCCE 19MAR13:07:35:29 PAG: 29

C A P I T O L I   D I   N U O V A   I S T I T U Z I O N E

	CAPITOLO	DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 610	DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE, ENERGIA E POLITICHE PER LA MONTAGNA	469. SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE
U.B. : 4.3.39	2057	ACQUISIZIONE DI FONDI DAL FESR PER L' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI COO_ PERAZIONE TERRITORIALE ITALIA - SLOVENIA 2007-2013 - PROGETTO CAMIS ART. 3 , COMMA 1 , LETTERA C) , REGOLAMENTO C.E.E. 11.7.2006 N. 1083
U.B. : 4.2.37	2058	ACQUISIZIONE DI FONDI DALLO STATO PER L' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE ITALIA - SLOVENIA 2007-2013 - PROGETTO CAMIS ART. 3 , COMMA 1 , LETTERA C) , REGOLAMENTO C.E.E. 11.7.2006 N. 1083

S.I.E.R. MOD. SAR-VBGSCCE 19MAR13:07:35:29 PAG: 30

C A P I T O L I   D I   N U O V A   I S T I T U Z I O N E

U.B.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 620	DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, MOBILITA', PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E LAVORI PUBBLICI	429. SERVIZIO INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO E COMUNICAZIONE
U.B. : 4.2.27	469	ACQUISIZIONE DI FONDI PER LA COSTRUZIONE IN CONCESSIONE DEL TRATTO O_ PICINA-FERNETTI DEL COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE SISTIANA -OPICINA-PADRI_ CIANO CON DIRAMAZIONE OPICINA-FERNETTI, AI SENSI DELL' ART. 3 SECONDO COMMA DEL D.P.R. 6 MARZO 1978 N. 100 ART. 3 , COMMA 2 , D.P.R. 6.3.1978 N. 100 ; ART. 7 , COMMA 14 , L. 17.4.1986 N. 910
U.B. : 4.2.28	1109	ACQUISIZIONE DI FONDI DALLO STATO PER INTERVENTI IN MATERIA DI MOBILI_ TA' CICLISTICA ART. 18 , L. 1.8.2002 N. 166 ; ART. 4 , COMMA 154 , L.R. 2.2.2005 N. 1
U.B. : 4.2.27	1194	ACQUISIZIONE DI FONDI DALLO STATO A FAVORE DELLE PROVINCE PER I PRO_ GRAMMI DI ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE - ENTRATE IN CONTO CAPITALE ART. 32 , L. 17.5.1999 N. 144
U.B. : 4.2.27	1195	ACQUISIZIONE DI FONDI DALLO STATO A FAVORE DEI COMUNI PER I PROGRAMMI DI ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE - ENTRATE IN CONTO CAPITALE ART. 32 , L. 17.5.1999 N. 144
U.B. : 2.1.26	1199	ACQUISIZIONE DI FONDI DALLO STATO A FAVORE DEI COMUNI PER I PROGRAMMI DI ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE - ENTRATE CORRENTI ART. 32 , L. 17.5.1999 N. 144
U.B. : 3.2.131	1639	RIMBORSI NELL' AMBITO DEI PIANI DI SVILUPPO RURALE 2007 - 2013 MISURA 3.2.1. - BANDA LARGA NEI BORGHI RURALI REGOLAMENTO C.E.E. 2005 N. 1698
U.B. : 4.2.27	1806	ACQUISIZIONE DI FONDI DALLO STATO PER L' ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALL' A.P.Q. 30/11/2004 DI COMPETENZA DEL SERVIZIO INFRA_ STRUTTURE, VIE DI COMUNICAZIONE E TELECOMUNICAZIONI ART. 2 , COMMA 203 , L. 23.12.1996 N. 662

S.I.E.R. MOD. SAR-VBGSCCE 19MAR13:07:35:29 PAG: 31

C A P I T O L I   D I   N U O V A   I S T I T U Z I O N E

	CAPITOLO	DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 620	DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, MOBILITA', PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E LAVORI PUBBLICI	429. SERVIZIO INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO E COMUNICAZIONE
U.B. : 4.2.27	1814	ACQUISIZIONE DI FONDI DALLO STATO PER L' ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI ASSI STRADALI DI INTERESSE STATALE E REGIO_ NALE PREVISTI APQ 04/03/2005 ART. 2 , COMMA 203 , L. 23.12.1996 N. 662
U.B. : 4.2.27	1815	ACQUISIZIONE DI FONDI DALLO STATO PER LA CREAZIONE DI INFRASTRUTTURE PER LE TELECOMUNICAZIONI IN AREE PEDEMONTANE E DI FONDOVALLE NELL' AM_ BITO DELLA REALIZZAZIONE DI ITINERARI CICLABILI DI LUNGA PERCORRENZA -APQ 04/03/2005 ART. 2 , COMMA 203 , L. 23.12.1996 N. 662
U.B. : 4.2.37	2048	ACQUISIZIONE DI FONDI DALLO STATO PER L' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE ITALIA - SLOVENIA 2007-2013 - PROGET_ TO "CROCTAL" ART. 3 , COMMA 1 , LETTERA C) , REGOLAMENTO C.E.E. 11.7.2006 N. 1083
U.B. : 4.2.37	2050	ACQUISIZIONE DI FONDI DAL FESR PER L' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI COO_ PERAZIONE TERRITORIALE ITALIA - SLOVENIA 2007-2013 - PROGETTO "CROC_ TAL" ART. 3 , COMMA 1 , LETTERA C) , REGOLAMENTO C.E.E. 11.7.2006 N. 1083
U.B. : 4.2.27	2195	ACQUISIZIONE DI FONDI PER INTERVENTI IN MATERIA DI SICUREZZA STRADALE - ACQUISTO ATTREZZATURE DI CONTROLLO ART. 32 , L. 17.5.1999 N. 144
U.B. : 3.2.131	3905	RIMBORSO STATO PALMANOVA - MANZANO

S.I.E.R. MOD. SAR-VBGSCCE 19MAR13:07:35:29 PAG: 32

C A P I T O L I D I N U O V A I S T I T U Z I O N E

CAPITOLO		DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 620	DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, MOBILITA', PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E LAVORI PUBBLICI	430. SERVIZIO MOBILITA'
U.B. : 4.3.39	20	ACQUISIZIONI TRAMITE L' AUTORITA' DI PAGAMENTO - INTERREG ITALIA - AUSTRIA 2007-2013 "MICOTRA" MIGLIORAMENTO DEI COLLEGAMENTI TRANSFRONTALIERI DI TRASPORTO PUBBLICO ART. 3 , COMMA 1 , LETTERA C) , REGOLAMENTO C.E.E. 11.7.2006 N. 1083
U.B. : 4.3.39	46	ACQUISIZIONI TRAMITE L' AUTORITA' DI PAGAMENTO - INTERREG ITALIA - AUSTRIA 2007-2013 CAAR - CICLOVIA ALPE ADRIA-ALPE ADRIA RADWEG. AZIONI DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA PER LO SVILUPPO DELL' ITINERARIO CICLABILE SALISBURGO - VILLACO - AQUILEIA / GRADO ART. 3 , COMMA 1 , LETTERA C) , REGOLAMENTO C.E.E. 11.7.2006 N. 1083
U.B. : 4.2.37	922	COFINANZIAMENTO STATALE OBIETTIVO COMUNITARIO COOPERAZIONE EUROPEA - PROGETTO SONORA ART. 3 , COMMA 1 , LETTERA C) , REGOLAMENTO C.E.E. 11.7.2006 N. 1083
U.B. : 4.3.39	923	COFINANZIAMENTO COMUNITARIO OBIETTIVO COMUNITARIO COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA PROGETTO SONORA ART. 3 , COMMA 1 , LETTERA C) , REGOLAMENTO C.E.E. 11.7.2006 N. 1083
U.B. : 4.3.39	1133	TRASFERIMENTI DALLA UE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE "CENTRAL EUROPE" - PROGETTO BALTIC ADRIATIC TRANSPORT COOPERATION REGOLAMENTO C.E.E. 11.7.2006 N. 1083
U.B. : 4.2.37	1134	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE "CENTRAL EUROPE" - PROGETTO BALTIC ADRIATIC TRANSPORT COOPERATION REGOLAMENTO C.E.E. 11.7.2006 N. 1083
U.B. : 6.3.202	1265	ACQUISIZIONE DI FONDI DALLA UNIONE EUROPEA PER L' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA COMUNITARIO SOUTH EAST EUROPE - PROGETTO ADB MULTIPLATFORM REGOLAMENTO C.E.E. 11.7.2006 N. 1083
U.B. : 4.2.37	1267	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA COMUNITARIO SOUTH EAST EUROPE - PROGETTO ADB MULTIPLATFORM REGOLAMENTO C.E.E. 11.7.2006 N. 1083

S.I.E.R. MOD. SAR-VBGSCCE 19MAR13:07:35:29 PAG: 33

C A P I T O L I D I N U O V A I S T I T U Z I O N E

	CAPITOLO	DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 620	DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, MOBILITA', PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E LAVORI PUBBLICI	430. SERVIZIO MOBILITA'
U.B. : 4.3.39	1268	TRASFERIMENTI DALLA UE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA COMUNITARIO SOUTH EAST EUROPE - PROGETTO ADB MULTIPLATFORM REGOLAMENTO C.E.E. 11.7.2006 N. 1083
U.B. : 4.2.28	1711	ACQUISIZIONE DI FONDI DALLO STATO PER LO "SVILUPPO SOSTENIBILE E PRO_ MOZIONE DELLE TECNOLOGIE A BASSE EMISSIONI DI CARBONIO" - MOBILITA' SOSTENIBILE ART. 1 , COMMA 124 , L. 27.12.2006 N. 296
U.B. : 4.2.27	1770	ACQUISIZIONI DI FONDI DALLO STATO PER IL COMPLETAMENTO E L' ADEGUAMEN_ TO DELLE INFRASTRUTTURE PORTUALI DEGLI SCALI DI TRIESTE E MONFALCONE ART. 2 , COMMA 203 , L. 23.12.1996 N. 662 ; L. 4.8.2000 N. 488 - AUT. FIN. : L. 4.8.2000 N. 488
U.B. : 4.2.28	1805	ACQUISIZIONE DI FONDI DALLO STATO PER LA RIQUALIFICAZIONE, IL POTEN_ ZIAMENTO E L' ADEGUAMENTO DELLA TRAMVIA E FUNICOLARE TRIESTE-OPICINA - ACCORDO DI PROGRAMMA 23 DICEMBRE 2003 ART. 2 , COMMA 203 , L. 23.12.1996 N. 662
U.B. : 4.2.32	1807	ACQUISIZIONE DI FONDI DALLO STATO PER LA CREAZIONE DI UN NUOVO SISTEMA DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DEL COMUNE DI MONFALCONE NELL' AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO INTERMODALE DI RONCHI DEI LEGIO_ NARI ART. 2 , COMMA 203 , L. 23.12.1996 N. 662
U.B. : 4.2.28	1808	ACQUISIZIONE DI FONDI DALLO STATO PER IL RECUPERO DEL MAGAZZINO N. 1 SUL MOLO IV DEL PORTO DI TRIESTE ART. 2 , COMMA 203 , L. 23.12.1996 N. 662
U.B. : 4.2.28	1809	ACQUISIZIONE DI FONDI DALLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DI UN APPRODO PER TRAGHETTI IN AREA "EX-CALITERNA" A MUGGIA ART. 2 , COMMA 203 , L. 23.12.1996 N. 662
U.B. : 4.2.28	1811	ACQUISIZIONE DI FONDI DALLO STATO PER L' ADEGUAMENTO DEL DEPOSITO T.P.L. DI MONFALCONE ART. 2 , COMMA 203 , L. 23.12.1996 N. 662

S.I.E.R. MOD. SAR-VBGSCCE 19MAR13:07:35:29 PAG: 34

C A P I T O L I D I N U O V A I S T I T U Z I O N E

	CAPITOLO	DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 620 DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, MOBILITA', PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E LAVORI PUBBLICI		430. SERVIZIO MOBILITA'
U.B. : 4.2.28	1812	ACQUISIZIONE DI FONDI DALLO STATO PER L' ADEGUAMENTO DEL MOLO TORPEDI_NIERE IN COMUNE DI GRADO ART. 2 , COMMA 203 , L. 23.12.1996 N. 662
U.B. : 4.2.28	1813	ACQUISIZIONE DI FONDI DALLO STATO PER IL RIFACIMENTO DELL' AUTOSTAZIO_NE IN COMUNE DI GRADO ART. 2 , COMMA 203 , L. 23.12.1996 N. 662
U.B. : 4.2.265	1835	ACQUISIZIONE DI FONDI DALLO STATO PER L' ACQUISTO DI VEICOLI DI CUI ALL' ART. 1 COMMA 1031 DELLA LEGGE 296/2006 ART. 1 , L. 27.12.2006 N. 296
U.B. : 4.2.37	2033	ACQUISIZIONE DI FONDI DALLO STATO PER L' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE ITALIA - SLOVENIA 2007-2013 - PROGETTO ADRIA -A ART. 3 , COMMA 1 , LETTERA C) , REGOLAMENTO C.E.E. 11.7.2006 N. 1083
U.B. : 4.2.37	2034	ACQUISIZIONE DI FONDI DAL FESR PER L' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI COO_PERAZIONE TERRITORIALE ITALIA - SLOVENIA 2007-2013 - PROGETTO ADRIA-A ART. 3 , COMMA 1 , LETTERA C) , REGOLAMENTO C.E.E. 11.7.2006 N. 1083
U.B. : 4.2.37	2043	ACQUISIZIONE DI FONDI DAL FESR PER L' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI COO_PERAZIONE TERRITORIALE ITALIA - SLOVENIA 2007-2013 - PROGETTO INTER_BIKE ART. 3 , COMMA 1 , LETTERA C) , REGOLAMENTO C.E.E. 11.7.2006 N. 1083
U.B. : 4.2.37	2044	ACQUISIZIONE DI FONDI DALLO STATO PER L' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE ITALIA - SLOVENIA 2007-2013 - PROGETTO IN_TERBIKE ART. 3 , COMMA 1 , LETTERA C) , REGOLAMENTO C.E.E. 11.7.2006 N. 1083
U.B. : 4.2.37	2051	ACQUISIZIONE DI FONDI DAL FESR PER L' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI COO_PERAZIONE TERRITORIALE ITALIA - SLOVENIA 2007-2013 - PROGETTO "TIP" ART. 3 , COMMA 1 , LETTERA C) , REGOLAMENTO C.E.E. 11.7.2006 N. 1083
U.B. : 4.2.37	2052	ACQUISIZIONE DI FONDI DALLO STATO PER L' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE ITALIA - SLOVENIA 2007-2013 - PROGETTO "TIP" ART. 3 , COMMA 1 , LETTERA C) , REGOLAMENTO C.E.E. 11.7.2006 N. 1083

S.I.E.R. MOD. SAR-VBGSCCE 19MAR13:07:35:29 PAG: 35

C A P I T O L I   D I   N U O V A   I S T I T U Z I O N E

	CAPITOLO	DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 620	DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, MOBILITA', PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E LAVORI PUBBLICI	430. SERVIZIO MOBILITA'
U.B. : 4.3.263	3050	ASSEGNAZIONI DALLA UE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO TRANSITECTS (TRANSALPINE TRANSPORT ARCHITECTS) - INTERVENTI DELL' OBIETTIVO COMU_ NITARIO "COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA 2007-2013 - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE "SPAZIO ALPINO" REGOLAMENTO C.E.E. 11.7.2006 N. 1083
U.B. : 4.2.264	3051	ASSEGNAZIONI DALLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO TRANSITECTS (TRANSALPINE TRANSPORT ARCHITECTS) - INTERVENTI DELL' OBIETTIVO COMU_ NITARIO "COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA 2007-2013 - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE "SPAZIO ALPINO" REGOLAMENTO C.E.E. 11.7.2006 N. 1083
U.B. : 4.2.28	3807	ACQUISIZIONE DI FONDI PER L' ACQUISTO DI VEICOLI DESTINATI AL TRASPOR_ TO PUBBLICO LOCALE L. 22.4.2005 N. 58
U.B. : 4.3.39	4058	TRASFERIMENTI DALLA UE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI COOPERA_ ZIONE TRANSNAZIONALE "CENTRAL EUROPE" - PROGETTO PROGETTO EUROPEAN DI_ GITAL TRAFFIC INFRASTRUCTURE NETWORK FOR INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS (EDITS) REGOLAMENTO C.E.E. 11.7.2006 N. 1083
U.B. : 4.2.37	4059	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI COOPE_ RAZIONE TRANSNAZIONALE "CENTRAL EUROPE" - PROGETTO EUROPEAN DIGITAL TRAFFIC INFRASTRUCTURE NETWORK FOR INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS (E_ DITS) REGOLAMENTO C.E.E. 11.7.2006 N. 1083
U.B. : 4.3.39	4061	TRASFERIMENTI DALLA UE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI COOPERA_ ZIONE TRANSNAZIONALE "MEDITERRANEO"- PROGETTO "FREIGHT AND PASSENGERS SUPPORTING INFOMOBILITY SYSTEMS FOR A SUSTAINABLE IMPROVEMENT OF THE COMPETITIVENESS OF PORT-HINTERLAND SYSTEMS OF THE MED AREA" (FUTURE_ MED) REGOLAMENTO C.E.E. 11.7.2006 N. 1083

S.I.E.R. MOD. SAR-VBGSCCE 19MAR13:07:35:29 PAG: 36

C A P I T O L I   D I   N U O V A   I S T I T U Z I O N E

	CAPITOLO	DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 620 DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, MOBILITA', PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E LAVORI PUBBLICI		430. SERVIZIO MOBILITA'
U.B. : 4.2.37	4062	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI COOPE_ RAZIONE TRANSNAZIONALE "MEDITERRANEO"- PROGETTO "FREIGHT AND PASSEN_ GERS SUPPORTING INFOMOBILITY SYSTEMS FOR A SUSTAINABLE IMPROVEMENT OF THE COMPETITIVENESS OF PORT-HINTERLAND SYSTEMS OF THE MED AREA" (FUTU_ REMED) REGOLAMENTO C.E.E. 11.7.2006 N. 1083

S.I.E.R. MOD. SAR-VBGSCCE 19MAR13:07:35:29 PAG: 37

C A P I T O L I   D I   N U O V A   I S T I T U Z I O N E

	CAPITOLO	DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 620	DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, MOBILITA', PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E LAVORI PUBBLICI	431. SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
U.B. : 4.2.34	304	ACQUISIZIONE DI FONDI PER INTERVENTI IN ATTUAZIONE DELL' ART. 4 DELLA LEGGE 104/1990 IN MATERIA DI SERVITU' MILITARI ART. 4 , COMMI 2 , 3 , L. 2.5.1990 N. 104
U.B. : 4.2.273	1203	ACQUISIZIONE DI FONDI DALLO STATO PER LA FORMAZIONE DEL PIANO STRATE_GICO DI AREA VASTA E DEL PIANO DELLA MOBILITA' L. 24.12.2003 N. 350 - AUT. FIN. : L. 24.12.2003 N. 350
U.B. : 4.3.39	2734	ACQUISIZIONE DI ASSEGNAZIONI DALLA UE A VALERE SUL FESR PER L' ATTUA_ZIONE DELLA INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG III B "CADSES" - PERIODO 2000-2006 - PROGETTO "ISAMAP" ART. 20 , COMMA 1 , LETTERA A) , REGOLAMENTO C.E.E. 21.6.1999 N. 1260

S.I.E.R. MOD. SAR-VBGSCCE 19MAR13:07:35:29 PAG: 38

C A P I T O L I D I N U O V A I S T I T U Z I O N E

U.B.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 620	DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, MOBILITA', PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E LAVORI PUBBLICI	433. SERVIZIO EDILIZIA
U.B. : 4.2.34	397	ACQUISIZIONE DI ASSEGNAZIONI DALLO STATO VINCOLATE AL FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA INNOVATIVO IN AMBITO URBANO DENOMINATO "CONTRATTI DI QUARTIERE II" ART. 54 , DECRETO LEGISLATIVO 31.3.1998 N. 112 ; ART. 4 , COMMA 46 , L.R. 20.8.2007 N. 22 - AUT. FIN. : ART. 4 , COMMA 47 , LETTERA B) , L.R. 20.8.2007 N. 22
U.B. : 4.2.34	462	ACQUISIZIONE DI FONDI DALLO STATO PER INTERVENTI CONNESSI ALLA REALIZ_ ZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - SOTTOPROGRAMMA STATALE "TETTI FOTO_ VOLTAICI" ART. 30 , DECRETO LEGISLATIVO 31.3.1998 N. 112
U.B. : 4.2.34	862	ACQUISIZIONE DI FONDI DALLO STATO PER INTERVENTI CONNESSI ALLA REALIZ_ ZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - BANDO STATALE - SOTTOPROGRAMMA STA_ TALE "TETTI FOTOVOLTAICI" ART. 30 , DECRETO LEGISLATIVO 31.3.1998 N. 112
U.B. : 3.2.131	1065	RECUPERO DI SOMME EROGATE SU CAPITOLI DI SPESA DI COMPETENZA E RELATI_ VI INTERESSI
U.B. : 4.2.34	1092	ACQUISIZIONE DI FONDI DALLO STATO PER L' ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONA_ LE DI EDILIZIA ABITATIVA L. 29.11.2007 N. 222
U.B. : 4.2.34	1397	ACQUISIZIONE DI ASSEGNAZIONI DALLO STATO VINCOLATE AL FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENI_ BILE ART. 54 , DECRETO LEGISLATIVO 31.3.1998 N. 112

S.I.E.R. MOD. SAR-VBGSCCE 19MAR13:07:35:29 PAG: 39

C A P I T O L I   D I   N U O V A   I S T I T U Z I O N E

	CAPITOLO	DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 630 DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE		434. SERVIZIO AFFARI GENERALI, AMMINI_ STRATIVI E PER L' ACCESSO AL CREDI_ TO DELLE IMPRESE
U.B. : 2.3.41	88	ACQUISIZIONE DI ASSEGNAZIONI NELL' AMBITO DELLA INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG III A TRANSFRONTALIERO - ADRIATICO - PERIODO 2000 - 2006 PER IL TRAMITE DELL' AUTORITA' DI PAGAMENTO - INTEGRAZIONE PROGETTO NSDL ART. 20 , COMMA 1 , LETTERA A) , REGOLAMENTO C.E.E. 21.6.1999 N. 1260
U.B. : 6.3.202	93	ACQUISIZIONE DI ASSEGNAZIONI NELL' AMBITO DELLA INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG III A TRANSFRONTALIERO-ADRIATICO - PERIODO 2000-2006 PER IL TRAMITE DELL' AUTORITA' DI PAGAMENTO - PROGETTO NSDL - EST - TRASFERI_ MENTI AI PARTNERS ART. 20 , COMMA 1 , LETTERA A) , REGOLAMENTO C.E.E. 21.6.1999 N. 1260

```
S.I.E.R. MOD. SAR-VBGSCCE        19MAR13:07:35:29                                                                  PAG: 40

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I                                    C A P I T O L I    D I    N U O V A    I S T I T U Z I O N E                                  I
I                                                                                                                                  I
I                                                                                                                                  I
I                                  CAPITOLO                    DENOMINAZIONE                                                       I
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


        RUBRICA N. 630  DIREZIONE        CENTRALE              435. SERVIZIO  MARKETING  TERRITORIALE  E
                        ATTIVITA' PRODUTTIVE                         PROMOZIONE INTERNAZIONALE


     U.B.   : 4.2.59                 934        ACQUISIZIONE DI FONDI DALLO STATO PER PROGETTI A FAVORE DEI  DISTRETTI
                                                INDUSTRIALI
                                                ART. 1 , COMMA 890 , L. 27.12.2006 N. 296
```

S.I.E.R. MOD. SAR-VBGSCCE 19MAR13:07:35:29 PAG: 41

C A P I T O L I   D I   N U O V A   I S T I T U Z I O N E

CAPITOLO	DENOMINAZIONE

RUBRICA N. 630 DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE

436. SERVIZIO SOSTEGNO E PROMOZIONE COMPARTO PRODUTTIVO INDUSTRIALE

U.B. : 4.5.163

1539 RIENTRI DELLE ANTICIPAZIONI DEI CONTRIBUTI COMUNITARI E STATALI CONCESSE PER AGEVOLARE LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI VALLICOLTURA E DI MOLLUSCHICOLTURA FINANZIATI DALLA COMUNITA' EUROPEA IN BASE AL REGOLAMENTO C.E.E. 18 DICEMBRE 1986, N. 4028
ART. 5 , REGOLAMENTO C.E.E. 1986 N. 4028 ; ART. 4 , COMMA 3 , L.R. 27.12.1989 N. 40

S.I.E.R. MOD. SAR-VBGSCCE 19MAR13:07:35:29 PAG: 42

C A P I T O L I   D I   N U O V A   I S T I T U Z I O N E

	CAPITOLO	DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 630 DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE		439. SERVIZIO SVILUPPO SISTEMA TURISTICO REGIONALE
U.B. : 4.2.54	374	ACQUISIZIONE DI FONDI PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA TELEMATICO REGIONALE PER LA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI A SERVIZIO DEI PELLEGRINI IN OCCASIONE DEL GIUBILEO DELL' ANNO 2000 ART. 1 , COMMA 4 , L. 1.1.1997 N. 270 ; ART. 8 , COMMA 42 , L.R. 15.2.1999 N. 4
U.B. : 4.2.54	527	ACQUISIZIONE DI FONDI DALLO STATO PER INTERVENTI DI PARTE CAPITALE A FAVORE DEL TURISMO ART. 27 , COMMA 2 , L. 16.1.2003 N. 3
U.B. : 2.1.259	781	ACQUISIZIONE DI FONDI DALLO STATO PER IL COFINANZIAMENTO DI PROGETTI DI SVILUPPO CHE PRESENTINO AMBITI INTERREGIONALI O SOVRAREGIONALI ART. 5 , COMMA 5 , L. 29.3.2001 N. 135
U.B. : 2.1.259	784	ACQUISIZIONE DI FONDI DALLO STATO PER IL COFINANZIAMENTO A FAVORE DEI "SISTEMI TURISTICI LOCALI" PER I PROGETTI DI SVILUPPO CHE PRESTINO AMBITI INTERREGIONALI O SOVRAREGIONALI ART. 5 , COMMA 5 , L. 29.3.2001 N. 135
U.B. : 2.1.259	785	ACQUISIZIONE DI FONDI DALLO STATO PER IL COFINANZIAMENTO DI PROGETTI DI SVILUPPO CHE PRESTINO AMBITI INTERREGIONALI O SOVRAREGIONALI, ART 5, COMMA 5, L. 29 MARZO 2001, N. 135 - FONDI 2005 ART. 5 , COMMA 5 , L. 29.3.2001 N. 135
U.B. : 4.2.54	1090	ACQUISIZIONE DI FONDI DALLO STATO PER IL COFINANZIAMENTO DI PROGETTI DI SVILUPPO CHE PRESENTINO AMBITI INTERREGIONALI O SOVRAREGIONALI ART. 5 , COMMA 5 , L. 29.3.2001 N. 135
U.B. : 4.2.54	1098	ACQUISIZIONE DI FONDI PER IL PROGETTO INTERREGIONALE "ITINERARI DELLA GRANDE GUERRA - UN VIAGGIO NELLA STORIA" ART. 5 , COMMA 5 , L. 29.3.2001 N. 135
U.B. : 4.2.54	2098	ACQUISIZIONE DI FONDI PER I PROGETTI INTERREGIONALI "DOLOMITI" - "A_ DRIATICO" - "ITALY GLOF AND MORE" - "MICE" ART. 1 , COMMA 228 , L. 27.12.2006 N. 296

S.I.E.R. MOD. SAR-VBGSCCE 19MAR13:07:35:29 PAG: 43

C A P I T O L I   D I   N U O V A   I S T I T U Z I O N E

	CAPITOLO	DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 640 DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, COMMERCIO E PARI OPPORTUNITA'		440. SERVIZIO COMMERCIO
U.B. : 2.1.272	463	ACQUISIZIONE DI ASSEGNAZIONI DALLO STATO PER INIZIATIVE A VANTAGGIO DEI CONSUMATORI ART. 148 , L. 23.12.2000 N. 388
U.B. : 4.2.54	524	ACQUISIZIONE DI FONDI DALLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI STRATEGICI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI E TURI_ STICHE NEI CENTRI URBANI, NELLE PERIFERIE E NELLE AREE RURALI E MON_ TANE ART. 16 , COMMA 1 , L. 7.8.1997 N. 266
U.B. : 4.2.54	535	ACQUISIZIONE DI FONDI DALLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI STRATEGICI ART. 16 , COMMA 1 , L. 7.8.1997 N. 266
U.B. : 4.2.54	940	ACQUISIZIONE DI FONDI DALLO STATO PER IL COFINANZIAMENTO DI PROGRAMMI REGIONALI DI INVESTIMENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE E IL POTENZIAMENTO DEI SISTEMI E DEGLI APPARATI DI SICUREZZA NELLE PICCOLE E MEDIE IMPRE_ SE COMMERCIALI ART. 74 , L. 27.12.2002 N. 289

S.I.E.R. MOD. SAR-VBGSCCE 19MAR13:07:35:29 PAG: 44

C A P I T O L I D I N U O V A I S T I T U Z I O N E

RUBRICA N. 640 DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, COMMERCIO E PARI OPPORTUNITA' — 441. SERVIZIO LAVORO E PARI OPPORTUNITA'

U.B.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE
: 2.1.52	323	ACQUISIZIONE DI FONDI PER IL FINANZIAMENTO DEI PIANI DI INSERIMENTO PROFESSIONALE DEI GIOVANI DISOCCUPATI - FONDO PER L' OCCUPAZIONE ART. 15 , DECRETO LEGISLATIVO 16.5.1994 N. 294 CONVERTITO CON MODIFI_ CAZIONI DALLA L. 1.1.1994 N. 451
: 2.1.52	331	ACQUISIZIONE DI FONDI PER IL FINANZIAMENTO DELLA SPERIMENTAZIONE DEI TIROCINI FORMATIVI - D. LGS N. 281 DD. 28/08/1997 ART. 9 COMMA 2 LETT. C)
: 2.1.52	430	ACQUISIZIONE DI FONDI DALLO STATO PER INCENTIVI AL REIMPIEGO DI PERSO_ NALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE DA PARTE DELLE PICCOLE IMPRESE ART. 20 , L. 7.8.1997 N. 266
: 2.1.26	932	ACQUISIZIONE DI FONDI DALLO STATO NELL' AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) OBIETTIVO 3 PERIODO 2000 - 2006 - MISURA D1 -AZIONE 3 - "AZIONI RIVOLTE ALL' ADATTABILITA' DEI SOGGETTI INTERESSATI A SITUA_ ZIONI DI CRISI SETTORIALI E LOCALI" ART. 1 , COMMA 1 , PUNTO 3) , REGOLAMENTO C.E.E. 21.6.1999 N. 1260 ; ART. 5 , L. 16.4.1987 N. 183
: 2.2.228	933	ACQUISIZIONE DI FONDI DALLA UNIONE EUROPEA NELL' AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) OBIETTIVO 3 PERIODO 2000 - 2006 - MISURA D1 -AZIONE 3 - "AZIONI RIVOLTE ALL' ADATTABILITA' DEI SOGGETTI INTERESSA_ TI A SITUAZIONI DI CRISI SETTORIALI E LOCALI" ART. 1 , COMMA 1 , PUNTO 3) , REGOLAMENTO C.E.E. 21.6.1999 N. 1260
: 2.1.14	1351	ACQUISIZIONE DI FONDI DALLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN MATERIA DI SERVIZI ALLA PERSONA L. 3.8.2009 N. 102

S.I.E.R. MOD. SAR-VBGSCCE 19MAR13:07:35:29 PAG: 45

C A P I T O L I D I N U O V A I S T I T U Z I O N E

U.B.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 640 DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, COMMERCIO E PARI OPPORTUNITA'		442. SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE INTERVENTI FORMATIVI
U.B. : 2.1.26	183	ACQUISIZIONE DI ASSEGNAZIONI DALLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PER L' ADEGUAMENTO DEI LAVORATORI E DELLE LAVORATRICI AI MUTAMENTI INDUSTRIALI E ALL' EVOLUZIONE DEI SISTEMI DI PRODUZIONE - OBIETTIVO 4 REGOLAMENTO C.E.E. 20.7.1993 N. 2081 OBIETTIVO 4 ARTT. 24 , 25 , L. 21.12.1978 N. 845
U.B. : 2.1.26	935	ACQUISIZIONE DI FONDI DALLO STATO PER L' ATTUAZIONE DELL' INIZIATIVA COMUNITARIA "EQUAL" PER IL PERIODO 2001-2006 ART. 5 , L. 16.4.1987 N. 183 ; ART. 20 , COMMA 1 , LETTERA D) , REGOLAMENTO C.E.E. 21.6.1999 N. 1260
U.B. : 2.2.228	936	ACQUISIZIONE DI FONDI DALLA UNIONE EUROPEA PER L' ATTUAZIONE DELL' INIZIATIVA COMUNITARIA "EQUAL" PER IL PERIODO 2001-2006 ART. 20 , COMMA 1 , LETTERA D) , REGOLAMENTO C.E.E. 21.6.1999 N. 1260
U.B. : 3.2.131	1222	RIENTRI DELLE SOMME RENDICONTATE PER INTERVENTI IN ATTUAZIONE DELL' OBIETTIVO 4 DI CUI AL REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/1993 - OVERBOOKING
U.B. : 2.2.228	1248	ACQUISIZIONE DI FONDI NELL' AMBITO DEL PROGRAMMA DI APPRENDIMENTO PERMANENTE "LIFELONG LEARNING PROGRAMMA": LEONARDO DA VINCI - PROGETTO "GOELEARN" DECISIONE DEL CONSIGLIO U.E. 15.11.2006 N. 1720

S.I.E.R. MOD. SAR-VBGSCCE 19MAR13:07:35:29 PAG: 46

C A P I T O L I D I N U O V A I S T I T U Z I O N E

	CAPITOLO	DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 650	DIREZIONE CENTRALE SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA E POLITICHE SOCIALI	445. AREA SERVIZI SANITARI TERRITORIALI ED OSPEDALIERI
U.B. : 2.1.15	831	ACQUISIZIONE DI FONDI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RICERCA SA_ NITARIA RIGUARDANTE I MECCANISMI MOLECOLARI DEL RIMODELLAMENTO VENTRI_ COLARE NEGATIVO E POSITIVO POST-INFARTUALE ART. 12 BIS , DECRETO LEGISLATIVO 30.12.1992 N. 502
U.B. : 2.1.15	870	ACQUISIZIONE DI FONDI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO STUDIO PRO_ SPETTICO DI POPOLAZIONE SULLA DISABILITA' NEL POST ICTUS ART. 12 BIS , DECRETO LEGISLATIVO 30.12.1992 N. 502
U.B. : 2.1.15	881	ACQUISIZIONE DI FONDI DALLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGET_ TO "IMPIEGO DI CELLULE STAMINALI MULTIPOTENTI DELL' ADULTO DA TESSUTO ADIPOSO PER LA RIGENERAZIONE CARDIOVASCOLARE" ARTT. 12 , 12 BIS , COMMA 6 , DECRETO LEGISLATIVO 30.12.1992 N. 502
U.B. : 4.2.209	899	ACQUISIZIONE DI FONDI STATALI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RI_ CERCA "IMPATTO DI INTERVENTI DI PREVENZIONE DELL' INCONTINENZA URINA_ RIA FEMMINILE" ARTT. 12 , 12 BIS , DECRETO LEGISLATIVO 30.12.1992 N. 502
U.B. : 2.1.15	919	ACQUISIZIONE DI FONDI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA INTEGRA_ TO "SVILUPPO ED IMPLEMENTAZIONE DI RETI DI PIATTAFORME TECNOLOGICHE A_ VANZATE PER LA CARATTERIZZAZIONE MOLECOLARE DEI TUMORI" ART. 12 , DECRETO LEGISLATIVO 30.12.1992 N. 502
U.B. : 2.1.15	924	ACQUISIZIONE DI FONDI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RICERCA FI_ NALIZZATA RELATIVO AI COSTI ATTRIBUIBILI AI MEDICI DI BASE ART. 12 BIS , DECRETO LEGISLATIVO 30.12.1992 N. 502
U.B. : 2.1.15	988	ACQUISIZIONE DI FONDI STATALI PER PROGETTI ATTUATIVI DEL PIANO SANITA_ RIO NAZIONALE- LINEA MALATTIE RARE ART 12 E ART. 12 BIS , DECRETO LEGISLATIVO 30.12.1992 N. 502 ; ART. 1 , COMMA 805 , L. 27.12.2006 N. 296
U.B. : 2.1.15	1185	ACQUISIZIONE DI FONDI STATALI PER LA REALIZZAZIONE DEL "PROGETTO PRE_ VENZIONE DELLE IVG TRA LE DONNE STRANIERE" L. 26.5.2004 N. 138

S.I.E.R. MOD. SAR-VBGSCCE 19MAR13:07:35:29 PAG: 47

C A P I T O L I   D I   N U O V A   I S T I T U Z I O N E

	CAPITOLO	DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 650 DIREZIONE CENTRALE SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA E POLITICHE SOCIALI		445. AREA SERVIZI SANITARI TERRITORIALI ED OSPEDALIERI
U.B. : 2.1.15	2009	ACQUISIZIONE DI FONDI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA DI INFORMAZIONE AVENTE AD OGGETTO LA PROMOZIONE DEL CORRETTO USO DEL "118" E DEI SERVIZI DI EMERGENZA E URGENZA ART. 12 , DECRETO LEGISLATIVO 30.12.1992 N. 502
U.B. : 2.1.15	2010	ACQUISIZIONE DI FONDI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RICERCA FINALIZZATA 2008 "END-STAGE HEARTH FAILURE: NOVEL DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC TECHNOLOGIES" ARTT. 12 , 12 BIS , DECRETO LEGISLATIVO 30.12.1992 N. 502
U.B. : 6.3.261	2012	ACQUISIZIONE DI FONDI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO " ORGANIZATION OF A REGIONAL REFERENCE LABORATORY FOR THE (STANDARDIZATION OF) MOLECULAR MONITORING OF PHILADELPHIAPOSITIVE LEUKEMIAS" PROGRAMMA RICERCA FINALIZZATA 2009 ARTT. 12 , 12 BIS , DECRETO LEGISLATIVO 30.12.1992 N. 502
U.B. : 6.3.261	2013	ACQUISIZIONE DI FONDI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "ROLE OF PROTEIN MISFOLDING IN THE PATHOGENESIS OF NIEMANN-PICK TYPE C DISEASE: A POSSIBLE THERAPEUTIC TARGET" - PROGRAMMA RICERCA FINALIZZATA 2009 ARTT. 12 , 12 BIS , DECRETO LEGISLATIVO 30.12.1992 N. 502
U.B. : 6.3.261	2014	ACQUISIZIONE DI FONDI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SLEEP DEPRIVATION, SLEEP DISORDERS, FATIGUE, STRESS AND THE RISK OF OCCUPATIONAL INJURIES AND ERRORS AMONG HEALTH-CARE WORKERS: A MULTIAPPROACH EPIDEMIOLOGICAL STUDY" - PROGRAMMA RICERCA FINALIZZATA 2009 ARTT. 12 , 12 BIS , DECRETO LEGISLATIVO 30.12.1992 N. 502
U.B. : 4.2.209	2046	ACQUISIZIONE DI FONDI PER LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITA' DI DIFFUSIONE DEI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI ESTERNI ART. 2 , COMMA 46 , L. 23.12.2009 N. 191

S.I.E.R. MOD. SAR-VBGSCCE 19MAR13:07:35:29 PAG: 48

C A P I T O L I D I N U O V A I S T I T U Z I O N E

	CAPITOLO	DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 650 DIREZIONE CENTRALE SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA E POLITICHE SOCIALI		447. AREA SERVIZI SOCIALI E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA
U.B. : 4.3.39	25	ACQUISIZIONI TRAMITE L' AUTORITA' DI PAGAMENTO - INTERREG ITALIA - AU_ STRIA 2007 - 2013 DISAGIO GIOVANILE E PROBLEMI ALCOL CORRELATI: CONO_ SCENZA, INNOVAZIONE E SPERIMENTAZIONE ART. 3 , COMMA 1 , LETTERA C) , REGOLAMENTO C.E.E. 11.7.2006 N. 1083
U.B. : 2.1.15	928	ACQUISIZIONE DI FONDI STATALI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "INDI_ VIDUAZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI ACCESSO UNICO ALLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI INTEGRATI DELLA PERSONA CON DISABILITA' L. 8.11.2000 N. 328
U.B. : 4.3.263	1243	TRASFERIMENTI DALLA UE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA COMUNITARIO CENTRAL EUROPE - PROGETTO HELPS REGOLAMENTO C.E.E. 11.7.2006 N. 1083 ; DCEE 3.12.2007 N. 5817
U.B. : 4.2.264	1244	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA COMUNITA_ RIO CENTRAL EUROPE - PROGETTO HELPS REGOLAMENTO C.E.E. 11.7.2006 N. 1083 ; DCEE 3.12.2007 N. 5817
U.B. : 2.1.14	1247	ACQUISIZIONE DI FONDI STATALI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "RETE REGIONALE DISABILITA' ESTREME" ART. 1 , L. 27.12.2006 N. 296 COMMA 1264
U.B. : 6.3.202	1335	ACQUISIZIONE DI FONDI DALLA UNIONE EUROPEA PER L' ATTUAZIONE DEL PRO_ GETTO HELPS DA TRASFERIRE AI PARTNERS REGOLAMENTO C.E.E. 11.7.2006 N. 1083
U.B. : 4.2.37	4824	ACQUISIZIONE DALLA UE TRAMITE LA REGIONE VENETO DEI FONDI RELATIVI AL PROGRAMMA COMUNITARIO PROGRESS 2007-2013 "PROGETTO RE-THI" DECISIONE DEL CONSIGLIO U.E. 24.10.2006 N. 1672

S.I.E.R. MOD. SAR-VBGSCCE 19MAR13:07:35:29 PAG: 49

C A P I T O L I D I N U O V A I S T I T U Z I O N E

	CAPITOLO	DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 650 DIREZIONE CENTRALE SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA E POLITICHE SOCIALI		449. AREA PREVENZIONE E PROMOZIONE SALUTE
U.B. : 2.1.15	829	ACQUISIZIONE DI ASSEGNAZIONI STATALI PER IL SOSTEGNO ALLE FUNZIONI DI INTERFACCIA TRA LE REGIONI E IL CENTRO NAZIONALE PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE L. 26.5.2004 N. 138
U.B. : 2.1.15	908	ACQUISIZIONE DI FONDI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE DI CONTROLLO DEL TABAGISMO" L. 26.5.2004 N. 138
U.B. : 2.1.15	909	ACQUISIZIONE DI FONDI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI PREVENZIO_NE IN MATERIA DI TOSSICODIPENDENZA - PROGETTI "OVERNIGHT" E "PREVEN_ZIONE, DIAGNOSI E TRATTAMENTO DEI PROBLEMI DI ABUSO-DIPENDENZA DA SO_STANZE PSICOATTIVE E DELLE PATOLOGIE CORRELATE NEI MIGRANTI DETENUTI" ART. 4 , DECRETO LEGISLATIVO 18.5.2005 N. 281
U.B. : 2.1.15	942	ACQUISIZIONE DI FONDI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI FORMAZIO_NE "CORSO DI PERFEZIONAMENTO SUL DOPING E CAMPAGNA D' INFORMAZIONE NELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO LIVELLO" L. 14.12.2000 N. 376
U.B. : 2.1.15	1158	ACQUISIZIONE DI FONDI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N.I.O.D. (NETWORK ITALIANO DEGLI OSSERVATORI SULLE DIPENDENZE) D.P.R. 9.10.1990 N. 390
U.B. : 4.3.39	1239	ACQUISIZIONI TRAMITE L' AUTORITA' DI PAGAMENTO INTERREG ITALIA - AU_STRIA 2007 - 2013 - NUOVE ALLEANZE PER IL CONTRASTO AL CONSUMO DI AL_COL QUALE STRUMENTO DI BENESSERE PER I GIOVANI ART. 3 , COMMA 1 , LETTERA C) , REGOLAMENTO C.E.E. 11.7.2006 N. 1083
U.B. : 2.1.15	1271	ACQUISIZIONE DI FONDI PER L' ATTUAZIONE DELL' AZIONE "DALLE ESPERIENZE TERRITORIALI AI NETWORK INTERNAZIONALI NEI PERCORSI DI PREVENZIONE E CURA DI PROBLEMI ALCOLCORRELATI" NELL' AMBITO DEL PROGETTO MATTONE IN_TERNAZIONALE ART. 12 , COMMA 12 , LETTERA BIS) , DECRETO LEGISLATIVO 30.12.1992 N. 502

S.I.E.R. MOD. SAR-VBGSCCE 19MAR13:07:35:29 PAG: 50

C A P I T O L I D I N U O V A I S T I T U Z I O N E

	CAPITOLO	DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 650 DIREZIONE CENTRALE SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA E POLITICHE SOCIALI		449. AREA PREVENZIONE E PROMOZIONE SALUTE
U.B. : 6.3.261	2066	ACQUISIZIONE DI FONDI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "OPTIMIZING AND INTERGRATING THE DELIVERY CARE SERVICES FOR RISKY DRINKERS IN RE_GION FRIULI VENEZIA GIULIA" NELL' AMBITO DEL PROGRAMMA RICERCA FINA_LIZZATA 2010 ART. 12 , DECRETO LEGISLATIVO 30.12.1992 N. 502 E ART. 12 BIS
U.B. : 2.1.15	2908	ACQUISIZIONE DI FONDI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "GUADAGNARE SALUTE NEGLI ADOLESCENTI" L. 26.5.2004 N. 138

S.I.E.R. MOD. SAR-VBGSCCE 19MAR13:07:35:29 PAG: 51

C A P I T O L I   D I   N U O V A   I S T I T U Z I O N E

	CAPITOLO	DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 650	DIREZIONE CENTRALE SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA E POLITICHE SOCIALI	450. AREA RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE
U.B. : 2.1.15	1186	SOMME DERIVANTI DALLA GESTIONE LIQUIDATORIA DELL' AGENZIA REGIONALE DELLA SANITA' ART. 10 , COMMA 2 , LREG 23.7.2009 N. 12

S.I.E.R. MOD. SAR-VBGSCCE 19MAR13:07:35:29 PAG: 52

C A P I T O L I   D I   N U O V A   I S T I T U Z I O N E

	CAPITOLO	DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 650	DIREZIONE CENTRALE SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA E POLITICHE SOCIALI	451. SERVIZIO TECNOLOGIE ED INVESTIMENTI
U.B. : 4.2.209	287	ACQUISIZIONE DI FONDI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO DEL PATRIMONIO SANITARIO PUBBLICO E PER LA REALIZZAZIONE DI RESIDENZE PER ANZIANI E SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI ART. 20 , L. 11.3.1988 N. 67
U.B. : 4.2.209	460	ACQUISIZIONE DI FONDI PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE PER L' ASSI_ STENZA PALLIATIVA E DI SUPPORTO PRIORITARIAMENTE PER I PAZIENTI AFFET_ TI DA PATOLOGIA NEOPLASTICA TERMINALE ART. 1 , COMMA 1 , D.L. 28.12.1998 N. 450 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26.2.1999 N. 39
U.B. : 2.1.15	1140	ACQUISIZIONE DI FONDI PER L' ATTUAZIONE DI ACCORDI DI COLLABORAZIONE CON L' ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' IN MATERIA DI FLUSSI INFORMATIVI ART. 57 , COMMA 1 , L. 27.12.2002 N. 289
U.B. : 2.1.15	1242	ACQUISIZIONE DI FONDI PER L' ATTUAZIONE DI ACCORDI DI COLLABORAZIONE CON L' AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI ART. 5 , DECRETO LEGISLATIVO 30.6.1993 N. 266

S.I.E.R. MOD. SAR-VBGSCCE 19MAR13:07:35:29 PAG: 53

C A P I T O L I   D I   N U O V A   I S T I T U Z I O N E

	CAPITOLO	DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 650 DIREZIONE CENTRALE SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA E POLITICHE SOCIALI		452. AREA PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE
U.B. : 2.1.15	835	ACQUISIZIONE DI FONDI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PER LO SCREE_ NING DEL CANCRO DEL SENO, DELLA CERVICE UTERINA E DEL COLON RETTO (O_ BIETTIVO 1 E 2 E OBIETTIVO 3) ART. 2 BIS , COMMA 1 , D.L. 29.3.2004 N. 81 CONVERTITO CON MODIFICA_ ZIONI DALLA L. 26.5.2004 N. 138
U.B. : 6.3.261	1738	ACQUISIZIONE DI FONDI DALLO STATO PER ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DATI ALCOL - INFORMAZIONE E PREVENZIONE - FONDI ALTRE REGIONI ART. 3 , COMMA 4 , L. 30.3.2001 N. 125

13_15_1_DAS_FIN PATR_490_1_TESTO

Decreto dell'Assessore regionale alle finanze, patrimonio e programmazione, ambiente, energia e politiche per la montagna 26 marzo 2013, n. 490

Art. 18, comma 8 e art. 28, comma 10, LR 21/2007 - Reiscrizione residui perenti - parte capitale.

L'ASSESSORE

CONSIDERATO che le somme corrispondenti agli impegni riportati nell'allegato sub 1) facente parte integrante del presente decreto e conservate nel conto patrimoniale in seguito a perenzione amministrativa sono state reclamate dai creditori;
RAVVISATA la necessità di reiscrivere dette somme nelle pertinenti unità di bilancio dello stato e nei capitoli di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 per l'ammontare, per l'anno 2013, riportato nell'allegato sub 2) facente parte integrante del presente decreto;
RITENUTO di provvedere al suddetto onere complessivo mediante prelevamento di pari importo dall'unità di bilancio e dal capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 per l'ammontare, per l'anno 2013, riportato nell'allegato sub 3) facente parte integrante del presente decreto;
VISTI gli articoli 18, comma 8, e 28, comma 10 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale (DGR) del 28 dicembre 2012, n. 2368 con la quale è stato approvato il Programma Operativo di gestione 2013;
VISTO il bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e il bilancio per l'anno 2013;

DECRETA

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, sono apportate le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui agli allegati sub 2) e sub 3).
2. Le variazioni disposte determinano, ai sensi dell'art. 28 comma 10, L.R. 21/2007, anche le conseguenti variazioni al programma operativo regionale.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FABBRO

13_15_1_DAS_FIN PATR_490_2_ALL1

Atto

Leg.	Anno	Tipo	Numero	Sub.Num.
0	2013	DAFP	130221	0

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2013	2941

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2012	2008	335	3044	0	1	2941	1001	87700864	1650

Nome: RAF - FUNZIONARIO DELEGATO DEL SERVIZIO GESTIONE TERRITORIO RURALE E IRRIGA

Residuo Perento	
	793,09
Totale Decreti	**793,09**
Totale Capitolo	**793,09**

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2013	3166

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2011	2007	335	2058	0	1	3166	1001	87700864	1650

Nome: R.A.F. - FUNZIONARIO DELEGATO DEL SERVIZIO GESTIONE FORESTALE E ANTINCENDIO

Residuo Perento	
	3.991,89
Totale Decreti	**3.991,89**
Totale Capitolo	**3.991,89**
Totale Atto	**4.784,98**

ALLEGATO SUB 2) – VARIAZIONI ALLO STANZIAMENTO DEI CAPITOLI

Unità di bilancio	Capitolo	Variazioni in aumento 2013
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE RISORSE RURALI, AGROALIMENTARI E FORESTALI		
SERVIZIO: SERVIZIO GESTIONE TERRITORIO RURALE E IRRIGAZIONE		
2.1.2.5031 SISTEMAZIONI FORESTALI - SPESE D'INVESTIMENTO	2941 (M9)	793,09
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE RISORSE RURALI, AGROALIMENTARI E FORESTALI		
SERVIZIO: SERVIZIO GESTIONE FORESTALE E PRODUZIONE LEGNOSA		
11.4.2.1192 ENTI E AGENZIE - SPESE D'INVESTIMENTO	3166 (M9)	3.991,89

ALLEGATO SUB 3) – VARIAZIONI ALLO STANZIAMENTO DEI CAPITOLI

Unità di bilancio	Capitolo	Variazioni in diminuzione 2012	Variazioni in diminuzione 2013
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE FINANZE, PATRIMONIO E PROGRAMMAZIONE			
SERVIZIO: SERVIZIO CONTABILE E RENDICONTO			
10.5.2.1173 FONDO RESIDUI PERENTI - SPESE D'INVESTIMENTO	9693	-4.784,98	0,00

13_15_1_DAS_FIN PATR_491_1_TESTO

Decreto dell'Assessore regionale alle finanze, patrimonio e programmazione, ambiente, energia e politiche per la montagna 26 marzo 2013, n. 491

Art. 18, comma 8 e art. 28, comma 10, LR 21/2007 - Reiscrizione residui perenti - parte corrente.

L'ASSESSORE

CONSIDERATO che le somme corrispondenti agli impegni riportati nell'allegato sub 1) facente parte integrante del presente decreto e conservate nel conto patrimoniale in seguito a perenzione amministrativa sono state reclamate dai creditori;
RAVVISATA la necessità di reiscrivere dette somme nelle pertinenti unità di bilancio dello stato e nei capitoli di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 per l'ammontare, per l'anno 2013, riportato nell'allegato sub 2) facente parte integrante del presente decreto;
RITENUTO di provvedere al suddetto onere complessivo mediante prelevamento di pari importo dall'unità di bilancio e dal capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 per l'ammontare, per l'anno 2013, riportato nell'allegato sub 3) facente parte integrante del presente decreto;
VISTI gli articoli 18, comma 8, e 28, comma 10 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale (DGR) del 28 dicembre 2012, n. 2368 con la quale è stato approvato il Programma Operativo di gestione 2013;
VISTO il bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e il bilancio per l'anno 2013;

DECRETA

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, sono apportate le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui agli allegati sub 2) e sub 3).
2. Le variazioni disposte determinano, ai sensi dell'art. 28 comma 10, L.R. 21/2007, anche le conseguenti variazioni al programma operativo regionale.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FABBRO

13_15_1_DAS_FIN PATR_491_2_ALL1

Atto

Leg.	Anno	Tipo	Numero	Sub.Num.
0	2013	DAFP	130220	0

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2013	6287

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2012	2010	605	2893	0	4	6287	99109321	99108589	905

Nome: ASSOCIAZIONE ARMATORI DELLA PESCA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA - MARANO LAGUNA

Residuo Perento	
	18.200,00
Totale Decreti	**18.200,00**
Totale Capitolo	**18.200,00**
Totale Atto	**18.200,00**

ALLEGATO SUB 2) – VARIAZIONI ALLO STANZIAMENTO DEI CAPITOLI

Unità di bilancio	Capitolo	Variazioni in aumento 2013
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE RISORSE RURALI, AGROALIMENTARI E FORESTALI		
SERVIZIO: SERVIZIO CACCIA, RISORSE ITTICHE E BIODIVERSITA'		
1.1.1.1001 CONTRIBUTI ALLE IMPRESE - SPESE CORRENTI	6287 (VV)	18.200,00

ALLEGATO SUB 3) – VARIAZIONI ALLO STANZIAMENTO DEI CAPITOLI

Unità di bilancio	Capitolo	Variazioni in diminuzione 2012	Variazioni in diminuzione 2013
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE FINANZE, PATRIMONIO E PROGRAMMAZIONE			
SERVIZIO: SERVIZIO CONTABILE E RENDICONTO			
10.5.1.1173 FONDO RESIDUI PERENTI - SPESE CORRENTI	9686	-18.200,00	0,00

13_15_1_DAS_FIN PATR_504_1_TESTO

Decreto dell'Assessore regionale alle finanze, patrimonio e programmazione, ambiente, energia e politiche per la montagna 27 marzo 2013, n. 504

LR 21/2007 art. 18 c. 8 e art 28 c. 10 - Reiscrizione residui perenti di parte corrente - TS.

L'ASSESSORE

CONSIDERATO che le somme corrispondenti agli impegni riportati nell'allegato sub 1) facente parte integrante del presente decreto e conservate nel conto patrimoniale in seguito a perenzione amministrativa sono state reclamate dai creditori;
RAVVISATA la necessità di reiscrivere dette somme nelle pertinenti unità di bilancio dello stato e nei capitoli di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 per l'ammontare, per l'anno 2013, riportato nell'allegato sub 2) facente parte integrante del presente decreto;
RITENUTO di provvedere al suddetto onere complessivo mediante prelevamento di pari importo dall'unità di bilancio e dal capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 per l'ammontare, per l'anno 2013, riportato nell'allegato sub 3) facente parte integrante del presente decreto;
VISTI gli articoli 18, comma 8, e 28, comma 10 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale (DGR) del 28 dicembre 2012, n. 2368 che ha approvato il Programma Operativo di Gestione 2013, e le successive deliberazioni di variazione;
VISTO il bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e il bilancio per l'anno 2013;

DECRETA

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, sono apportate le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui agli allegati sub 2) e sub 3).
2. Le variazioni disposte determinano, ai sensi dell'art. 28 comma 10 della L.R 21/2007, anche le conseguenti variazioni al programma operativo regionale.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FABBRO

13_15_1_DAS_FIN PATR_504_2_ALL1

ALLEGATO SUB 1)

Atto

Leg.	Anno	Tipo	Numero	Sub.Num.
0	2013	DAFP	101010	0

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2013	740

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2012	2010	580	1552	0	1	740	1017	87700981	0

Nome: NAPOLI GIUSEPPE

Residuo Perento	
	977,68
Totale Decreti	**977,68**
Totale Capitolo	**977,68**

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2013	3904

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2011	2009	350	263	0	1	3904	1017	87700981	0

Nome: AUTOVIE VENETE S.P.A. - TRIESTE

Residuo Perento	
	60.640,50
Totale Decreti	**60.640,50**
Totale Capitolo	**60.640,50**

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2013	6192

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2012	2010	80	165	0	1	6192	1017	87700981	0

Nome: PROVINCIA DI PORDENONE

Residuo Perento	
	13.800,00
Totale Decreti	**13.800,00**
Totale Capitolo	**13.800,00**

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2013	9039

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap.	Att.Amm.	Assegna.	Cap.E.

						Orig.	Statali		Corr.
2011	2009	350	558	0	1	9039	1017	87700981	0

Nome: REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Residuo Perento	
	5.000,00
Totale Decreti	**5.000,00**
Totale Capitolo	**5.000,00**
Totale Atto	**80.418,18**

ALLEGATO SUB 2) – VARIAZIONI ALLO STANZIAMENTO DEI CAPITOLI

Unità di bilancio	Capitolo	Variazioni in aumento 2013
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE CULTURA, SPORT, RELAZIONI INTERNAZIONALI E COMUNITARIE		
SERVIZIO: SERVIZIO INTEGRAZIONE EUROPEA, RAPPORTI INTERNAZIONALI E GESTIONE FINANZIARIA		
10.1.1.1161 COMUNICAZIONE E DOCUMENTAZIONE - SPESE CORRENTI	740 (R1)	977,68
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, MOBILITA', PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E LAVORI PUBBLICI		
SERVIZIO: SERVIZIO MOBILITA'		
4.1.1.1074 VIABILITA' REGIONALE - SPESE CORRENTI	3904 (R1)	60.640,50
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE ISTRUZIONE, UNIVERSITA', RICERCA, FAMIGLIA, ASSOCIAZIONISMO E COOPERAZIONE		
SERVIZIO: SERVIZIO VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONISMO, RAPPORTI CON I MIGRANTI E POLITICHE GIOVANILI		
5.1.1.1087 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI RICREATIVE E DI ANIMAZIONE CULTURALE - SPESE CORRENTI	6192 INTERVENTI PER LE AZIONI DI POLITICA PER I GIOVANI - AUT. FIN.: ART. 23, COMMA 2, L.R. 23.5.2007 N. 12; ART. 3, COMMA 1, L.R. 28.12.2007 N. 31; ART. 7, COMMA 65, L.R. 30.12.2008 N. 17; DGRP 21.8.2009 N. 93; ART. 6, COMMA 45, L.R. 30.12.2009 N. 24; DAFP 14.3.2013 N. 101010 (R1)	13.800,00
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, MOBILITA', PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E LAVORI PUBBLICI		
SERVIZIO: DIRETTORE CENTRALE		
10.1.1.1163 STUDI, RICERCHE - SPESE CORRENTI	9039 COMPENSI, ONORARI E RIMBORSI PER STUDI, INDAGINI, COLLABORAZIONI ED ALTRE SPECIALI PRESTAZIONI DI PARTICOLARE INTERESSE PER LA REGIONE ART. 184, COMMA 1, L.R. 28.4.1994 N. 5 COME SOSTITUITO DALL' ART. 7, COMMA 70, L.R. 2.2.2005 N. 1; ART. 6, COMMA 122, L.R. 18.1.2006 N. 2; ART. 15, COMMI 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, L.R. 23.7.2009 N. 12; ART. 13, COMMA 15, L.R. 30.12.2009 N. 24 - AUT. FIN.: ART. 7, COMMA 96, L.R. 2.2.2005 N. 1; ART. 7, COMMA 25, L.R. 18.7.2005 N. 15; ART. 9, COMMA 52, L.R. 18.1.2006 N. 2; ART. 7, COMMA 41, L.R. 21.7.2006 N. 12; ART. 8, COMMA 70, L.R. 23.1.2007 N. 1; ART. 7, COMMA 72, L.R. 20.8.2007 N. 22; ART. 3, COMMA 1, L.R. 28.12.2007 N. 31; ART. 13, COMMA 31, L.R. 30.12.2008 N. 17; ART. 1, COMMA 8, LETTERA D), L.R. 4.6.2009 N. 11; ART. 13, COMMA 9, L.R. 23.7.2009 N. 12; ART. 12, COMMA 9, L.R. 30.12.2009 N. 24; ART. 13, COMMA 17, L.R. 29.12.2010 N. 22; DAFP 15.5.2012 N. 1068; ART. 11, COMMA 14, L.R. 25.7.2012 N. 14; DAFP 14.3.2013 N. 101010 (R1)	5.000,00

ALLEGATO SUB 3) – VARIAZIONI ALLO STANZIAMENTO DEI CAPITOLI

Unità di bilancio	Capitolo	Variazioni in diminuzione 2012	Variazioni in diminuzione 2013
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE FINANZE, PATRIMONIO E PROGRAMMAZIONE			
SERVIZIO: SERVIZIO CONTABILE E RENDICONTO			
10.5.1.1173 FONDO RESIDUI PERENTI - SPESE CORRENTI	9685	-80.418,18	0,00

13_15_1_DAS_FIN PATR_505_1_TESTO

Decreto dell'Assessore regionale alle finanze, patrimonio e programmazione, ambiente, energia e politiche per la montagna 27 marzo 2013, n. 505

LR 21/2007 art. 18 c. 8 e art 28 c. 10 - Reiscrizione residui perenti di parte capitale - TS.

L'ASSESSORE

CONSIDERATO che le somme corrispondenti agli impegni riportati nell'allegato sub 1) facente parte integrante del presente decreto e conservate nel conto patrimoniale in seguito a perenzione amministrativa sono state reclamate dai creditori;

RAVVISATA la necessità di reiscrivere dette somme nelle pertinenti unità di bilancio dello stato e nei capitoli di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 per l'ammontare, per l'anno 2013, riportato nell'allegato sub 2) facente parte integrante del presente decreto;

RITENUTO di provvedere al suddetto onere complessivo mediante prelevamento di pari importo dall'unità di bilancio e dal capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 per l'ammontare, per l'anno 2013, riportato nell'allegato sub 3) facente parte integrante del presente decreto;

VISTI gli articoli 18, comma 8, e 28, comma 10 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale (DGR) del 28 dicembre 2012, n. 2368 che ha approvato il Programma Operativo di Gestione 2013, e le successive deliberazioni di variazione;

VISTO il bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e il bilancio per l'anno 2013;

DECRETA

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, sono apportate le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui agli allegati sub 2) e sub 3).

2. Le variazioni disposte determinano, ai sensi dell'art. 28 comma 10 della L.R 21/2007, anche le conseguenti variazioni al programma operativo regionale.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FABBRO

13_15_1_DAS_FIN PATR_505_2_ALL1

ALLEGATO SUB 1)

Atto

Leg.	Anno	Tipo	Numero	Sub.Num.
0	2013	DAFP	202020	0

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2013	1496

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2012	2008	270	1507	0	1	1496	1017	87700981	0

Nome: FUNZIONARIO DELEGATO SERV.GESTIONE PATR.IMMOBILIARE

Residuo Perento
24.807,92
Totale Decreti **24.807,92**

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2012	2008	270	1590	0	1	1496	1017	87700981	0

Nome: SOCIETÀ GESTIONE IMMOBILI FVG

Residuo Perento
891.724,14
Totale Decreti **891.724,14**
Totale Capitolo **916.532,06**

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2013	2296

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2012	2008	340	2568	0	1	2296	1017	87700981	0

Nome: ENTE ZONA INDUSTRIALE TRIESTE - E.Z.I.T.

Residuo Perento
42.339,18
Totale Decreti **42.339,18**
Totale Capitolo **42.339,18**

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2013	2447

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2012	2008	340	2252	0	1	2447	1017	87700981	0

Nome: FINCO STEFANO

Residuo Perento
3.647,05
Totale Decreti **3.647,05**

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2012	2008	340	2255	0	1	2447	1017	87700981	0

Nome: ECOLEGNO UDINE - SOCIETA' A RESPONSABIILTA' LIMITATA - SAN GIORGIO DI NOGAR

Residuo Perento
5.917,34
Totale Decreti **5.917,34**

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2012	2008	340	2257	0	1	2447	1017	87700981	0

Nome: INSTALMEC - S.R.L. - SAN GIORGIO DI NOGARO

Residuo Perento
6.360,45
Totale Decreti **6.360,45**

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2012	2008	340	2259	0	1	2447	1017	87700981	0

Nome: MIDOLINI F.LLI S.P.A. - UDINE

Residuo Perento
13.158,92
Totale Decreti **13.158,92**

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2012	2008	340	2260	0	1	2447	1017	87700981	0

Nome: NOBILE IMPIANTI S.N.C. DI NOBILE VINICIO & C. - SAN GIORGIO DI NOGARO

Residuo Perento
4.412,93
Totale Decreti **4.412,93**
Totale Capitolo **33.496,69**

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2013	2501

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2002	1997	441	1215	0	1	2501	0	0	0

Nome: COMUNE DI SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO

Residuo Perento
234.987,89
Totale Decreti **234.987,89**

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2007	2002	441	264	0	1	2501	1017	87700981	0

Nome: COMUNE DI TARCENTO

Residuo Perento
64.557,11
Totale Decreti **64.557,11**
Totale Capitolo **299.545,00**

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2013	2502

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2005	2000	441	805	0	1	2502	99104732	99106362	0

Nome: COMUNITA' PEDEMONTANA DEL LIVENZA - POLCENIGO

Residuo Perento
103.291,38
Totale Decreti **103.291,38**

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2008	2003	441	286	0	1	2502	99104732	99106362	1650

Nome: COMUNE DI SAN CANZIAN D' ISONZO

Residuo Perento
30.000,00
Totale Decreti **30.000,00**

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2009	2005	340	208	0	1	2502	1001	87700864	1650

Nome: COMUNE DI MORSANO AL TAGLIAMENTO

Residuo Perento
108.000,00
Totale Decreti **108.000,00**
Totale Capitolo **241.291,38**

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2013	2541

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2012	2006	340	2888	0	1	2541	1001	87700864	1650

Nome: COMUNE DI FORNI AVOLTRI

Residuo Perento
74.750,52
Totale Decreti **74.750,52**
Totale Capitolo **74.750,52**

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2013	3231

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2010	2006	340	1516	0	1	3231	1035	91035814	-75

Nome: AZIENDA TERRITORIALE PER L' EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI GORIZI

Residuo Perento
70.664,71
Totale Decreti **70.664,71**
Totale Capitolo **70.664,71**

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2013	3232

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2010	2006	340	1516	0	1	3232	1017	87700981	0

Nome: AZIENDA TERRITORIALE PER L' EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI GORIZI

Residuo Perento
42.387,81
Totale Decreti **42.387,81**

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2010	2006	340	1519	0	1	3232	1017	87700981	0

Nome: AZIENDA TERRITORIALE PER L' EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI GORIZI

Residuo Perento
143.128,77
Totale Decreti **143.128,77**

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2011	2007	340	2843	0	1	3232	1035	91035814	-52

Nome: AZIENDA TERRITORIALE PER L' EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI GORIZI

Residuo Perento

430.913,82

Totale Decreti **430.913,82**

Totale Capitolo **616.430,40**

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2013	3235

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2012	2008	340	788	0	1	3235	1001	87700864	1650

Nome: AZIENDA TERRITORIALE PER L' EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI PORDEN

Residuo Perento

211.518,90

Totale Decreti **211.518,90**

Totale Capitolo **211.518,90**

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2013	3860

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2010	2006	350	1166	0	1	3860	1035	91035814	-55

Nome: COMUNE DI UDINE

Residuo Perento

28.768,50

Totale Decreti **28.768,50**

Totale Capitolo **28.768,50**

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2013	5134

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2011	2007	320	1642	0	1	5134	1017	87700981	0

Nome: POLO TECNOLOGICO DI PORDENONE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI

Residuo Perento

69.146,27

Totale Decreti **69.146,27**

Totale Capitolo **69.146,27**

Totale Atto **2.604.483,61**

ALLEGATO SUB 2) – VARIAZIONI ALLO STANZIAMENTO DEI CAPITOLI

Unità di bilancio	Capitolo	Variazioni in aumento 2013
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE, ENERGIA E POLITICHE PER LA MONTAGNA		
SERVIZIO: SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO		
2.3.2.1050 OPERE IDRAULICHE - SPESE D'INVESTIMENTO	2502 (M9)	241.291,38
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE, ENERGIA E POLITICHE PER LA MONTAGNA		
SERVIZIO: SERVIZIO GEOLOGICO		
2.4.2.1052 SISTEMAZIONI IDROGEO - SPESE D'INVESTIMENTO	2541 (M9)	74.750,52
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, MOBILITA', PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E LAVORI PUBBLICI		
SERVIZIO: SERVIZIO EDILIZIA		
8.4.2.1144 EDILIZIA RESIDENZIALE - SPESE D'INVESTIMENTO	3235 INTERVENTI DI EDILIZIA SOVVENZIONATA IN CONTO CAPITALE - RICORSO AL MERCATO FINANZIARIO ART. 2, COMMA 1, LETTERA A), COMMA 2, PRIMO PERIODO, ART. 10, L.R. 7.3.2003 N. 6 - AUT. FIN.: DAFP 2.3.2011 N. 402; DAFP 11.4.2012 N. 677; DAFP 28.5.2012 N. 1162; DAFP 16.8.2012 N. 1796; DAFP 14.3.2013 N. 202020 (M9)	211.518,90
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE FINANZE, PATRIMONIO E PROGRAMMAZIONE		
SERVIZIO: SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE		
10.3.2.1168 BENI MOBILI E IMMOBILI - SPESE D'INVESTIMENTO	1496 (R1)	916.532,06
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE, ENERGIA E POLITICHE PER LA MONTAGNA		
SERVIZIO: SERVIZIO DISCIPLINA GESTIONE RIFIUTI E SITI INQUINATI		
2.4.2.1053 BONIFICHE SITI - SPESE D'INVESTIMENTO	2296 INCENTIVI PER L' ATTIVITA' DI CARATTERIZZAZIONE NELLE AREE DI PROPRIETA' PRIVATA NEL SITO INQUINATO DI INTERESSE NAZIONALE DI TRIESTE ART. 3, COMMI 1, 89, LETTERA F), L.R. 28.12.2007 N. 30 - AUT. FIN.: ART. 3, COMMA 1, L.R. 28.12.2007 N. 31; DAFP 14.3.2013 N.	42.339,18
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE, ENERGIA E POLITICHE PER LA MONTAGNA		
SERVIZIO: SERVIZIO DISCIPLINA GESTIONE RIFIUTI E SITI INQUINATI		
2.4.2.1053 BONIFICHE SITI - SPESE D'INVESTIMENTO	2447 CONTRIBUTI AI SOGGETTI PRIVATI TITOLARI DI ATTIVITA' PRODUTTIVE INSEDIATI NEI SITI INQUINATI DI TRIESTE E DELLA LAGUNA DI MARANO E GRADO PER INTERVENTI DI CARATTERIZZAZIONE, MESSA IN SICUREZZA, BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE ART. 5, COMMA 25, L.R. 23.1.2007 N. 1 - AUT. FIN.: ART. 5, COMMA 28, L.R. 23.1.2007 N. 1; ART. 3, COMMA 1, L.R. 28.12.2007 N. 31; DAFP 14.3.2013 N. 202020 (R1)	33.496,69

Unità di bilancio	Capitolo	Variazioni in aumento 2013
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE, ENERGIA E POLITICHE PER LA MONTAGNA		
SERVIZIO: SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO		
2.3.2.1050 OPERE IDRAULICHE - SPESE D'INVESTIMENTO	2501 (R1)	299.545,00
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, MOBILITA', PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E LAVORI PUBBLICI		
SERVIZIO: SERVIZIO EDILIZIA		
8.4.2.1144 EDILIZIA RESIDENZIALE - SPESE D'INVESTIMENTO	3232 (R1)	616.430,40
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, MOBILITA', PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E LAVORI PUBBLICI		
SERVIZIO: SERVIZIO MOBILITA'		
4.7.2.1085 STUDI E PROGETTAZIONI - SPESE D'INVESTIMENTO	3860 CONTRIBUTI AI COMUNI CON PIU' DI 15.000 ABITANTI PER LA PREDISPOSIZIONE O REALIZZAZIONE DI STUDI DI FATTIBILITA' TECNICA E PROGETTI INNOVATIVI AVENTI OGGETTO LA CONCENTRAZIONE DELLO SMISTAMENTO DELLE MERCI ART. 8, COMMA 2, L.R. 30.4.2003 N. 11 - AUT. FIN.: ART. 6, COMMA 148, L.R. 2.2.2005 N. 1; ART. 4, COMMA 51, L.R. 18.7.2005 N. 15; ART. 6, COMMA 97, L.R. 21.7.2006 N. 12; DAFP 14.3.2013 N. 202020 (R1)	28.768,50
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE ISTRUZIONE, UNIVERSITA', RICERCA, FAMIGLIA, ASSOCIAZIONISMO E COOPERAZIONE		
SERVIZIO: SERVIZIO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA		
6.5.2.1130 ISTITUZIONI SCENTIFICHE - SPESE D'INVESTIMENTO	5134 (R1)	69.146,27
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, MOBILITA', PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E LAVORI PUBBLICI		
SERVIZIO: SERVIZIO EDILIZIA		
8.4.2.1144 EDILIZIA RESIDENZIALE - SPESE D'INVESTIMENTO	3231 (RV)	70.664,71

ALLEGATO SUB 3) – VARIAZIONI ALLO STANZIAMENTO DEI CAPITOLI

Unità di bilancio	Capitolo	Variazioni in diminuzione 2012	Variazioni in diminuzione 2013
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE FINANZE, PATRIMONIO E PROGRAMMAZIONE			
SERVIZIO: SERVIZIO CONTABILE E RENDICONTO			
10.5.2.1173 FONDO RESIDUI PERENTI - SPESE D'INVESTIMENTO	9691	-70.664,71	0,00
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE FINANZE, PATRIMONIO E PROGRAMMAZIONE			
SERVIZIO: SERVIZIO CONTABILE E RENDICONTO			
10.5.2.1173 FONDO RESIDUI PERENTI - SPESE D'INVESTIMENTO	9692	-2.006.258,10	0,00
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE FINANZE, PATRIMONIO E PROGRAMMAZIONE			
SERVIZIO: SERVIZIO CONTABILE E RENDICONTO			
10.5.2.1173 FONDO RESIDUI PERENTI - SPESE D'INVESTIMENTO	9693	-527.560,80	0,00

13_15_1_DAS_FIN PATR_506_1_TESTO

Decreto dell'Assessore regionale alle finanze, patrimonio e programmazione, ambiente, energia e politiche per la montagna 27 marzo 2013, n. 506

LR 21/2007, art. 33, c. 1, lett. b)bis - Istituzione capitolo di entrata "Per memoria".

L'ASSESSORE

PREMESSO che si dovranno riscuotere le entrate derivanti dai versamenti effettuati dai beneficiari di contributi per la restituzione degli importi accertati a seguito della minore rendicontazione, delle rinunce ai contributi stessi o agli importi per interessi, di competenza del Servizio affari generali, amministrativi, di vigilanza e garanzia della Direzione Centrale Istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione;
CONSIDERATO che nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 esiste l'appropriata unità di bilancio su cui far affluire le entrate sopraccitate;
VISTO l'articolo 33, comma 1 lettera b) bis della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21;
VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 28;
VISTA la DGR della seduta del 29 dicembre 2012, n. 2368 che ha approvato il Programma Operativo di Gestione per l'anno 2013 e le sue successive integrazioni;

DECRETA

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2013 - 2015 e del bilancio per l'anno 2013, nell'ambito della unità di bilancio 3.2.131 "Recupero di somme erogate e relativi interessi" alla Rubrica Direzione Centrale Istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione - Servizio affari generali, amministrativi, di vigilanza e garanzia - è istituito "per memoria" il capitolo 1336 con la denominazione "Recupero di somme erogate su capitoli di spesa di competenza e relativi interessi".
2. Nel programma Operativo di Gestione vengono apportati i seguenti aggiornamenti:
a) alla rubrica n. 590- servizio n. 407 - unità di bilancio dell'entrata 3.2.131
capitolo 1336

destinazione	RECUPERO DI SOMME EROGATE SU CAPITOLI DI SPESA DI COMPETENZA E RELATIVI INTERESSI

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FABBRO

13_15_1_DAS_INF MOB 212

Decreto dell'Assessore alle infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici - Soggetto attuatore 28 febbraio 2013, n. 212

"Lavori di realizzazione di una intersezione a rotatoria al km. 106.980 in Comune di Codroipo". Rimodulazione quadro economico.

L'ASSESSORE - IL SOGGETTO ATTUATORE

VISTO il decreto dell'11 luglio 2008, con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha dichiarato, fino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia;
VISTA la successiva Ordinanza n. 3702 del 5 settembre 2008 e s.m.i. con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Commissario delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'autostrada A4 nella

tratta Quarto D'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2009 con cui il sopra citato stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2010;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2010 con cui il sopra citato stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2011;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2011 con cui il sopra citato stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2012;
VISTO l'art. 1 dell'OPCM dd. 22.07.2011 n. 3954 che ha nominato il dott. Riccardo Riccardi Commissario delegato per il superamento della situazione di emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto D'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia, di cui al DPCM dd. 17.12.2010, in sostituzione del dott. Renzo Tondo;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2012 con cui il sopra citato stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2014 ed ha nominato Commissario delegato il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dott. Renzo Tondo;
VISTO il Decreto del Commissario delegato dd. 01.02.2013 n. 213 avente ad oggetto la nomina quale Soggetto Attuatore e l'affidamento di specifici settori di intervento al dott. Riccardo Riccardi;
RILEVATO che, tra i settori di intervento affidati al Soggetto Attuatore con Decreto dd. 01.02.2013 n. 213, è espressamente prevista l'emanazione di "ogni atto e provvedimento relativo all'approvazione dei progetti delle opere commissariali, assumendo ogni adempimento, onere, attività, comunque connessi ai poteri attribuiti, qualora non già attribuiti al Responsabile Unico del Procedimento, conferendo espressamente, in dette materie, la rappresentanza del Commissario delegato ad ogni effetto, anche nei confronti di enti, autorità, terzi tutti, preposti all'esercizio di funzioni di vigilanza, verifica e controllo previsti dalla relativa normativa";
RILEVATO che la Corte dei Conti - Sezione di Controllo della Regione Friuli Venezia Giulia - con nota dd. 12.02.2013, ha ammesso al visto ed alla conseguente registrazione il Decreto dd. 01.03.2013 n. 213;
RILEVATO che l'art. 1, co. 1 lett. c), dell'OPCM n. 3702/08 e s.m.i. stabilisce che il Commissario delegato provveda alla realizzazione delle opere di competenza di enti diversi dalla concessionaria Autovie Venete S.p.A., tenuto conto della programmazione e della disponibilità finanziaria degli stessi, comunque funzionali al decongestionamento dell'area interessata dallo stato di emergenza;
VISTO il Provvedimento n. 1 del Soggetto Attuatore dd. 24 ottobre 2009 di nomina del geom. Salvatore Claudio Maiorana quale Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto;
VISTO il decreto n. 201 dd. 25.10.2012 e RILEVATO che la Corte dei Conti - Sezione di Controllo della Regione Friuli Venezia Giulia, con nota dd. 05.12.2012, ha ammesso al visto ed alla conseguente registrazione il provvedimento sopra richiamato ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. c-bis), L. 14.01.1994 n. 20 e s.m.i.;
RICORDATO che il Commissario delegato, con Decreto dd. 02.10.2009 n. 32, ha individuato la S.p.A Friuli Venezia Giulia Strade quale supporto tecnico, operativo e logistico per la realizzazione di specifici interventi - dettagliati nel Decreto stesso - finalizzati a quanto previsto dall'art. 1, co. 1 lett. c), dell'OPCM n. 3702/08, e s.m.i.;
RILEVATO che, in ordine all'asse SS.13 "Pontebbana", l'intervento denominato "Lavori di realizzazione di una intersezione a rotatoria al km. 106.980 in Comune di Codroipo" è compreso tra gli interventi funzionali al decongestionamento dell'area interessata dallo stato di emergenza, così come evidenziato dall'Allegato 1 al Decreto del Commissario delegato dd. 02.10.2009 n. 32;
VISTE le note dd. 03.05.2011 prot. comm. 0000373 del Responsabile Unico del Procedimento e dd. 12.05.2011 prot. comm. n. 0012532/P della Direzione Centrale Infrastruttura, Mobilità, Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in ordine alla valutazione e motivazione della funzionalità dell'opera in oggetto rispetto all'obiettivo di procedere al decongestionamento dell'area interessata dalla dichiarazione dello stato di emergenza di cui all'O.P.C.M. n. 3702/08 e s.m.i.;
VISTO il Decreto del Commissario Delegato n. 101 dd. 17 maggio 2011 con il quale, in ordine all'intervento denominato "Lavori di realizzazione di una intersezione a rotatoria al km. 106.980 in Comune di Codroipo", è stato approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2 e comma 4, dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i., il progetto definitivo-esecutivo dell'opera;
RILEVATO che la Corte dei Conti - Sezione di Controllo della Regione Friuli Venezia Giulia - con nota dd. 31.05.2011, acquisita al prot. Comm. Delegato dd. 31.05.2011 prot. E/3012, ha ammesso al visto ed alla conseguente registrazione il Decreto n. 101 dd. 17 maggio 2011;
CONSIDERATO che, in ordine all'asse S.S. 13 "Pontebbana", il progetto definitivo - esecutivo dell'intervento denominato "Lavori di realizzazione di una intersezione a rotatoria al km. 106.980 in Comune di Codroipo" prevede un importo complessivo di € 942.405,00 di cui € 624.703,33 per lavori a base d'appalto, comprensivi dell'importo di € 29.386,85 relativo ad oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, ed € 317.701,67 per somme a disposizione dell'Amministrazione, così suddivise: € 21.510,00 per lavori

diversi (ripartiti in € 3.510,00 per monitoraggio ambientale, € 11.000,00 per spostamento sottoservizi, € 2.000,00 per allacciamento impianto illuminazione pubblica e € 5.000,00 per caratterizzazione delle terre e rocce da scavo); € 129.242,67 per IVA sui lavori; € 7.754,56 per spese per prove di laboratorio, verifiche tecniche ed indagini; € 19.386,40 per incentivi per la progettazione di cui all'art. 92 del d.lgs. 163/06 e spese di gara sui lavori; € 57.020,32 per espropri, accordi bonari e danni; € 5.000,00 per sorveglianza archeologica in fase di scavo; € 53.000,00 per spese tecniche e collaudi ed € 24.787,72 per imprevisti;
VISTO il Decreto del Commissario Delegato n. 136 dd. 27 gennaio 2012 con il quale è stata approvata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11, comma 2 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., la determinazione a contrarre relativa all'intervento denominato "Lavori di realizzazione di una intersezione a rotatoria al km. 106.980 in Comune di Codroipo" ed avviata la conseguente procedura per l'individuazione dell'affidatario dell'opera.
RILEVATO che la Corte dei Conti - Sezione di Controllo della Regione Friuli Venezia Giulia - con nota dd. 09.02.2012 - ha ammesso al visto ed alla conseguente registrazione il Decreto n. 136 dd. 27 gennaio 2012;
RILEVATO che, a seguito di Gara Informale IND 06C-2011 esperita il giorno 07.03.2012, con il criterio del prezzo più basso determinato secondo le modalità previste dall'art. 82 co. 2 lett. b) del d.lgs n. 163/2006, e s.m.i. e dall'art. 122, co. 9 del Dlgs. 163/2006 e s.m.i. è risultata aggiudicataria l'Impresa Cimenti S.r.L. per un importo netto di Euro 564.183,46 comprensivo di Euro 29.386,85 per oneri relativi all' attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
RICHIAMATA la nota dd. 18.12.2012 prot. 0000204 del Responsabile Unico del Procedimento con la quale è stata approvata, ai sensi dell'art. 132, co. 1 lett. b) e dell'art. 132, co. 3 secondo periodo, d.lgs. 163/06 e s.m.i., la variante n. 1 e contestualmente è stata proposta la rimodulazione del quadro economico dell'intervento denominato "Lavori di realizzazione di una intersezione a rotatoria al km. 106.980 in Comune di Codroipo";
RILEVATO che il Responsabile Unico del Procedimento, a seguito della nota dd. 18.12.2012 prot. 0000204, ha rappresentato che le variazioni introdotte, oltre ad essere contenute entro il quinto dell'importo contrattuale, non introducono novazioni sostanziali al progetto originario né comportano la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista e già impegnata all'interno del quadro economico del progetto approvato con Decreto n. 101 dd. 17 maggio 2011;
VISTO l'art. 161, co. 9 del d.P.R. 207/10 e s.m.i.;
RICHIAMATE, anche ai sensi dell'art. 161, co. 7 del d.P.R. 207/10 e s.m.i., le motivazioni sottese alla nota dd. 18.12.2012 prot. 0000204 in ordine all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di disporre varianti in corso d'opera;
UN TANTO PREMESSO,

DETERMINA

Art. 1

di prendere atto della variante in corso d'opera approvata dal Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 161, co. 9 del d.P.R. 207/10 e s.m.i. e degli artt. 132, co. 1 lett. b) e 132, co. 3 secondo periodo d.lgs. 163/06 e s.m.i. alla luce delle motivazioni sottese alla nota dd. 18.12.2012 prot. 0000204;

Art. 2

di riformulare il quadro economico dell'intervento denominato "Lavori di realizzazione di una intersezione a rotatoria al km. 106.980 in Comune di Codroipo", definito dal punto 2 del decreto n. 101 dd. 17 maggio 2011, alla luce della nota dd. 18.12.2012 prot. 0000204 del Responsabile Unico del Procedimento e del ribasso offerto a seguito della procedura avviata con decreto n. 136 dd. 27 gennaio 2012;

Art. 3

il quadro economico dell'intervento denominato "Lavori di realizzazione di una intersezione a rotatoria al km. 106.980 in Comune di Codroipo" inerente l'asse S.S. 13 "Pontebbana" è, a seguito dell'articolo 2 del presente provvedimento, così definito:

QUADRO ECONOMICO RIFORMULATO	
A) IMPORTO LAVORI	
A1 IMPORTO LAVORI a base d'appalto	€ 594.838,13
A2 ONERI PER LA SICUREZZA	€ 34.386,85
TOTALE LAVORI	€ 629.224,98
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1 LAVORI IN ECONOMIA (così suddivisi):	€ 31.200,00

B1-Ia	lavori in economia: Adeguamento Impianti di illuminazione (di cui 3% circa = € 2.760,00 per Oneri per la Sicurezza)	€ 26.100,00
B1-Ic	lavori in economia: Monitoraggio ambientale	€ 2.700,00
B1-Ie	lavori in economia: Caratterizzazione delle terre e rocce da scavo	€ 1.400,00
B1-II	Spese per eliminazione/spostamento interferenze/sottoservizi	€ 1.000,00
B2 INDAGINI RILIEVI ACCERTAMENTI (ANTE OPERAM)		€ 0,00
B3 ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI		€ 1.000,00
B4 IMPREVISTI (così suddivisi):		€ 2.000,00
B4-I	Imprevisti	€ 1.000,00
B4-III	accantonamento accordo bonario	€ 1.000,00
B4-IV	asservimenti e danni	€ 0,00
B4-V	altre eventuali spese	€ 0,00
B5 ESPROPRI		€ 51.200,00
B5-I	acquisizione aree o immobili, espropri e asservimenti, occupazioni temporanee, spese di registrazione	€ 50.000,00
B5-II	spese notarili, di registrazione atti e frazionamenti	€ 1.200,00
B6 ACCANTONAMENTO EX ARTICOLO 133 D.Lgs 163/2006		€ 0,00
B7 SPESE TECNICHE (così suddivise):		€ 49.700,00
B7-I	spese tecniche compresi oneri previdenziali obbligatori	€ 42.300,00
B7-II	incarichi professionali: Sorveglianza Archeologica	€ 7.400,00
B7I FONDO INCENTIVANTE		€ 14.600,00
B8 ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVE CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE		€ 0,00
B9 SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI		€ 0,00
B10 SPESE PER PUBBLICITA' E OPERE ARTISTICHE		€ 375,00
B11 SPESE PER PROVE VERIFICHE E COLLAUDI		€ 11.000,00
B12 ONERI IVA (così suddivisi):		€ 152.066,25
B12-I	Oneri IVA (21%) sull'importo lavori (A)	€ 132.137,25
B12-II	Oneri IVA (21%) sull'importo B1+B2+B3+B4+(B7-I+B7-III)+B10-II+B10-III+B11	€ 19.929,00
	A) IMPORTO LAVORI	€ 629.224,98
	B) SOMMANO LE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 313.141,25
	TOTALE SOMMA IMPEGNATA	€ 942.366,23

Art. 4

I ribassi e le economie derivanti dalla rimodulazione del quadro economico verranno utilizzati per finanziarie gli altri interventi sullo stesso asse ss13 relativamente alle opere di cui Decreto del Commissario delegato dd. 02.10.2009 n. 32.

Art. 5

La copertura finanziaria dell'intervento è a carico della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. ai sensi dell'art. 6 comma 5 dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i.

Il presente decreto, pubblicato ai sensi della normativa vigente, è trasmesso alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. c-bis), L. 14.01.1994 n. 20 e s.m.i., così come modificato dall'art. 2-sexies della L. 10/2011. In armonia all'art. 27, comma 1, L. 24.11.2000, n. 340 e s.m.i., così come modificato dall'art. 2-septies della L. 10/2011, il presente provvedimento diviene in ogni caso esecutivo trascorsi sette giorni dalla ricezione della Corte stessa; tale termine include la risposta ed eventuali richieste istruttorie.

RICCARDI

13_15_1_DAS_INF MOB 220

Decreto dell'Assessore alle infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici - Soggetto attuatore 28 febbraio 2013, n. 220

Approvazione del progetto definitivo dell'intervento sull'asse SR 252 "Di Palmanova", denominato "Lavori di sistemazione a

rotatoria dell'intersezione tra la SR n. 252 al km. 2+300 e via del Forte (ingresso est a Villa Manin)".

L'ASSESSORE - IL SOGGETTO ATTUATORE

VISTO il decreto dell'11 luglio 2008, con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha dichiarato, fino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia;
VISTA la successiva Ordinanza n. 3702 del 5 settembre 2008 e s.m.i. con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Commissario delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'autostrada A4 nella tratta Quarto D'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2009 con cui il sopra citato stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2010;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2010 con cui il sopra citato stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2011;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2011 con cui il sopra citato stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2012;
VISTO l'art. 1 dell'OPCM dd. 22.07.2011 n. 3954 che ha nominato il dott. Riccardo Riccardi Commissario delegato per il superamento della situazione di emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto D'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia, di cui al DPCM dd. 17.12.2010, in sostituzione del dott. Renzo Tondo;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2012 con cui il sopra citato stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2014 ed ha nominato Commissario delegato il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dott. Renzo Tondo;
VISTO il Decreto del Commissario delegato dd. 01.02.2013 n. 213 avente ad oggetto la nomina quale Soggetto Attuatore e l'affidamento di specifici settori di intervento al dott. Riccardo Riccardi;
RILEVATO che, tra i settori di intervento affidati al Soggetto Attuatore con Decreto dd. 01.02.2013 n. 213, è espressamente prevista l'emanazione di "ogni atto e provvedimento relativo all'approvazione dei progetti delle opere commissariali, assumendo ogni adempimento, onere, attività, comunque connessi ai poteri attribuiti, qualora non già attribuiti al Responsabile Unico del Procedimento, conferendo espressamente, in dette materie, la rappresentanza del Commissario delegato ad ogni effetto, anche nei confronti di enti, autorità, terzi tutti, preposti all'esercizio di funzioni di vigilanza, verifica e controllo previsti dalla relativa normativa";
RILEVATO che la Corte dei Conti - Sezione di Controllo della Regione Friuli Venezia Giulia - con nota dd. 12.02.2013, ha ammesso al visto ed alla conseguente registrazione il Decreto dd. 01.03.2013 n. 213;
RILEVATO che l'art. 1, co. 1 lett. c), dell'OPCM n. 3702/08 e s.m.i. stabilisce che il Commissario delegato provveda alla realizzazione delle opere di competenza di enti diversi dalla concessionaria Autovie Venete S.p.A., tenuto conto della programmazione e della disponibilità finanziaria degli stessi, comunque funzionali al decongestionamento dell'area interessata dallo stato di emergenza;
RILEVATO che gli "Interventi di messa in sicurezza sull'asse SR 252", con preciso criterio tecnico dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (D.G.R. dd. 24.06.2009 n. 1471), sono stati ritenuti coerenti con le caratteristiche di cui all'art. 1, co. 1 lett. c) OPCM 3702/08 e s.m.i. e funzionali al decongestionamento dell'arteria A4, al fine di garantire il miglioramento delle condizioni di fatto della viabilità lungo l'asse autostradale e di provvedere ad una serie di interventi che ne migliorassero la sicurezza, la fluidità e la capacità di traffico eliminando gli attuali punti di criticità per adeguarla ai possibili scenari futuri legati ed, in particolare, al corso della realizzazione della terza corsia.
RILEVATO, in ordine alla valutazione e motivazione della funzionalità dell'opera in oggetto rispetto all'obiettivo di procedere al decongestionamento dell'area interessata dalla dichiarazione dello stato di emergenza di cui all'O.P.C.M. n. 3702/08 e s.m.i., che:
- con nota prot. n. 0004532 di data 23.02.2012, la società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. ha proposto al Commissario Delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'autostrada A4 nella tratta Quarto D'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia giusta Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 dd. 05.09.2008 e s.m.i., l'assoggettabilità alle procedure commissariali dei sopradetti interventi;
- con nota prot. n. 0000345 di data 27.02.2012, il Commissario Delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'autostrada A4 nella tratta Quarto D'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia giusta Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 dd. 05.09.2008 e s.m.i., ha richiesto alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale

Mobilità e Infrastrutture di Trasporto il proprio parere in ordine all'assoggettabilità alle procedure commissariali degli interventi sopra richiamati;
- con nota prot. n. 0005988/P-/F+L di data 12.03.2012 la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Mobilità e Infrastrutture di Trasporto ha espresso parere favorevole all'assoggettabilità alle procedure commissariali dei citati interventi;
VISTO il Decreto dd. 15.05.2012 n. 172 e RILEVATO che lo stesso ha assoggettato all'Ordinanza 3702/08 e s.m.i., ai sensi dell'art. 1, co. 1 lett. c), "gli interventi di messa in sicurezza dell'asse SR 252" mediante realizzazione di rotatorie al km 2+300, al Km 4+250, al Km 14+750, al Km 18+750 e al Km 22+400 come precisati nella nota prot. n. 0004532 di data 23.02.2012 della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.;
RILEVATO che la Corte dei Conti - Sezione di Controllo della Regione Friuli Venezia Giulia - con nota dd. 30.05.2012, ha ammesso al visto ed alla conseguente registrazione il Decreto dd. 15.05.2012 n. 172;
RILEVATO che la società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. è stata individuata quale supporto tecnico, operativo e logistico per la realizzazione degli interventi di cui al Decreto n. 172/2012, in armonia a quanto previsto dall'art. 2, co. 1bis, dell'OPCM n. 3702/08 e s.m.i;
VISTO il decreto dd. 23.08.2012 n. 176, ai sensi del quale è stata disposta la nomina del geom. Sandro Gori a Responsabile Unico del Procedimento degli interventi sopra emarginati;
RILEVATO che la Corte dei Conti - Sezione di Controllo della Regione Friuli Venezia Giulia, con nota dd. 11.09.2012, ha ammesso al visto ed alla conseguente registrazione il decreto dd. 23.08.2012 n. 176 ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. c-bis), L. 14.01.1994 n. 20 e s.m.i.;
RILEVATO, pertanto, che, in ordine all'asse S.R. 252 "di Palmanova", l'intervento denominato "Lavori di sistemazione a rotatoria dell'intersezione tra la S.R. n°252 al km.2+300 e via del Forte (ingresso est a Villa Manin)" è compreso tra gli interventi funzionali al decongestionamento dell'area interessata dallo stato di emergenza, in ragione dei contenuti del Decreto dd. 15.05.2012 n. 172;
VISTO il progetto definitivo trasmesso da S.p.A. Friuli Venezia Giulia Strade, di cui alla nota interna n. 0000017 del 26.02.2013 del Responsabile Unico del Procedimento e depositato agli atti;
VISTO il Decreto del Commissario delegato dd. 04.03.2010 n. 50;
CONSIDERATO che è stata data comunicazione di avvio del procedimento espropriativo, anche mediante specifica comunicazione "ad personam";
CONSIDERATO altresì che, al fine di agevolare la visione del progetto da parte dei soggetti interessati, il progetto definitivo è stato depositato presso l'Ufficio Espropri della S.p.A. Friuli Venezia Giulia Strade a Trieste in via Mazzini n. 22;
VISTA la sopra citata nota interna n. 0000017 del 26.02.2013 del Responsabile Unico del Procedimento in merito alle osservazioni ricevute dagli Enti, nonché alle osservazioni pervenute dai soggetti interessati al procedimento espropriativo;
CONSIDERATO, altresì, che tali prescrizioni, raccomandazioni e osservazioni saranno, per quanto possibile e compatibile con le soluzioni tecniche del progetto definitivo, tenute in debito conto nella fase di redazione della progettazione esecutiva dell'intervento in esame;
RICORDATO che il Commissario Delegato, ai sensi dell'art. 3, comma 2 dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i. provvede all'approvazione del progetto definitivo delle opere con proprio atto che sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali, e costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori, in deroga all'art 98, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, salva l'applicazione dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni, anche prima dell'espletamento delle procedure espropriative, che si svolgeranno con i termini di legge ridotti a metà;
CONSIDERATO che, in ordine all'asse S.R. 252 "di Palmanova", il progetto definitivo dell'intervento denominato "Lavori di sistemazione a rotatoria dell'intersezione tra la S.R. n°252 al km.2+300 e via del Forte (ingresso est a Villa Manin)" prevede un importo complessivo di € 525.000,00 di cui € 352.432,48 per lavori a base d'appalto, suddiviso in € 338.183,31 per lavori a corpo ed € 0,00 per lavori a misura, oltre a € 14.249,17 relativi ad oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, ed € 172.567,52 per somme a disposizione dell'Amministrazione, così suddivise: € 0,00 per somme a disposizione per lavori, € 2.540,00 per rilievi, accertamenti ed indagini, € 2.000,00 per eliminazione interferenze, € 11.137,38 per imprevisti, € 29.346,67 per espropriazioni, € 9.163,24 per accantonamento per bonari accordi, € 30.112,54 per spese tecniche, € 0,00 per spese per attività di consulenze e di supporto, € 3.500,00 per spese per commissioni aggiudicatrici e collaudo, € 0,00 per spese per pubblicità ed opere artistiche, € 3.000,00 per spese per accertamenti di laboratorio, € 225,00 per altre eventuali spese ed € 81.542,69 per I.V.A. ed altre imposte;
CONSIDERATO che alla spesa per la realizzazione di detti interventi farà fronte S.p.A. Friuli Venezia Giulia Strade ai sensi dell'art. 6, co. 5 dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i.;
VISTO il verbale delle operazioni di verifica e controllo del progetto definitivo dell'intervento sull'asse S.R. 252 "di Palmanova" denominato "Lavori di sistemazione a rotatoria dell'intersezione tra la S.R. n°252 al km.2+300 e via del Forte (ingresso est a Villa Manin)", allegato alla nota interna n. 0000017 del

26.02.2013 del Responsabile Unico del Procedimento;
RITENUTO, vista la nota interna n. 0000017 del 26.02.2013, di procedere all'approvazione del progetto definitivo dell'intervento relativo all'asse S.R. 252 "di Palmanova", l'intervento denominato "Lavori di sistemazione a rotatoria dell'intersezione tra la S.R. n°252 al km.2+300 e via del Forte (ingresso est a Villa Manin)" in armonia alla proposta del Responsabile Unico del Procedimento sopra emarginata;
UN TANTO PREMESSO,

DECRETA

1) È approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i., il progetto definitivo, di cui alla nota interna n. 0000017 del 26.02.2013 del Responsabile Unico del Procedimento e depositato agli atti, dell'intervento "Lavori di sistemazione a rotatoria dell'intersezione tra la S.R. n°252 al km.2+300 e via del Forte (ingresso est a Villa Manin)" inerente l'asse S.R. 252 "di Palmanova".
2) È approvato ai sensi dell'art.6, comma 5, dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i., il quadro economico dell'intervento denominato "Lavori di sistemazione a rotatoria dell'intersezione tra la S.R. n°252 al km.2+300 e via del Forte (ingresso est a Villa Manin)" inerente l'asse S.R. 252 "di Palmanova" così definito: un importo complessivo di € 525.000,00 di cui € 352.432,48 per lavori a base d'appalto, suddiviso in € 338.183,31 per lavori a corpo ed € 0,00 per lavori a misura, oltre a € 14.249,17 relativi ad oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, ed € 172.567,52 per somme a disposizione dell'Amministrazione, così suddivise: € 0,00 per somme a disposizione per lavori, € 2.540,00 per rilievi, accertamenti ed indagini, € 2.000,00 per eliminazione interferenze, € 11.137,38 per imprevisti, € 29.346,67 per espropriazioni, € 9.163,24 per accantonamento per bonari accordi, € 30.112,54 per spese tecniche, € 0,00 per spese per attività di consulenze e di supporto, € 3.500,00 per spese per commissioni aggiudicatrici e collaudo, € 0,00 per spese per pubblicità ed opere artistiche, € 3.000,00 per spese per accertamenti di laboratorio, € 225,00 per altre eventuali spese ed € 81.542,69 per I.V.A. ed altre imposte.
3) L'intervento denominato "Lavori di sistemazione a rotatoria dell'intersezione tra la S.R. n°252 al km.2+300 e via del Forte (ingresso est a Villa Manin)" inerente l'asse S.R. 252 "di Palmanova", secondo il progetto definitivo approvato, è dichiarato di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, ai sensi dell'art.3, comma 2, dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i..
4) Il presente Decreto sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere, comunque denominato, e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato; i Comuni interessati procederanno, ove necessario, all'adeguamento degli strumenti urbanistici di competenza.
5) La copertura finanziaria dell'intervento denominato "Lavori di sistemazione a rotatoria dell'intersezione tra la S.R. n°252 al km.2+300 e via del Forte (ingresso est a Villa Manin)" inerente l'asse S S.R. 252 "di Palmanova" è a carico della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. ai sensi dell'art. 6, co. 5, dell'O.P.C.M. n. 3702/08 e s.m.i..

Il presente decreto, pubblicato ai sensi della normativa vigente, è trasmesso alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. c-bis), L. 14.01.1994 n. 20 e s.m.i., così come modificato dall'art. 2-sexies della L. 10/2011. In armonia all'art. 27, comma 1, L. 24.11.2000, n. 340 e s.m.i., così come modificato dall'art. 2-septies della L. 10/2011, il presente provvedimento diviene in ogni caso esecutivo trascorsi sette giorni dalla ricezione della Corte stessa; tale termine include la risposta ed eventuali richieste istruttorie.

RICCARDI

13_15_1_DAS_INF MOB 221

Decreto dell'Assessore alle infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici - Soggetto attuatore 28 febbraio 2013, n. 221

Approvazione del progetto definitivo dell'intervento sull'asse SR 252 "Di Palmanova", denominato "Lavori di sistemazione a rotatoria dell'intersezione tra la SR n. 252 al km. 14+750 e la SR n. 353 a Castions di Strada".

L'ASSESSORE - IL SOGGETTO ATTUATORE

VISTO il decreto dell'11 luglio 2008, con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha dichiarato, fino al

31 dicembre 2009, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia;
VISTA la successiva Ordinanza n. 3702 del 5 settembre 2008 e s.m.i. con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Commissario delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'autostrada A4 nella tratta Quarto D'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2009 con cui il sopra citato stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2010;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2010 con cui il sopra citato stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2011;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2011 con cui il sopra citato stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2012;
VISTO l'art. 1 dell'OPCM dd. 22.07.2011 n. 3954 che ha nominato il dott. Riccardo Riccardi Commissario delegato per il superamento della situazione di emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto D'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia, di cui al DPCM dd. 17.12.2010, in sostituzione del dott. Renzo Tondo;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2012 con cui il sopra citato stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2014 ed ha nominato Commissario delegato il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dott. Renzo Tondo;
VISTO il Decreto del Commissario delegato dd. 01.02.2013 n. 213 avente ad oggetto la nomina quale Soggetto Attuatore e l'affidamento di specifici settori di intervento al dott. Riccardo Riccardi;
RILEVATO che, tra i settori di intervento affidati al Soggetto Attuatore con Decreto dd. 01.02.2013 n. 213, è espressamente prevista l'emanazione di "ogni atto e provvedimento relativo all'approvazione dei progetti delle opere commissariali, assumendo ogni adempimento, onere, attività, comunque connessi ai poteri attribuiti, qualora non già attribuiti al Responsabile Unico del Procedimento, conferendo espressamente, in dette materie, la rappresentanza del Commissario delegato ad ogni effetto, anche nei confronti di enti, autorità, terzi tutti, preposti all'esercizio di funzioni di vigilanza, verifica e controllo previsti dalla relativa normativa";
RILEVATO che la Corte dei Conti - Sezione di Controllo della Regione Friuli Venezia Giulia - con nota dd. 12.02.2013, ha ammesso al visto ed alla conseguente registrazione il Decreto dd. 01.03.2013 n. 213;
RILEVATO che l'art. 1, co. 1 lett. c), dell'OPCM n. 3702/08 e s.m.i. stabilisce che il Commissario delegato provveda alla realizzazione delle opere di competenza di enti diversi dalla concessionaria Autovie Venete S.p.A., tenuto conto della programmazione e della disponibilità finanziaria degli stessi, comunque funzionali al decongestionamento dell'area interessata dallo stato di emergenza;
RILEVATO che gli "Interventi di messa in sicurezza sull'asse SR 252", con preciso criterio tecnico dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (D.G.R. dd. 24.06.2009 n. 1471), sono stati ritenuti coerenti con le caratteristiche di cui all'art. 1, co. 1 lett. c) OPCM 3702/08 e s.m.i. e funzionali al decongestionamento dell'arteria A4, al fine di garantire il miglioramento delle condizioni di fatto della viabilità lungo l'asse autostradale e di provvedere ad una serie di interventi che ne migliorassero la sicurezza, la fluidità e la capacità di traffico eliminando gli attuali punti di criticità per adeguarla ai possibili scenari futuri legati ed, in particolare, al corso della realizzazione della terza corsia.
RILEVATO, in ordine alla valutazione e motivazione della funzionalità dell'opera in oggetto rispetto all'obiettivo di procedere al decongestionamento dell'area interessata dalla dichiarazione dello stato di emergenza di cui all'O.P.C.M. n. 3702/08 e s.m.i., che:
- con nota prot. n. 0004532 di data 23.02.2012, la società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. ha proposto al Commissario Delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'autostrada A4 nella tratta Quarto D'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia giusta Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 dd. 05.09.2008 e s.m.i., l'assoggettabilità alle procedure commissariali dei sopradetti interventi;
- con nota prot. n. 0000345 di data 27.02.2012, il Commissario Delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'autostrada A4 nella tratta Quarto D'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia giusta Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 dd. 05.09.2008 e s.m.i., ha richiesto alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Mobilità e Infrastrutture di Trasporto il proprio parere in ordine all'assoggettabilità alle procedure commissariali degli interventi sopra richiamati;
- con nota prot. n. 0005988/P-/F+L di data 12.03.2012 la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Mobilità e Infrastrutture di Trasporto ha espresso parere favorevole all'assoggettabilità alle procedure commissariali dei citati interventi;
VISTO il Decreto dd. 15.05.2012 n. 172 e RILEVATO che lo stesso ha assoggettato all'Ordinanza 3702/08 e s.m.i., ai sensi dell'art. 1, co. 1 lett. c), "gli interventi di messa in sicurezza dell'asse SR 252" mediante

realizzazione di rotatorie al km 2+300, al Km 4+250, al Km 14+750, al Km 18+750 e al Km 22+400 come precisati nella nota prot. n. 0004532 di data 23.02.2012 della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.;
RILEVATO che la Corte dei Conti - Sezione di Controllo della Regione Friuli Venezia Giulia - con nota dd. 30.05.2012, ha ammesso al visto ed alla conseguente registrazione il Decreto dd. 15.05.2012 n. 172;
RILEVATO che la società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. è stata individuata quale supporto tecnico, operativo e logistico per la realizzazione degli interventi di cui al Decreto n. 172/2012, in armonia a quanto previsto dall'art. 2, co. 1bis, dell'OPCM n. 3702/08 e s.m.i;
VISTO il decreto dd. 23.08.2012 n. 176, ai sensi del quale è stata disposta la nomina del geom. Sandro Gori a Responsabile Unico del Procedimento degli interventi sopra emarginati;
RILEVATO che la Corte dei Conti - Sezione di Controllo della Regione Friuli Venezia Giulia, con nota dd. 11.09.2012, ha ammesso al visto ed alla conseguente registrazione il decreto dd. 23.08.2012 n. 176 ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. c-bis), L. 14.01.1994 n. 20 e s.m.i.;
RILEVATO, pertanto, che, in ordine all'asse S.R. 252 "di Palmanova", l'intervento denominato "Lavori di sistemazione a rotatoria dell'intersezione tra la S.R. n°252 al km.14+750 e la S.R. n°353 a Castions di Strada" è compreso tra gli interventi funzionali al decongestionamento dell'area interessata dallo stato di emergenza, in ragione dei contenuti del Decreto dd. 15.05.2012 n. 172;
VISTO il progetto definitivo trasmesso da S.p.A. Friuli Venezia Giulia Strade, di cui alla nota interna n. 0000019 dd. 26.02.2013 del Responsabile Unico del Procedimento e depositato agli atti;
VISTO il Decreto del Commissario delegato dd. 04.03.2010 n. 50;
CONSIDERATO che è stata data comunicazione di avvio del procedimento espropriativo, anche mediante specifica comunicazione "ad personam";
CONSIDERATO altresì che, al fine di agevolare la visione del progetto da parte dei soggetti interessati, il progetto definitivo è stato depositato presso l'Ufficio Espropri della S.p.A. Friuli Venezia Giulia Strade a Trieste in via Mazzini n. 22;
VISTA la sopra citata nota interna n. 0000019 dd. 26.02.2013 del Responsabile Unico del Procedimento in merito alle osservazioni ricevute dagli Enti, nonché alle osservazioni pervenute dai soggetti interessati al procedimento espropriativo;
CONSIDERATO, altresì, che tali prescrizioni, raccomandazioni e osservazioni saranno, per quanto possibile e compatibile con le soluzioni tecniche del progetto definitivo, tenute in debito conto nella fase di redazione della progettazione esecutiva dell'intervento in esame;
RICORDATO che il Commissario Delegato, ai sensi dell'art. 3, comma 2 dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i. provvede all'approvazione del progetto definitivo delle opere con proprio atto che sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali, e costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori, in deroga all'art 98, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, salva l'applicazione dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni, anche prima dell'espletamento delle procedure espropriative, che si svolgeranno con i termini di legge ridotti a metà;
CONSIDERATO che, in ordine all'asse S.R. 252 "di Palmanova", il progetto definitivo dell'intervento denominato "Lavori di sistemazione a rotatoria dell'intersezione tra la S.R. n°252 al km.14+750 e la S.R. n°353 a Castions di Strada" prevede un importo complessivo di € 1.300.000,00 di cui € 895.217,77 per lavori a base d'appalto, suddiviso in € 862.046,40 per lavori a corpo ed € 0,00 per lavori a misura, oltre a € 33.171,37 relativi ad oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, ed € 404.782,23 per somme a disposizione dell'Amministrazione, così suddivise: € 0,00 per somme a disposizione per lavori, € 2.540,00 per rilievi, accertamenti ed indagini, € 40.000,00 per eliminazione interferenze, € 12.339,11 per imprevisti, € 47.266,51 per espropriazioni, € 23.275,66 per accantonamento per bonari accordi, € 63.770,05 per spese tecniche, € 0,00 per spese per attività di consulenze e di supporto, € 3.500,00 per spese per commissioni aggiudicatrici e collaudo, € 0,00 per spese per pubblicità ed opere artistiche, € 3.000,00 per spese per accertamenti di laboratorio, € 225,00 per altre eventuali spese ed € 208.865,90 per I.V.A. ed altre imposte;
CONSIDERATO che alla spesa per la realizzazione di detti interventi farà fronte S.p.A. Friuli Venezia Giulia Strade ai sensi dell'art. 6, co. 5 dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i.;
VISTO il verbale delle operazioni di verifica e controllo del progetto definitivo dell'intervento sull'asse S.R. 252 "di Palmanova" denominato "Lavori di sistemazione a rotatoria dell'intersezione tra la S.R. n°252 al km.14+750 e la S.R. n°353 a Castions di Strada", allegato alla nota interna n. 0000019 dd. 26.02.2013 del Responsabile Unico del Procedimento;
RITENUTO, vista la nota interna n. 0000019 dd. 26.02.2013, di procedere all'approvazione del progetto definitivo dell'intervento relativo all'asse S.R. 252 "di Palmanova", l'intervento denominato "Lavori di sistemazione a rotatoria dell'intersezione tra la S.R. n°252 al km.14+750 e la S.R. n°353 a Castions di Strada" in armonia alla proposta del Responsabile Unico del Procedimento sopra emarginata;
UN TANTO PREMESSO,

DECRETA

1) È approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i., il progetto definitivo, di cui alla nota interna n. 0000019 dd. 26.02.2013 del Responsabile Unico del Procedimento e depositato agli atti, dell'intervento "Lavori di sistemazione a rotatoria dell'intersezione tra la S.R. n°252 al km.14+750 e la S.R. n°353 a Castions di Strada" inerente l'asse S.R. 252 "di Palmanova".
2) È approvato ai sensi dell'art.6, comma 5, dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i., il quadro economico dell'intervento denominato "Lavori di sistemazione a rotatoria dell'intersezione tra la S.R. n°252 al km.14+750 e la S.R. n°353 a Castions di Strada" inerente l'asse S.R. 252 "di Palmanova" così definito: un importo complessivo di € 1.300.000,00 di cui € 895.217,77 per lavori a base d'appalto, suddiviso in € 862.046,40 per lavori a corpo ed € 0,00 per lavori a misura, oltre a € 33.171,37 relativi ad oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, ed € 404.782,23 per somme a disposizione dell'Amministrazione, così suddivise: € 0,00 per somme a disposizione per lavori, € 2.540,00 per rilievi, accertamenti ed indagini, € 40.000,00 per eliminazione interferenze, € 12.339,11 per imprevisti, € 47.266,51 per espropriazioni, € 23.275,66 per accantonamento per bonari accordi, € 63.770,05 per spese tecniche, € 0,00 per spese per attività di consulenze e di supporto, € 3.500,00 per spese per commissioni aggiudicatrici e collaudo, € 0,00 per spese per pubblicità ed opere artistiche, € 3.000,00 per spese per accertamenti di laboratorio, € 225,00 per altre eventuali spese ed € 208.865,90 per I.V.A. ed altre imposte.
3) L'intervento denominato "Lavori di sistemazione a rotatoria dell'intersezione tra la S.R. n°252 al km.14+750 e la S.R. n°353 a Castions di Strada" inerente l'asse S.R. 252 "di Palmanova", secondo il progetto definitivo approvato, è dichiarato di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, ai sensi dell'art.3, comma 2, dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i..
4) Il presente Decreto sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere, comunque denominato, e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato; i Comuni interessati procederanno, ove necessario, all'adeguamento degli strumenti urbanistici di competenza.
5) La copertura finanziaria dell'intervento denominato "Lavori di sistemazione a rotatoria dell'intersezione tra la S.R. n°252 al km.14+750 e la S.R. n°353 a Castions di Strada" inerente l'asse S S.R. 252 "di Palmanova" è a carico della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. ai sensi dell'art. 6, co. 5, dell'O.P.C.M. n. 3702/08 e s.m.i..

Il presente decreto, pubblicato ai sensi della normativa vigente, è trasmesso alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. c-bis), L. 14.01.1994 n. 20 e s.m.i., così come modificato dall'art. 2-sexies della L. 10/2011. In armonia all'art. 27, comma 1, L. 24.11.2000, n. 340 e s.m.i., così come modificato dall'art. 2-septies della L. 10/2011, il presente provvedimento diviene in ogni caso esecutivo trascorsi sette giorni dalla ricezione della Corte stessa; tale termine include la risposta ed eventuali richieste istruttorie.

RICCARDI

13_15_1_DAS_INF MOB 222

Decreto dell'Assessore alle infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici - Soggetto attuatore 28 febbraio 2013, n. 222

Approvazione del progetto definitivo dell'intervento sull'asse SR 252 "Di Palmanova", denominato "Lavori di sistemazione a rotatoria dell'intersezione tra la SR n. 252 al km. 18+750 e la SP n. 85 tra Castions di Strada e Gonars".

L'ASSESSORE - IL SOGGETTO ATTUATORE

VISTO il decreto dell'11 luglio 2008, con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha dichiarato, fino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia;
VISTA la successiva Ordinanza n. 3702 del 5 settembre 2008 e s.m.i. con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Commissario delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'autostrada A4 nella tratta Quarto D'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2009 con cui il sopra citato stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2010;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2010 con cui il sopra citato stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2011;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2011 con cui il sopra citato stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2012;
VISTO l'art. 1 dell'OPCM dd. 22.07.2011 n. 3954 che ha nominato il dott. Riccardo Riccardi Commissario delegato per il superamento della situazione di emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto D'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia, di cui al DPCM dd. 17.12.2010, in sostituzione del dott. Renzo Tondo;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2012 con cui il sopra citato stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2014 ed ha nominato Commissario delegato il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dott. Renzo Tondo;
VISTO il Decreto del Commissario delegato dd. 01.02.2013 n. 213 avente ad oggetto la nomina quale Soggetto Attuatore e l'affidamento di specifici settori di intervento al dott. Riccardo Riccardi;
RILEVATO che, tra i settori di intervento affidati al Soggetto Attuatore con Decreto dd. 01.02.2013 n. 213, è espressamente prevista l'emanazione di "ogni atto e provvedimento relativo all'approvazione dei progetti delle opere commissariali, assumendo ogni adempimento, onere, attività, comunque connessi ai poteri attribuiti, qualora non già attribuiti al Responsabile Unico del Procedimento, conferendo espressamente, in dette materie, la rappresentanza del Commissario delegato ad ogni effetto, anche nei confronti di enti, autorità, terzi tutti, preposti all'esercizio di funzioni di vigilanza, verifica e controllo previsti dalla relativa normativa";
RILEVATO che la Corte dei Conti - Sezione di Controllo della Regione Friuli Venezia Giulia - con nota dd. 12.02.2013, ha ammesso al visto ed alla conseguente registrazione il Decreto dd. 01.03.2013 n. 213;
RILEVATO che l'art. 1, co. 1 lett. c), dell'OPCM n. 3702/08 e s.m.i. stabilisce che il Commissario delegato provveda alla realizzazione delle opere di competenza di enti diversi dalla concessionaria Autovie Venete S.p.A., tenuto conto della programmazione e della disponibilità finanziaria degli stessi, comunque funzionali al decongestionamento dell'area interessata dallo stato di emergenza;
RILEVATO che gli "Interventi di messa in sicurezza sull'asse SR 252", con preciso criterio tecnico dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (D.G.R. dd. 24.06.2009 n. 1471), sono stati ritenuti coerenti con le caratteristiche di cui all'art. 1, co. 1 lett. c) OPCM 3702/08 e s.m.i. e funzionali al decongestionamento dell'arteria A4, al fine di garantire il miglioramento delle condizioni di fatto della viabilità lungo l'asse autostradale e di provvedere ad una serie di interventi che ne migliorassero la sicurezza, la fluidità e la capacità di traffico eliminando gli attuali punti di criticità per adeguarla ai possibili scenari futuri legati ed, in particolare, al corso della realizzazione della terza corsia.
RILEVATO, in ordine alla valutazione e motivazione della funzionalità dell'opera in oggetto rispetto all'obiettivo di procedere al decongestionamento dell'area interessata dalla dichiarazione dello stato di emergenza di cui all'O.P.C.M. n. 3702/08 e s.m.i., che:
- con nota prot. n. 0004532 di data 23.02.2012, la società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. ha proposto al Commissario Delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'autostrada A4 nella tratta Quarto D'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia giusta Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 dd. 05.09.2008 e s.m.i., l'assoggettabilità alle procedure commissariali dei sopradetti interventi;
- con nota prot. n. 0000345 di data 27.02.2012, il Commissario Delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'autostrada A4 nella tratta Quarto D'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia giusta Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 dd. 05.09.2008 e s.m.i., ha richiesto alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Mobilità e Infrastrutture di Trasporto il proprio parere in ordine all'assoggettabilità alle procedure commissariali degli interventi sopra richiamati;
- con nota prot. n. 0005988/P-/F+L di data 12.03.2012 la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Mobilità e Infrastrutture di Trasporto ha espresso parere favorevole all'assoggettabilità alle procedure commissariali dei citati interventi;
VISTO il Decreto dd. 15.05.2012 n. 172 e RILEVATO che lo stesso ha assoggettato all'Ordinanza 3702/08 e s.m.i., ai sensi dell'art. 1, co. 1 lett. c), "gli interventi di messa in sicurezza dell'asse SR 252" mediante realizzazione di rotatorie al km 2+300, al Km 4+250, al Km 14+750, al Km 18+750 e al Km 22+400 come precisati nella nota prot. n. 0004532 di data 23.02.2012 della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.;
RILEVATO che la Corte dei Conti - Sezione di Controllo della Regione Friuli Venezia Giulia - con nota dd. 30.05.2012, ha ammesso al visto ed alla conseguente registrazione il Decreto dd. 15.05.2012 n. 172;
RILEVATO che la società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. è stata individuata quale supporto tecnico, operativo e logistico per la realizzazione degli interventi di cui al Decreto n. 172/2012, in armonia a quanto previsto dall'art. 2, co. 1bis, dell'OPCM n. 3702/08 e s.m.i;

VISTO il decreto dd. 23.08.2012 n. 176, ai sensi del quale è stata disposta la nomina del geom. Sandro Gori a Responsabile Unico del Procedimento degli interventi sopra emarginati;
RILEVATO che la Corte dei Conti - Sezione di Controllo della Regione Friuli Venezia Giulia, con nota dd. 11.09.2012, ha ammesso al visto ed alla conseguente registrazione il decreto dd. 23.08.2012 n. 176 ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. c-bis), L. 14.01.1994 n. 20 e s.m.i.;
RILEVATO, pertanto, che, in ordine all'asse S.R. 252 "di Palmanova", l'intervento denominato "Lavori di sistemazione a rotatoria dell'intersezione tra la S.R. n°252 al km.18+750 e la S.P. n°85 tra Castions di Strada e Gonars" è compreso tra gli interventi funzionali al decongestionamento dell'area interessata dallo stato di emergenza, in ragione dei contenuti del Decreto dd. 15.05.2012 n. 172;
VISTO il progetto definitivo trasmesso da S.p.A. Friuli Venezia Giulia Strade, di cui alla nota interna n. 0000020 dd. 26.02.2013 del Responsabile Unico del Procedimento e depositato agli atti;
VISTO il Decreto del Commissario delegato dd. 04.03.2010 n. 50;
CONSIDERATO che è stata data comunicazione di avvio del procedimento espropriativo, anche mediante specifica comunicazione "ad personam";
CONSIDERATO altresì che, al fine di agevolare la visione del progetto da parte dei soggetti interessati, il progetto definitivo è stato depositato presso l'Ufficio Espropri della S.p.A. Friuli Venezia Giulia Strade a Trieste in via Mazzini n. 22;
VISTA la sopra citata nota interna n. 0000020 dd. 26.02.2013 del Responsabile Unico del Procedimento in merito alle osservazioni ricevute dagli Enti, nonché alle osservazioni pervenute dai soggetti interessati al procedimento espropriativo;
CONSIDERATO, altresì, che tali prescrizioni, raccomandazioni e osservazioni saranno, per quanto possibile e compatibile con le soluzioni tecniche del progetto definitivo, tenute in debito conto nella fase di redazione della progettazione esecutiva dell'intervento in esame;
RICORDATO che il Commissario Delegato, ai sensi dell'art. 3, comma 2 dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i. provvede all'approvazione del progetto definitivo delle opere con proprio atto che sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali, e costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori, in deroga all'art 98, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, salva l'applicazione dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni, anche prima dell'espletamento delle procedure espropriative, che si svolgeranno con i termini di legge ridotti a metà;
CONSIDERATO che, in ordine all'asse S.R. 252 "di Palmanova", il progetto definitivo dell'intervento denominato "Lavori di sistemazione a rotatoria dell'intersezione tra la S.R. n°252 al km.18+750 e la S.P. n°85 tra Castions di Strada e Gonars" prevede un importo complessivo di € 800.000,00 di cui € 501.806,03 per lavori a base d'appalto, suddiviso in € 482.110,29 per lavori a corpo ed € 0,00 per lavori a misura, oltre a € 19.695,74 relativi ad oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, ed € 298.193,97 per somme a disposizione dell'Amministrazione, così suddivise: € 0,00 per somme a disposizione per lavori, € 2.540,00 per rilievi, accertamenti ed indagini, € 65.000,00 per eliminazione interferenze, € 8.387,08 per imprevisti, € 35.405,41 per espropriazioni, € 13.046,96 per accantonamento per bonari accordi, € 39.456,65 per spese tecniche, € 0,00 per spese per attività di consulenze e di supporto, € 3.500,00 per spese per commissioni aggiudicatrici e collaudo, € 0,00 per spese per pubblicità ed opere artistiche, € 3.000,00 per spese per accertamenti di laboratorio, € 225,00 per altre eventuali spese ed € 127.632,87 per I.V.A. ed altre imposte;
CONSIDERATO che alla spesa per la realizzazione di detti interventi farà fronte S.p.A. Friuli Venezia Giulia Strade ai sensi dell'art. 6, co. 5 dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i.;
VISTO il verbale delle operazioni di verifica e controllo del progetto definitivo dell'intervento sull'asse S.R. 252 "di Palmanova" denominato "Lavori di sistemazione a rotatoria dell'intersezione tra la S.R. n°252 al km.18+750 e la S.P. n°85 tra Castions di Strada e Gonars", allegato alla nota interna n. 0000020 dd. 26.02.2013 del Responsabile Unico del Procedimento;
RITENUTO, vista la nota interna n. 0000020 dd. 26.02.2013, di procedere all'approvazione del progetto definitivo dell'intervento relativo all'asse S.R. 252 "di Palmanova", l'intervento denominato "Lavori di sistemazione a rotatoria dell'intersezione tra la S.R. n°252 al km.18+750 e la S.P. n°85 tra Castions di Strada e Gonars" in armonia alla proposta del Responsabile Unico del Procedimento sopra emarginata;
UN TANTO PREMESSO,

DECRETA

1) È approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i., il progetto definitivo, di cui alla nota interna n. 0000020 dd. 26.02.2013 del Responsabile Unico del Procedimento e depositato agli atti, dell'intervento "Lavori di sistemazione a rotatoria dell'intersezione tra la S.R. n°252 al km.18+750 e la S.P. n°85 tra Castions di Strada e Gonars" inerente l'asse S.R. 252 "di Palmanova".

2) È approvato ai sensi dell'art.6, comma 5, dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i., il quadro economico dell'intervento denominato "Lavori di sistemazione a rotatoria dell'intersezione tra la S.R. n°252 al km.18+750 e la S.P. n°85 tra Castions di Strada e Gonars" inerente l'asse S.R. 252 "di Palmanova" così definito: un importo complessivo di € 800.000,00 di cui € 501.806,03 per lavori a base d'appalto, suddiviso in € 482.110,29 per lavori a corpo ed € 0,00 per lavori a misura, oltre a € 19.695,74 relativi ad oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, ed € 298.193,97 per somme a disposizione dell'Amministrazione, così suddivise: € 0,00 per somme a disposizione per lavori, € 2.540,00 per rilievi, accertamenti ed indagini, € 65.000,00 per eliminazione interferenze, € 8.387,08 per imprevisti, € 35.405,41 per espropriazioni, € 13.046,96 per accantonamento per bonari accordi, € 39.456,65 per spese tecniche, € 0,00 per spese per attività di consulenze e di supporto, € 3.500,00 per spese per commissioni aggiudicatrici e collaudo, € 0,00 per spese per pubblicità ed opere artistiche, € 3.000,00 per spese per accertamenti di laboratorio, € 225,00 per altre eventuali spese ed € 127.632,87 per I.V.A. ed altre imposte.
3) L'intervento denominato "Lavori di sistemazione a rotatoria dell'intersezione tra la S.R. n°252 al km.18+750 e la S.P. n°85 tra Castions di Strada e Gonars" inerente l'asse S.R. 252 "di Palmanova", secondo il progetto definitivo approvato, è dichiarato di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, ai sensi dell'art.3, comma 2, dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i..
4) Il presente Decreto sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere, comunque denominato, e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato; i Comuni interessati procederanno, ove necessario, all'adeguamento degli strumenti urbanistici di competenza.
5) La copertura finanziaria dell'intervento denominato "Lavori di sistemazione a rotatoria dell'intersezione tra la S.R. n°252 al km.18+750 e la S.P. n°85 tra Castions di Strada e Gonars" inerente l'asse S S.R. 252 "di Palmanova" è a carico della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. ai sensi dell'art. 6, co. 5, dell'O.P.C.M. n. 3702/08 e s.m.i..

Il presente decreto, pubblicato ai sensi della normativa vigente, è trasmesso alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. c-bis), L. 14.01.1994 n. 20 e s.m.i., così come modificato dall'art. 2-sexies della L. 10/2011. In armonia all'art. 27, comma 1, L. 24.11.2000, n. 340 e s.m.i., così come modificato dall'art. 2-septies della L. 10/2011, il presente provvedimento diviene in ogni caso esecutivo trascorsi sette giorni dalla ricezione della Corte stessa; tale termine include la risposta ed eventuali richieste istruttorie.

RICCARDI

13_15_1_DAS_INF MOB 223

Decreto dell'Assessore alle infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici - Soggetto attuatore 28 febbraio 2013, n. 223

Approvazione del progetto definitivo dell'intervento sull'asse SR 252 "Di Palmanova", denominato "Lavori di sistemazione a rotatoria dell'intersezione tra la SR n. 252 al km. 22+400 e la SP n. 80 e la SPn. 94 a Gonars".

L'ASSESSORE - IL SOGGETTO ATTUATORE

VISTO il decreto dell'11 luglio 2008, con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha dichiarato, fino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia;
VISTA la successiva Ordinanza n. 3702 del 5 settembre 2008 e s.m.i. con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Commissario delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'autostrada A4 nella tratta Quarto D'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2009 con cui il sopra citato stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2010;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2010 con cui il sopra citato stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2011;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2011 con cui il sopra citato

stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2012;
VISTO l'art. 1 dell'OPCM dd. 22.07.2011 n. 3954 che ha nominato il dott. Riccardo Riccardi Commissario delegato per il superamento della situazione di emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto D'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia, di cui al DPCM dd. 17.12.2010, in sostituzione del dott. Renzo Tondo;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2012 con cui il sopra citato stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2014 ed ha nominato Commissario delegato il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dott. Renzo Tondo;
VISTO il Decreto del Commissario delegato dd. 01.02.2013 n. 213 avente ad oggetto la nomina quale Soggetto Attuatore e l'affidamento di specifici settori di intervento al dott. Riccardo Riccardi;
RILEVATO che, tra i settori di intervento affidati al Soggetto Attuatore con Decreto dd. 01.02.2013 n. 213, è espressamente prevista l'emanazione di "ogni atto e provvedimento relativo all'approvazione dei progetti delle opere commissariali, assumendo ogni adempimento, onere, attività, comunque connessi ai poteri attribuiti, qualora non già attribuiti al Responsabile Unico del Procedimento, conferendo espressamente, in dette materie, la rappresentanza del Commissario delegato ad ogni effetto, anche nei confronti di enti, autorità, terzi tutti, preposti all'esercizio di funzioni di vigilanza, verifica e controllo previsti dalla relativa normativa";
RILEVATO che la Corte dei Conti - Sezione di Controllo della Regione Friuli Venezia Giulia - con nota dd. 12.02.2013, ha ammesso al visto ed alla conseguente registrazione il Decreto dd. 01.03.2013 n. 213;
RILEVATO che l'art. 1, co. 1 lett. c), dell'OPCM n. 3702/08 e s.m.i. stabilisce che il Commissario delegato provveda alla realizzazione delle opere di competenza di enti diversi dalla concessionaria Autovie Venete S.p.A., tenuto conto della programmazione e della disponibilità finanziaria degli stessi, comunque funzionali al decongestionamento dell'area interessata dallo stato di emergenza;
RILEVATO che gli "Interventi di messa in sicurezza sull'asse SR 252", con preciso criterio tecnico dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (D.G.R. dd. 24.06.2009 n. 1471), sono stati ritenuti coerenti con le caratteristiche di cui all'art. 1, co. 1 lett. c) OPCM 3702/08 e s.m.i. e funzionali al decongestionamento dell'arteria A4, al fine di garantire il miglioramento delle condizioni di fatto della viabilità lungo l'asse autostradale e di provvedere ad una serie di interventi che ne migliorassero la sicurezza, la fluidità e la capacità di traffico eliminando gli attuali punti di criticità per adeguarla ai possibili scenari futuri legati ed, in particolare, al corso della realizzazione della terza corsia.
RILEVATO, in ordine alla valutazione e motivazione della funzionalità dell'opera in oggetto rispetto all'obiettivo di procedere al decongestionamento dell'area interessata dalla dichiarazione dello stato di emergenza di cui all'O.P.C.M. n. 3702/08 e s.m.i., che:
- con nota prot. n. 0004532 di data 23.02.2012, la società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. ha proposto al Commissario Delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'autostrada A4 nella tratta Quarto D'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia giusta Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 dd. 05.09.2008 e s.m.i., l'assoggettabilità alle procedure commissariali dei sopradetti interventi;
- con nota prot. n. 0000345 di data 27.02.2012, il Commissario Delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'autostrada A4 nella tratta Quarto D'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia giusta Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 dd. 05.09.2008 e s.m.i., ha richiesto alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Mobilità e Infrastrutture di Trasporto il proprio parere in ordine all'assoggettabilità alle procedure commissariali degli interventi sopra richiamati;
- con nota prot. n. 0005988/P-/F+L di data 12.03.2012 la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Mobilità e Infrastrutture di Trasporto ha espresso parere favorevole all'assoggettabilità alle procedure commissariali dei citati interventi;
VISTO il Decreto dd. 15.05.2012 n. 172 e RILEVATO che lo stesso ha assoggettato all'Ordinanza 3702/08 e s.m.i., ai sensi dell'art. 1, co. 1 lett. c), "gli interventi di messa in sicurezza dell'asse SR 252" mediante realizzazione di rotatorie al km 2+300, al Km 4+250, al Km 14+750, al Km 18+750 e al Km 22+400 come precisati nella nota prot. n. 0004532 di data 23.02.2012 della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.;
RILEVATO che la Corte dei Conti - Sezione di Controllo della Regione Friuli Venezia Giulia - con nota dd. 30.05.2012, ha ammesso al visto ed alla conseguente registrazione il Decreto dd. 15.05.2012 n. 172;
RILEVATO che la società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. è stata individuata quale supporto tecnico, operativo e logistico per la realizzazione degli interventi di cui al Decreto n. 172/2012, in armonia a quanto previsto dall'art. 2, co. 1bis, dell'OPCM n. 3702/08 e s.m.i;
VISTO il decreto dd. 23.08.2012 n. 176, ai sensi del quale è stata disposta la nomina del geom. Sandro Gori a Responsabile Unico del Procedimento degli interventi sopra emarginati;
RILEVATO che la Corte dei Conti - Sezione di Controllo della Regione Friuli Venezia Giulia, con nota dd. 11.09.2012, ha ammesso al visto ed alla conseguente registrazione il decreto dd. 23.08.2012 n. 176 ai

sensi dell'art. 3, co. 1, lett. c-bis), L. 14.01.1994 n. 20 e s.m.i.;
RILEVATO, pertanto, che, in ordine all'asse S.R. 252 "di Palmanova", l'intervento denominato "Lavori di sistemazione a rotatoria dell'intersezione tra la S.R. n°252 al km.22+400 e la S.P. n°80 e la S.P.n°94 a Gonars" è compreso tra gli interventi funzionali al decongestionamento dell'area interessata dallo stato di emergenza, in ragione dei contenuti del Decreto dd. 15.05.2012 n. 172;
VISTO il progetto definitivo trasmesso da S.p.A. Friuli Venezia Giulia Strade, di cui alla nota interna n. 0000021 dd. 26.02.2013 del Responsabile Unico del Procedimento e depositato agli atti;
VISTO il Decreto del Commissario delegato dd. 04.03.2010 n. 50;
CONSIDERATO che è stata data comunicazione di avvio del procedimento espropriativo, anche mediante specifica comunicazione "ad personam";
CONSIDERATO altresì che, al fine di agevolare la visione del progetto da parte dei soggetti interessati, il progetto definitivo è stato depositato presso l'Ufficio Espropri della S.p.A. Friuli Venezia Giulia Strade a Trieste in via Mazzini n. 22;
VISTA la sopra citata nota interna n. 0000021 dd. 26.02.2013 del Responsabile Unico del Procedimento in merito alle osservazioni ricevute dagli Enti, nonché alle osservazioni pervenute dai soggetti interessati al procedimento espropriativo;
CONSIDERATO, altresì, che tali prescrizioni, raccomandazioni e osservazioni saranno, per quanto possibile e compatibile con le soluzioni tecniche del progetto definitivo, tenute in debito conto nella fase di redazione della progettazione esecutiva dell'intervento in esame;
RICORDATO che il Commissario Delegato, ai sensi dell'art. 3, comma 2 dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i. provvede all'approvazione del progetto definitivo delle opere con proprio atto che sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali, e costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori, in deroga all'art 98, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, salva l'applicazione dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni, anche prima dell'espletamento delle procedure espropriative, che si svolgeranno con i termini di legge ridotti a metà;
CONSIDERATO che, in ordine all'asse S.R. 252 "di Palmanova", il progetto definitivo dell'intervento denominato "Lavori di sistemazione a rotatoria dell'intersezione tra la S.R. n°252 al km.22+400 e la S.P. n°80 e la S.P.n°94 a Gonars" prevede un importo complessivo di € 1.050.000,00 di cui € 713.908,74 per lavori a base d'appalto, suddiviso in € 687.344,50 per lavori a corpo ed € 0,00 per lavori a misura, oltre a € 26.564,24 relativi ad oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, ed € 336.091,26 per somme a disposizione dell'Amministrazione, così suddivise: € 0,00 per somme a disposizione per lavori, € 2.540,00 per rilievi, accertamenti ed indagini, € 51.000,00 per eliminazione interferenze, € 9.708,62 per imprevisti, € 35.683,38 per espropriazioni, € 18.561,63 per accantonamento per bonari accordi, € 42.638,19 per spese tecniche, € 0,00 per spese per attività di consulenze e di supporto, € 3.500,00 per spese per commissioni aggiudicatrici e collaudo, € 0,00 per spese per pubblicità ed opere artistiche, € 3.000,00 per spese per accertamenti di laboratorio, € 225,00 per altre eventuali spese ed € 169.234,44 per I.V.A. ed altre imposte;
VISTO il verbale delle operazioni di verifica e controllo del progetto definitivo dell'intervento sull'asse S.R. 252 "di Palmanova" denominato "Lavori di sistemazione a rotatoria dell'intersezione tra la S.R. n°252 al km.22+400 e la S.P. n°80 e la S.P.n°94 a Gonars", allegato alla nota interna n. 0000021 dd. 26.02.2013 del Responsabile Unico del Procedimento;
CONSIDERATO che alla spesa per la realizzazione di detti interventi farà fronte S.p.A. Friuli Venezia Giulia Strade ai sensi dell'art. 6, co. 5 dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i.;
RITENUTO, vista la nota interna n. 0000021 dd. 26.02.2013, di procedere all'approvazione del progetto definitivo dell'intervento relativo all'asse S.R. 252 "di Palmanova", l'intervento denominato "Lavori di sistemazione a rotatoria dell'intersezione tra la S.R. n°252 al km.22+400 e la S.P. n°80 e la S.P.n°94 a Gonars" in armonia alla proposta del Responsabile Unico del Procedimento sopra emarginata;
UN TANTO PREMESSO,

DECRETA

1) È approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i., il progetto definitivo, di cui alla nota interna n. 0000021 dd. 26.02.2013 del Responsabile Unico del Procedimento e depositato agli atti, dell'intervento "Lavori di sistemazione a rotatoria dell'intersezione tra la S.R. n°252 al km.22+400 e la S.P. n°80 e la S.P.n°94 a Gonars" inerente l'asse S.R. 252 "di Palmanova".
2) È approvato ai sensi dell'art.6, comma 5, dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i., il quadro economico dell'intervento denominato "Lavori di sistemazione a rotatoria dell'intersezione tra la S.R. n°252 al km.22+400 e la S.P. n°80 e la S.P.n°94 a Gonars" inerente l'asse S.R. 252 "di Palmanova" così definito: un importo complessivo di € 1.050.000,00 di cui € 713.908,74 per lavori a base d'appalto, suddiviso in € 687.344,50 per lavori a corpo ed € 0,00 per lavori a misura, oltre a € 26.564,24 relativi ad oneri di sicurez-

za non soggetti a ribasso d'asta, ed € 336.091,26 per somme a disposizione dell'Amministrazione, così suddivise: € 0,00 per somme a disposizione per lavori, € 2.540,00 per rilievi, accertamenti ed indagini, € 51.000,00 per eliminazione interferenze, € 9.708,62 per imprevisti, € 35.683,38 per espropriazioni, € 18.561,63 per accantonamento per bonari accordi, € 42.638,19 per spese tecniche, € 0,00 per spese per attività di consulenze e di supporto, € 3.500,00 per spese per commissioni aggiudicatrici e collaudo, € 0,00 per spese per pubblicità ed opere artistiche, € 3.000,00 per spese per accertamenti di laboratorio, € 225,00 per altre eventuali spese ed € 169.234,44 per I.V.A. ed altre imposte.
3) L'intervento denominato "Lavori di sistemazione a rotatoria dell'intersezione tra la S.R. n°252 al km.22+400 e la S.P. n°80 e la S.P.n°94 a Gonars" inerente l'asse S.R. 252 "di Palmanova", secondo il progetto definitivo approvato, è dichiarato di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, ai sensi dell'art.3, comma 2, dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i..
4) Il presente Decreto sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere, comunque denominato, e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato; i Comuni interessati procederanno, ove necessario, all'adeguamento degli strumenti urbanistici di competenza.
5) La copertura finanziaria dell'intervento denominato "Lavori di sistemazione a rotatoria dell'intersezione tra la S.R. n°252 al km.22+400 e la S.P. n°80 e la S.P.n°94 a Gonars" inerente l'asse S S.R. 252 "di Palmanova" è a carico della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. ai sensi dell'art. 6, co. 5, dell'O.P.C.M. n. 3702/08 e s.m.i..

Il presente decreto, pubblicato ai sensi della normativa vigente, è trasmesso alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. c-bis), L. 14.01.1994 n. 20 e s.m.i., così come modificato dall'art. 2-sexies della L. 10/2011. In armonia all'art. 27, comma 1, L. 24.11.2000, n. 340 e s.m.i., così come modificato dall'art. 2-septies della L. 10/2011, il presente provvedimento diviene in ogni caso esecutivo trascorsi sette giorni dalla ricezione della Corte stessa; tale termine include la risposta ed eventuali richieste istruttorie.

RICCARDI

13_15_1_DAS_INF MOB 224

Decreto dell'Assessore alle infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici - Soggetto attuatore 28 febbraio 2013, n. 224

Approvazione del progetto definitivo dell'intervento sull'asse SR 252 "Di Palmanova", denominato "Lavori di sistemazione dell'intersezione tra la SR n. 252 al km. 10+100 e la SP n. 7 a Talmassons (accesso a Lestizza)".

L'ASSESSORE - IL SOGGETTO ATTUATORE

VISTO il decreto dell'11 luglio 2008, con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha dichiarato, fino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia;
VISTA la successiva Ordinanza n. 3702 del 5 settembre 2008 e s.m.i. con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Commissario delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'autostrada A4 nella tratta Quarto D'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2009 con cui il sopra citato stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2010;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2010 con cui il sopra citato stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2011;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2011 con cui il sopra citato stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2012;
VISTO l'art. 1 dell'OPCM dd. 22.07.2011 n. 3954 che ha nominato il dott. Riccardo Riccardi Commissario delegato per il superamento della situazione di emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto D'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia, di cui al DPCM dd. 17.12.2010, in sostituzione del dott. Renzo Tondo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2012 con cui il sopra citato stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2014 ed ha nominato Commissario delegato il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dott. Renzo Tondo;
VISTO il Decreto del Commissario delegato dd. 01.02.2013 n. 213 avente ad oggetto la nomina quale Soggetto Attuatore e l'affidamento di specifici settori di intervento al dott. Riccardo Riccardi;
RILEVATO che, tra i settori di intervento affidati al Soggetto Attuatore con Decreto dd. 01.02.2013 n. 213, è espressamente prevista l'emanazione di "ogni atto e provvedimento relativo all'approvazione dei progetti delle opere commissariali, assumendo ogni adempimento, onere, attività, comunque connessi ai poteri attribuiti, qualora non già attribuiti al Responsabile Unico del Procedimento, conferendo espressamente, in dette materie, la rappresentanza del Commissario delegato ad ogni effetto, anche nei confronti di enti, autorità, terzi tutti, preposti all'esercizio di funzioni di vigilanza, verifica e controllo previsti dalla relativa normativa";
RILEVATO che la Corte dei Conti - Sezione di Controllo della Regione Friuli Venezia Giulia - con nota dd. 12.02.2013, ha ammesso al visto ed alla conseguente registrazione il Decreto dd. 01.03.2013 n. 213;
RILEVATO che l'art. 1, co. 1 lett. c), dell'OPCM n. 3702/08 e s.m.i. stabilisce che il Commissario delegato provveda alla realizzazione delle opere di competenza di enti diversi dalla concessionaria Autovie Venete S.p.A., tenuto conto della programmazione e della disponibilità finanziaria degli stessi, comunque funzionali al decongestionamento dell'area interessata dallo stato di emergenza;
RILEVATO che gli "Interventi di messa in sicurezza sull'asse SR 252", con preciso criterio tecnico dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (D.G.R. dd. 24.06.2009 n. 1471), sono stati ritenuti coerenti con le caratteristiche di cui all'art. 1, co. 1 lett. c) OPCM 3702/08 e s.m.i. e funzionali al decongestionamento dell'arteria A4, al fine di garantire il miglioramento delle condizioni di fatto della viabilità lungo l'asse autostradale e di provvedere ad una serie di interventi che ne migliorassero la sicurezza, la fluidità e la capacità di traffico eliminando gli attuali punti di criticità per adeguarla ai possibili scenari futuri legati ed, in particolare, al corso della realizzazione della terza corsia.
RILEVATO, in ordine alla valutazione e motivazione della funzionalità dell'opera in oggetto rispetto all'obiettivo di procedere al decongestionamento dell'area interessata dalla dichiarazione dello stato di emergenza di cui all'O.P.C.M. n. 3702/08 e s.m.i., che:
- con nota prot. n. 0003513 di data 13.02.2012, la società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. ha proposto al Commissario Delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'autostrada A4 nella tratta Quarto D'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia, giusta Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 dd. 05.09.2008 e s.m.i., l'assoggettabilità alle procedure commissariali dei sopradetti interventi;
- con nota prot. n. 0000330 di data 24.02.2012 il Commissario Delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'autostrada A4 nella tratta Quarto D'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia, giusta Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 dd. 05.09.2008 e s.m.i., ha richiesto alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Mobilità e Infrastrutture di Trasporto il proprio parere in ordine all'assoggettabilità alle procedure commissariali degli interventi sopra richiamati;
- con nota prot. n. 0005988/P-/F+L di data 12.03.2012 la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Mobilità e Infrastrutture di Trasporto ha espresso parere favorevole all'assoggettabilità alle procedure commissariali dei citati interventi;
VISTO il Decreto dd. 27.04.2012 n. 170 e RILEVATO che lo stesso ha assoggettato all'Ordinanza 3702/08 e s.m.i., ai sensi dell'art. 1, co. 1 lett. c), gli interventi denominati: SR 252 - realizzazione di rotatoria all'intersezione con la SP 7 (accesso a Lestizza); SR 354 - interventi di sistemazione a Paludo; SR 354 - Lavori per la realizzazione della intersezione a rotatoria al km 12+100 in località Aprilia; SR 354 - Interventi di sistemazione a Pertegada, come precisati nella nota prot. n. 0003513 dd. 13.02.2012 della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.;
RILEVATO che la Corte dei Conti - Sezione di Controllo della Regione Friuli Venezia Giulia - con nota dd. 22.05.2012, ha ammesso al visto ed alla conseguente registrazione il Decreto dd. 27.04.2012 n. 170;
RILEVATO che la società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. è stata individuata quale supporto tecnico, operativo e logistico per la realizzazione degli interventi di cui al Decreto n. 170/2012, in armonia a quanto previsto dall'art. 2, co. 1bis, dell'OPCM n. 3702/08 e s.m.i;
VISTO il decreto dd. 23.08.2012 n. 176, ai sensi del quale è stata disposta la nomina del geom. Sandro Gori a Responsabile Unico del Procedimento degli interventi sopra emarginati;
RILEVATO che la Corte dei Conti - Sezione di Controllo della Regione Friuli Venezia Giulia, con nota dd. 11.09.2012, ha ammesso al visto ed alla conseguente registrazione il decreto dd. 23.08.2012 n. 176 ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. c-bis), L. 14.01.1994 n. 20 e s.m.i.;
RILEVATO, pertanto, che, in ordine all'asse S.R. 252 "di Palmanova", l'intervento denominato "Lavori di sistemazione dell'intersezione tra la S.R. n°252 al km. 10+100 e la S.P. n°7 a Talmassons (accesso a Lestizza)" è compreso tra gli interventi funzionali al decongestionamento dell'area interessata dallo stato

di emergenza, in ragione dei contenuti del Decreto dd. 27.04.2012 n. 170;
VISTO il progetto definitivo trasmesso da S.p.A. Friuli Venezia Giulia Strade, di cui alla nota interna n. 0000018 dd. 26.02.2013 del Responsabile Unico del Procedimento e depositato agli atti;
VISTO il Decreto del Commissario delegato dd. 04.03.2010 n. 50;
CONSIDERATO che è stata data comunicazione di avvio del procedimento espropriativo, anche mediante specifica comunicazione "ad personam";
CONSIDERATO altresì che, al fine di agevolare la visione del progetto da parte dei soggetti interessati, il progetto definitivo è stato depositato presso l'Ufficio Espropri della S.p.A. Friuli Venezia Giulia Strade a Trieste in via Mazzini n. 22;
VISTA la sopra citata nota interna n. 0000018 dd. 26.02.2013 del Responsabile Unico del Procedimento in merito alle osservazioni ricevute dagli Enti, nonché alle osservazioni pervenute dai soggetti interessati al procedimento espropriativo;
CONSIDERATO, altresì, che tali prescrizioni, raccomandazioni e osservazioni saranno, per quanto possibile e compatibile con le soluzioni tecniche del progetto definitivo, tenute in debito conto nella fase di redazione della progettazione esecutiva dell'intervento in esame;
RICORDATO che il Commissario Delegato, ai sensi dell'art. 3, comma 2 dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i. provvede all'approvazione del progetto definitivo delle opere con proprio atto che sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali, e costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori, in deroga all'art 98, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, salva l'applicazione dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni, anche prima dell'espletamento delle procedure espropriative, che si svolgeranno con i termini di legge ridotti a metà;
CONSIDERATO che, in ordine all'asse S.R. 252 "di Palmanova", il progetto definitivo dell'intervento denominato "Lavori di sistemazione dell'intersezione tra la S.R. n°252 al km. 10+100 e la S.P. n°7 a Talmassons (accesso a Lestizza)" prevede un importo complessivo di € 700.000,00 di cui € 449.433,23 per lavori a base d'appalto, suddiviso in € 434.119,29 per lavori a corpo ed € 0,00 per lavori a misura, oltre a € 15.313,94 relativi ad oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, ed € 250.566,77 per somme a disposizione dell'Amministrazione, così suddivise: € 0,00 per somme a disposizione per lavori, € 2.540,00 per rilievi, accertamenti ed indagini, € 40.000,00 per eliminazione interferenze, € 7.776,02 per imprevisti, € 28.609,57 per espropriazioni, € 11.685,26 per accantonamento per bonari accordi, € 41.295,25 per spese tecniche, € 0,00 per spese per attività di consulenze e di supporto, € 3.500,00 per spese per commissioni aggiudicatrici e collaudo, € 0,00 per spese per pubblicità ed opere artistiche, € 3.000,00 per spese per accertamenti di laboratorio, € 225,00 per altre eventuali spese ed € 111.935,67 per I.V.A. ed altre imposte;
CONSIDERATO che alla spesa per la realizzazione di detti interventi farà fronte S.p.A. Friuli Venezia Giulia Strade ai sensi dell'art. 6, co. 5 dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i.;
VISTO il verbale delle operazioni di verifica e controllo del progetto definitivo dell'intervento sull'asse S.R. 252 "di Palmanova" denominato "Lavori di sistemazione dell'intersezione tra la S.R. n°252 al km. 10+100 e la S.P. n°7 a Talmassons (accesso a Lestizza)", allegato alla nota interna n. 0000018 dd. 26.02.2013 del Responsabile Unico del Procedimento;
RITENUTO, vista la nota interna n. 0000018 dd. 26.02.2013, di procedere all'approvazione del progetto definitivo dell'intervento relativo all'asse S.R. 252 "di Palmanova", l'intervento denominato "Lavori di sistemazione dell'intersezione tra la S.R. n°252 al km. 10+100 e la S.P. n°7 a Talmassons (accesso a Lestizza)" in armonia alla proposta del Responsabile Unico del Procedimento sopra emarginata;
UN TANTO PREMESSO,

DECRETA

1) È approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i., il progetto definitivo, di cui alla nota interna n. 0000018 dd. 26.02.2013 del Responsabile Unico del Procedimento e depositato agli atti, dell'intervento "Lavori di sistemazione dell'intersezione tra la S.R. n°252 al km. 10+100 e la S.P. n°7 a Talmassons (accesso a Lestizza)" inerente l'asse S.R. 252 "di Palmanova".
2) È approvato ai sensi dell'art.6, comma 5, dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i., il quadro economico dell'intervento denominato "Lavori di sistemazione dell'intersezione tra la S.R. n°252 al km. 10+100 e la S.P. n°7 a Talmassons (accesso a Lestizza)" inerente l'asse S.R. 252 "di Palmanova" così definito: un importo complessivo di € 700.000,00 di cui € 449.433,23 per lavori a base d'appalto, suddiviso in € 434.119,29 per lavori a corpo ed € 0,00 per lavori a misura, oltre a € 15.313,94 relativi ad oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, ed € 250.566,77 per somme a disposizione dell'Amministrazione, così suddivise: € 0,00 per somme a disposizione per lavori, € 2.540,00 per rilievi, accertamenti ed indagini, € 40.000,00 per eliminazione interferenze, € 7.776,02 per imprevisti, € 28.609,57 per espropriazioni, € 11.685,26 per accantonamento per bonari accordi, € 41.295,25 per spese tecniche, € 0,00 per spese per

attività di consulenze e di supporto, € 3.500,00 per spese per commissioni aggiudicatrici e collaudo, € 0,00 per spese per pubblicità ed opere artistiche, € 3.000,00 per spese per accertamenti di laboratorio, € 225,00 per altre eventuali spese ed € 111.935,67 per I.V.A. ed altre imposte.
3) L'intervento denominato "Lavori di sistemazione dell'intersezione tra la S.R. n°252 al km. 10+100 e la S.P. n°7 a Talmassons (accesso a Lestizza)" inerente l'asse S.R. 252 "di Palmanova", secondo il progetto definitivo approvato, è dichiarato di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, ai sensi dell'art.3, comma 2, dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i..
4) Il presente Decreto sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere, comunque denominato, e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato; i Comuni interessati procederanno, ove necessario, all'adeguamento degli strumenti urbanistici di competenza.
5) La copertura finanziaria dell'intervento denominato "Lavori di sistemazione dell'intersezione tra la S.R. n°252 al km. 10+100 e la S.P. n°7 a Talmassons (accesso a Lestizza)" inerente l'asse S S.R. 252 "di Palmanova" è a carico della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. ai sensi dell'art. 6, co. 5, dell'O.P.C.M. n. 3702/08 e s.m.i..

Il presente decreto, pubblicato ai sensi della normativa vigente, è trasmesso alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. c-bis), L. 14.01.1994 n. 20 e s.m.i., così come modificato dall'art. 2-sexies della L. 10/2011. In armonia all'art. 27, comma 1, L. 24.11.2000, n. 340 e s.m.i., così come modificato dall'art. 2-septies della L. 10/2011, il presente provvedimento diviene in ogni caso esecutivo trascorsi sette giorni dalla ricezione della Corte stessa; tale termine include la risposta ed eventuali richieste istruttorie.

RICCARDI

13_15_1_DAS_INF MOB 227

Decreto dell'Assessore alle infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici - Soggetto attuatore 13 marzo 2013, n. 227

Decreto a contrarre, ai sensi dell'art. 11, comma 2, DLgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. Procedura di scelta del contraente per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di costruzione dell'intervento "Realizzazione della strada di circonvallazione a sud della città di Pordenone tra la SS n. 13 e la A28 "Approvazione del bando di gara, del disciplinare di gara, del capitolato speciale d'appalto, dell'estratto del bando di gara e dello schema di contratto.

L'ASSESSORE - IL SOGGETTO ATTUATORE

PREMESSO

- che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 luglio 2008, è stato dichiarato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2009, determinatosi nel settore del traffico ed ella mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'Autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino-Trieste e nel Raccordo Autostradale Villesse-Gorizia;
- che il Decreto del 12 dicembre 2009, con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha prorogato fino al 31 dicembre 2010 lo stato di emeregenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'Autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino-Trieste e nel Raccordo Autostradale Villesse-Gorizia;
- che con il Decreto del 13 dicembre 2011 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha prorogato fino al 31 dicembre 2012 lo stato di emeregenza determinatosi nel settore del traffico ed ella mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'Autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino-Trieste e nel Raccordo Autostradale Villesse-Gorizia;
- che con l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3954 del 22 luglio 2011, art 1, il Dott. Riccardo Riccardi, Assessore alle Infrastrutture, Mobilità, Pianificazione territoriale e Lavori Pubblici della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, è stato nominato Commissario Delegato per l'emergenza in

sostituzione del Dott. Renzo Tondo quale Presidente della Regione medesima;
- che con il Decreto del 22.12.2012 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha prorogato fino al 31 dicembre 2014 lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'Autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino-Trieste e nel Raccordo Autostradale Villesse-Gorizia, e che con il medesimo provvedimento il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è subentrato al Dott. Riccardo Riccardi nelle funzioni di Commissario delegato;
- che con Decreto del Commissario Delegato n. 213 del 01 febbraio 2013 è stato nominato il Dott. Riccardo Riccardi quale Soggetto Attuatore in virtù di quanto previsto dall'art 1, comma 3, dell'O.P.C.M. n. 3702/2008 e s.m.i., attribuendo al medesimo il potere di "avviare e definire tutte le procedure di gara relative a lavori, servizi e forniture" relative alle opere commissariali;
- che l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 del 5 settembre 2008 e s.m.i. "Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale "Corridoio V" dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino-Trieste e nel Raccordo autostradale Villesse-Gorizia, prevede disposizioni specifiche per assumere tutte le iniziative di carattere urgente per il superamento dell'emergenza e per il ritorno alle normali condizioni di vita;
- che l'art. 1, comma 1, lettera c) dell'O.P.C.M. n. 3702/2008 e s.m.i. prevede che il Commissario Delegato provvede "alla realizzazione delle opere di competenza di enti diversi dalla Concessionaria S.p.A. Autovie Venete, tenuto conto della programmazione e della disponibilità finanziaria degli stessi, comunque funzionali al decongestionamento dell'area interessata dalla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla presente ordinanza";
- che con Decreto n. 215 del 01 febbraio 2013 ammesso al visto ed alla conseguente registrazione della Corte dei Conti come da comunicazione prot. 0000548-12/02/2013-SC_FVG-V09-P, il Commissario Delegato ha provveduto all'approvazione del Progetto Definitivo dell'intervento denominato " Realizzazione della Strada di Circonvallazione a Sud della Città di Pordenone tra la S.S. n. 13 e la A28 ", ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2 dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i.,
- che il Responsabile Unico del Procedimento ha depositato il relativo Verbale di Validazione, per gli importi ivi indicati, così come risultanti dal quadro economico allegato al progetto ed approvato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, così definito:
- importo complessivo del Lotto € 38.500.000,00, di cui:
- importo a base d'asta € 23.772.468,50, di cui (i) € 22.411.227,05, per lavori a corpo, assoggettabili a ribasso d'asta, (ii) € 950.000,00, per oneri per l'attuazione dei Piani di Sicurezza e Coordinamento, non assoggettabili a ribasso d'asta, ed (iii) € 411.241,45, per oneri di progettazione esecutiva assoggettabile a ribasso d'asta;
- importo per somme a disposizione € 14.727.531,50, di cui (i) € 1.979.865,42, per rilocazione servizi interferenti, inpianti ed opere di completamento, (ii) € 4.560.066,90, per espropriazioni, (iii) € 93.758,09, per imprevisti, (iv) € 1.785.896,16, per spese tecniche e generali, (v) € 713.174,06, per compenso per oneri di coordinamento commessa e (vi) € 5.594.770,87 per IVA;

dichiarando l'intervento di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, ai sensi dell'art. 3, comma 2 dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i.;
- che il richiamato Decreto n. 215 del 01 febbraio 2013 del Commissario Delegato si ritiene qui interamente trascritto quale parte integrante e sostanziale della presente narrativa;

VISTO il Provvedimento del Commissario delegato n. 1 del 30 aprile 2012 di nomina di Responsabile Unico del Procedimento di cui trattasi e di conseguente attribuzione di funzioni all'ing. Giancarlo Chermetz (C.F. CHRGCR50A14L424Z);
VISTO l'art. 11, comma 2 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., laddove è previsto che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Amministraziuoni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
CONSIDERATO che, per l'effetto, occorre disporre l'avvio di procedura di scelta del contraente per l'affidamento dell'appalto dei lavori di costruzione dell'intervento denominato " Realizzazione della Strada di Circonvallazione a Sud della Città di Pordenone tra la S.S. n. 13 e la A28 ", da effettuarsi in conformità alle disposizioni regolate dagli artt. 53 e segg. del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., ritenendo tale metodo adeguato alle esigenze esposte dall'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i.;
RICORDATO che con Decreto n° 45 del 14.01.2010 il Commissario Delegato - tra l'altro - ha individuato ai sensi dell'art. 2, comma 1 bis dell'Ordinanza 3702/2008 e s.m.i., la S.p.A. Autovie Venete quale supporto tecnico, operativo e logistico per la realizzazione dell'opera di cui trattasi;
CONSIDERATO che è stato predisposto dal R.U.P. con il supporto della struttura tecnica della S.p.A. Autovie Venete il bando di gara, corredato dal Disciplinare, dal Capitolato Speciale d'Appalto e dallo Schema di Contratto, per l'affidamento mediante appalto integrato ex art. 53, comma 2, lettera b), D.Lgs. 163/06 e s.m.i. della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di che trattasi, dove la migliore offerta è selezionata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 81 del D.Lgs.

163/06 e s.m.i., essendo l'elemento prezzo determinato mediante offerta a prezzi unitari con la compilazione della Lista delle Lavorazioni e delle Forniture (art. 82, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.);
AI SENSI e per gli effetti dell'art. 11, comma 2 del D.Lgs 163/06 e s.m.i.

DECRETA

1) E' avviata la procedura di scelta del contraente per l'affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori di costruzione dell'intervento denominato " Realizzazione della Strada di Circonvallazione a Sud della Città di Pordenone tra la S.S. n. 13 e la A28 ", mediante appalto integrato ex art. 53, comma 2, lettera b), D.Lgs. 163/06 e s.m.i. della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di che trattasi, dove la migliore offerta è selezionata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 81 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., essendo l'elemento prezzo determinato mediante offerta a prezzi unitari con la compilazione della Lista delle Lavorazioni e delle Forniture (art. 82, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.);
2) Il contratto sarà stipulato a corpo in forma di scrittura privata ex art, 11, comma 13 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i..
3) Sono approvati il Bando di gara, il Disciplinare di gara, il Capitolato Speciale d'Appalto - già elemento costituente il Progetto Definitivo del collegamento di cui trattasi -, lo Schema di Contratto e l'estratto del bando di gara, da svolgersi con i criteri di cui al precedente punto 1, per un importo complessivo a base d'asta pari ad € 23.772.468,50, di cui (i) € 22.411.227,05, per lavori a corpo, assoggettabili a ribasso d'asta, (ii) € 950.000,00, per oneri per l'attuazione dei Piani di Sicurezza e Coordinamento, non assoggettabili a ribasso d'asta, ed (iii) € 411.241,45, per oneri di progettazione esecutiva assoggettabile a ribasso d'asta;
I documenti elencati sono allegati al presente Decreto e ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
4) Il termine per la presentazione delle offerte è fissato in giorni 60 (sessanta) dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana, ai sensi dell'art. 122, comma 5 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i..
5) Il Commissario Delegato - prima di disporre l'aggiudicazione definitiva dell'appalto in oggetto - si avvarrà della facoltà di sottoporre le offerte presentate a verifica ai sensi degli artt. 86 comma 2, 87, 88 del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i., ove ricorrano i presupposti di cui agli articoli citati;
Il Commissario si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta (art. 88, comma 7, II° periodo del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.)
6) Il Commissario Delegato si riserva, discrezionalmente, in qualunque momento, la facoltà di sospendere, annullare, non procedere all'aggiudicazione o revocare l'aggiudicazione della gara e/o le relative procedure, senza che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta.
7) Il Commissario Delegato conferisce mandato al responsabile Unico del Procedimento ing. Giancarlo Chermetz, di sottoscrivere il relativo contratto di appalto dopo gli ulteriori accertamenti e verifiche di legge e previa acquisizione della necessaria certificazione di cui alla Legge 31 maggio 1965 n. 575 e s.m.i., nonchè di provvedere a tutti gli atti conseguenti e/o necessari e/o connessi, compresa la pubblicazione degli esiti dell'affidamento secondo le forme di legge, visti anche i poteri allo stesso attribuiti con il richiamato provvedimento del Commissario delegato n. 1 del 30 aprile 2012 , finalizzati alla sollecita realizzazione dell'opera.
8) Il relativo impegno di spesa trova copertura nell'importo dell'opera ammesso a finanziamento da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ed interamente disponibile, che ammonta complessivamente ad € 38.500.000,00, come risulta dalla nota della Direzione Centrale Infrastrutture, Mobilità, Pianificazione territoriale e Lavori Pubblici (prot. n. 000030042/P dd. 21.11.2012); l'importo risulta coperto dai decreti di finanziamento di seguito elencati: PMT/951 dd. 12.10.2006 per € 19.000.000,00, PMT/153 dd. 05.03.2008 e PMT/261 dd. 21.06.2010 di integrazione per € 15.000.000,00, nonchè della Delibera G.R. n. 1923 dd. 09.11.2012 che assegna l'ulteriore importo di € 4.500.000,00, per un totale di € 38.500.000,00; inoltre, con nota U/48922 d.d. 18.12.2012 assunta al prot. commissariale al n. E/15498 dd. 20.12.12 la S.p.A. Autovie Venete - quale soggetto delegato dalla R.A.F.V.G. alla realizzazione dell'opera di cui trattasi - ha rilasciato il nulla osta alla prosecuzione dell'iter approvativo e realizzativo dell'opera in argomento, per quanto di competenza e limitatamente agli aspetti inerenti la copertura economica e la disponibilità finanziaria dell'intervento in oggetto.

Il presente Decreto, pubblicato ai sensi della normativa vigente, è trasmesso alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c-bis), della Legge 14 febbraio 1994, n. 20 e s.m.i., così come modificato dall'art. 2, comma 2-sexsies della Legge 26 febbraio 2011, n. 10. In ossequio a quanto disposto dall'art. 27, comma 1, della Legge 24 novembre 2000, n. 340 e s.m.i., così come modificato dall'art. 2, comma 2-septies della Legge 26 febbraio 2011, n. 10, il presente provvedimento diviene in ogni caso esecutivo trascorsi sette giorni dalla ricezione della Corte stessa; tale termine include la risposta ed eventuali richieste istruttorie.

RICCARDI

13_15_1_DDC_ISTR UNIV 453_1_TESTO

Decreto del Direttore centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione 19 marzo 2013, n. 453/ISTR/2013

Contributi destinati a sostenere il servizio di fornitura di libri di testo in comodato gratuito, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, commi 1, 1 bis e 2 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004). Apertura termini presentazione domande per l'anno scolastico 2013/2014.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche, ed in particolare l' articolo 19 concernente le competenze attribuite al Direttore centrale;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1860 del 24 settembre 2010, con la quale, in attuazione del disposto di cui all'art. 7, comma 7, del Regolamento di organizzazione, si è provveduto a ridefinire l'articolazione e la declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali, con decorrenza 16 ottobre 2010;
VISTO l'articolo 5, commi 1, 1 bis e 2, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004) recante disposizioni per la concessione di contributi annuali diretti a concorrere al finanziamento delle spese sostenute dalle istituzioni scolastiche statali e paritarie della regione per la fornitura di libri di testo in comodato gratuito agli alunni iscritti alla scuola secondaria di primo grado e alle prime due classi della scuola secondaria di secondo grado;
VISTO il "Regolamento per la concessione di contributi destinati a sostenere il servizio di fornitura di libri di testo in comodato gratuito "emanato con Decreto del Presidente della n. 92/Pres. del 27 aprile 2011 (di seguito Regolamento), come da ultimo modificato con DPReg. n. 31/Pres. del 22 febbraio 2013;
RICHIAMATO, l'articolo 4, comma 4, del Regolamento, ai sensi del quale il Direttore Centrale con decreto da pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione:
a) fornisce le indicazioni del sito cui accedere per la compilazione della domanda;
b) approva la modulistica da utilizzare per la richiesta di contributo;
c) fornisce eventuali note esplicative;
DATO ATTO che a seguito della modifica introdotta dal citato DPReg. 31/2013, il termine entro il quale, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del Regolamento, viene presentata la domanda di contributo da parte delle istituzioni scolastiche è il 30 aprile di ciascun anno;
RITENUTO di:
a) confermare ai fini della presentazione delle domande di contributo la modulistica già utilizzata negli anni scorsi, approvata con decreto n. 505/2011 del Direttore Centrale e pubblicata sul BUR;
b) di indicare quale sito internet cui accedere per la compilazione delle domande, il sito internet della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia : www.regione.fvg.it , area "Istruzione e ricerca", voce "la Regione per le scuole";
c) di fissare per l'anno scolastico 2013/2014 l'apertura dei termini per la presentazione delle domande al 2 aprile 2013; detto termine, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4 comma 1 del Regolamento, come da ultimo modificato dal DPReg. 22 febbraio 2013 n. 31, si concluderà il giorno 30 aprile 2013;
DATO ATTO che le modalità di presentazione della domanda da parte delle scuole sono quelle previste dall'articolo 4, comma 2 del Regolamento;
VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (legge finanziaria 2013);
VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 28 (Bilancio di previsione per gli anni 2013-2015 e per l'anno 2013);

DECRETA

1. Per quanto in premessa indicato ed ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5, commi 1, 1 bis e 2 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004) e successive modifiche e integrazioni e dal relativo Regolamento di attuazione, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 29/Pres. del 27 aprile 2011 e successive modifiche e integrazioni, per l'anno scolastico 2013/2014, l'apertura dei termini per la presentazione delle domande da parte degli istituti scolastici è fissata al 2 aprile 2013.

2. Il termine fissato al punto 1del presente provvedimento, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1 del Regolamento, come da ultimo modificato dal DPReg. 22 febbraio 2013 n. 31, si concluderà il giorno 30 aprile 2013;
3. E' confermata, ai fini della presentazione delle domande di contributo, la modulistica già utilizzata negli anni scorsi, approvata con decreto n. 505/2011 del Direttore Centrale e pubblicata sul BUR.
4. Il sito internet cui accedere per la compilazione delle domande è il sito internet della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia : www.regione.fvg.it , area "Istruzione e ricerca", voce "la Regione per le scuole".
5. E' confermata la modalità di presentazione della domanda da parte delle scuole che è quella prevista dall'articolo 4, comma 2 del Regolamento.
6. Il presente decreto, viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 19 marzo 2013

DEL BIANCO

13_15_1_DDS_PROG GEST 1479_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 20 marzo 2013, n. 1479/LAVFOR.FP/2013

Fondo sociale europeo - Programma Operativo Obiettivo 2 - Competitività regionale e Occupazione - 2007/2013. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2012 - Programma specifico n. 31 - Aggiornamento specialistico per laureati - Proroga attività formativa - Avviso emanato con decreto n. 4024/LAVFOR.FP/2012 del 2 agosto 2012.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto n. 4024/LAVFOR.FP del 2 agosto 2012, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 33 del 16 agosto 2012, con il quale è stato approvato l'Avviso per la presentazione di operazioni formative finalizzate a favorire l'aggiornamento specialistico per laureati, a valere sull'Asse 4 - Capitale umano - del Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2007/2013 Obiettivo 2 Competitività regionale e Occupazione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, in attuazione del programma specifico n. 31 del documento concernente "Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2012", approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 257 del 17 febbraio 2012 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto n. 5618/LAVFOR.FP del 16 ottobre 2012 con il quale è stato modificato il capoverso 4 del paragrafo 12 dell'Avviso;
PRECISATO che sono state presentate e selezionate operazioni in base al suddetto Avviso;
PRECISATO che il paragrafo 13 "Approvazione delle operazioni" al capoverso 3 prevede che con la nota di ammissione al finanziamento venga fissato il termine per l'avvio dell'attività in senso stretto dell'operazione formativa e che la stessa deve concludersi entro il 31 luglio 2013;
EVIDENZIATO che con la succitata nota è stato fissato il termine del 29 marzo 2013 per l'avvio dell'attività in senso stretto dell'operazione formativa;
EVIDENZIATO che è stata rappresentata l'opportunità di prevedere un allungamento dei termini di realizzazione delle attività tenuto conto dell'opportunità di rendere disponibili le attività formative per coloro che acquisiscono il titolo di studio nel corso del primo semestre dell'anno;
PRECISATO che il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1860 del 24 settembre 2010 e successive modificazioni ed integrazioni relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;

DECRETA

1. Per quanto indicato nelle premesse, il termine di avvio dell'attività formativa in senso stretto di cui al paragrafo 13 "Approvazione delle operazioni" capoverso 3 dell'Avviso di cui al decreto n. 4024/LAVFOR.

FP del 2 agosto 2012, è prorogato al 30 settembre 2013 ed il termine per la conclusione dell'attività formativa in senso stretto è prorogato al 31 dicembre 2013.
2. Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 20 marzo 2013

FERFOGLIA

13_15_1_DDS_PROG GEST 1496_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 21 marzo 2013, n. 1496/LAVFOR.FP/2013

LR n. 76/82: corsi per addetti e responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori nei luoghi di lavoro (ex DLgs. 81/2008). Approvazione proposte formative per l'anno formativo 2012/2013. Sportello mese di febbraio 2013.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni, che definisce l'organizzazione della struttura regionale, ed in particolare gli articoli 17 e 21 che disciplinano le competenze dei Direttori di servizio;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1860 del 24 settembre 2010 e successive modificazioni ed integrazioni relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;
VISTA la legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 e successive modificazioni, concernente l'ordinamento della formazione professionale nel Friuli Venezia Giulia;
EVIDENZIATO che nell'ambito del Piano regionale di formazione professionale di cui alla citata legge regionale viene prevista anche la realizzazione di attività formative previste da specifiche norme statali e/o regionali come obbligatorie per l'accesso a determinate attività professionali (c.d. patenti di mestiere);
VISTO l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome sottoscritto in data 26 gennaio 2006 attuativo dell'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5 del D.lgs. 23 giugno 2003, n. 195, che integra il D.lgs. 19 settembre 1994, n. 626, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
VISTE le "Linee guida per l'attuazione dei corsi per ASPP e RSPP di cui all'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome del 26 gennaio 2006, art 2,3,4,5 del D.lgs. 195/03", redatte dal Comitato regionale di coordinamento costituito a norma dell'art. 27 del menzionato D.lgs. 626/94;
VISTO il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 di "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", che ha disciplinato la materia abrogando il D.lgs. 626/94, e viste in particolare le disposizioni di cui al Titolo I, Capo I, Sezione III (artt. 31 e 35), concernenti il Servizio di prevenzione e protezione, che tra l'altro fanno salvo il citato Accordo;
VISTO l'Avviso approvato con decreto n. 19/LAVFOR.FP del 11 gennaio 2013, concernente in particolare le attività formative previste dal citato Accordo;
VISTI i progetti presentati nel mese di febbraio 2013 in relazione al menzionato Avviso, analiticamente individuati nell'elaborato allegato al presente decreto;
PRESO ATTO che i progetti sono stati valutati positivamente dal punto di vista didattica;
EVIDENZIATO inoltre, che la realizzazione degli stessi non comporta oneri per il bilancio regionale;

DECRETA

1. Sono approvati ed inseriti nel Piano regionale di formazione professionale 2012/2013, "Formazione prevista da normative specifiche: altre attività non finanziate", i progetti analiticamente individuati nell'elaborato allegato al presente decreto, presentati in relazione all'Avviso approvato con decreto del Direttore centrale n. 19/LAVFOR.FP del 11 gennaio 2013.
2. Per la realizzazione delle attività formative in argomento non sono previsti oneri a carico del bilancio regionale.
3. Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 21 marzo 2013

FERFOGLIA

13_15_1_DDS_PROG GEST 1496_2_ALL1

Progetti presentati in base all'Avviso di cui al decreto n. 19/LAVFOR.FP/2013 dd. 11/01/2013

Graduatoria sportello mese di febbraio 2013

Piano regionale di Formazione Professionale 2012/2013

Formazione prevista da normative specifiche: altre attività non finanziate - ASPP - RSPP 2012/2013

CODICE PROGETTO	OPERATORE	DENOMINAZIONE CORSO	NUM. ALLIEVI	NUM. ORE	COMUNE DI SVOLGIMENTO	
FP1307617001	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	FORMAZIONE SPECIALISTICA PER ASPP RSPP MODULO B ATECO 4 INDUSTRIA - PN1	13	51	PORDENONE	AMMESSO
FP1307833001	FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA	FORMAZIONE SPECIALISTICA PER RSPP MODULO C	15	27	PORDENONE	AMMESSO
FP1307833002	FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA	FORMAZIONE SPECIALISTICA PER ASPP E RSPP MODULO B - MACROSETTORE 4	15	51	PORDENONE	AMMESSO
FP1307833003	FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA	FORMAZIONE SPECIALISTICA PER ASPP E RSPP MODULO B - MACROSETTORE 6	15	27	PORDENONE	AMMESSO
FP1307833004	FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA	FORMAZIONE BASE PER ASPP E RSPP MODULO A	15	29	PORDENONE	AMMESSO
FP1311442001	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	COR. DI AGG. ASPP/RSPP-SIST. GEST. SIC. E SAL. NEI LUOG.DI LAV., OHSAS 18001:2007-UNI/INAIL ED. 2001	8	16	PORDENONE	AMMESSO
FP1311442002	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	CORSO DI AGGIORNAMENTO ASPP/RSPP - GESTIONE DELLE SOSTANZE PERICOLOSE CLP SDS REGOLAMENTO 453 UE	7	12	PORDENONE	AMMESSO
FP1313149001	I.R.E.S. - ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA IMPRESA SOCIALE	RSPP AGGIORNAMENTO MACROSETTORE 1,2,6,8,9	10	43	UDINE	AMMESSO
FP1313149002	I.R.E.S. - ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA IMPRESA SOCIALE	RSPP AGGIORNAMENTO MACROSETTORE 3,4,5,7	10	63	UDINE	AMMESSO
FP1313160001	ASSOCIAZIONE ARS FUTURA	FORMAZIONE SPECIALISTICA PER ASPP E RSPP - MODULO B - ATECO 4	2	52	TRIESTE	AMMESSO
FP1313160002	ASSOCIAZIONE ARS FUTURA	FORMAZIONE SPECIALISTICA PER ASPP E RSPP - MODULO B - ATECO 3	2	64	TRIESTE	AMMESSO
FP1313160003	ASSOCIAZIONE ARS FUTURA	FORMAZIONE SPECIALISTICA PER ASPP E RSPP - MODULO B - ATECO 6	2	28	TRIESTE	AMMESSO
FP1313160004	ASSOCIAZIONE ARS FUTURA	FORMAZIONE SPECIALISTICA PER ASPP E RSPP - MODULO B - ATECO 8	2	28	TRIESTE	AMMESSO

Progetti presentati in base all'Avviso di cui al decreto n. 19/LAVFOR.FP/2013 dd. 11/01/2013

Graduatoria sportello mese di febbraio 2013

Piano regionale di Formazione Professionale 2012/2013

Formazione prevista da normative specifiche: altre attività non finanziate - ASPP - RSPP 2012/2013

CODICE PROGETTO	OPERATORE	DENOMINAZIONE CORSO	NUM. ALLIEVI	NUM. ORE	COMUNE DI SVOLGIMENTO	
FP1313160005	ASSOCIAZIONE ARS FUTURA	FORMAZIONE SPECIALISTICA PER ASPP E RSPP - MODULO B - ATECO 9	2	16	TRIESTE	AMMESSO
FP1313160006	ASSOCIAZIONE ARS FUTURA	FORMAZIONE SPECIALISTICA PER RSPP - MODULO C	2	28	TRIESTE	AMMESSO

13_15_1_DDS_PROG GEST 1497_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 21 marzo 2013, n. 1497/LAVFOR.FP/2013

LR n. 76/82: corsi per addetti ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi (Decreto Ministeriale 6 ottobre 2009). Approvazione proposte formative per l'anno formativo 2012/2013. Sportello mese di febbraio 2013.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni ed in particolare gli articoli 17 e 21 che disciplinano le competenze dei Direttori di servizio;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1860 del 24 settembre 2010 e successive modificazioni ed integrazioni relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;
VISTA la legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 e successive modificazioni, concernente l'ordinamento della formazione professionale nel Friuli Venezia Giulia;
EVIDENZIATO che nell'ambito del Piano regionale di formazione professionale di cui alla citata legge regionale viene prevista anche la realizzazione di attività formative previste da specifiche norme statali e/o regionali come obbligatorie per l'accesso a determinate attività professionali (c.d. patenti di mestiere);
VISTA la Legge 15 luglio 2009, n. 94 recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica", e in particolare le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 7, 8 e 9, relative al personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi;
VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 6 ottobre 2009 recante "Determinazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalità di selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell'articolo 3 della Legge 15 luglio 2009, n. 94";
VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno 31 marzo 2010 che apporta modifiche all'articolo 8, comma 1, del citato D.M. 6 ottobre 2009, prorogando al 31 dicembre 2010 la scadenza del termine per la definizione delle procedure in quest'ultimo previste;
VISTO l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome sottoscritto in data 29 aprile 2009 attuativo dell'articolo 3 della Legge 15 luglio 2009, n. 94, concernente la formazione del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo, per l'iscrizione nell'elenco prefettizio di cui all'articolo 1 del D.M. 6 ottobre 2009;
RICHIAMATO il decreto del Direttore di servizio n. 4952/LAVFOR.FP del 18 settembre 2012, con il quale è stato approvato per l'anno formativo 2012/2013, l'Avviso concernente l'attuazione dei corsi previsti dal citato Accordo;
VISTI i progetti presentati nel mese di febbraio 2013 in relazione al menzionato Avviso, analiticamente individuati nell'elaborato allegato al presente decreto;
PRESO ATTO che i progetti sono stati valutati positivamente dal punto di vista didattica;
EVIDENZIATO inoltre, che la realizzazione degli stessi non comporta oneri per il bilancio regionale;

DECRETA

1. Sono approvati ed inseriti nel Piano regionale di formazione professionale 2012/2013, "Formazione prevista da normative specifiche: altre attività non finanziate", i progetti analiticamente individuati nell'elaborato allegato al presente decreto, presentati in relazione all'Avviso approvato con decreto del Direttore di servizio n. 4952/LAVFOR.FP del 18 settembre 2012.
2. Per la realizzazione delle attività formative in argomento non sono previsti oneri a carico del bilancio regionale.
3. Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 21 marzo 2013

FERFOGLIA

13_15_1_DDS_PROG GEST 1497_2_ALL1

Progetti presentati in base all'Avviso di cui al decreto n. 4952/LAVFOR.FP/2012 dd. 18/09/2012

Graduatoria sportello mese di febbraio 2013

Piano regionale di Formazione Professionale 2012/2013

Formazione prevista da normative specifiche: att. non finanziate - Addetti spettacolo 2012

CODICE PROGETTO	OPERATORE	DENOMINAZIONE CORSO	NUM. ALLIEVI	NUM. ORE	COMUNE DI SVOLGIMENTO	
FP1313239001	ISTITUTO DI CULTURA MARITTIMO PORTUALE DI TRIESTE	ADDETTO AI SERVIZI DI CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO E DI SPETTACOLO	12	95	TRIESTE	AMMESSO

13_15_1_DGR_598_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 4 aprile 2013, n. 598. (Estratto)

Comune di Gorizia: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 35 del 17.12.2012, di approvazione della variante n. 36 al Piano regolatore generale comunale.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. di ritenere le riserve vincolanti, espresse con propria deliberazione n. 1402 del 2.8.2012 in merito alla variante n. 36 al Piano regolatore generale comunale del comune di GORIZIA, superate dall'introduzione di modifiche e dalla proposizione di verifiche e motivazioni a sostegno di specifiche previsioni di variante, disposte con la deliberazione comunale consiliare n. 35 del 17.12.2012;
2. di confermare l'esecutività della suddetta deliberazione consiliare n. 35 del 17.12.2012, di approvazione della variante n. 36 al Piano regolatore generale comunale del comune di Gorizia;
3. omissis

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

13_15_1_ADC_AMB ENER AVVISO PROCEDURA VIA

Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna - Servizio difesa del suolo - Gorizia

Avviso pubblico per la procedura di verifica dell'assoggettabilità (art. 20, DLgs. 4/2008) per il progetto denominato "Intervento di rialzo argine destro fiume Isonzo, in via Lungo Isonzo a Gradisca , in prosecuzione dei lavori eseguiti dalla Protezione civile nel corso del 2010." - Pubblicazione ai sensi dell'art. 20 del Decreto Legislativo 16/01/2008 n. 4.

Proponente: Servizio Difesa del Suolo - via Roma, 7 - Gorizia.
Descrizione del progetto: prosecuzione dell'intervento di rialzo e ringrosso arginale, già realizzato, al fine di aumentare il franco arginale e porre in sicurezza l'insediamento urbano prospiciente l'argine, con contestuale pulizia del sottobosco di un isola vegetata presente in alveo in modo da creare benefici al tirante idraulico .
Gli elaborati sono stati depositati in data 29.03.2013 e sono consultabili dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R. e per i successivi 45 giorni presso i seguenti recapiti:

- Regione Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna - Servizio valutazione impatto ambientale. - Via Giulia, 75/1 - 34126 Trieste;
- Comune di Gradisca D'Isonzo - Via Ciotti 49 - 34072 Gradisca d'Isonzo (GO)

Entro il periodo di deposito chiunque può presentare osservazioni facendole pervenire alla Regione Friuli Venezia Giulia - Servizio V.I.A. - Via Giulia, 75/1 - 34126 Trieste.
Gorizia, 29 marzo 2013

IL RESPONSABILE DI P.O.:
dott. Mauro Bordin

13_15_1_ADC_AMB ENER PN NASCIMBEN E ALTRI

Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna - Servizio gestione risorse idriche - Struttura stabile gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 5, della LR 3 luglio 2002, n. 16. Provvedimenti di rettifica di decreti di riconoscimento e di concessione di derivazione d'acqua per subentro di ditte varie.

Con atto ricognitivo del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. SGRIPN/319/IPD/2235, emesso in data 21.02.2013, il diritto di derivare mod. 0,46 d'acqua per uso irriguo da falda sotterranea in comune di San Vito al Tagliamento mediante un pozzo insistente sul terreno al foglio 24, mappale 104DEM, riconosciuto alla ditta Bagnarol Alfonso (IPD/2093) con provvedimento n. LL.PP./661/IPD VARIE dd. 06.07.2005, è stato trasferito alla ditta Nascimben Valter & C. s.s. (IPD/2235).

Con atto ricognitivo del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. SGRIPN/435/IPD/2285, emesso in data 08.03.2013, il diritto di derivare mod. 0,266 d'acqua per uso irriguo da falda sotterranea nei comuni di Casarsa della Delizia e di San Vito al Tagliamento mediante quattro pozzi, riconosciuto alla ditta Castellarin Domenico con provvedimento n. LL.PP./1195/IPD VARIE dd. 15.11.2005, è stato trasferito alla ditta Castellarin Giuliano (IPD/2285).

Con atto ricognitivo del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. SGRIPN/437/IPD/2727, emesso in data 08.03.2013, il diritto di derivare mod. 0,60 d'acqua per uso irriguo da falda sotterranea nel comune di Morsano al Tagliamento mediante cinque pozzi, riconosciuto alla ditta Sbaiz Elisa con provvedimento n. LL.PP./1220/IPD VARIE dd. 30.11.2005, è stato trasferito alla ditta Sbaiz Pierina (IPD/2727).

Con atto ricognitivo del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. SGRIPN/438/IPD/2275, emesso in data 08.03.2013, il diritto di derivare mod. 0,46 d'acqua per uso irriguo da falda sotterranea nel comune di Morsano al Tagliamento mediante due pozzi, riconosciuto alla ditta Trevisan Alverio con provvedimento n. LL.PP./481/IPD/2864 dd. 14.05.2007, è stato trasferito alla ditta Trevisan Andrea (IPD/2275).

Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. SGRIPN/442/IPD/2949_1, emesso in data 08.03.2013, il diritto di derivare mod. max ,00 e medi 41,00 d'acqua dal canale consortile Istrago-Tauriano-Rauscedo per produrre, sul salto di 4,40 m, la potenza nominale media di kW 237,25 di forza motrice da trasformare in energia elettrica è stato trasferito al Consorzio di Bonifica Cellina Meduna (IPD/2949_1).

Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. SGRIPN/443/IPD/2955_1, emesso in data 08.03.2013, il diritto di derivare mod. max 35,00, medi 30,00 e minimi 22,00 d'acqua dal canale consortile di Postoncicco per produrre, sul salto di 5,05 m, la potenza nominale media di kW 148,53 di forza motrice da trasformare in energia elettrica è stato trasferito al Consorzio di Bonifica Cellina Meduna (IPD/2955_1).

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.i. Andrea Schiffo

13_15_1_ADC_FIN PATR CONC DEMANIALE MARANO

Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione - Servizio demanio e consulenza tecnica

Avviso di presentazione di istanza per il rinnovo ed ampliamento di una concessione demaniale su beni del demanio marittimo regionale in Comune di Marano Lagunare. Richiedente: Comune di Marano Lagunare (UD).

IL RESPONSABILE DELEGATO DI POSIZIONE AMMINISTRATIVA PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITÀ CONCESSORIA/AUTORIZZATIVA DEI BENI DEL DEMANIO MARITTIMO

VISTA l'istanza di data 10/04/2012 e successive integrazioni, del Comune di Marano Lagunare (UD), finalizzata al rinnovo, con ampliamento per mq 1.481, per un totale di m² 41.180, della concessione demaniale già assentita dall'ufficio del Genio Civile di Udine, rispettivamente con disciplinare n.16483 del 09/12/1999 e relativo decreto attuativo del Magistrato alle Acque di Venezia prot. n. 11567/99 datato 06/03/2000, per l'utilizzo di alcune banchine, specchi acquei e pontili galleggianti per l'ormeggio di natanti da diporto, anche per residenti e pesca lungo i canali interni "della Cuna", "Taglio", "del Molino" ed Isola Dossat, in Comune di Marano Lagunare sull'area demaniale marittima catastalmente individuata sui mappali 424, 1077, 933 e 1067 del FM 5, sui mappali 87, 26, 50, 51, 70, 88, 89 e 60 del FM 6 nonché sull'incensito Acqua del FM 6 del C.C. di Marano Lagunare
VISTA la deliberazione giuntale 3 agosto 2005 n. 2001, inerente gli indirizzi operativi per l'esercizio delle funzioni amministrative nella laguna di Marano-Grado;
VISTI l'art. 18 del D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328 e la Comunicazione della Commissione europea del 12 aprile 2000, pubblicata in GUCE n. C 121 del 29 aprile 2000;
VISTO l'art. 21, comma 1, lett. a) ed e) del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con D.P.Reg. 27.08.2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche, che riserva al Direttore del Servizio l'adozione degli atti di competenza del Servizio e dei provvedimenti di concessione, autorizzazione, licenza o altri analoghi;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1860 dd. 24/09/2010, con la quale in attuazione del disposto di cui all'articolo 7, comma 7 del suddetto Regolamento, sono state ridefinite le articolazioni e le declaratorie delle Direzioni centrali , con decorrenza 16 ottobre 2010 e in particolare l'art. 23 comma 1, lett. b) dell'Allegato A alla suddetta deliberazione che attribuisce al Servizio demanio e consulenza tecnica della Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione la competenza all'istruttoria tecnico - amministrativa relativa alle istanze di autorizzazione e concessione di beni del demanio regionale e al loro successivo rilascio a favore di soggetti pubblici e privati;
VISTO il decreto n. 1432/Fin. dd. 29/06/2012 con il quale il direttore del Servizio demanio e consulenza tecnica ha conferito la delega per la sottoscrizione degli atti istruttori e dei provvedimenti finali di concessione o autorizzazione nella laguna di Marano-Grado al responsabile delegato di posizione amministrativa per l'organizzazione ed il coordinamento dell'attività concessoria/autorizzativa di beni del demanio marittimo, da ultimo nominato con decreto del Ragioniere generale n. 1415/Fin. dd. 29/06/2012;

DISPONE

la pubblicazione dell'avviso relativo all'istanza in premessa citata:
1. sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
2. sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
3 all'Albo pretorio del Comune di Marano Lagunare per la durata di 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione di cui al punto 1, consultabile sul sito informatico del Comune stesso (www.maranolagunare.org);
4. sul sito informatico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (www.regione.fvg.it) per la durata di 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione di cui al punto 1, vale a dire dal giorno 11 aprile 2013 e fino al 25 maggio 2013.

RENDE NOTO

che l'istanza in premessa citata e gli elaborati a corredo rimarranno depositati a disposizione del pubblico presso il Servizio demanio e consulenza tecnica della Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione, con sede in Trieste, Corso Cavour n. 1, previo appuntamento, nelle giornate di martedì e il giovedì dalle 9,30 alle 12,30 e il mercoledì dalle 14,00 alle 16,00 per il periodo di 45 giorni naturali e consecutivi, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R. del presente avviso, ossia vale a dire dal giorno 11 aprile 2013 e fino al 25 maggio 2013.

INVITA

coloro che potessero avervi interesse a presentare per iscritto alla Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione, Servizio demanio e consulenza tecnica con sede in Trieste, Corso Cavour n. 1, entro il termine perentorio di cui sopra, quelle osservazioni che ritenessero opportune a tutela dei loro eventuali diritti, con l'avvertenza che, trascorso inutilmente il termine stabilito, si procederà al seguito dell'istruttoria inerente la concessione richiesta.
Entro e non oltre il termine di cui sopra possono essere presentate alla stessa Direzione centrale eventuali domande concorrenti.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O. :
Isabella Di Bert

13_15_1_ADC_INF MOB COM OSOPPO VAR 7 PRGC_1_TESTO

Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici - Servizio pianificazione territoriale

LR 5/2007, art. 63, co. 1, LR 52/1991, art. 32, co. 9. Variante n. 7 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Osoppo: introduzione di modifiche e conferma di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione n. 1 del 28 gennaio 2009, integrata con deliberazione consiliare n. 4 del 20 febbraio 2013.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 63, co. 1, della L.R. 5/2007 e dell'art. 32, co. 9, della L.R. 52/1991, si rende noto che il Presidente della Regione, con decreto n. 059/Pres. del 27 marzo 2013, ha confermato l'esecutività della deliberazione consiliare n. 1 del 28 gennaio 2009, integrata con deliberazione consiliare n. 4 del 20 febbraio 2013, con cui il comune di Osoppo ha approvato la variante n. 7 al Piano regolatore generale comunale, disponendo l'introduzione, nella variante stessa, delle modifiche indispensabili al totale superamento delle riserve espresse in ordine alla variante medesima con deliberazione della Giunta regionale n. 2121 del 14 ottobre 2008.
La variante in argomento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino ufficiale della Regione.

13_15_1_ADC_ISTR UNIV 03-15 CANCELLAZIONE COOP_1_TESTO

Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione - Servizio cooperazione

Cancellazione di una società cooperativa dall'Albo regionale delle cooperative sociali con decreto del 15 marzo 2013.

Sezione B (cooperative che svolgono attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate)
1. "FRIULDATA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE", con sede in Gonars.

13_15_1_ADC_ISTR UNIV 03-26 CANCELLAZIONE COOP_1_TESTO

Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione - Servizio cooperazione

Cancellazione di una società cooperativa dall'Albo regionale delle cooperative sociali con decreto del 26 marzo 2013.

Sezione C (consorzi tra cooperative sociali di cui all'art. 8 della legge 381/1991)
1. "PER L'IMPRESA SOCIALE- CONSORZIO COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS IN LIQUIDAZIONE", con sede in Trieste.

13_15_1_ADC_ISTR UNIV 03-28 ISCRIZIONE COOP_1_TESTO

Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione - Servizio cooperazione

Iscrizione di una società cooperativa all'Albo regionale delle cooperative sociali con decreto del 28 marzo 2013.

Sezione a (cooperative che gestiscono servizi socio - sanitari, socio - assistenziali ed educativi):
"LA SIRENETTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS", con sede in Azzano Decimo.

13_15_1_ADC_RIS RUR ISP AGRIFOR TOL ELENCO DOMANDE MIS 312

Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali - Ispettorato agricoltura e foreste di Tolmezzo

“Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Misura 312 - Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese - Elenco delle domande ammissibili”.

IL DIRETTORE DELL’ISPETTORATO AGRICOLTURA E FORESTE DI TOLMEZZO

VISTO il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (di seguito PSR), approvato con decisione C(2007) 5715 della Commissione europea del 20 novembre 2007;
VISTO il Regolamento generale di attuazione del PSR, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 040/Pres. del 28 febbraio 2011;
VISTO il titolo II, Capo I del citato Regolamento, relativo al procedimento per la concessione degli aiuti nell’accesso individuale;
PRESO ATTO che l’allegato B al sopraccitato Regolamento individua il Servizio gestione forestale e produzione legnosa quale Struttura responsabile di misura e gli Ispettorati agricoltura e foreste competenti per territorio quali Uffici attuatori della “misura 312 - Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese”;
VISTO il decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale del 23 maggio 2012, n. 1161, pubblicato sul BUR n. 24 del 13 giugno 2012, con il quale si approva:
- la modifica dell’allegato D del predetto Regolamento generale, introducendo la scheda di misura 312 “Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese”;
- il bando per la presentazione delle domande di aiuto, con accesso individuale, a valere sulla succitata misura;

VISTO, in particolare, l’art. 17, comma 3, del bando medesimo, secondo il quale “completata la procedura istruttoria vengono predisposte e pubblicate sul BUR le graduatorie ai sensi di quanto disposto dagli articoli 29 e 30 del Regolamento generale del PSR”;
ATTESO che, ai sensi dell’art. 26 di detto Regolamento, l’ufficio attuatore (nel caso di specie l’Ispettorato agricoltura e foreste di Tolmezzo) pubblica sul BUR l’elenco delle domande ammissibili indicando per ciascuna di esse:
1. il costo totale ammesso ai sensi dell’art. 23 del Regolamento medesimo, con l’evidenza delle motivazioni per cui il costo totale dichiarato è stato eventualmente ridotto;
2. l’entità dell’aiuto con l’evidenza delle motivazioni per cui è stato eventualmente ridotto;
3. il punteggio attribuito con l’evidenza dei criteri di selezione e di priorità applicati;

Tenuto conto che, a seguito dell’espletamento dell’attività istruttoria da parte dell’ufficio attuatore, sono state rese ammissibili le domande di aiuto, presentate nell’ambito del summenzionato bando, riportate nell’allegato elenco, che costituisce parte integrante della presente pubblicazione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale, approvato con D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

DISPONE

la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell’elenco delle domande ammissibili pervenute all’Ispettorato agricoltura e foreste di Tolmezzo a valere sulla misura 312 “Sostegno alla creazione e allo sviluppo delle microimprese” del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in seguito alla emanazione del bando approvato con decreto del Direttore dello Sviluppo rurale del 23 maggio 2012, n. 1161.
Tolmezzo, 27 marzo 2013

IL DIRETTORE DELL’ISPETTORATO:
dott. for. Massimo Stroppa

13_15_1_ADC_RIS RUR ISP AGRIFOR TOL ELENCO DOMANDE MIS 312_ALL1

PSR 2007-2013. Misura 312 "Sostegno alla creazione e sviluppo di microimprese"
D.P.Reg. 040/2011, art. 26

Elenco domande ammissibili

N.	Domanda	CUUA	Denominazione	Comune (sede di intervento)	Costo totale dichiarato (importo totale dichiarato in domanda)	Costo totale ammesso	Motivazione riduzione costo totale	Importo aiuto	Motivazione riduzione importo aiuto	punteggio complessivo	Criteri di selezione e priorità
1	94751490460	CRDFRZ86P24L195J	CORADAZZI Fabrizio	Tolmezzo	€ 96.500,00	€ 96.500,00		€ 48.250,00		**27**	localizzazione intervento: 4 costituzione azienda: 8 tipologia investimento: 15
2	94751490700	02491000309	GASPARI srl	Sutrio	€ 357.336,26	€ 357.336,26		€ 175.668,13	cumulo de minimis	**31**	localizzazione intervento: 4 ubicazione investimento: 2 possesso certificazione qualità o prodotto: 5 tipologia investimento: 20
3	94751492516	02037090301	CIGLIANI PRIMO di Cigliani Albino e Mirco snc	Arta Terme	€ 292.250,00	€ 292.250,00		€ 135.180,50	cumulo de minimis	**19**	localizzazione intervento: 4 tipologia investimento: 15
4	94751492615	RVLMNC77L56L424Q	SEGHERIA PELLEGRINA di REVELANT Monica	Rigolato	€ 53.000,00	€ 53.000,00		€ 26.500,00		**27**	localizzazione intervento: 4 costituzione azienda: 8 tipologia investimento: 15
5	94751492862	02594980308	MEDVES Guerrino di Lucchini Giancarlo & C. snc	Ampezzo	€ 131.600,00	€ 131.600,00		€ 65.800,00		**19**	localizzazione intervento: 4 ubicazione investimento: 2 costituzione azienda: 8 tipologia investimento: 5
6	94751493290	SPRNDR71S30D962L	SOPRANO Andrea	Dogna	€ 158.611,00	€ 158.611,00		€ 79.305,00		**27**	localizzazione intervento: 4 costituzione azienda: 8 tipologia investimento: 15
7	94751493316	SPRMRA73B03D962N	SOPRANO Mauro	Dogna	€ 36.000,00	€ 36.000,00		€ 18.000,00		**27**	localizzazione intervento: 4 costituzione azienda: 8 tipologia investimento: 15
8	94751493324	01756680300	F.LLI BARON snc di Baron Stefano e Cesare	Pontebba	€ 109.600,00	€ 99.800,00	attrezzatura (lama sgombraneve) non ammissibile (non riferita a lavori di utilizzazione boschiva e prima trasformazione del legno)	€ 49.900,00		**19**	localizzazione intervento: 4 tipologia investimento: 15
9	94751493605	GRTFNC65E18L195Z	GORTANI Franco	Arta Terme	€ 29.130,00	€ 29.130,00		€ 14.565,00		**19**	localizzazione intervento: 4 tipologia investimento: 15
10	94751494371	02352180307	EBERHARD società semplice agricola	Prato Carnico (u.l.)	€ 421.275,00	€ 421.275,00		€ 200.000,00		**19**	localizzazione intervento: 4 tipologia investimento: 15
11	94751495113	MTZSDR59M06L057J	MATIZ Sandro	Tarvisio	€ 400.000,00	€ 400.000,00		€ 200.000,00		**19**	localizzazione intervento: 4 tipologia investimento: 15

12	94751495147	VRCDNL57R13E847Q	VUERICH Daniele	Malborghetto Valbruna	€ 183.500,00	€ 183.500,00		€ 91.750,00		**19**	localizzazione intervento: 4 tipologia investimento: 15
13	94751495162	CRTLGU61D19L381X	SEGHERIA LEGNAMI di CORTOLEZZIS rag. Luigi Elio	Treppo Carnico	€ 24.300,00	€ 24.300,00		€ 12.150,00		**34**	localizzazione intervento: 4 possesso certificazione qualità o prodotto: 5 tipologia investimento: 25
14	94751495212	CNCLGU66R31L195E	CONCINA Luigi	Enemonzo	€ 120.950,00	€ 120.950,00		€ 60.475,00		**19**	localizzazione intervento: 4 tipologia investimento: 15
15	94751495279	02601580307	COL GENTILE BIOENERGIA di Zigotti Francesco & C. sas	Socchieve	€ 57.980,00	€ 57.980,00		€ 28.990,00		**27**	localizzazione intervento: 4 costituzione azienda: 8 tipologia investimento: 15
16	94751495345	02689020309	COL GENTILE LEGNAMI di Fachin Massimo & C. sas	Socchieve	€ 173.930,00	€ 173.930,00		€ 86.965,00		**27**	localizzazione intervento: 4 costituzione azienda: 8 tipologia investimento: 15
17	94751495758	DPZPGR77D29L483Z	DI PIAZZA Piergiorgio	Comeglians	€ 94.462,62	€ 94.462,62		€ 47.231,31		**19**	localizzazione intervento: 4 ubicazione investimento: 2 costituzione azienda: 8 tipologia investimento: 5
18	94751497234	TRSNTN39H11G381I	TARUSSIO Antonio	Paularo	€ 180.600,00	€ 180.600,00		€ 52.076,00	cumulo de minimis	**34**	localizzazione intervento: 4 possesso certificazione qualità o prodotto: 5 tipologia investimento: 25
19	94751497242	02510590306	SEGHERIA DI CENTA snc di Di Centa Marco e Francesco	Ampezzo	€ 303.674,93	€ 303.674,93		€ 151.837,46		**46**	localizzazione intervento: 4 ubicazione investimento: 2 possesso certificazione qualità o prodotto: 5 cantierabilità: 5 tipologia investimento: 30
20	94751497309	CMNNCL85D14L195K	N.C. LEGNAMI di Cimenti Nicola	Lauco	€ 110.000,00	€ 100.000,00	spese gestione avvio attività non ammissibili (non riferite a primo anno)	€ 50.000,00		**34**	localizzazione intervento: 4 ubicazione investimento: 2 costituzione azienda: 8 tipologia investimento: 20
21	94751497366	DRAFNC82B04L195L	PICTURA-PITTURE-FINITURE EDILI di Dario Francesco	Tolmezzo	€ 99.770,00	€ 99.770,00		€ 49.885,00		**27**	localizzazione intervento: 4 costituzione azienda: 8 tipologia investimento: 15
22	94751497382	02608290306	SOCIETA' AGRICOLA FORESTALE L.G. S.S.	Rigolato	€ 1.100.000,00	€ 1.100.000,00		€ 200.000,00		**37**	localizzazione intervento: 4 ubicazione investimento: 2 costituzione azienda: 8 cantierabilità: 5 tipologia investimento: 15 caratteristiche impianto: 3

Tolmezzo, 27 marzo 2013

13_15_1_ADC_SAL INT AMBITI CARENTI MED GEN I PUBB 2013_1_TESTO

Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali - Aziende per i Servizi Sanitari della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Elenco degli ambiti territoriali carenti di medici di medicina generale per l'assistenza primaria - I pubblicazione per l'anno 2013.

AZIENDE PER I SERVIZI SANITARI	AMBITI TERRITORIALI CARENTI	MEDICI
ASS n. 4 "Medio Friuli" Via Pozzuolo, 330 33100 UDINE	Ambito territoriale dei comuni di: Drenchia, Grimacco, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Pulfero e Stregna	1 (con ambulatorio a San Leonardo)
	Ambito territoriale dei comuni di: Corno di Rosazzo e San Giovanni al Natisone	1 (con ambulatorio a Corno di Rosazzo)
ASS n. 5 "Bassa Friulana" Via Natisone loc. Jalmicco 33057 PALMANOVA (UD)	Ambito territoriale del comune di Cervignano del Friuli	1
ASS n. 6 "Friuli Occidentale" Via della Vecchia Ceramica, 1 33170 PORDENONE	Ambito territoriale dei comuni di: Arzene, Casarsa della Delizia, San Martino al Tagliamento e Valvasone	1 (vincolo di ambulatorio Casarsa della Delizia)
	Ambito territoriale del comune di Brugnera	1 (vincolo di ambulatorio Maron di Brugnera)
	Ambito territoriale dei comuni di: Cavasso Nuovo, Meduno, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Arba e Fanna	1 (vincolo di ambulatorio Meduno, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto)
	Ambito territoriale dei comuni di: Pasiano di Pordenone e Prata di Pordenone	1 (vincolo di ambulatorio Prata di Pordenone)
	Ambito territoriale dei comuni di: Vivaro, San Giorgio della Richinvelda e Spilimbergo	1 (vincolo di ambulatorio Vivaro)

AVVERTENZE

I medici interessati al conferimento degli incarichi relativi alla prima pubblicazione per l'anno 2013 dovranno compilare apposita domanda, secondo gli schemi riportati di seguito (graduatoria/trasferimento):

- la domanda per graduatoria dev'essere presentata, nel termine perentorio di 15 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. dell'elenco degli ambiti territoriali carenti di medici di medicina generale per l'assistenza primaria, tramite:

- consegna a mano all'ufficio protocollo della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali - riva Nazario Sauro, 8 - 34124 Trieste. Si informa che l'ufficio protocollo segue i seguenti orari: dal lunedì al giovedì dalle ore 9.30 alle ore 15.30; il venerdì e i giorni prefestivi: dalle ore 9.30 alle ore 12.00.

- spedizione con raccomandata A.R. all'indirizzo della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali - riva Nazario Sauro, 8 - 34124 Trieste. Non si terrà conto delle raccomandate A.R. spedite entro il suddetto termine perentorio e pervenute all'ufficio protocollo della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali dopo 8 giorni successivi alla data di scadenza dell'anzidetto termine. La Direzione non assume alcuna responsabilità nel caso di mancato recapito della domanda né per eventuali disguidi postali non imputabili alla Direzione stessa.

- la domanda per trasferimento dev'essere presentata nel termine perentorio di 15 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. dell'elenco degli ambiti territoriali carenti di medici di medicina generale per l'assistenza primaria alla competente Azienda per i servizi sanitari.

Possono presentare domanda di assegnazione, per graduatoria, di un ambito territoriale carente i medici inseriti nella graduatoria regionale unica per i medici di medicina generale valevole per l'anno 2013 (B.U.R. n. 8 del 20 febbraio 2013) con l'indicazione, tra i settori prescelti, di quello dell'assistenza primaria. I medici già titolari di incarico a tempo indeterminato nell'assistenza primaria possono concorrere alla assegnazione degli ambiti territoriali carenti solo per trasferimento.

13_15_1_ADC_SAL INT AMBITI CARENTI MED GEN I PUBB 2013_2_ALL1

SCHEMA DI DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI CARENTI DI MEDICI DI MEDICINA GENERALE PER L'ASSISTENZA PRIMARIA
(per graduatoria)
(comprensivo di dichiarazioni sostitutive)

Bollo
€ 14,62

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali
Riva Nazario Sauro, 8

34124 **TRIESTE**

Il/La sottoscritto/a dr./dr.ssa ___________________________cod. fiscale _____________ iscritto nella graduatoria regionale per i medici di medicina generale della Regione Friuli Venezia Giulia, **valevole per l'anno 2013** (BUR n. 8 del 20.2.2013),

chiede

l'assegnazione degli ambiti territoriali carenti di medici di medicina generale per l'assistenza primaria, ai sensi dell'articolo 34, comma 2, lettera b), dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo il 23.3.2005, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. ___ dd. ____________e segnatamente per i seguenti ambiti:

1) Ambito__________________A.S.S. ___
2) Ambito__________________A.S.S. ___
3) Ambito__________________A.S.S. ___
4) Ambito_________________A.S.S. ___
5) Ambito__________________A.S.S. ___
6) Ambito__________________A.S.S. ___
7) Ambito__________________A.S.S. ___
8) Ambito__________________A.S.S. ___

In osservanza di quanto previsto dall'articolo 16, commi 7, 8, 9, 10 dell'A.C.N. del 29.7.2009 e dall'Accordo regionale di cui alla DGR n. 323/2003 chiede, inoltre, di poter accedere alla riserva di assegnazione, come appresso indicato (barrare una sola casella; in caso di barratura di entrambe le caselle o mancata indicazione della riserva prescelta, la domanda non potrà essere valutata):
(**N.B.:** la scelta tra le due percentuali vale soltanto per i medici che possiedano sia l'attestato di formazione specifica in medicina generale, sia il titolo ad esso equipollente)

☐ riserva del 67% (Accordo regionale di cui alla DGR n. 323/2003 cit.) per i medici in possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale di cui al D.L.vo n. 256/91, n. 368/99 e n. 277/2003 (dall'art. 16, comma 7, lettera a) dell'A.C.N. del 29.7.2009);
☐ riserva del 33% (Accordo regionale di cui alla DGR n. 323/2003 cit.) per i medici in possesso del titolo equipollente (dall'art. 16, comma 7, lettera b) dell'A.C.N. del 29.7.2009).

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e successive modifiche consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76, del D.P.R. innanzi citato, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere (art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 cit.), **dichiara** quanto segue:
-di essere nato/a a ______________________________ prov. (____) in data ___________________

-di risiedere a ____prov. (____) CAP ___________
via ____ tel: ____/______________
indirizzo e mail ___________________________________
dal _______________(2)(5)
-di essere/non essere (1) residente nella Regione Friuli Venezia Giulia (3) e precisamente dal ____________(4)(5)
-di essere/non essere in possesso (1) dell'attestato di formazione in medicina generale di cui al D.L.vo n. 256/91, n. 368/99 e n. 277/2003, conseguito in data _______________

dichiara inoltre

1) di essere/non essere (1) titolare di un rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno, a tempo definito, a tempo parziale, anche come incaricato o supplente, presso soggetti pubblici o privati:
Soggetto ____ore settimanali __________
via _______________________________________ comune di _______________________________
tipo di rapporto di lavoro ____
periodo: dal ___________________;

2) di essere /non essere (1) titolare di un incarico come medico di medicina generale ai sensi dell' ACN del 29.7.2009 con massimale di n. ______ scelte e con n. _______ scelte in carico con riferimento al riepilogo mensile del mese di ________________ Azienda ______________________

3) di essere/non essere (1) titolare di incarico come medico pediatra di libera scelta ai sensi dell'ACN del 29.7.2009 con massimale di _____ scelte Periodo dal _______________________

4) di essere/non essere (1) titolare di incarico a tempo indeterminato o a tempo determinato come specialista ambulatoriale convenzionato interno:

Azienda _________________ branca ___________________ ore sett. _________________
Azienda _________________ branca ___________________ ore sett. _________________

5) di essere/non essere (1) iscritto negli elenchi dei medici specialisti convenzionati esterni
provincia ________________ branca __________________ periodo dal ___________________

6) di essere/non essere (1) titolare di incarico di guardia medica, nella continuità assistenziale o nella emergenza sanitaria territoriale a tempo indeterminato o a tempo determinato (1), nella Regione Friuli Venezia Giulia o in altra regione:
Regione ____________________Azienda __________________________ore sett. ____________
in forma attiva/in forma di disponibilità (1)

7) di essere/non essere (1) iscritto al corso di formazione in medicina generale di cui al Decreto Leg.vo n. 256/91 o al corso di specializzazione di cui al Decreto Leg.vo n.257/91, n. 368/99 e n. 277/2003:

Denominazione del corso ____
Soggetto pubblico che lo svolge __________________________ Inizio dal _________________
8) di operare/non operare (1) a qualsiasi titolo in e/o per conto di presidi, stabilimenti, istituzioni private convenzionate o che abbiano accordi contrattuali con le Aziende ai sensi dell'art. 8-quinquies del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni:
Organismo
____
via _________________________ comune di ____________________ ore sett. ____________
Tipo di attività
____
Tipo di rapporto di lavoro ___________________________ Periodo dal ___________________

9) di operare/non operare (1) a qualsiasi titolo in strutture sanitarie private non convenzionate o non accreditate, soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 43 L. 833/78:
Organismo____
via _________________________ comune di ____________________ ore sett. ____________
Tipo di attività
____
Tipo di rapporto di lavoro ___________________________ Periodo dal ___________________

10) di svolgere/non svolgere (1) funzioni di medico di fabbrica o di medico competente ai sensi della Legge 626/93:
Azienda ____ ore sett. __________
via ____________________________ comune di _____________ periodo dal _______________

11) di svolgere/non svolgere (1) per conto dell'INPS o dell'Azienda di iscrizione, funzioni fiscali nell'ambito territoriale del quale può acquisire scelte:
Azienda _______________________ comune di ______________ periodo dal _______________

12) di avere/non avere (1) qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta e qualsiasi rapporto di interesse con case di cura private e industrie farmaceutiche:
____
____ periodo dal ______________

13) di essere/non essere (1) titolare o compartecipe di quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi col rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale:
____
____

14) di fruire/non fruire (1) del trattamento ordinario o per invalidità permanente da parte del fondo di previdenza competente di cui al decreto 14/10/76 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
periodo dal ________________

15) di svolgere/non svolgere (1) altra attività presso soggetti pubblici o privati oltre quelle sopra evidenziate (indicare qualsiasi tipo di attività non compreso nei punti precedenti; in caso negativo scrivere: nessuna)
____
____
Periodo dal ________________

16) di essere/non essere (1) titolare di incarico nella medicina dei servizi o nelle attività territoriali programmate, a tempo determinato o a tempo indeterminato (1):
Azienda ___________________________ Comune ____________________________ ore sett. _____
Tipo di attività
____
periodo dal __________________
17) di operare/non operare (1) a qualsiasi titolo per conto di qualsiasi altro soggetto pubblico, esclusa attività di docenza e formazione in medicina generale comunque prestata (non considerare quanto eventualmente già dichiarato relativamente ai rapporti di cui ai precedenti numeri 1, 2, 3,4 5, 6 e 16):
Soggetto pubblico ____
via _______________________________________ comune __________________________________
Tipo di attività
____
Tipo di rapporto di lavoro ____
Periodo dal ________________

18) di essere/non essere (1) titolare di trattamento di pensione a carico di :
____
____
Periodo: dal _________________

19) di fruire/non fruire (1) del trattamento di adeguamento automatico della retribuzione o della pensione alle variazioni del costo della vita:
Soggetto erogante il trattamento di adeguamento ____
Periodo dal _________________

NOTE ____
____
____

Il sottoscritto dichiara fin d'ora di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni fissate dall'Accordo collettivo nazionale per la disciplina normativa e per il trattamento economico dei medici di medicina generale del quale è ad integrale conoscenza.

Richiede che eventuali comunicazioni inerenti alla presente domanda siano inoltrate alla propria residenza / al seguente indirizzo (1):
comune ____ (__) CAP _____________
via ____ Tel. ______/_____________
indirizzo e mail ___________________________________

In fede.

data _____________________________ Firma ___________________________________
(leggere l'avvertenza)

(LA DOMANDA DEVE ESSERE DEBITAMENTE COMPILATA IN OGNI SUA PARTE)

AVVERTENZA

A pena d'esclusione, è obbligatorio sottoscrivere la presente domanda ed unire alla stessa copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore (Consiglio di Stato – V Sez. – Sentenze n. 5677/2003 e n. 7140/2004 e IV Sez. – Sentenza n. 2745/2005).

La domanda priva della sottoscrizione e/o della fotocopia del documento d'identità comporta l'esclusione dalla graduatoria, in quanto trattasi di elementi indispensabili e, pertanto, la loro mancanza non può configurarsi quale mera irregolarità od omissione formale sanabile.

Solo nel caso in cui la sottoscrizione della domanda avvenga in presenza del dipendente addetto del competente ufficio della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, il candidato potrà non allegare il suddetto documento d'identità, previa esibizione dello stesso al funzionario preposto.

In base all'art. 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183, "Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché di tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato." Pertanto, il dichiarante deve sempre indicare i dati atti a consentire l'identificazione delle rispettive amministrazioni, affinché si possa provvedere agli adempimenti di cui all'art. 71 del precitato D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni.

NOTE

(1) Cancellare la parte che non interessa.

(2) Ai sensi dell'art. 34, comma 3, lett. b), dell'A.C.N. del 29.7.2009, verranno attribuiti 5 punti al medico residente, nello stesso ambito territoriale dichiarato carente e per il quale concorre, fin da due anni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione della domanda d'inclusione nella graduatoria regionale (31.1.2012) e che tale requisito abbia mantenuto fino all'attribuzione dell'incarico.

(3) Ai sensi dell'art. 34, comma 3, lett. c), dell'A.C.N. del 29.7.2009, verranno attribuiti 20 punti al medico residente nella Regione Friuli Venezia Giulia da due anni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione della domanda d'inclusione nella graduatoria regionale (31.1.2012) e che tale requisito abbia mantenuto fino all'attribuzione dell'incarico.

(4) Da compilare solo in caso affermativo.

(5) qualora i periodi non siano correttamente indicati (giorno, mese e anno) **verranno valutati a partire dall'ultimo giorno del mese/anno indicati.**

N.B.: La presente domanda, ai sensi del disposto dell'art. 34, comma 13, dell'A.C.N. del 29.7.2009, dev'essere presentata, nel **termine perentorio di 15 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.** dell'elenco degli ambiti territoriali carenti di medici di medicina generale per l'assistenza primaria, tramite:

- consegna a mano all'ufficio protocollo della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali – riva Nazario Sauro, 8 – 34124 Trieste. Si informa che l'ufficio protocollo segue i seguenti orari: dal lunedì al giovedì dalle ore 9.30 alle ore 15.30; il venerdì e i giorni prefestivi: dalle ore 9.30 alle ore 12.00.
- spedizione con raccomandata A.R. all'indirizzo della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali – riva Nazario Sauro, 8 – 34124 Trieste. Non si terrà conto delle raccomandate A.R. spedite entro il suddetto termine perentorio e pervenute all'ufficio protocollo della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali dopo 8 giorni successivi alla data di scadenza dell'anzidetto termine. La Direzione non assume alcuna responsabilità nel caso di mancato recapito della domanda né per eventuali disguidi postali non imputabili alla Direzione stessa.

INFORMATIVA RESA ALL'INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI (1)

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e in relazione ai dati personali che si intendono trattare, La informiamo di quanto segue:

1. Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali richiesti è diretto esclusivamente all'espletamento, da parte di questa Amministrazione, della formazione della graduatoria per l'assegnazione degli ambiti territoriali carenti di medici di medicina generale per l'assistenza primaria;
2. Il trattamento viene effettuato avvalendosi di mezzi informatici;
3. Il conferimento dei dati personali risulta necessario per svolgere gli adempimenti di cui sopra e, pertanto, in caso di rifiuto, Ella non potrà essere inserito in detta graduatoria;
4. I dati personali che saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, riguardano il nome e il cognome;
5. Alla S.V. spettano tutti i diritti di cui all'art. 7 del citato D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196. - sostituisce
6. L'art. 13 della citata legge Le conferisce l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro comunicazione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento;
7. Titolare del trattamento dei dati è, in base alle decisioni assunte dalla Giunta regionale, il Direttore centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali – riva Nazario Sauro, 8 – 34124 Trieste.

(1) il presente facsimile è stato elaborato tenendo conto della informativa allegata all'ACN.

13_15_1_ADC_SAL INT AMBITI CARENTI MED GEN I PUBB 2013_3_ALL2

SCHEMA DI DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI CARENTI DI MEDICI DI MEDICINA GENERALE PER L'ASSISTENZA PRIMARIA
(per trasferimento)
(comprensivo di dichiarazioni sostitutive)

Bollo
€ 14,62

All'Azienda per i servizi sanitari
n. ________________________
____

____

Il/La sottoscritto/a dr./dr.ssa ____________________________cod. fiscale _____________

chiede

l'assegnazione degli ambiti territoriali carenti di medici di medicina generale per l'assistenza primaria, ai sensi dell'articolo 34, comma 2, lettera a), dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo il 29.7.2009, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. ___ dd. __________, e segnatamente per i seguenti ambiti:

1) Ambito___________________________
2) Ambito___________________________
3) Ambito___________________________
4) Ambito___________________________
5) Ambito___________________________
6) Ambito___________________________
7) Ambito___________________________
8) Ambito___________________________

A tal fine, il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76, del D.P.R. innanzi citato, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere (art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 cit.), **dichiara** quanto segue:

-di essere nato/a a ______________________________ prov. (____) in data __________________
-di risiedere a ____prov. (____) CAP ____________
via ____ tel: ____/______________
indirizzo e mail ______________________________

dichiara inoltre

-di essere attualmente iscritto negli elenchi dei medici di medicina generale per l'assistenza primaria della Regione _________________________ A.S.S. ______________________ambito territoriale _________________________dal _______________(2)(3)

-di essere/non essere (1) stato iscritto, precedentemente al periodo sopraindicato, negli elenchi dei medici di medicina generale per l'assistenza primaria della Regione Friuli Venezia Giulia
A.S.S.________________________ ambito territoriale ______________________________________
dal _______________ al_______________(2)(3)
A.S.S.________________________ ambito territoriale ______________________________________
dal ______________ al ________________(2)(3)

-di essere/non essere (1) stato sospeso dall'incarico di assistenza primaria, ai sensi dell'art. 18, comma 1, dell'ACN 29.7.2009, nei seguenti periodi:
dal ______________ al ________________ (2)
dal ______________ al ________________ (2)

-di avere/non avere (1) presentato domanda ad altre A.S.S., per l'assegnazione degli ambiti territoriali carenti (4)

Azienda n. __________________________
Azienda n. __________________________

-di svolgere/non svolgere (1) altra attività a qualsiasi titolo ___________________________________
____
____
____

Il sottoscritto dichiara fin d'ora di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni fissate dall'Accordo collettivo nazionale per la disciplina normativa e per il trattamento economico dei medici di medicina generale del quale è ad integrale conoscenza.

Richiede che eventuali comunicazioni, inerenti alla presente domanda, siano inoltrate alla propria residenza / al seguente indirizzo (1):
comune ____ (__) CAP ______________
via ____ Tel. ______/______________
indirizzo e mail ____________________________________

In fede.

data _____________________________ Firma ___________________________________
(leggere l'avvertenza)

AVVERTENZA
A pena d'esclusione, è obbligatorio sottoscrivere la presente domanda ed unire alla stessa copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore (Consiglio di Stato – V Sez. – Sentenze n. 5677/2003 e n. 7140/2004 e IV Sez. – Sentenza n. 2745/2005).
La domanda priva della sottoscrizione e/o della fotocopia del documento d'identità comporta l'esclusione dalla graduatoria, in quanto trattasi di elementi indispensabili e, pertanto, la loro mancanza non può configurarsi quale mera irregolarità od omissione formale sanabile.

Solo nel caso in cui la sottoscrizione della domanda avvenga in presenza del dipendente addetto del competente ufficio dell'Azienda per i servizi sanitari, il candidato potrà non allegare il suddetto documento d'identità, previa esibizione dello stesso al funzionario preposto.
In base all'art. 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183, "Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché di tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato." Pertanto, il dichiarante deve sempre indicare i dati atti a consentire l'identificazione delle rispettive amministrazioni, affinché si possa provvedere agli adempimenti di cui all'art. 71 del precitato D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni.

NOTE
(1) cancellare la parte che non interessa
(2) Ai sensi dell'art. 34, comma 7, dell'A.C.N. del 29.7.2009, l'anzianità di iscrizione negli elenchi è determinata sommando:
a) l'anzianità complessiva di iscrizione negli elenchi dell'assistenza primaria della Regione Friuli Venezia Giulia, detratti i periodi di eventuale cessazione dell'incarico;
b) l'anzianità di iscrizione nell'elenco di provenienza ancorchè già compresa nell'anzianità di cui alla lettera a).
(3) qualora i periodi non siano correttamente indicati (giorno, mese e anno) **verranno valutati a partire dall'ultimo giorno del mese/anno indicati**.
(4) ove l'interessato abbia presentato domanda ad altre A.S.S., indicare quali.

N.B.: La presente domanda, ai sensi del disposto dell'art. 34, comma 13 dell'ACN 29.7.2009, dev'essere presentata nel termine perentorio di 15 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. dell'elenco degli ambiti territoriali carenti di medici di medicina generale per l'assistenza primaria.

INFORMATIVA RESA ALL'INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI (1)

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e in relazione ai dati personali che si intendono trattare, La informiamo di quanto segue:

1. Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali richiesti è diretto esclusivamente all'espletamento, da parte di questa Amministrazione, della formazione della graduatoria per l'assegnazione degli ambiti territoriali carenti di medici di medicina generale per l'assistenza primaria a trasferimento;
2. Il trattamento viene effettuato avvalendosi di mezzi informatici;
3. Il conferimento dei dati personali risulta necessario per svolgere gli adempimenti di cui sopra e, pertanto, in caso di rifiuto, Ella non potrà essere inserito in detta graduatoria;
4. I dati personali che saranno pubblicati nel ____________________ riguarderanno ________________ (2);
5. Alla S.V. spettano tutti i diritti di cui all'art. 7 del citato D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196. - sostituisce
6. L'art. 13 della citata legge Le conferisce l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro comunicazione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento;
7. Titolare del trattamento dei dati è ___________________________

NOTE:

(1) il presente facsimile è stato elaborato tenendo conto della informativa allegata all'ACN;
(2) indicare i dati oggetto di pubblicazione.

13_15_1_ADC_SAL INT CONT ASSISTENZIALE I PUBB 2013_1_TESTO

Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali - Aziende per i Servizi Sanitari della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Incarichi vacanti di medici di medicina generale per la continuità assistenziale - I pubblicazione per l'anno 2013.

AZIENDE PER I SERVIZI SANITARI	INCARICHI VACANTI
ASS n. 1 "Triestina" via G. Sai, 1-3 34127 TRIESTE	5
ASS n. 2 "Isontina" via Vittorio Veneto, 174 34170 GORIZIA	13
ASS n. 3 "Alto Friuli" piazzetta Portuzza, 1 33013 GEMONA DEL FRIULI (UD)	2
ASS n. 4 "Medio Friuli" Via Pozzuolo, 330 33100 UDINE	30
ASS n. 5 "Bassa Friulana" via Natisone - loc. Jalmicco 33057 PALMANOVA (UD)	11
ASS n. 6 "Friuli Occidentale" Via della Vecchia Ceramica, 1 33170 PORDENONE	20

AVVERTENZE

Entro 15 giorni dalla data del presente Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia i medici interessati possono presentare apposita domanda, secondo gli schemi riportati di seguito (graduatoria/trasferimento).

Possono presentare domanda di assegnazione, per graduatoria, di un incarico vacante i medici inseriti nella graduatoria regionale unica per i medici di medicina generale valevole per l'anno 2013 (B.U.R. n. 8 del 20 febbraio 2013) con l'indicazione, tra i settori prescelti, di quello della continuità assistenziale.

I medici già titolari di incarico a tempo indeterminato nella continuità assistenziale possono concorrere alla assegnazione degli incarichi vacanti solo per trasferimento.

13_15_1_ADC_SAL INT CONT ASSISTENZIALE I PUBB 2013_2_ALL1
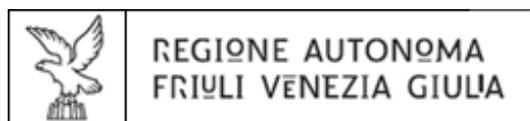
DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI VACANTI DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE
(per graduatoria)
(comprensivo di dichiarazioni sostitutive)

Bollo
€ 14,62

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali
Riva Nazario Sauro, 8

34124 **TRIESTE**

Il/La sottoscritto/a dr./dr.ssa ___________________________cod. fiscale _____________ iscritto/a nella graduatoria regionale per i medici di medicina generale della Regione Friuli Venezia Giulia, valevole per l'anno 2013 (B.U.R. n. 8 del 20.2.2013), con l'indicazione, tra i settori di attività, di quello della continuità assistenziale, laureato il ____________, con voto _________

chiede

l'assegnazione di un incarico vacante per la continuità assistenziale, con riferimento ai posti pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. ___ del ______________, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera b), dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale (di seguito denominato Accordo), reso esecutivo il 29 luglio 2009 ed indica il seguente ordine di preferenza:

1) A.S.S. ____________________________
2) A.S.S. ____________________________
3) A.S.S. ____________________________
4) A.S.S. ____________________________
5) A.S.S. ____________________________
6) A.S.S. ____________________________

In osservanza di quanto previsto dall'articolo 16, commi 7, 9, e 10, dell'Accordo, chiede, inoltre, di poter accedere alla seguente riserva di assegnazione (barrare una sola casella; in caso di barratura di entrambe le caselle o mancata indicazione della casella prescelta, la domanda non potrà essere valutata):

☐ riserva (67%) per i medici in possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale di cui al D.L.vo n. 256/91 e alle norme corrispondenti del D.L.vo n. 368/99 e del D.L.vo n. 277/03;
☐ riserva (33%) per i medici in possesso del titolo equipollente;

Non essendo ancora intervenuto a riguardo un'intesa in sede di negoziazione regionale, ai sensi della norma transitoria n. 5 dell'Accordo, si applicano le percentuali previste dall'Accordo regionale del 30 ottobre 2002, attuativo dell'Accordo Collettivo Nazionale, reso esecutivo con D.P.R. n. 270/2000.

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76, del D.P.R. innanzi citato, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere (art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 cit.), **dichiara** quanto segue:

-di essere nato/a a ______________________________ prov. (____) in data __________________

-di risiedere a ____prov. (____) CAP ___________
via ____ tel: ____/________
indirizzo e mail ___________________________________
dal _____________(2)(5)
-di essere/non essere (1) residente nella Regione Friuli Venezia Giulia (3) e precisamente dal ____________(4) (5)
-di essere/non essere (1) in possesso dell'attestato di formazione in medicina generale di cui all'art. 1, comma 2 e all'art. 2, comma 2, del D.L.vo n. 256/91 e alle norme corrispondenti del D.L.vo n. 368/99 e del D.L.vo n. 277/03, conseguito in data ___________

dichiara inoltre

1) di essere/non essere (1) titolare di un rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno, a tempo definito, a tempo parziale, anche come incaricato o supplente, presso soggetti pubblici o privati:
Soggetto ____ore settimanali __________
via _______________________________________ comune di _______________________________
tipo di rapporto di lavoro ____
periodo: dal ___________________;

2) di essere /non essere (1) titolare di un incarico come medico di assistenza primaria ai sensi dell'Accordo dd. 29.7.2009, con massimale di n. ______ scelte e con n. _______ scelte in carico con riferimento al riepilogo mensile del mese di ________________ Azienda _______________________

3) di essere/non essere (1) titolare di incarico come medico pediatra di libera scelta ai sensi dell'Accordo dd. 29.7.2009, con massimale di _____ scelte Periodo dal ________________________

4) di essere/non essere (1) titolare di incarico a tempo indeterminato/a tempo determinato (1) come specialista ambulatoriale convenzionato interno:

Azienda _________________ branca ____________________ ore sett. __________________
Azienda _________________ branca ____________________ ore sett. __________________

5) di essere/non essere (1) iscritto negli elenchi dei medici specialisti accreditati (ex convenzionati esterni)
Azienda ________________ branca __________________ periodo dal ___________________

6) di essere/non essere (1) titolare di incarico di guardia medica, nella continuità assistenziale (a tempo determinato) o nell'emergenza sanitaria territoriale a tempo indeterminato/a tempo determinato (1), nella Regione Friuli Venezia Giulia o in altra regione:
Regione ____________________Azienda ___________________________ore sett. ____________
in forma attiva/in forma di disponibilità (1)

7) di essere/non essere (1) iscritto al corso di formazione in medicina generale di cui al Decreto Leg.vo n. 256/91 o al corso di specializzazione di cui al Decreto Leg.vo n.257/91, e corrispondenti norme di cui al D.L.vo n. 368/99 e del D.L.vo n. 277/03:
Denominazione del corso ______________________________
Soggetto pubblico che lo svolge ______________ Inizio dal __________

8) di operare/non operare (1) a qualsiasi titolo in e/o per conto di presidi, stabilimenti, istituzioni private convenzionate o che abbiano accordi contrattuali con le Aziende ai sensi dell'art. 8-quinquies del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni:
Organismo
____
via ______________ comune di ______________ ore sett. ________
Tipo di attività ______________________________
Tipo di rapporto di lavoro ______________ Periodo dal __________

9) di operare/non operare (1) a qualsiasi titolo in strutture sanitarie private non convenzionate o non accreditate, soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 43 L. 833/78:
Organismo
____
via ______________ comune di ______________ ore sett. ________
Tipo di attività ______________________________
Tipo di rapporto di lavoro ______________ Periodo dal __________

10) di svolgere/non svolgere (1) funzioni di medico di fabbrica o di medico competente ai sensi della Legge 626/93:
Azienda ______________________________ ore sett. ________
via ______________ comune di ________ periodo dal
____

11) di svolgere/non svolgere (1) per conto dell'INPS o dell'Azienda di iscrizione, funzioni fiscali nell'ambito territoriale del quale può acquisire scelte:
Azienda ______________ comune di ________ periodo dal
____

12) di avere/non avere (1) qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta e qualsiasi rapporto di interesse con case di cura private e industrie farmaceutiche:
____
______________________________ periodo dal __________

13) di essere/non essere (1) titolare o compartecipe di quote di imprese o esercitare/non esercitare attività che possono configurare conflitto di interessi col rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale:
____
____

14) di fruire/non fruire (1) del trattamento ordinario o per invalidità permanente da parte del fondo di previdenza competente di cui al decreto 14/10/76 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
periodo dal __________

15) di svolgere/non svolgere (1) altra attività presso soggetti pubblici o privati oltre quelle sopra evidenziate (indicare qualsiasi tipo di attività non compreso nei punti precedenti; in caso negativo scrivere: nessuna)
____
____
Periodo dal _______________

16) di essere/non essere (1) titolare di incarico nella medicina dei servizi a tempo determinato/a tempo indeterminato (1):
Azienda _______________________ Comune ________________________ ore sett. ____
Tipo di attività ____
periodo dal ________________

17) di operare/non operare (1) a qualsiasi titolo per conto di qualsiasi altro soggetto pubblico, esclusa attività di docenza e formazione in medicina generale comunque prestata (non considerare quanto eventualmente già dichiarato relativamente ai rapporti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 16):
Soggetto pubblico ____
via _________________________________ comune ______________________________
Tipo di attività
____
Tipo di rapporto di lavoro ____
Periodo dal _______________

18) di essere/non essere (1) titolare di trattamento di pensione a carico di :
____
____
Periodo: dal _______________

NOTE ____
____
____

Il sottoscritto dichiara fin d'ora di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni fissate dall'Accordo collettivo nazionale per la disciplina normativa e per il trattamento economico dei medici di medicina generale del quale è ad integrale conoscenza.

Richiede che eventuali comunicazioni, inerenti alla presente domanda, siano inoltrate alla propria residenza / al seguente indirizzo (1):
comune ____ (__) CAP ___________
via ____ Tel. _____/___________
indirizzo e mail ____
In fede.

data _________________________ Firma ______________________________
(leggere l'avvertenza)

(LA DOMANDA DEVE ESSERE DEBITAMENTE COMPILATA IN OGNI SUA PARTE)

AVVERTENZA

A pena d'esclusione, è obbligatorio sottoscrivere la presente domanda ed unire alla stessa copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore (Consiglio di Stato – V Sez. – Sentenze n. 5677/2003 e n. 7140/2004 e IV Sez. – Sentenza n. 2745/2005).
La domanda priva della sottoscrizione e/o della fotocopia del documento d'identità comporta l'esclusione dalla graduatoria, in quanto trattasi di elementi indispensabili e, pertanto, la loro mancanza non può configurarsi quale mera irregolarità od omissione formale sanabile.
Solo nel caso in cui la sottoscrizione della domanda avvenga in presenza del dipendente addetto del competente ufficio della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, il candidato potrà non allegare il suddetto documento d'identità, previa esibizione dello stesso al funzionario preposto.

In base all'art. 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183, "Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché di tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato." Pertanto, il dichiarante deve sempre indicare i dati atti a consentire l'identificazione delle rispettive amministrazioni, affinché si possa provvedere agli adempimenti di cui all'art. 71 del precitato D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni.

NOTE
(1) cancellare la parte che non interessa
(2) Ai sensi dell'art. 63, comma 4, lett. b), dell'Accordo dd. 29.7.2009, verranno attribuiti 10 punti al medico residente, nell'ambito dell'Azienda nella quale è vacante l'incarico per il quale concorre, fin da due anni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione della domanda d'inclusione nella graduatoria regionale (31.1.2012) e che tale requisito abbia mantenuto fino all'attribuzione dell'incarico.
(3) Ai sensi dell'art. 63, comma 4, lett. c), dell'Accordo dd. 29.7.2009, verranno attribuiti 10 punti al medico residente, nella Regione Friuli Venezia Giulia, da due anni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione della domanda d'inclusione nella graduatoria regionale (31.1.2012) e che tale requisito abbia mantenuto fino all'attribuzione dell'incarico.
(4) Da compilare solo in caso affermativo.
(5) qualora i periodi non siano correttamente indicati (giorno, mese e anno) **verranno valutati a partire dall'ultimo giorno del mese/anno indicati.**

N.B.: La presente domanda, ai sensi del disposto dell'art. 63, comma 3, dell'Accordo dd. 29.7.2009, dev'essere presentata, nel **termine perentorio di 15 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.** degli incarichi vacanti di continuità assistenziale, tramite:
- consegna a mano all'ufficio protocollo della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali – riva Nazario Sauro, 8 – 34124 Trieste. Si informa che l'ufficio protocollo segue i seguenti orari: dal lunedì al giovedì dalle ore 9.30 alle ore 15.30; il venerdì e i giorni prefestivi: dalle ore 9.30 alle ore 12.00.
- spedizione con raccomandata A.R. all'indirizzo della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali – riva Nazario Sauro, 8 – 34124 Trieste. Non si terrà conto delle raccomandate A.R. spedite entro il suddetto termine perentorio e pervenute all'ufficio protocollo della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali dopo 8 giorni successivi alla data di scadenza dell'anzidetto termine. La Direzione non assume alcuna responsabilità nel caso di mancato recapito della domanda né per eventuali disguidi postali non imputabili alla Direzione stessa.

INFORMATIVA RESA ALL'INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI (1)

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e in relazione ai dati personali che si intendono trattare, La informiamo di quanto segue:

1. Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali richiesti è diretto, esclusivamente, all'espletamento, da parte di questa Amministrazione, della formazione della graduatoria per l'assegnazione degli incarichi vacanti di continuità assistenziale.
2. Il trattamento viene effettuato avvalendosi di mezzi informatici.
3. Il conferimento dei dati personali risulta necessario per svolgere gli adempimenti di cui sopra e, pertanto, in caso di rifiuto, Ella non potrà essere inserito in detta graduatoria.
4. I dati personali che saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, riguardano il nome e il cognome.
5. Alla S.V. spettano tutti i diritti di cui all'art. 7 del citato D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196.
6. Titolare del trattamento dei dati è la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali – riva Nazario Sauro, 8 – 34124 Trieste. Responsabile del trattamento è il Direttore centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali.
7. Per la parte automatizzata, responsabile del trattamento è l'INSIEL S.p.A., con sede in via San Francesco d'Assisi, 43 – Trieste.

(1) Il presente facsimile è stato elaborato tenendo conto della informativa allegata all'Accordo dd. 29.7. 2009.

13_15_1_ADC_SAL INT CONT ASSISTENZIALE I PUBB 2013_3_ALL2
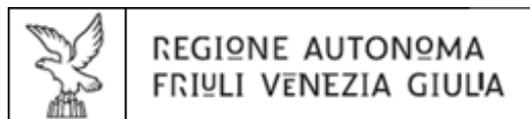
DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI VACANTI DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE
(per trasferimento)
(comprensivo di dichiarazioni sostitutive)

Bollo
€ 14,62

All'Azienda per i servizi sanitari
n. ________________________
____

____

Il/La sottoscritto/a dr./dr.ssa __________________________cod. fiscale _____________

chiede

l'assegnazione di un incarico vacante per la continuità assistenziale, con riferimento ai posti pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. --- del -----------------, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera a), dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale (di seguito denominato Accordo), reso esecutivo il 29 luglio 2009.

A tal fine, il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76, del D.P.R. innanzi citato, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere (art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 cit.), **dichiara** quanto segue:

-di essere nato/a a _____________________________ prov. (____) in data __________________
-di risiedere a ____prov. (____) CAP ____________
via ____ tel: ____/________
indirizzo e mail ____

dichiara inoltre

-di essere attualmente titolare di incarico di continuità assistenziale nella Regione _________________________ A.S.S. ______________________ dal _______________(2)

-di provenire/non provenire (1) da Azienda che dispone di medici in servizio nella continuità assistenziale in esubero rispetto al rapporto ottimale definito all'art. 64, comma 2, dell'Accordo dd. 29 luglio 2009;

-di essere/non essere (1) stato titolare di incarico di continuità assistenziale, precedentemente al periodo sopraindicato,
nella Regione ___________________________ A.S.S.________________________
dal ____________ al _____________(2)
nella Regione ___________________________ A.S.S.________________________
dal ____________ al _____________(2)

-di essere/non essere (1) stato sospeso dall'incarico di continuità assistenziale, ai sensi dell'art. 18, comma 1, dell'Accordo dd. 29 luglio 2009 nei seguenti periodi:
dal ____________ al ____________
dal ____________ al ____________

-di avere/non avere (1) presentato domanda ad altre A.S.S., per l'assegnazione degli incarichi vacanti per la continuità assistenziale (3)

Azienda n. ____________________ Azienda n. ____________________
Azienda n. ____________________ Azienda n. ____________________
Azienda n. ____________________

-di svolgere/non svolgere (1) altra attività a qualsiasi titolo ____________________
____
____
____

Il sottoscritto dichiara fin d'ora di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni fissate dall'Accordo collettivo nazionale per la disciplina normativa e per il trattamento economico dei medici di medicina generale del quale è ad integrale conoscenza.

Richiede che eventuali comunicazioni, inerenti alla presente domanda, siano inoltrate alla propria residenza / al seguente indirizzo (1):
comune ____ (__) CAP ___________
via ____ Tel. ______/___________
indirizzo e mail ____

In fede.

data ______________________ Firma ____________________________
(leggere l'avvertenza)

AVVERTENZA

A pena d'esclusione, è obbligatorio sottoscrivere la presente domanda ed unire alla stessa copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore (Consiglio di Stato – V Sez. – Sentenze n. 5677/2003 e n. 7140/2004 e IV Sez. – Sentenza n. 2745/2005).

La domanda priva della sottoscrizione e/o della fotocopia del documento d'identità comporta l'esclusione dalla graduatoria, in quanto trattasi di elementi indispensabili e, pertanto, la loro mancanza non può configurarsi quale mera irregolarità od omissione formale sanabile.

Solo nel caso in cui la sottoscrizione della domanda avvenga in presenza del dipendente addetto del competente ufficio dell'Azienda per i servizi sanitari, il candidato potrà non allegare il suddetto documento d'identità, previa esibizione dello stesso al funzionario preposto.

In base all'art. 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183, "Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché di tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato." Pertanto, il dichiarante deve sempre indicare i dati atti a consentire l'identificazione delle rispettive amministrazioni, affinché si possa provvedere agli adempimenti di cui all'art. 71 del precitato D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni.

NOTE

(1) cancellare la parte che non interessa

(2) Ai sensi dell'art. 63, comma 8, dell'Accordo dd. 29 luglio 2009, l'anzianità di servizio è determinata sommando:

a) l'anzianità totale di servizio effettivo nella continuità assistenziale o ex guardia medica in qualità di incaricato a tempo indeterminato;
b) l'anzianità di servizio effettivo nella continuità assistenziale o ex guardia medica nell'incarico di provenienza, ancorchè già valutata ai sensi della lettera a);
c) anzianità pari a 18 mesi per trasferimenti interregionali con provenienza da Aziende di cui all'art. 64, comma 4.

(3) se l'interessato ha presentato domanda presso altre A.S.S., indicare quali.

N.B.: La presente domanda, ai sensi del disposto dell'art. 63, comma 3, dell'Accordo dd. 29 luglio 2009, dev'essere presentata nel termine perentorio di 15 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. degli incarichi vacanti di continuità assistenziale.

INFORMATIVA RESA ALL'INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI (1)

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e in relazione ai dati personali che si intendono trattare, La informiamo di quanto segue:

1. Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali richiesti è diretto esclusivamente all'espletamento, da parte di questa Amministrazione, della formazione della graduatoria per l'assegnazione – per trasferimento - degli incarichi vacanti di continuità assistenziale
2. Il trattamento viene effettuato avvalendosi di mezzi informatici.
3. Il conferimento dei dati personali risulta necessario per svolgere gli adempimenti di cui sopra e, pertanto, in caso di rifiuto, Ella non potrà essere inserito in detta graduatoria.
4. I dati personali che saranno pubblicati nel ____________________ riguarderanno ________________ (2)
5. Alla S.V. spettano tutti i diritti di cui all'art. 7 del citato D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196.
6. Titolare del trattamento dei dati è ___________________________

NOTE:

(1) il presente facsimile è stato elaborato tenendo conto della informativa allegata all'Accordo dd. 29 luglio 2009;
(2) indicare i dati oggetto di pubblicazione.

13_15_1_ADC_SEGR GEN UTGO ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio Libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Gorizia

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'articolo 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN 354 presentato il 14.02.2013
GN 379 presentato il 19.02.2013
GN 380 presentato il 19.02.2013
GN 387 presentato il 20.02.2013
GN 389 presentato il 20.02.2013
GN 447 presentato il 21.02.2013
GN 448 presentato il 22.02.2013
GN 487 presentato il 28.02.2013
GN 494 presentato il 04.03.2013
GN 495 presentato il 04.03.2013
GN 496 presentato il 04.03.2013
GN 497 presentato il 04.03.2013
GN 498 presentato il 04.03.2013
GN 501 presentato il 05.03.2013
GN 502 presentato il 05.03.2013
GN 521 presentato il 08.03.2013
GN 545 presentato il 12.03.2013
GN 570 presentato il 15.03.2013
GN 571 presentato il 15.03.2013
GN 572 presentato il 18.03.2013
GN 574 presentato il 18.03.2013
GN 575 presentato il 18.03.2013
GN 577 presentato il 18.03.2013
GN 581 presentato il 19.03.2013
GN 584 presentato il 19.03.2013
GN 628 presentato il 26.03.2013

13_15_1_ADC_SEGR GEN UTMONF ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio Libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Monfalcone

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'articolo 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN 0447/13 presentato il 01/02/2013
GN 0782/13 presentato il 15/02/2013
GN 1345/13 presentato il 13/03/2013
GN 1346/13 presentato il 13/03/2013
GN 1347/13 presentato il 13/03/2013
GN 1348/13 presentato il 13/03/2013
GN 1383/13 presentato il 14/03/2013
GN 1400/13 presentato il 15/03/2013
GN 1402/13 presentato il 15/03/2013
GN 1403/13 presentato il 15/03/2013
GN 1404/13 presentato il 15/03/2013
GN 1411/13 presentato il 18/03/2013
GN 1419/13 presentato il 18/03/2013
GN 1472/13 presentato il 19/03/2013
GN 1481/13 presentato il 19/03/2013
GN 1482/13 presentato il 19/03/2013
GN 1483/13 presentato il 19/03/2013
GN 1484/13 presentato il 19/03/2013
GN 1496/13 presentato il 20/03/2013
GN 1502/13 presentato il 20/03/2013
GN 1514/13 presentato il 21/03/2013
GN 1515/13 presentato il 21/03/2013
GN 1516/13 presentato il 21/03/2013

13_15_1_ADC_SEGR GEN UTTS ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio Libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Trieste

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'articolo 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN 8989/10 presentato il 28/06/2010
GN 11523/10 presentato il 13/08/2010
GN 7226/11 presentato il 06/06/2011
GN 8044/11 presentato il 17/06/2011
GN 9779/11 presentato il 20/07/2011
GN 11679/11 presentato il 07/09/2011
GN 14601/11 presentato il 17/11/2011
GN 15798/11 presentato il 14/12/2011
GN 16189/11 presentato il 22/12/2011
GN 61/12 presentato il 03/01/2012
GN 1442/12 presentato il 06/02/2012
GN 1794/12 presentato il 15/02/2012

GN 2359/12 presentato il 28/02/2012
GN 2477/12 presentato il 02/03/2012
GN 2485/12 presentato il 02/03/2012
GN 2473/12 presentato il 03/03/2012
GN 2582/12 presentato il 06/03/2012
GN 2656/12 presentato il 07/03/2012
GN 3398/12 presentato il 23/03/2012
GN 3405/12 presentato il 23/03/2012
GN 3959/12 presentato il 05/04/2012
GN 5062/12 presentato il 08/05/2012
GN 5065/12 presentato il 08/05/2012
GN 5531/12 presentato il 21/05/2012
GN 5554/12 presentato il 21/05/2012
GN 5669/12 presentato il 24/05/2012
GN 5951/12 presentato il 31/05/2012
GN 6067/12 presentato il 04/06/2012
GN 6079/12 presentato il 04/06/2012
GN 6352/12 presentato il 07/06/2012
GN 7075/12 presentato il 25/06/2012
GN 7303/12 presentato il 29/06/2012
GN 7304/12 presentato il 29/06/2012
GN 7457/12 presentato il 05/07/2012
GN 7947/12 presentato il 16/07/2012
GN 7952/12 presentato il 17/07/2012
GN 8168/12 presentato il 20/07/2012
GN 8620/12 presentato il 01/08/2012
GN 8903/12 presentato il 08/08/2012
GN 9071/12 presentato il 09/08/2012
GN 9082/12 presentato il 09/08/2012
GN 9249/12 presentato il 21/08/2012
GN 9250/12 presentato il 21/08/2012
GN 9259/12 presentato il 21/08/2012
GN 9269/12 presentato il 22/08/2012
GN 9274/12 presentato il 22/08/2012
GN 9402/12 presentato il 27/08/2012
GN 9447/12 presentato il 29/08/2012
GN 9518/12 presentato il 30/08/2012
GN 9532/12 presentato il 30/08/2012
GN 9670/12 presentato il 05/09/2012
GN 9676/12 presentato il 05/09/2012
GN 9688/12 presentato il 05/09/2012
GN 9689/12 presentato il 05/09/2012
GN 9690/12 presentato il 05/09/2012
GN 9736/12 presentato il 06/09/2012
GN 9826/12 presentato il 11/09/2012
GN 10145/12 presentato il 20/09/2012
GN 10146/12 presentato il 20/09/2012
GN 10268/12 presentato il 24/09/2012
GN 10273/12 presentato il 25/09/2012
GN 10277/12 presentato il 25/09/2012
GN 10308/12 presentato il 25/09/2012
GN 10441/12 presentato il 27/09/2012
GN 11207/12 presentato il 16/10/2012
GN 11695/12 presentato il 29/10/2012
GN 11696/12 presentato il 29/10/2012
GN 11707/12 presentato il 29/10/2012
GN 11744/12 presentato il 30/10/2012
GN 11793/12 presentato il 31/10/2012
GN 11803/12 presentato il 31/10/2012
GN 11831/12 presentato il 31/10/2012
GN 12086/12 presentato il 07/11/2012
GN 12087/12 presentato il 07/11/2012
GN 12088/12 presentato il 07/11/2012
GN 12112/12 presentato il 08/11/2012
GN 12267/12 presentato il 13/11/2012
GN 12269/12 presentato il 13/11/2012
GN 12380/12 presentato il 14/11/2012
GN 12411/12 presentato il 15/11/2012
GN 12417/12 presentato il 15/11/2012
GN 12767/12 presentato il 23/11/2012
GN 12768/12 presentato il 23/11/2012
GN 12769/12 presentato il 23/11/2012
GN 12774/12 presentato il 23/11/2012
GN 12848/12 presentato il 27/11/2012
GN 12851/12 presentato il 27/11/2012
GN 12853/12 presentato il 27/11/2012
GN 12868/12 presentato il 27/11/2012
GN 12888/12 presentato il 28/11/2012
GN 13037/12 presentato il 30/11/2012
GN 13117/12 presentato il 03/12/2012
GN 13193/12 presentato il 04/12/2012
GN 13194/12 presentato il 04/12/2012
GN 13346/12 presentato il 07/12/2012
GN 13528/12 presentato il 12/12/2012
GN 13855/12 presentato il 19/12/2012
GN 13881/12 presentato il 20/12/2012
GN 13882/12 presentato il 20/12/2012
GN 13936/12 presentato il 21/12/2012
GN 13950/12 presentato il 21/12/2012
GN 13993/12 presentato il 21/12/2012
GN 14037/12 presentato il 24/12/2012
GN 14068/12 presentato il 24/12/2012
GN 01/13 presentato il 02/01/2013
GN 02/13 presentato il 02/01/2013
GN 179/13 presentato il 08/01/2013
GN 272/13 presentato il 10/01/2013
GN 273/13 presentato il 10/01/2013
GN 319/13 presentato il 11/01/2013
GN 942/13 presentato il 25/01/2013
GN 968/13 presentato il 28/01/2013
GN 997/13 presentato il 29/01/2013
GN 999/13 presentato il 29/01/2013
GN 1070/13 presentato il 30/01/2013
GN 1071/13 presentato il 30/01/2013
GN 1171/13 presentato il 01/02/2013
GN 1650/13 presentato il 08/02/2013
GN 1814/13 presentato il 12/02/2013
GN 2137/13 presentato il 18/02/2013
GN 2138/13 presentato il 18/02/2013
GN 2139/13 presentato il 18/02/2013
GN 2206/13 presentato il 19/02/2013
GN 2207/13 presentato il 19/02/2013
GN 2208/13 presentato il 19/02/2013
GN 2567/13 presentato il 27/02/2013
GN 2646/13 presentato il 28/02/2013
GN 3066/13 presentato il 08/03/2013

Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

13_15_3_GAR_COM FORGARIA NEL FRIULI GARA CONCESSIONE LAGHETTI PAKAR_001

Comune di Forgaria nel Friuli (UD)

Avviso di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento in concessione dell'area denominata "Laghetti Pakar" ubicata a Forgaria nel Friuli (UD), località Cornino. CIG: 5000629996. Durata concessione anni nove. Termine presentazione offerte: 24/04/2013 ore 12.00.

La documentazione (Bando e Capitolato) può essere scaricata dal sito Internet:
www.comune.forgarianelfriuli.ud.it.
Per informazioni rivolgersi al p.i. Pietro De Nardo, tel. 0427-808137, fax 0427-808136,
e-mail tecnico@com-forgaria-nel-friuli.regione.fvg.it
Forgaria nel Friuli lì, 25 marzo 2013

IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO:
p.i. Pietro De Nardo

13_15_3_GAR_DIR LAV FOR AVVISO UNIV UD PROG 61 TESI LAUREA_0_INTESTAZIONE

Direzione centrale lavoro, formazione, commercio e parti opportunità - Servizio programmazione e gestione interventi formativi - Trieste

Avviso riguardante sostegni finanziari per studenti e studentesse disoccupati dell'Università degli studi di Udine interessati a realizzare tesi di laurea sperimentali in impresa.

Si pubblica su richiesta della Direzione centrale lavoro, formazione, commercio e pari opportunità - Servizio programmazione e gestione interventi formativi, a valere sul bando pubblicato con decreto n. 2016 del 10 giugno 2011, l'avviso dell'Università degli Studi di Udine, concernente l'oggetto.

13_15_3_GAR_DIR LAV FOR AVVISO UNIV UD PROG 61 TESI LAUREA_1_TESTO

Università degli Studi di Udine

Decreto rettorale

N.125
del 26.03.2013
Prot. n. 5341
Tit. III cl. 13 fasc. 4

Oggetto: pubblicazione avviso riguardante sostegni finanziari per studenti e studentesse disoccupati dell'Università degli studi di Udine interessati a realizzare tesi di laurea sperimentali in impresa

IL RETTORE

Vista la disponibilità di Fondi esterni a valere sul Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2007/13 - asse IV – Capitale Umano - e il relativo avviso n. 2016 del 10 giugno 2011, denominato "Miglioramento delle risorse umane nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico" per il quale, l'Università degli Studi di Udine, in partenariato con l'Università degli studi di Trieste, la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) e il Consorzio per l'AREA di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, ha stipulato un Accordo di Rete finalizzato alla "Creazione di reti tra università, centri di ricerca, mondo produttivo e istituzionale con particolare attenzione alla promozione della ricerca e dell'innovazione";
tenuto conto del Decreto del Direttore di Servizio n. 2995 del 16.08.2011 con il quale la Regione Friuli Venezia Giulia ha approvato l'operazione FSE obiettivo 2 - Competitività regionale e occupazione - 2007-2013 (Progetto S.H.A.R.M. – *Supporting Human Assets In Research and Mobility)*;
visto il "Regolamento recante disposizioni generali per l'attuazione delle attività formative di formazione professionale che si realizzano tramite l'impiego di risorse a destinazione vincolata assegnate alla Regione dallo Stato e dall'Unione Europea, ai sensi dell'articolo 52 della L.R. 76/1982", emanato con D.PReg. 87 del 29.04.2010;
considerati gli ordinamenti didattici previgenti al D.M.509/1999, l'ordinamento istituito con D.M.509/1999 e l'ordinamento istituito con D.M.270/2004;
rilevata la necessità di continuare per l'anno 2013 l'attività 1.2 del progetto S.H.A.R.M. denominata "Tesi di laurea sperimentali in impresa", codici CUP G23C11000020009 e G23G11000100009;
fatta riserva di eventuali e successive integrazioni all'avviso che saranno pubblicate sul sito internet dell'Università all'indirizzo: http://www.uniud.it/didattica/servizi_studenti/contributi-per-studenti/tesi-sperimentali

DECRETA

- l'approvazione e la pubblicazione del presente avviso di selezione, riguardante sostegni finanziari per studenti e studentesse disoccupati dell'Università degli studi di Udine interessati a realizzare tesi di laurea sperimentali in impresa.

IL RETTORE
prof.ssa Cristiana Compagno

Visto per la legittimità
e la presa d'atto del provvedimento
IL DIRETTORE GENERALE
dott.ssa Clara Coviello

AVVISO "TESI SPERIMENTALI IN AZIENDA"

Art. 1: Finalità e oggetto dell'avviso

L'avviso si rivolge a studenti e studentesse iscritti presso questa Università interessati a sviluppare, in collaborazione con una o più imprese, una tesi di laurea sperimentale e innovativa.
L'azione prevede un sostegno finanziario a copertura delle spese per la realizzazione di una ricerca della durata minima di 3 mesi e massima di 6 mesi, con il vincolo di portare a conclusione il percorso formativo obbligatoriamente entro il 31.12.2014.
Per richiedere il sostegno finanziario il candidato dovrà predisporre un "Progetto di Tesi Sperimentale" – di seguito P.T.S. - dal quale risulti il programma che intende svolgere per la realizzazione della tesi, i tempi necessari per portarlo a termine, i risultati attesi e le strutture da utilizzare, sia presso l'Università che presso l'impresa/e coinvolta/e.
Le imprese possono avere sede nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ovvero presso altre regioni italiane, o in stati membri dell'Unione Europea alla data di presentazione della domanda di partecipazione. Nell'attuazione del presente avviso questa Università persegue l'obbiettivo di promuovere la più ampia partecipazione della componente femminile alle operazioni finanziate nel rispetto delle politiche per le pari opportunità e non discriminazione, in linea con le direttive comunitarie.

Art. 2: Requisiti

Possono beneficiare del sostegno finanziario studenti e stedentesse in procinto di concludere gli studi, tra i 21 e 64 anni compiuti, iscritti regolarmente all'ultimo anno in corso o al primo anno fuori corso di uno dei seguenti corsi di laurea di secondo livello:

- laurea Specialistica di cui all'ordinamento introdotto dal D.M. n.509/1999 comprese le lauree a Ciclo Unico;
- laurea Magistrale di cui all'ordinamento introdotto dal D.M. n.270/2004 comprese le lauree a Ciclo Unico.

La discussione della tesi deve essere sostenuta non oltre 6 mesi dalla data di dichiarazione del termine dell'elaborazione del P.T.S. e in ogni caso il conseguimento del titolo deve avvenire entro la sessione straordinaria del primo anno fuori corso, pena la restituzione di quanto percepito.
Il candidato deve risultare disoccupato alla data di avvio del P.T.S. e per tutta la durata dello stesso. Ai fini del presente avviso, lo stato di disoccupazione è la condizione del soggetto che non è impegnato in alcuna attività lavorativa. Tale condizione si verifica quando non sussiste alcun rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato o alcuna attività di lavoro autonomo o d'impresa, fatta eccezione per lo svolgimento di attività lavorativa dalla quale consegua un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione, così come determinato dalla normativa fiscale vigente. Ulteriori condizioni sono previste dal Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Regione 25 luglio 2006, n. 227. Il candidato può inoltre risultare "non occupato" – soggetto privo di lavoro che non intende usufruire dei servizi erogati dai Centri per l'Impiego - o "Inoccupato" – soggetto privo di lavoro che non ha mai svolto attività lavorativa.
Per i P.T.S. da svolgersi presso imprese con sede in altri paesi dell'Unione Europea, il candidato deve autocertificare la conoscenza della lingua dello stato di destinazione o della lingua veicolare, se accettata dall'impresa.

Art. 3: Sostegno finanziario

Il budget a disposizione per questo avviso è pari a Euro 26.300,00.
Il sostegno finanziario è costituito da una borsa di studio pari a Euro 150,00 mensili. La borsa di studio è esente da ritenute (RM 280/E del 25.11.2009).

Sono ammissibili P.T.S. della durata minima di 3 mesi e massima di 6 mesi.
Il sostegno finanziario sarà erogato entro 60 giorni dalla conclusione del P.T.S., previa presentazione della documentazione di cui al successivo articolo 5.3. Il destinatario potrà richiedere, dopo la stipula del contratto con l'Università, un anticipo pari al 50% del sostegno finanziario approvato, presentando l'apposito modulo.
Il saldo verrà erogato entro 60 giorni dalla conclusione del P.T.S..

Art. 4: Modalità di ammissione e procedure di valutazione

4.1 Modalità di ammissione
Per accedere al sostegno finanziario gli interessati dovranno presentare domanda di ammissione all'Università degli Studi di Udine, compilando la modulistica allegata al presente avviso e disponibile sul sito WEB *www.uniud.it/didattica/servizi_studenti/contributi-per-studenti/tesi-sperimentali*.

4.2 Documentazione richiesta
La domanda di ammissione deve essere sottoscritta dal candidato e dal/dalla docente relatore/relatrice, deve contenere l'indicazione dell'impresa/e coinvolta/e, del/della tutor aziendale, il periodo di svolgimento e una descrizione puntuale dei contenuti e degli obbiettivi che si intendono conseguire, evidenziando il valore aggiunto connesso alla realizzazione del P.T.S. in quella specifica impresa/e.
La domanda dovrà indicare l'importo del sostegno finanziario richiesto nei limiti di quanto previsto al precedente articolo 3.
Alla domanda di ammissione, compilata in tutte le sue parti e debitamente firmata dal candidato, dovranno obbligatoriamente essere allegati i seguenti documenti:

1. manifestazione d'interesse dell'impresa/e (Allegato 1);
2. fotocopia della carta d'identità in corso di validità e del codice fiscale del candidato;
3. scheda di adesione datata e sottoscritta dal candidato;
4. in caso di P.T.S. presso impresa di altro paese dell'Unione Europea, autocertificazione di conoscenza della lingua di destinazione o veicolare, se accettata dall'impresa.

L'Università si riserva il diritto di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni e dei documenti presentati. Qualora nell'ambito dei controlli emerga la non veridicità delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti. Oltre alla rilevanza penale del comportamento tenuto con la produzione di una dichiarazione mendace, l'Università si attiverà nei modi e nelle forme previste dalle vigenti leggi per recuperare quanto indebitamente percepito dal candidato.

4.3 Raccolta delle domande e termini di presentazione
Le domande di ammissione possono essere presentate all'Università nei seguenti periodi:

- *primo sportello:* **dal 6 maggio al 27 maggio 2013***;*
  - per gli iscritti all'a.a. 2012/2013 che intendono laurearsi nella sessione estiva, autunnale o straordinaria; potranno essere presentate anche domande di partecipazione per progetti già avviati purchè l'avvio non sia antecedente al 16 aprile 2013.

- *secondo sportello:* **dal 4 novembre al 25 novembre 2013;**
  - per gli iscritti all'a.a. 2012/2013 che intendono laurearsi nella sessione straordinaria di tale anno;
  - per gli iscritti all'a.a. 2013/2014 e per coloro che si iscriveranno all'a.a. 2013/2014 e che intendono laurearsi nella sessione estiva, autunnale o straordinaria.

  Potranno essere presentate anche domande di partecipazione per progetti già avviati purchè l'avvio non sia antecedente al 14 ottobre 2013.

Il secondo sportello potrà essere soppresso per esaurimento anticipato del budget disponibile. Sul sito web *www.uniud.it/didattica/servizi_studenti/contributi-per-studenti/tesi-sperimentali* ne verrà data eventuale comunicazione.

Le modalità di presentazione delle domande sono le seguenti:

- allo sportello dell'Università negli orari di apertura previsti e indicati in calce al presente avviso. Lo sportello rilascerà un'attestazione di ricevimento della domanda;

- a mezzo posta, mediante raccomandata A/R, all'indirizzo:
  UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE
  AREA SERVIZI AGLI STUDENTI (ASTU)
  Ufficio protocollo - Via Palladio 8, 33100 UDINE
  Indicando sulla busta: *Progetto SHARM – avviso "Tesi di laurea sperimentali in impresa"*

La domanda deve pervenire entro l'ultimo giorno utile di ciascuno sportello. Non farà fede la data di spedizione risultante dal timbro dell'Ufficio postale accettante.

L'ordine di presentazione delle domande determina la priorità di accesso al contributo qualora il progetto sia ammissibile. Le domande pervenute a mezzo posta verranno registrate giornalmente dopo quelle pervenute allo sportello secondo l'ordine di arrivo all'ufficio protocollo.
Non saranno prese in considerazione, e comporteranno quindi l'esclusione dalla selezione, le domande dei candidati non in possesso dei requisiti previsti, le domande non sottoscritte, quelle non conformi allo schema allegato (si raccomanda di seguire le indicazioni contenute nella modulistica), quelle prive della documentazione e degli allegati richiesti, nonché le domande che perverranno oltre i termini sopra specificati.
L'Università non si assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o mancata ricezione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte del richiedente o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili all'Università.

4.4 Criteri di valutazione
Le domande trasmesse all'Università secondo le modalità previste dal precedente articolo 4.3, vengono valutate secondo il criterio di ammissibilità. I criteri di valutazione sono:

a. utilizzo corretto del formulario predisposto;
b. coerenza e qualità progettuale: descrizione adeguata degli obiettivi e dei contenuti che attraverso il P.T.S. proposto si intendono conseguire; descrizione adeguata del valore aggiunto connesso alla realizzazione del progetto in quella specifica impresa;
c. coerenza finanziaria.

4.5 Procedure di valutazione
Il vaglio formale e la valutazione delle domande saranno effettuati da un'apposita Commissione Valutatrice, che verrà nominata con Decreto del Rettore prima dell'avvio delle operazioni di valutazione.
La Commissione sarà composta da 3 membri, di cui un Presidente e un Segretario. I Membri saranno individuati tra i Professori/Professoresse o Ricercatori/Ricercatrici, anche a termine, dell'Università, eventualmente coadiuvati da personale tecnico amministrativo.
Al termine dell'istruttoria le graduatorie dei progetti idonei (fino a concorrenza del budget disponibile), idonei senza finanziamento, e l'elenco dei candidati non idonei ed esclusi, saranno approvati dall'Università con apposito Decreto Rettorale e verranno pubblicati sul sito WEB di ateneo *www.uniud.it/didattica/servizi_studenti/contributi-per-studenti/tesi-sperimentali* e rimarranno validi al fine di eventuali scorrimenti di graduatoria per l'anno di emissione dell'avviso.
Ai soli candidati ammessi al finanziamento verrà comunicato il risultato mediante invio di raccomandata A/R.
Il candidato dovrà stipulare apposito contratto con l'Università e l'impresa/e.

Art. 5: Svolgimento dell'attività

5.1 Luogo e modalità di svolgimento dell'attività
L'attività prevista dal P.T.S. dovrà svolgersi presso l'Impresa/e interessata/e alla realizzazione della tesi sperimentale, in collaborazione e secondo le modalità concordate.
L'attività svolta dallo studente all'interno o in collaborazione con l'impresa non costituisce un rapporto di lavoro dipendente.

5.2 Obblighi dell'impresa
L'impresa che collaborerà con lo studente per la realizzazione del P.T.S., dovrà rispettare tutte le norme vigenti in materia di prevenzione e tutela degli infortuni sui luoghi di lavoro. L'Università non è in alcun modo responsabile del mancato rispetto delle norme antinfortunistiche da parte delle strutture ospitanti e di eventuali danni che ne possono derivare allo studente. L'Impresa, inoltre, dovrà mettere a disposizione dello studente un tutor aziendale per supportarlo nell'attività di ricerca svolta all'interno della stessa.

5.3 Obblighi dello studente
Il destinatario del sostegno finanziario è tenuto a mantenere la più assoluta e completa riservatezza e a trattare come confidenziali tutti i dati e i documenti di cui verrà in possesso e le notizie apprese, facendone uso esclusivamente nell'ambito dell'attività prevista dal Progetto. Tale obbligo di riservatezza resterà in vigore anche dopo la discussione della tesi di laurea.
Il destinatario è tenuto a presentare mensilmente all'Università il foglio presenze attestante le attività svolte, secondo il modello che gli verrà consegnato all'avvio del P.T.S. I fogli presenze devono essere sottoscritti dal destinatario, validati dal docente relatore e, per le parti realizzate in impresa, dal tutor aziendale.
La conclusione del P.T.S. verrà certificata dal docente relatore mediante apposita dichiarazione che dovrà essere consegnata dal destinatario all'Università entro e non oltre 10 giorni dalla sua sottoscrizione.
Il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente articolo comporta la decadenza dal sostegno finanziario e il contestuale obbligo alla restituzione di quanto eventualmente percepito a titolo di anticipo.

Art. 6: Chiusura anticipata e decadenza dal sostegno finanziario
La chiusura anticipata del P.T.S., con il riconoscimento delle spese sostenute fino al momento della chiusura anticipata medesima, è ammissibile esclusivamente qualora ricorra una delle seguenti cause:

a. permanenti motivi di salute del destinatario, certificati da una struttura sanitaria pubblica, che non consentono la prosecuzione del progetto;
b. gravi motivi familiari che determinano l'impossibilità di proseguire l'attività di studio avviata, adeguatamente documentati;
c. collocazione lavorativa del destinatario che determina la perdita dello stato di disoccupazione, documentata attraverso dichiarazione del datore di lavoro.

Il candidato deve darne immediata comunicazione all'Università.
L'interruzione anticipata del P.T.S. per motivi diversi da quelli sopra elencati, e/o il mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 5.3, comporta la decadenza dal sostegno finanziario e il contestuale obbligo alla restituzione di quanto percepito fino al quel momento.

Art. 7: Tutela dei dati personali
Come previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, relativo al trattamento dei dati personali, i dati conferiti all'Università in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente ai fini del procedimento medesimo o di procedimento allo stesso conseguente o connesso, nei limiti dettati da leggi e regolamenti e che l'interessato è titolare dei diritti di cui all'art. 7 del decreto citato (accesso, cancellazione, rettifica, opposizione ecc.). Il titolare del trattamento è il Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Udine.

Art. 8: Responsabile del procedimento
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, Responsabile del procedimento amministrativo è il *dott. Francesco Savonitto, responsabile* dell' *Area Servizi agli studenti (ASTU)*.

Art. 9: Accettazione delle norme espresse nell'avviso
La presentazione della domanda comporta l'accettazione, da parte dei candidati e dei soggetti coinvolti nella realizzazione dei P.T.S. di tutte le norme espresse nel presente avviso.

Sede e orario sportello **Tesi di laurea sperimentali in impresa**	**Informazioni**
Sede: lo Sportello è sito nella sede di via Mantica, 3 a Udine, al piano terra - sportello n.13 **Orario**: - Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 11.30 fino ad esaurimento delle prenotazioni; Per i servizi di sportello è prevista la prenotazione obbligatoria con sistema "elimina code". I biglietti di prenotazione sono erogati dall'apposito distributore automatico che si trova all'ingresso dell'edificio, a fianco dell'ufficio di portineria.	**Web**: *www.uniud.it/didattica/servizi_studenti/contributi-per-studenti/tesi-sperimentali* **telefono**:............ +39-0432.556867 **fax**: .... +39-0432. 556699 **email**: .... tesi_sperimentali.adid@uniud.it

ALLEGATI AVVISO "TESI SPERIMENTALI IN AZIENDA"

a) Domanda di partecipazione;
b) Manifestazione d'interesse dell'impresa (Allegato n. 1)
c) Scheda di adesione

Udine, 26.03.2013

Il Rettore
Prof.ssa Cristiana Compagno

13_15_3_GAR_DIR LAV FOR AVVISO UNIV UD PROG 61 TESI LAUREA_2_ALL1

Allegato n.1 - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DELL'IMPRESA

DA REDIGERE SU CARTA INTESTATA DELL'IMPRESA (SOGGETTO PARTNER)

Spettabile
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE
Area servizi agli studenti
Via Mantica, 3
33100 UDINE

Oggetto: Manifestazione di interesse al progetto proposto nella domanda di partecipazione alla selezione per l'assegnazione di sostegni finanziari per studenti disoccupati dell'Università degli studi di Udine interessati a realizzare tesi di laurea sperimentali in impresa. Avviso emanato con D.R. n.125 del 26.03.1213

(NOME E COGNOME) , legale rappresentante di ***(DENOMINAZIONE IMPRESA)*** , con sede legale in condivide le finalità e le modalità di esecuzione del progetto di tesi sperimentale "***(TITOLO DEL PROGETTO)***" proposto da ***(NOME e COGNOME CANDIDATO)*** e intende contribuire al successo dello stesso, mettendo a disposizione le conoscenze tecnico – scientifiche, le strutture ed i servizi che si rendessero necessari ed eventualmente assicurando l'accoglienza del partecipante presso la sede ***(SEDE DELL'ATTIVITÀ DI PROGETTO)*** .

L'azienda ha deciso di aderire al progetto in quanto ritiene che ***(MOTIVAZIONI)*** .

Inoltre si forniscono i seguenti dati identificativi dell'impresa ai fini del monitoraggio:

RAGIONE SOCIALE E NATURA GIURIDICA DELL'IMPRESA

Denominazione:	
Codice Fiscale:	
Partita. IVA:	
Forma giuridica (spa, srl, srl a socio unico, etc)**:**	
Tipologia impresa (micro, piccola, media,grande):	**N° dipendenti:**
Settore Produttivo (Cod. ateco 2007)	
Indirizzo sede legale:	
Telefono:	
Fax:	
E-Mail:	

Allegato n.1 - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DELL'IMPRESA

Sito web:
Rappresentante Legale (luogo e data di nascita)**:**

TUTOR AZIENDALE

Nominativo:
Codice fiscale:
Tipologia contratto:
Titolo di studio:
Caratteristiche professionali:
Recapiti (telefono, mail)**:**

Distinti saluti.

(LUOGO, DATA)

Firma del legale rappresentante

(e timbro dell'impresa)

____

13_15_3_GAR_DIR LAV FOR AVVISO UNIV UD PROG 61 TESI LAUREA_3_ALL2

Università degli Studi di Udine

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – Tesi di laurea sperimentali in impresa

Spettabile
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE
Area servizi agli studenti
Via Mantica, 3
33100 Udine

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DI SOSTEGNI FINANZIARI PER STUDENTI DISOCCUPATI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE INTERESSATI A REALIZZARE TESI DI LAUREA SPERIMENTALI IN IMPRESA –AVVISO emanato con D.R. 125 del 26/03/2013

Il/la sottoscritto/a ____, nato/a a ____________________

il _____________ e residente a ____ prov. ____ in via

____ C.F. ______________________________

domiciliato/a ____________________________ prov. ____ in via ____________________________________

CHIEDE

di partecipare alla selezione in oggetto per realizzare un progetto di tesi di laurea sperimentale nella materia ____, della durata totale di _____ *(numero)* mesi da svolgersi presso ___________________________________

____

____

(*denominazione dell'Impresa e sede produttiva*).

A tal fine indica ed esplicita, come previsto dall'avviso, le seguenti voci necessarie per la valutazione della sua candidatura:

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – Tesi di laurea sperimetali in impresa

1. Titolo della tesi

2. Docente relatore di tesi

   Nome

   Recapiti (indirizzo, telefono, e-mail)

   Materia / Settore Scientifico Disciplinare

3. Denominazione del Soggetto Partner - impresa e nominativo tutor aziendale (*nel caso di più soggetti coinvolti, fornire per ognuno i dati anche del successivo punto 4*)

4. Durata totale del Progetto espressa in "numero di mensilità" per le quali si richiede il sostegno finanziario (min 3 - max 6 mesi)

5. Data di avvio previsto

6. Descrizione del Progetto, indicazione di obbiettivi, programma che si intende svolgere per la realizzazione della tesi, tempi necessari per portarlo a termine (deve essere indicato il numero di giornate di impegno complessivo, con specificazione di quelle che saranno svolte in presenza presso l'impresa), risultati attesi e strutture da utilizzare presso l'impresa/e coinvolta/e nella realizzazione (max 4.000 caratteri)

7. Valore aggiunto relativo alla realizzazione del progetto formativo proposto in relazione allo sviluppo delle competenze del candidato (max 2.500 caratteri)

8. Motivazioni inerenti la scelta dell'impresa/e ospitante (max 2.000 caratteri)

Il candidato inoltre, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole che, se in seguito a verifica effettuata dall'Amministrazione, la dichiarazione resa dal sottoscritto dovesse rivelarsi mendace, ciò

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – Tesi di laurea sperimetali in impresa

comporterebbe la decadenza dal beneficio conseguito, ai sensi dell'art. 75 della medesima norma, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 46 del D.P.R. 445/2000,

DICHIARA

a) di conoscere e accettare integralmente le norme contenute nell'avviso in oggetto che istituisce la selezione per l'assegnazione di sostegni finanziari da parte dell'Università degli studi di Udine;

b) di essere iscritto per l'a.a. __________ e che intende laurearsi nella sessione _________, a.a. ________:

☐ al Corso di Laurea Specialistica in classe , presso la Facoltà di , matricola n. ;

☐ al Corso di Laurea Magistrale in classe , presso la Facoltà di , matricola n. ;

☐ di essere attualmente ☐ disoccupato (ovvero entro i limiti reddituali previsti)
☐ inoccupato
☐ non occupato

☐ di impegnarsi a possedere il requisito di cui sopra entro la data di avvio del Progetto

☐ *(per i progetti all'estero)* di conoscere la seguente lingua straniera, utile al regolare svolgimento del Progetto: ______________________________

Richiede che tutte le comunicazioni relative alla procedura di selezione siano inoltrate al seguente indirizzo:____,
telefono (recapito fisso) _____________________________ cellulare_________________________________
e-mail____

Lo scrivente candidato, dato atto di aver ricevuto preventivamente l'informativa prevista dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, espressamente garantisce il suo consenso, ai sensi della summenzionata legge, al trattamento secondo termini e modalità della menzionata informativa e nei limiti ivi indicati, dei propri dati personali acquisiti dall'Università.

A tal fine allega, nelle forme consentite, la seguente documentazione:

1. dichiarazione di accettazione del candidato da parte dell'Impresa/e (Allegato n. 1);
2. fotocopia della carta d'identità in corso di validità e del codice fiscale;
3. scheda di adesione datata e sottoscritta.

Data

Il candidato

Il docente relatore di tesi per conferma del contenuto del P.T.S.

____________________________ ____________________________________
(prof. / prof.ssa)

13_15_3_AVV_COM GORIZIA ORD 5 DEPOSITO_010

Comune di Gorizia
Lavori di riqualificazione del Borgo di Sant'Andrea - Piazze.

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 26 del D.P.R. 327/2001 e sue modificazioni ed integrazioni:

RENDE NOTO

che con Ordinanza n. 5/2013 del 27 marzo 2013, è stato autorizzato il deposito, presso la Tesoreria Provinciale dello Stato - Cassa Depositi e Prestiti, della somma sotto riportata dovuta a titolo d'indennità provvisoria d'esproprio per terreni destinati alla realizzazione dei lavori in oggetto:
Comune Amministrativo di Gorizia - Comune Censuario di Sant'Andrea:

1) €. 240,00 dovuti per l'esproprio della p.c. 4/4 iscritta nel 3° c.t. della P.T. 482 a favore di:
Vinot Regine (al tavolare Regina) , nata a Metz (Francia) il 17.12.1938 con 1/3
Nanut Alain nato a Amburgo (Germania) il 02.08.1966 con 1/3 e
NANUT Jean Paul, nato a Londra (Gran Bretagna) il 13.07.1961 con 1/3.

Gorizia, 27 marzo 2013

IL DIRIGENTE:
dott. ing. Mauro Ussai

13_15_3_AVV_COM GRADO DET 250 MEUBLE VILLA PATRIZIA_011

Comune di Grado (GO)
Riclassificazione esercizio ricettivo. Meublè Villa Patrizia.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE

RENDE NOTO

che con determinazione dirigenziale n. 250 del 23/03/2013 si è provveduto a riclassificare come segue la struttura ricettiva sottoindicata con validità di cinque anni dalla data di adozione:

Denominazione: "VILLA PATRIZIA"
Denominazione aggiuntiva: MEUBLE'
Ubicazione struttura: viale Italia n.19
Titolare: sig. CORBATTO Francesco, leg. rappr. S.n.c. "DA FRANCO"
Classe confermata: n.3 (tre) stelle
Capacità ricettiva: n. 19 camere, n. 55 posti letto, n. 19 bagni completi
Carattere apertura: annuale.

Grado, 25 marzo 2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
Cinzia Facchinetti

13_15_3_AVV_COM MORSANO AL TAGLIAMENTO DECR 1 SERVITU MILITARI_003

Comune di Morsano al Tagliamento (PN)
Proroga validità delle servitù militari in Comune di Morsano al Tagliamento. Deposito del decreto territoriale n. 1 del 1 marzo 2013 ai sensi dell'art. 324 della Legge 15 marzo 2010 n. 66.

• Giusto quanto previsto dall'art. 324 della Legge 15 marzo 2010 n. 66, recante norme sulle servitù militari, è stata disposta la pubblicazione, mediante deposito per 60 (sessanta) giorni consecutivi, a partire dalla data del 27 marzo 2013 compreso, all'Albo Pretorio del Comune di Morsano al Tagliamento del decreto emesso dal Comandante del Comando Militare Esercito "Friuli Venezia Giulia" di Trieste n. 1 del 01 marzo 2013 con il quale le servitù militari attualmente operanti nel territorio di questo Comune in forza del D.T. n. 14 del 14 maggio 2007 vengono prorogate per ulteriori cinque anni.

- Gli indennizzi previsti dalla predetta Legge n. 66/2010 saranno corrisposti a richiesta degli aventi diritto secondo le modalità previste dall'art. 325 della medesima Legge.
- Eventuali ricorsi avversi al Decreto possono essere proposti ai sensi dell'art. 2 del DPR. 24 novembre 1971, n. 1199.

Morsano al Tagliamento, 26 marzo 2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
dott. Loris Grando

13_15_3_AVV_COM POCENIA 1 PAC CENTRO AGRICOLTURA_002

Comune di Pocenia (UD)
Avviso di approvazione della variante n. 1 al Piano attuativo comunale di iniziativa privata denominato "Centro coordinato a servizio dell'agricoltura".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell'art. 25 della L.R. 23/02/07 n. 5

RENDE NOTO

che con deliberazione della Giunta Comunale in seduta pubblica n. 52 del 13 dicembre 2012, è stata approvata la Variante n. 1 del Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata denominato "CENTRO COORDINATO A SERVIZIO DELL'AGRICOLTURA".

Pocenia, 26 marzo 2013

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA:
geom. Gabriele Dri

13_15_3_AVV_COM PORCIA 26 PRGC_016

Comune di Porcia (PN)
Avviso di approvazione della variante n. 26 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 10 del 07 marzo 2013 e n. 22 del 04 aprile 2013 il Comune di Porcia, ai sensi dell'art. 17 del D.P.Reg. n. 086/Pres./2008, ha approvato la Variante n. 26 al Piano Regolatore Generale Comunale.

Porcia, 5 aprile 2013

IL RESPONSABILE U.O.C. INCARICATO DI P.O.:
dott. arch. Flavia Canderan

13_15_3_AVV_COM REMANZACCO 28 PRGC_VAS_012

Comune di Remanzacco (UD)
Variante generale n. 28 al Piano regolatore generale comunale. Avviso di deposito del Rapporto ambientale e della sintesi non tecnica per l'espletamento della procedura di valutazione ambientale strategica (art. 14 DLgs. 152/2006).

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., si rende noto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 4 marzo 2013 è stata adottata la Variante generale n. 28 al Piano Regolatore Generale Comunale, comprensiva del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica per l'espletamento della relativa procedura di VAS.

Si rende noto inoltre che l'autorità proponente è la Giunta Comunale e l'autorità procedente è il Consiglio Comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, il Rapporto ambientale e la Sintesi non tecnica saranno depositati presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Remanzacco, Piazza Paolo Diacono n. 16, per la durata di sessanta giorni, dal 10.04.2013 al 08.06.2013, affinché chiunque possa prenderne visione.
Entro il periodo di deposito chiunque potrà presentare al Comune osservazioni in forma scritta sulla proposta di Piano e sul Rapporto Ambientale, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA:
dott.ssa Flavia Rinaldi

13_15_3_AVV_COM SACILE PCCA_015

Comune di Sacile (PN)
Avviso di deposito relativo all'adozione del Piano comunale di classificazione acustica (PCCA).

IL COORDINATORE D'AREA

Visto l'art. 23 comma 2 della L.R. 18 giugno 2007, n. 16,

RENDE NOTO

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 25/03/2013, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato adottato il Piano Comunale di Classificazione Acustica.
Ai sensi dell'art. 23 comma 2 della Legge Regionale 18 giugno 2007 n.16, la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, viene depositata presso l'Area Edilizia Privata - Urbanistica - Ambiente del Comune per la durata di trenta giorni effettivi, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BUR, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.
Entro il periodo di deposito, chiunque può formulare al Comune osservazioni e opposizioni al Piano sopraccitato, sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.
Sacile, 2 aprile 2013.

IL COORDINATORE D'AREA:
arch. Sergio Della Savia

13_15_3_AVV_FVG STRADE PROVV 222 IMPEGNO SPESA_008

FVG Strade - Trieste
Provvedimento n. 222 del 26/03/2013 - Lavori di riqualificazione della SS 56 (ora SR 56) nella tratta da Udine al raccordo autostradale Villesse-Gorizia sulla SS 305 (ora SR 305) al confine della Provincia in località Villanova dello Judrio con innesto sulla SS 56 (ora SR 56). Fissazione indennità e impegno di spesa a favore di Ditte proprietarie con relative liquidazioni e pagamenti.

IL PRESIDENTE ED AMMINISTRATORE DELEGATO

(omissis)

DISPONE

di ordinare, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 70 della L.R. 14/2002 ss.mm.ii. e 20, comma 6 e 26, comma 1bis, del D.P.R. 327/2001 ss.mm.ii., il pagamento a favore della ditta di seguito elencata e per gli immobili interessati dell'importo complessivo di € 6.869,52, a titolo di acconto dell'80% dell'indennità di esproprio per le particelle parzialmente espropriate, così come risultante nei sottoscritti schemi a favore di:

1) LAZZERI Annamaria, propr. 1/1
p.c. 1828, seminativo, sup. espr. mq. 1.974
C.C. Mariano del Friuli
indennità in acconto = € 6.869,52

(omissis)

IL PRESIDENTE ED AMMINISTRATORE DELEGATO
FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.p.A.:
dott. Giorgio Santuz

13_15_3_AVV_LAVORAZIONI ML AVVISO PROCEDURA VIA_014

Lavorazioni Meccaniche Legno Srl - Casarsa della Delizia (PN)

Avviso di deposito relativo alla verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA di "Interventi di ottimizzazione consumi energetici mediante autoproduzione di energia e calore".

Ai sensi dell'art.20 del D.Lgs 03.04.2006 n.152 e successive modifiche e integrazioni, si rende noto che in data 09 aprile 2013 la società Lavorazioni Meccaniche Legno srl, con sede in Casarsa della Delizia (PN), Via Romana n.1, in qualità di proponente, ha depositato presso la Direzione centrale Ambiente e Lavori Pubblici - Servizio VIA - della Regione FVG, e presso il Comune di Casarsa della Delizia (PN) lo studio inerente la verifica di assoggettabilità alla procedura VIA di "Interventi di ottimizzazione consumi energetici mediante autoproduzione di energia e calore". Per la durata di quarantacinque giorni effettivi dalla data di pubblicazione sul BUR del presente avviso chiunque può prendere visione degli elaborati e presentare eventuali osservazioni presso il Servizio VIA della Regione FVG e presso il Comune di Casarsa della Delizia (PN).
Casarsa della Delizia, 29 marzo 2013

LAVORAZIONI MECCANICHE LEGNO SRL:
Giulio Raffin

13_15_3_AVV_PROV PORDENONE DET 695-700-737 ESPROPRIO_009

Provincia di Pordenone - Settore Viabilità Stradale - Ufficio Espropri

Determinazioni n. 695 del 14.03.2013, n. 700 del 15.03.2013 e n. 737 del 22.03.2013 (estratti). Lavori di allargamento della S.P. n. 5 "di Claut" con demolizione di un fabbricato di civile abitazione in Comune di Claut (PN). P/488. Espropriazione per pubblica utilità. Ordine di pagamento e/o deposito delle indennità di espropriazione determinate ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 DPR 327/2001 e s.m.i.

(omissis)

DIRIGENTE

Determinazione nr. 695 del 14.03.2013

(omissis)

1. di ordinare, per i motivi espressi in premessa, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 70 della L.R. n. 14/2002 ss.mm.ii. e 20, comma 8 e 26. comma 1bis, del D.P.R. 327/2001 ss.mm.ii. il pagamento a favore della seguente ditta catastale:
PP.1
Catasto Terreni - Comune di Claut (PN)

Fg. 46 mapp. 534 (area scoperta) ente urbano di mq 60
Catasto Fabbricati - Comune di Claut (PN)
Fg. 46 mapp. 534 cat. A/4-5,5 vani (Fabbricato da demolire) sup. totale mq. 85,16
Proprietari catastali:
CANDUSSI Ida (c.f. CNDDIA33P68Z110I) nata in Francia(EE) il 28.09.1933 e residente in Pordenone Via Caboto n. 6/B, proprietà per 3/4,
CANDUSSI Jean Baptiste (c.f. CNDJBP32M11Z110A) nato in Francia(EE) l'11.08.1932 e residente in Francia e domiciliato in Via Caboto n. 6/B, proprietà per 1/4,
comproprietari dell'immobile sopra identificato, per un'indennità complessiva di lordi € 24.484,45.=, da dividere pro quota; a titolo d'indennità di espropriazione dell'area di rispettiva proprietà interessata dai lavori di che trattasi, su cui andrà applicata, al momento dello svincolo la ritenuta del 20% a titolo d'imposta in applicazione dell'art.81, comma 1, lett. b), ultima parte del T.U.I.R. (D.P.R. 917/1986), in quanto area ricadente in zona"A2." di conservazione e riqualificazione ambientale;
omissis

Determinazione nr.700 del 15.03.2013

(omissis)

1. di ordinare, per i motivi espressi in premessa, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 70 della L.R. n. 14/2002 ss.mm.ii. e 20, comma 8 e 26. comma 1bis, del D.P.R. 327/2001 ss.mm.ii. il pagamento a favore della seguente ditta:
PP. 3
Catasto Terreni - Comune di Claut (PN)
Fg. 46 mapp. 529 di mq 15 prato
comproprietari catastali:
CANDUSSI Ida (c.f. CNDDIA33P68Z110I) nata in Francia(EE) il 28.09.1933 e residente in Pordenone Via Caboto n. 6/B, proprietà per 9/16, € 21,09.=,
CANDUSSI Jean Baptiste (c.f. CNDJBP32M11Z110A) nato in Francia(EE) l'11.08.1932 e residente in Francia e domiciliato in Via Caboto n. 6/B, proprietà per 3/16, € 7,03.=;
su un'indennità complessiva di € 37,50.=a titolo d'indennità di espropriazione dell'area di rispettiva proprietà interessata dai lavori di che trattasi;
2. di ordinare, altresì, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. agli artt. 20, comma 14 e 26 del D.P.R. 327/2001 ss.mm.ii. il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. - Sezione Tesoreria Provinciale dello Stato di Pordenone a favore della ditta catastale di seguito indicata, della somma a fianco riportata a titolo d'indennità di espropriazione dell'area di rispettiva proprietà pari alla quota di 4/16, determinata ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D.P.R. 327/2001 ss.mm.ii., a seguito mancata presentazione da parte degli eredi aventi titolo della documentazione necessaria resa nei modi e nelle forme previste dall'art. 47 del D.P.R. 445/2000 corredata dell'atto di morte della proprietaria catastale di seguito indicata:
PP.3
Catasto Terreni - Comune di Claut (PN)
Fg. 46 mapp. 529 di mq 15 prato
comproprietaria catastale:
CANDUSSI Olga (c.f. CNDLGO34S51Z110Q) nata in Francia (EE) il 11.11.1934 proprietà per 4/16, per un'indennità pari ad € 9,38.= sull'indennità complessiva di € 37,50;
omissis

Determinazione nr. 737 del 22.03.2013

(omissis)

1. di ordinare, per i motivi espressi in premessa, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 70 della L.R. n. 14/2002 ss.mm.ii. e 20, comma 8 e 26. comma 1bis, del D.P.R. 327/2001 ss.mm.ii. il pagamento a favore della seguente ditta catastale:
PP.2
Catasto Terreni - Comune di Claut (PN)
Fg. 46 mapp. 895 (area scoperta) ente urbano di mq 82
Catasto Fabbricati - Comune di Claut (PN)
Fg. 46 mapp. 895 cat. A/4-7 vani (Fabbricato da demolire) sup. totale mq. 98,58
Proprietari catastali:
CANDUSSI Antonio (C.F. CNDNTN30D14C790O) nato a Claut il 14/04/1930 proprietà per 1372/5760,
CANDUSSI Elsa (C.F. CNDLSE36C68C790U) nata a Claut il 28/03/1936 proprietà per 1012/5760,
CANDUSSI Eugenia (C.F. CNDGNE38M53C790Z) nata a Claut il 13/08/1938 proprietà per 1012/5760,
CANDUSSI Maria Luisa (C.F. CNDMLS41T62C790T) nata a Claut il 22/12/1941 proprietà per 232/5760,
CANDUSSI Onorato (C.F. CNDNRT34H25C790H) nato a Claut il 25/06/1934 proprietà per 1372/5760,

TRASMUNDI Angela (C.F. TRSNGL36B48I181E) nata a Santa Croce di Magliano il 08/02/1936 proprietà per 760/5760, comproprietari dell'immobile sopra identificato, per un'indennità complessiva di lordi € 31.527,50.=, da dividere pro quota, a mezzo del Procuratore Speciale avanti meglio identificato, giuste procure speciali conferite al medesimo dai suddetti comproprietari catastali e depositate in atti presso l'Ufficio espropri:
Geom. sig. Antonino Beltrame (C.F. BLTNNN46B02E889N), nato a Maniago il 02.02.1946 ed ivi residente in Via Fabio di Maniago n.7, a titolo d'indennità di espropriazione dell'area di rispettiva proprietà interessata dai lavori di che trattasi, su cui andrà applicata, la ritenuta del 20% a titolo d'imposta in applicazione dell'art.81, comma 1, lett. b), ultima parte del T.U.I.R. (D.P.R. 917/1986), in quanto area ricadente in zona"A2." di conservazione e riqualificazione ambientale;

(omissis)

IL DIRIGENTE:
arch. Eddi Dalla Betta

13_15_3_CNC_AZ OSP RIUNITI CONCORSI VARI_007

Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" - Trieste

Bando di concorso pubblico per posti di dirigente medico.

In esecuzione della determinazione n. 219 dd. 26/03/13 del sostituto del Responsabile della S.C. Gestione Risorse Umane, sono indetti i concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di:
1 posto di Dirigente Medico in disciplina "Geriatria"
1 posto di Dirigente Medico in disciplina "Malattie dell'Apparato Respiratorio"
1 posto di Dirigente Medico in disciplina "Oncologia"

Ai presenti concorsi saranno applicate:
- Le disposizioni di cui al DPR 487/94 inerenti l'accesso agli impieghi nella P.A.
- Le disposizioni di cui al DPR 483/97 inerenti la disciplina concorsuale del personale dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale;
- Le disposizioni di cui alla L. 125/1991, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
- La disposizione di cui all'art. 20 della L. 104/1992 sulla richiesta di ausili e di eventuali tempi aggiuntivi per le prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap;

I benefici previsti, ove applicabili, dalle specifiche norme di legge che prevedono una riserva di posti a favore dei volontari in ferma breve o prefissata delle forze armate.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
a) laurea in Medicina e Chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto dell'avviso;
Alla specializzazione nella disciplina a concorso è equivalente la specializzazione in una delle discipline equipollenti ai sensi della normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso alla direzione di struttura complessa (decreto Ministero Sanità 30/1/98 e ss.mm.)
La specializzazione nella disciplina a concorso può essere sostituita dalla specializzazione in una disciplina affine, (decreto Ministero Sanità 30/1/98 e ss.mm)
Ai sensi dell'art.56 comma 2 del D.P.R. 483, il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del decreto sopra richiamato, è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso la U.S.L. e le Aziende ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.
Iscrizione all'Albo dell'ordine dei Medici,
c) L'Iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
Ai sensi dell'art. 1, del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483 e s.m.i, possono partecipare ai concorsi coloro che possiedono i seguenti requisiti generali:
a. cittadinanza italiana (salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti) o cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione Europea.
b. età non inferiore a 18 anni;
c. idoneità fisica all'impiego
L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie pro-

tette - è effettuato a cura dell'Azienda, prima dell'immissione in servizio del personale. E' dispensato dalla visita medica il personale dipendente da pubbliche Amministrazioni e dagli Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli artt. 25 e 26 comma 1, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761,.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati licenziati da una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

PRESENTAZIONE DOMANDA, MODALITA' E TERMINI

La domanda e la relativa documentazione dovrà essere indirizzata:
All'A.O.U. "Ospedali Riuniti di Trieste"
Ufficio Concorsi
Via del Farneto 3
34142 Trieste
mediante una delle seguenti modalità:

- consegnata direttamente all'Ufficio Protocollo dell'Azienda - via del Farneto 3- TS (dal lunedì a giovedì: 7.45 - 15.45, venerdì:7.45 - 12.45)
- spedita all'Azienda a mezzo del servizio postale con lettera raccomandata
- inviata, utilizzando la propria PEC, alla casella di posta elettronica certificata dell'Azienda AOOspRiuTS.protgen@certsanita.fvg.it (con allegati raccolti in un unico file in formato PDF) esclusivamente nei termini di apertura del bando, e cioè entro il 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell'avviso di concorso nella Gazzetta Ufficiale.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La data di spedizione è comprovata dal timbro dell'ufficio postale accettante ovvero dal riscontro elettronico di invio della PEC.
L'eventuale riserva d'invio successivo di documenti è priva di effetto.
L'Azienda Ospedaliero - Universitaria "Ospedali Riuniti di Trieste" declina ogni responsabilità in caso di:

- eventuale smarrimento della domanda o di documenti spediti a mezzo servizio postale con modalità ordinarie o a mezzo corriere privato
- dispersione di comunicazioni dipendenti dall'inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda o per eventuali disguidi postali o telegrafici
- impossibilità di accesso ai files allegati alla domanda inviate tramite PEC diversamente da quanto descritto nelle precedenti indicazioni riguardanti le modalità di trasmissione della domanda.

DOCUMENTAZIONE

Per l'ammissione al concorso, gli aspiranti dovranno presentare domanda in carta semplice, FIRMATA pena ESCLUSIONE, redatta secondo lo schema allegato al presente bando e corredata da idonea documentazione.
In relazione alla documentazione da allegare, si richiama l'attenzione dei candidati sul fatto che dal 1° gennaio 2012 sono entrate in vigore le modifiche, introdotte con l'articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Pertanto, ai fini della presente selezione, non può essere accettato alcun tipo di certificazione rilasciata da pubbliche amministrazioni, e, conseguentemente, ove comunque allegate, non verrà preso in considerazione quanto in esse contenuto.
il candidato dovrà quindi obbligatoriamente allegare alla domanda, un'autocertificazione, resa nelle forme previste, contenente gli stessi elementi riportati nelle certificazioni, ove gli stessi non siano già stati correttamente inseriti nel curriculum formativo redatto in forma di autocertificazione
Alla domanda i candidati dovranno comunque allegare:

1. un curriculum formativo professionale, datato e firmato redatto in forma di autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000 nel rispetto delle indicazioni contenute nello schema scaricabile dal sito internet aziendale www.aots.sanita.fvg.it;
2. elenco in carta semplice degli eventuali documenti e titoli presentati
3. la ricevuta del versamento della tassa di Euro 10,33.-

Il pagamento della tassa potrà essere effettuato con versamento su c/c postale n. 14166342 intestato al servizio di Tesoreria dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria "Ospedali Riuniti", via Farneto 3 - 34142-TRIESTE con indicazione specifica del concorso di cui trattasi, ovvero direttamente presso la Cassa Aziendale (4° piano, stanza 410 con orario da lunedì a giovedì dalle 9.30 alle 13.00 e il venerdì dalle 9.30 alle 11.30).
La tassa non potrà in nessun caso essere rimborsata, anche in caso di revoca del concorso.

4. la fotocopia di un documento di identità in corso di validità

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e prodotte come sotto specificato.
Fermo restando quanto previsto dal predetto art. 15, L. 183/2011, la documentazione allegata alla domanda, ove compatibile, può essere prodotta in originale, in copia autenticata o autocertificata nel rispetto delle seguenti modalità:
- "dichiarazioni sostitutive di certificazioni" (art. 46 DPR 445/2000) - (ad es. iscrizione ad ordini professionali, titoli di studio, titoli professionali, specializzazioni, abilitazioni, titoli di formazione e aggiornamento ecc)
- "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" (art. 47 DPR 445/2000): per tutti gli stati, qualità personali o fatti non espressamente indicati nell'art. 46 del predetto DPR che siano a diretta conoscenza dell'interessato (ed es. attività di servizio, borse di studio, incarichi libero - professionali, docenze, conformità di copie agli originali ecc)

Lo schema di dette dichiarazioni è scaricabile dal sito internet aziendale www.aots.sanita.fvg.it alla voce Concorsi e Avvisi/Concorsi/Modelli.
Tutte le agevolazioni relative all'autocertificazione verranno applicate purché correttamente espresse e redatte in forma esaustiva in tutte le componenti.
Quanto non correttamente autocertificato non sarà oggetto di valutazione.
L'Amministrazione, ai sensi degli artt. 71 e 72 DPR 445/00 è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione - ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi- sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
Nella domanda gli aspiranti dovranno obbligatoriamente dichiarare, sotto la propria personale responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità di atti e dichiarazioni mendaci:
a) il nome e cognome, la data, il luogo di nascita, la residenza;
b) il codice fiscale
c) il possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell'Unione Europea o lo stato di italiano non appartenente alla Repubblica;
d) il comune d'iscrizione delle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime (adempimento limitato ai soli cittadini italiani);
oppure:
il godimento dei diritti civili e politici in Italia e nello Stato di appartenenza o di provenienza (adempimento limitato ai cittadini di uno dei Paesi dell'Unione Europea e agli italiani non appartenenti alla Repubblica);
e) eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver riportato condanne penali (la mancata dichiarazione al riguardo sarà equiparata ad ogni effetto di legge, a dichiarazione negativa);
f) i titoli di studio posseduti (superiore a quello dell'obbligo);
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari
Si precisa che la valutazione del servizio militare, prestato a qualsiasi titolo, è subordinata all'esibizione della copia del foglio matricolare o dello Stato di servizio rilasciato dal Distretto Militare (Legge n.ro 958/86), ovvero della relativa dichiarazione sostitutiva (art.1 co.1 lett. f) DPR 403 20.10.1998)
h) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione, di precedenti rapporti di pubblico impiego
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n.ro 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto.
In caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
ovvero:
di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (la mancata dichiarazione al riguardo sarà equiparata ad ogni effetto di legge, a dichiarazione di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni)
l) l'eventuale possesso di titoli che diano diritto a usufruire di riserva, precedenza o preferenza a parità di valutazione, secondo quanto indicato dall'art. 5 DPR 487/94 e s.m.i. (allegare documenti probatori o dichiarazione sostitutiva);
m) il diritto all'applicazione dell'art. 20 della Legge 5.02.1992, n. 104 specificando l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenere le prove d'esame
n) la lingua straniera a scelta tra l'inglese, francese, tedesco per la prevista prova di idoneità della stessa;
o) di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità di gestione del concorso presso una banca dati autorizzata;

ESCLUSIONE DAL CONCORSO

L'esclusione del concorso, è deliberata dal Direttore Generale dell'Azienda, con provvedimento motivato, da notificarsi entro 30 giorni dalla data di esecutività della relativa ordinanza, secondo la normativa di cui al D.L. 502/92 nonché al citato DPR 483/97.

Sono escluse dal concorso le domande mancanti di firma, quelle inoltrate al di fuori dei termini prescritti dal bando, quelle mancanti degli elementi essenziali a supporto delle dichiarazioni rese, e quelle per le quali non è pervenuta entro i termini richiesti la successiva regolarizzazione in caso di mancato di pagamento della tassa concorsuale.

CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI

La convocazione dei candidati, in relazione al numero dei partecipanti, avverrà secondo le modalità indicate all'art. 7, c. 1 del D.P.R. 483/97.

Le prove concorsuali previste non potranno aver luogo nei giorni festivi (incluse le festività religiose ebraiche e valdesi).

COMMISSIONE ESAMINATRICE

La commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Generale dell'Azienda nei modi e nei termini stabiliti dal D.P.R. 10.12.1997 n. 483.

PUNTEGGIO PER I TITOLI E PER LE PROVE D'ESAME

La commissione dispone di:
20 punti per i titoli;
30 punti per la prova scritta;
30 punti per la prova pratica;
20 punti per la prova orale.

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione minima, espressa in termini numerici, di almeno 21/30.

Per il superamento della prova orale tale limite corrisponde ad almeno 14/20.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

titoli di carriera:	p. 10
titoli accademici e di studio:	p. 3
pubblicazioni e titoli scientifici:	p. 3
curriculum formativo e professionale	p. 4

PROVE DI ESAME

Prova scritta: relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.

Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso.

La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.

Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Nell'ambito della prova orale, ai sensi dell'art. 37, co. 1 del D.L.vo 165/2001, verrà altresì accertata la conoscenza, a livello avanzato, di una lingua straniera, scelta dai candidati tra inglese, francese, tedesco, (ove il candidato non indicasse tale scelta, l'accertamento riguarderà la lingua inglese), nonché la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse.

GRADUATORIA - TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA

La commissione esaminatrice al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati, tenendo presente le precedenze e le preferenze (art. 5, D.P.R. 487/94 e s.m.i.).

All'approvazione della graduatoria finale dei candidati provvederà, riconosciuta la regolarità degli atti, il Direttore Generale dell'Azienda o suo delegato, e la stessa sarà immediatamente efficace.

La graduatoria dei vincitori è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. La durata dell'efficacia è quella prevista dalla vigente legislazione in materia.

CONFERIMENTO DEI POSTI E ASSUNZIONE

Il vincitore sarà invitato ai fini della stipula del contratto di lavoro, a presentare nel termine indicato dall'azienda e, comunque, non oltre 30 giorni dalla data di comunicazione, pena decadenza, una dichiarazione, sottoscritta sotto la propria responsabilità ed ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante che gli stati, fatti e qualità personali, suscettibili di modifica, autocertificati nella domanda di ammissione, non hanno subito variazioni.

L'Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.

I vincitori del concorso che non si presentino, nei termini indicati dall'Azienda, senza giustificato motivo, per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro saranno considerati rinunciatari.

Una volta sottoscritto il contratto, il vincitore che non assumesse servizio, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito nel contratto individuale di lavoro decadrà dall'assunzione.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art.10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n.ro 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'U.O. Concorsi ed Assunzioni, per le finalità di gestione del concorso/avviso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo e gli adempimenti

derivanti dalle vigenti disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e repressione della corruzione e dell'illegalità (DL 83/2012, art. 18,cc. 1 e 2 e L. 190/2012,art. 1, cc. 15 e 16).
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei quesiti di partecipazione pena esclusione del concorso/avviso.
Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso/avviso dovrà manifestare consenso al trattamento dei dati personali.

RESTITUZIONE DEI DOCUMENTI

La documentazione presentata a corredo della domanda è ritirabile dall'interessato o da altra persona munita di delega, decorsi 60 giorni dalla data di approvazione degli atti concorsuali e sino ai trenta giorni successivi alla scadenza od all'esaurimento della graduatoria.
Decorso tale termine la medesima documentazione sarà avviata al macero.

NORME DI SALVAGUARDIA

Per quanto non particolarmente contemplato nel presente bando si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.
Per qualunque informazione, gli interessati possono rivolgersi all'U.O. Concorsi, Selezioni e Assunzioni - Struttura Complessa Gestione delle Risorse Umane - via del Farneto n. 3 Trieste, tel. 040/3995071-5072 - 5127.
L'Azienda si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente concorso/concorsi qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge, senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.

IL SOSTITUTO DEL RESPONSABILE DELLA S.C.
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE:
dott.a Alessandra Carnesecchi

All'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
OSPEDALI RIUNITI DI TRIESTE
via del Farneto 3 – 34142 Trieste

Il/la sottoscritto/a____

codice fiscale____

CHIEDE

di essere ammesso/a al concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura di

1 posto di dirigente medico in disciplina ______________________________

A tal fine, sotto propria responsabilità e con finalità di autocertificazione (ai sensi degli artt. 46 e47 del DPR 28 Dicembre 2000, n. 445), consapevole della responsabilità penale e della decadenza dei benefici cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, dichiara le seguenti generalità ed informazioni:

- luogo di nascita_____________________________________ data__________________________
- residenza__________________________via ______________________________________ n. ____
- domicilio __________________________ via ______________________________________ n. ___
- tel. ___________________________ e –mail __________________@_______________________
- di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di altra condizione equiparata dalla legge (specificare)____ _____________
- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ______________________________________ ovvero di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo: ____
- di non aver mai riportato condanne penali
  ovvero
  di aver riportato le seguenti condanne penali (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) ____
- di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione al concorso:

1. laurea in ____

   conseguita il ___________ presso l'Università _______________________________________

2. di essere iscritto all'ordine/albo dei __________________ di _________________ n° ___________

3. specializzazione nella disciplina di____

   della durata di ______anni, conseguita nel _________presso l'Università di __________________

- di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione_________________________
- di aver prestato o di prestare servizio con rapporto di impiego presso le sotto indicate pubbliche amministrazioni:
  ____
- di non esser stato/a dispensato/a dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile
- di aver diritto alla riserva di posti, ovvero di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo (allegare documentazione probatoria o dichiarazione sostitutiva) ____
- di essere/ non essere portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 della legge 05/02/92 n. 104 e pertanto informa di avere necessità nel corso dello svolgimento della prova scritta dei seguenti tempi aggiuntivi ________________, nonché dell'ausilio di____
- di voler sostenere, durante la prova orale, la verifica della conoscenza della seguente lingua straniera ______________________(inglese, francese e tedesco)
- di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità indicate nel bando di riferimento;
- che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso è il seguente:

Cognome e nome____

Via/Piazza ____**n.**_____

C.A.P.____________**Città**____

Allega alla presente:

- un curriculum formativo e professionale datato e firmato redatto nel rispetto delle indicazioni contenute nello schema scaricabile dal sito internet aziendale www.aots.sanita.fvg.it
- un elenco dei documenti e dei titoli allegati;
- la ricevuta del versamento della tassa di Euro 10.33.-
- fotocopia di un documento d'identità in corso di validità

Luogo e Data ________________________

____
(firma per esteso e leggibile)

13_15_3_CNC_AZ OSP SM ANGELI GRADUATORIA MED URGENZA_006

Azienda Ospedaliera "S. Maria degli Angeli" - Pordenone
Graduatoria di merito di concorso pubblico, per titoli ed esami.

Con determinazione n. 60 del 25/03/2013, è stata approvata la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di:
- un posto di Dirigente medico di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza:

1. DE SILVESTRI Daniele p. 87,287/100
2. DI FABIO Alessandro p. 84,211/100
3. THEODORIDIS Panagiotis p. 79,058/100

IL RESPONSABILE F.F.
DELLA S.C. POLITICHE E GESTIONE DEL PERSONALE:
dr.ssa Vania Costella

13_15_3_CNC_AZ SS4 CONCORSO DIRIGENTE ANMMINISTRATIVO_005

Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli" - Udine
Bando di concorso pubblico per titoli ed esami ad n. 1 posto di Dirigente amministrativo da assegnare al Dipartimento tecnico e delle tecnologie per l'Area vasta udinese.

In attuazione della deliberazione n. 122 del 22.03.2013, esecutiva ai sensi di legge, è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura dei sotto indicato posto, vacante nella vigente dotazione organica:
RUOLO AMMINISTRATIVO
- profilo professionale: DIRIGENTI AMMINISTRATIVI
- posizione funzionale : Dirigente Amministrativo

posto n. 1
da assegnare al Dipartimento Tecnico e delle tecnologie

L'indizione del bando si è resa possibile in quanto il Centro per l'impiego di Udine non ha segnalato la presenza a livello regionale di figure professionali in disponibilità corrispondenti a quelle per cui s'intende dar corso alla procedura concorsuale, in conformità a quanto previsto dall'art.34 bis del D.Lgs 165/2001 così come inserito dall'art 7 della legge n.3/2003.
All'assunzione nel posto si provvederà in conformità alle norme ed alle disposizioni in vigore in materia.
Per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso si applicano le vigenti disposizioni in materia e, in particolare quelle stabilite dal DPR 10.12.1997 n. 483 pubblicato sul supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1998.
Si applicano, inoltre, le disposizioni in materia di cui alla legge 15.05.1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè quelle contenute sull'argomento nelle circolari ministeriali applicative.
L'amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed al trattamento sul lavoro (art.7 del D.L.vo 30.03.2001 n.165 e D.L.vo 11.4.2006 n.198).
Si applica, inoltre, in materia di trattamento dei dati personali, il D.L.vo n.196/2003.
Sono di seguito riportati:
- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove di esame per il posto a concorso;
- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE E PROVE D'ESAME

Requisiti specifici di ammissione relativi al presente concorso:

- Diploma di laurea in Giurisprudenza oppure scienze politiche oppure economia e commercio (conseguita ai sensi del vecchio ordinamento): Tali lauree sono equiparate, ai sensi del D.M. 5.5.2004 ("Equiparazioni dei diplomi di laurea (DL) secondo il vecchio ordinamento alle nuove classi delle lauree specialistiche (LS) , ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici "), alle classi di Laurea specialistica sottodescritte; oppure
- Diploma di Laurea Specialistica (D.M. 509/99) nelle classi :

64/S "Scienze dell'economia" o 84/S "Scienze economico-aziendali"
22/S "Giurisprudenza"
70/S ""Scienze della politica", 71/S "Scienze delle pubbliche amministrazioni".

Qualora il diploma di laurea specialistica non indichi la classe di appartenenze, l'interessato è tenuto a richiedere all'Ateneo che ha rilasciato il titolo apposita dichiarazione contenente l'indicazione della classe di laurea.
Oppure
Diploma di Laurea Magistrale (D.M. 270/04) nelle classi:
LM-56 "Scienze dell'economia" o LM-77 "Scienze economico-aziendali"
LMG/01 "Giurisprudenza"
LM-62 "Scienze della politica", o LM-63 "Scienze delle pubbliche amministrazioni".
Qualora il diploma di Laurea Magistrale non indichi la classe di appartenenze, l'interessato è tenuto a richiedere all'Ateneo che ha rilasciato il titolo apposita dichiarazione contenente l'indicazione della classe di laurea.
Sono fatte salve le normative vigenti in tema di equipollenza dei titoli universitari.
I titoli di studio conseguiti all'estero saranno considerati utili purchè riconosciuti equipollenti ad uno dei titoli di studio italiani dagli organico competenti ai sensi della normativa vigente in materia. A tal fine nella"DOMANDA e CURRICULUM PROFESSIONALE"dovranno essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell'equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano, in base alla normativa vigente.
Le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza del concorso pubblico.
Anzianità di servizio effettivo di almeno cinque anni corrispondenti alla medesima professionalità prestato in Enti del SSN nella posizione funzionale di settimo, ottavo e ottavo bis ovvero qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni.
E' equiparato al predetto servizio quello prestato nelle corrispondenti categorie del ruolo Amministrativo introdotta dalla nuova classificazione del personale ai sensi dei vigenti CCNNLL.
I requisiti di anzianità fatti valere come requisito di ammissione, non saranno comunque in alcun caso valutati.
Prove di esame:
prova scritta: su argomenti di diritto amministrativo o costituzionale o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica nelle suddette materie
prova teorico pratica: predisposizione di atti o provvedimenti riguardanti l'attività di servizio
prova orale: vertente sulle materie oggetto della prova scritta, nonché sulle seguenti materie: diritto civile, contabilità di Stato, leggi e regolamenti concernenti il settore sanitario, elementi di diritto del lavoro e di legislazione sociale, elementi di economia politica e scienze delle finanze, elementi di diritto penale.
Gli argomenti delle prove teorico-pratica e orale, potranno essere orientati, in particolare, sulle conoscenze specifiche connesse alle funzioni della Direzione aziendale con particolare riferimento alle attività del Dipartimento tecnico e delle tecnologie dell'Area Vasta Udinese.
Ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs n. 165/2001 verrà effettuato l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera tra le seguenti: - Francese - Inglese - Tedesco

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1 - Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti generali:
- cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;
- idoneità fisica all'impiego:
- l'accertamento della idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato da una struttura pubblica del S.S.N., prima dell'immissione in servizio;
- il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica.

titolo di studio per l'accesso al posto messo a concorso;
PER I CITTADINI ITALIANI:
- iscrizione nelle liste elettorali;
- non essere stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

PER I CITTADINI DI UNO DEI PAESI DELL'UNIONE EUROPEA E PER GLI ITALIANI NON APPARTENENTI ALLA REPUBBLICA:
- il godimento dei diritti civili e politici in Italia o nello Stato di appartenenza o di provenienza;

Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la pre-

sentazione delle domande di ammissione.

2 - Domanda di ammissione (Allegato A)

La "domanda e curriculum professionale" di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice, come da modello scaricabile dal sito aziendale (www.ass4.sanita.fvg.it - Concorsi Avvisi Incarichi - Concorsi), deve essere rivolta al Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria n. 4 "Medio Friuli" di Udine e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 5.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità ed ai sensi del DPR n.445/00.

a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza, codice fiscale

b) il domicilio presso il quale deve esser loro data ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a);

c) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (DPCM 7.2.94, n.174);

d) il Comune d'iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

f) le eventuali condanne penali riportate;

e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;

g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) i titoli che danno diritto ad usufruire della precedenza e/o preferenza nella graduatoria finale in quanto appartenenti alla categoria di cui all'allegato B. . al presente bando (la mancata dichiarazione al riguardo sarà equiparata alla manifestazione di volontà di non volerne beneficiare e pertanto i titoli non verranno valutati: la dichiarazione non supportata dalla documentazione medica dove è necessaria non è valutabile)

i) il consenso al trattamento dei dati personali (D.L.vo n. 196/2003);

l) il proprio espresso impegno a raggiungere in caso di assunzione qualsiasi destinazione nell'ambito della Azienda per i servizi sanitari;

m) l'indicazione della lingua straniera nella quale intendono effettuare la verifica.

n) che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali ai sensi dell'art.2 del DPR n. 445/2000;

o) di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all'art.76 del DPR 28.12.2000 n. 445 in caso di false dichiarazioni;

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché a segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

A tal fine gli stessi dovranno produrre apposita certificazione medica che specifichi:

- i sussidi necessari relativi alla condizione dell'handicappato
- i tempi aggiuntivi necessari all'avente diritto.

Le mancate dichiarazioni relativamente alle lettere f) e g) verranno considerate come il non aver riportato condanne penali e il non aver precedenti penali in corso ed il non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione determina l'esclusione dal concorso.

La domanda dovrà essere firmata con firma autografa e non autenticata. Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Ai fini dell'autocertificazione, coloro i quali presentano la domanda avvalendosi del servizio postale sono tenuti a presentare in fotocopia, non autenticata, un documento di identità in corso di validità dal quale si evinca l'Amministrazione emittente, la data ed il numero dello stesso.

Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia inpossesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

Tutte le agevolazioni relative all'autocertificazione verranno applicate purché correttamente espresse.

3 - Documentazione da allegare alla "domanda e curriculum professionale"

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:

1. fotocopia non autenticata ed in carte semplice di un documento d'identità valido
2. permesso, carta di soggiorno - solo per cittadini extra unione europea
3. originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di € 10,33.= in nessun caso rimborsabile, (riferimento punto 4);
4. copia di eventuali pubblicazioni edite a stampa

5. titoli di precedenza e/o preferenza - solo se dovuti
6. certificato medico correlato all'handicap - solo se dovuto
Dal 1° gennaio 2012 le pubbliche amministrazioni ed i gestori di pubblici servizi non possono richiedere né accettare certificati o atti di notorietà (art.74, c.2 D.P.R. 445/2000 e s.m.i.) Gli stessi sono obbligatoriamente sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli art. 46 e 47 (art.40, c.1 D.P.R.445/2000 e s.m.i.).
Non verrà preso in considerazione quanto contenuto in certificazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazioni ed allegate alla domanda. Il candidato dovrà pertanto obbligatoriamente allegare alla domanda un'autocertificazione, resa nelle forme previste, contenente gli stessi elementi riportati nelle certificazioni, ove gli stessi non siano già stati correttamente inseriti nella domanda e curriculum formativo redatto in forma di autocertificazione.
Possono essere allegate alla domanda attestazioni non rilasciate da pubbliche amministrazione e da gestori di pubblici servizi, relative ad attività/titoli non già dichiarati nelle modalità suindicate. In tal caso gli stessi devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ovvero mediante attestazione da parte del candidato della conformità all'originale.
I documenti ed i titoli redatti in lingua straniera, escluse le pubblicazioni, devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalle competenti autorità diplomatiche o consolari, ovvero da un traduttore ufficiale; in mancanza la Commissione potrà non tenerne conto.
Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal DPR n. 483/1997, agli artt 11-20-22-23 e 73
1. La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
a. 20 punti per i titoli;
b. 80 punti per le prove d'esame.
2. I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
a. 30 punti per la prova scritta;
b. 30 punti per la prova teorico pratica;
c. 20 punti per la prova orale.
3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

1. titoli di carriera	punti 10
2. titoli accademici di studio	punti 3
3. pubblicazioni e titoli scientifici	punti 3
4. curriculum formativo e professionale	punti 4

4. Titoli di carriera:
a) servizio di ruolo nella posizione funzionale del profilo a concorso o in posizione funzionale superiore o nella medesima professionalità in posizione funzionale di livello ottavo e ottavo-bis presso enti del Servizio sanitario nazionale ovvero in qualifiche funzionali di ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni, punti 1,00 per anno;
b) servizio di ruolo di medesima professionalità nella posizione funzionale di settimo livello presso enti del Servizio sanitario nazionale ovvero in qualifiche funzionali di settimo livello di altre pubbliche amministrazioni, punti 0,50 per anno.
5. Titoli accademici di studio:
a) specializzazioni di livello universitario, in materie attinenti alla posizione funzionale da conferire, punti 1,00 per ognuna;
b) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso, purché attinenti alla posizione funzionale da conferire, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
6. Per la valutazione delle pubblicazioni e dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall'articolo 11 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483.
Per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali (art. 21 D.P.R. 10.12.1997, n. 483) le relative dichiarazioni devono riportare oltre che l'indicazione dell'attività svolta e della durata, l'indicazione dell'orario di attività settimanale.
Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate (art. 22 D.P.R. 10.12.1997, n. 483) anche quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nella dichiarazione sostitutiva.
L'attività di collaborazione coordinata continuativa, l'attività libero professionale, le consulenze, devono essere autocertificate in maniera esaustiva.
I candidati che hanno espletato gli obblighi militari di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma prestato presso le Forze armate e nell'arma dei carabinieri, possono allegare copia autenticata del foglio matricolare e dello stato di servizio ai fini della valutazione dello stesso ai sensi dell'art. 22 della Legge 24 dicembre 1986, n. 958 e successive modificazioni ed integrazioni.
In ordine all'art.15 della L. 183/2011 non potranno essere accettate certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione. Pertanto, qualora il candidato presenti tali certificato gli stessi non saranno presi in considerazione.
Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della

prova orale
Ai sensi di legge non sono soggetti all'imposta di bollo la domanda ed i relativi documenti di partecipazione.
Modalità per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive e relativo controllo
La dichiarazione sostitutiva di cui all'art.46 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. deve contenere il richiamo alle sanzioni penali previste dall'art.76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.
L'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
Fermo restando quanto previsto dall'art.76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera
La firma in calce alle dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o richiamate dalla stessa non necessita di autenticazione. Qualora la stessa non venga apposta in presenza del funzionario addetto all'Area reclutamento risorsa umana deve essere allegata - pena la nullità della dichiarazione - la fotocopia di un documento d'identità personale in corso di validità.
Le dichiarazioni sostitutive devono contenere espressa assunzione di responsabilità ai sensi del DPR n.445/2000 e tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste dal titolo cui si riferiscono.
La mancanza anche parziale di tali elementi preclude la possibilità di procedere alla relativa valutazione.
4 - Modalità di versamento della tassa di concorso di € 10,33 (nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce).
- versamento su conto corrente postale n. 10003333, intestato all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli" - Servizio di tesoreria - Via Pozzuolo n.330 - 33100 Udine;
ovvero
- versamento su conto corrente bancario n. 2845347 ABI 02008 CAB 12310,,(IBAN: IT 61 O 02008 12310 000002845347) intestato all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli" presso Unicredit Banca SpA - Servizio di tesoreria.
5 - Modalità e termini per la presentazione delle domande
Le modalità ammesse di presentazione della domanda di partecipazione al concorso pubblico sono le seguenti:
- a mezzo del servizio postale con plico indirizzato al Direttore generale dell'Azienda Sanitaria n. 4 "Medio Friuli" - Via Pozzuolo n.330 - 33100 Udine. Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro e non oltre il termine indicato A tal fine fa fede il timbro, la data dell'Ufficio postale accettante. Si rammenta ai candidati che Poste Italiane non sono più tenute all'apposizione del timbro sulla corrispondenza ordinaria/prioritaria; si raccomanda pertanto l'utilizzo di modalità di spedizione dalle quali risulti la consegna all'ufficio postale con data certa.

ovvero
- direttamente a cura e responsabilità dell'interessato, presso l'Ufficio Protocollo generale - Via Pozzuolo n.330 - Udine, nelle ore di ufficio (da lunedì a venerdì - 9.00 - 13.00) entro e non oltre il termine indicato;

ovvero
- fatto salvo il rispetto di tutte le altre prescrizioni previste dal presente bando, è consentita la modalità di invio della domanda e dei relativi allegati per via telematica ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ed art. 65 del D.lgs 07 marzo 2005, n. 82 esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata Ass4MedioFriuli.protgen@certsanita.fvg.it, secondo una delle seguenti modalità:

1. tramite la PEC personale del candidato, con domanda in formato PDF sottoscritta con firma digitale del candidato, con certificato rilasciato da un certificatore accreditato;
2. tramite la PEC personale del candidato, con domanda sottoscritta con firma autografa del candidato, scansionata unitamente agli allegati in un unico file formato PDF con allegata scansione di un valido documento di identità anche in un altro file sempre in formato PDF
3. tramite utilizzo dell'utenza personale CEC-PAC ovvero PEC-ID del candidato ai sensi dell'articolo 65, comma 1 , lettera c-bis del D.Lgs07.03.2005, n. 82

A tal fine fa fede la data e l'ora della ricevuta di ricezione del messaggio PEC, CEC-PAC o PEC-ID alla casella PEC dell'Ente prodotta dal gestore del sistema.
L'invio tramite PEC, CEC-PAC o PEC ID come sopra descritto, sostituisce a tutti gli effetti l'invio cartaceo tradizionale.Si precisa che, nel caso in cui il candidato scelga di presentare ladomanda tramite PEC o CEC-PAC o PEC ID, come sopra descritto, il termine ultimo di invio da parte dello stesso, a pena di esclusione, resta comunque fissato nelle ore 24,00 del giorno di scadenza del bando.
In caso di utilizzo del servizio di PEC, CEC-PACo PEC ID per l'invio dell'istanza, questo equivale automaticamente ad elezione del domicilio informatico per eventuali future comunicazioni da parte dell'Azienda

nei confronti del candidato (articolo 3 del D.P.C.M. 6 maggio 2009). In altri termini, l'indirizzo di PEC, CEC-PAC o PEC ID diventa il solo indirizzo valido ad ogni effetto giuridico ai fini del rapporto con l"Azienda Sanitaria n. 4 "Medio Friuli".
Le anzidette modalità di presentazione della domanda e della documentazione di ammissione al concorso pubblico, per il candidato che intenda avvalersene, si intendono tassative. Non saranno ammesse altre modalità di presentazione oltre a quelle prescritte dal presente concorso.
Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all'utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata personale del candidato. Non sarà ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC dell'Ente ovvero da PEC non personale.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici
Le domande devono pervenire a pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Non si terrà conto delle domande inviate prima della pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Le domande presentate in data anteriore dovranno essere ripresentate.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La data di scadenza è quella riportata sul frontespizio del presente bando.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

6 - Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è disposta, con provvedimento motivato, dall'Azienda sanitaria, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa decisione.

7 - Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal competente Organo nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 5 del D.P.R. 10.12.1997 n. 483.

8 - Convocazione dei candidati

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, nè nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.
Il diario della prova scritta sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale "Concorsi ed esami" ,ovvero comunicato ai candidati o con raccomandata con avviso di ricevimento, o tramite posta elettronica certificata per i relativi possessori, non meno di quindici giorni prima dell'inizio della prova medesima.
Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica e orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta. L'avviso per la presentazione alla prova pratica e orale sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale "Concorsi ed esami", ovvero comunicato ai candidati o con raccomandata con avviso di ricevimentoo tramite posta elettronica certificata per i relativi possessori,almeno venti giorni prima, di quello in cui essi debbono sostenerla.
In relazione al numero dei candidati la Commissione può stabilire l'effettuazione della prova orale nello stesso giorno di quello dedicato alla prova pratica. In tal caso la comunicazione della avvenuta ammissione alla prova stessa sarà dato al termine della effettuazione della prova pratica.
La prova orale deve svolgersi in un'aula aperta al pubblico.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso all'esterno della sede d'esame.
Il diario di tutte le prove verrà pubblicato anche sul sito dell'Azienda. (www.ass4.sanita.fvg.it - Concorsi Avvisi Incarichi - Concorsi)
Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità valido.

9 - Formazione della graduatoria approvazione e dichiarazione del vincitore

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati, tenendo presente le riserve e le preferenze ai sensi della vigente normativa in materia.
La graduatoria sarà poi trasmessa al Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria il quale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, la approva e procede, con proprio atto deliberativo alla dichiarazione dei vincitori.

10 - Conferimento dei posti ed assunzione

Nel rispetto dell'ordine di graduatoria, ed altresì nel rispetto del numero complessivo dei posti messi a

concorso, i vincitori verranno invitati a prendere servizio .
Il candidato avviato all'assunzione che non accetti l'impiego, decade dalla graduatoria.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria,
L'Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Azienda di destinazione comunica di non dar luogo alla stipula del contratto.

11 - Utilizzo della graduatoria

La graduatoria dei vincitori e degli idonei al concorso è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia e rimane efficace nei termini previsti dalla normativa vigente, per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito, ovvero di posti dello stessoprofilo professionale che successivamente, ed entro tale termine, si dovessero rendere disponibili.
E' vietata l'utilizzazione della graduatoria per la copertura dei posti istituiti successivamente alla data di indizione del concorso

12 - Decadenza dalla nomina

Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del competente organo.

13- Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di 6 mesi, ai sensi e con le modalità di cui al CCNL per l'Area della Dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa .

14 - Restituzione dei documenti

Il ritiro della eventuale documentazione presentata a corredo delle domanda potrà avvenire in qualunque momento da parte del candidato che dichiari espressamente di rinunciare alla partecipazione alla procedura, nonché da parte del candidato non presentatosi alle prove d'esame.
La documentazione allegata alla domanda, per i candidati presentatisi alle prove d'esame, non potrà essere restituita se non trascorsi almeno quattro mesi dopo l'approvazione della delibera di esito del procedimento.
Trascorso tale termine, la documentazione verrà restituita solo su richiesta scritta del concorrente.
I documenti verranno consegnati unicamente al concorrente stesso o a persona da lui delegata per iscritto.
I documenti, su richiesta scritta del concorrente, potranno essere restituiti anche per vie postali, mediante raccomandata A.R., con spese di spedizione contrassegno a carico del concorrente stesso.
Trascorsi 10 anni dal conferimento dell'incarico, l'Azienda procederà all'eliminazione della documentazione allegata alla domanda di partecipazione . Si invitano pertanto i candidati a ritirare la stessa entro il suddetto termine.

15 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.L.vo n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la SOC Gestione risorse umane, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle unità interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.
L'interessato gode dei diritti previsti dal citato D.L.vo tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dei Responsabili delle Aree afferenti la SOC Gestione risorse umane in relazione alle specifiche competenze.

16 - Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

17 - Norme di salvaguardia

Per quanto non previsto dal bando si fa riferimento alle disposizioni di legge, regolamentari e contrattuali in vigore.
La partecipazione al concorso presuppone l'integrale conoscenza ed accettazione, da parte dei candi-

dati, delle norme di legge e disposizioni inerenti i pubblici concorsi per l'assunzione del personale presso il Servizio Sanitario Nazionale, delle modalità, formalità e prescrizioni relative ai documenti ed atti da presentare.
Avverso questo bando è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

INFORMAZIONI
Per eventuali dubbi o difficoltà nella compilazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 di tutti i giorni feriali (sabato escluso) all'Area selezione e reclutamento-Via Pozzuolo n.330-Udine-Tel.0432 806029/30/65 - concorsi.up@mediofriuli.it

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Giorgio Ros

AL DIRETTORE GENERALE
Azienda Servizi Sanitari n. 4 Medio Friuli
Via Pozzuolo n. 330 - 33100 UDINE

DOMANDA e CURRICULUM PROFESSIONALE – Allegato A

Il/LA SOTTOSCRITTO/A	COGNOME	NOME

NATO/A IL		**A**	**PROV**	

RESIDENZA

VIA	N^	FRAZIONE

CAP	CITTA'	PROV ( )	STATO	

DOMICILIO (indicare l'indirizzo presso il quale effettuare ogni comunicazione relativa alla presente procedura – compilare solo se diversa dalla residenza sopra riportata)

VIA	N^	FRAZIONE

CAP	CITTA'	PROV ( )	STATO	

CELLULARE	FISSO

E-MAIL	E-MAIL PEC *(eventuale)*

CODICE FISCALE:																

C H I E D E

di partecipare al **CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI A N. 1 POSTO DI DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DA ASSEGNARE AL DIPARTIMENTO TECNICO DELLE TECNOLOGIE PER L'AREA VASTA UDINESE – BANDO PROT N. _____________M.1 DEL ___________________________**
e consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché della sanzione della decadenza dai benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi successivamente non veritiera, previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

DICHIARA DI:

essere in possesso della cittadinanza	

Solo per i cittadini appartenenti ad uno degli Stati membri dell'Unione europea

godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza ☐ SI ☐ NO *(barrare solo la casella interessata)*
essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ________________________________

Solo per i cittadini non italiani

di avere una adeguata conoscenza della lingua Italiana ☐ SI ☐ NO
(barrare solo la casella interessata)

Solo per i cittadini soggetti all'obbligo di leva

di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva *(barrare solo la casella interessata)*

☐ SI quale ______
dal ______
al ______
presso ______
☐ NO

Per tutti

aver subito condanne che comportino l'interdizione *perpetua* dai pubblici uffici *(barrare solo la casella interessata)*
☐ SI quale ______
☐ NO

aver subito condanne che comportino l'interdizione *temporanea* dei pubblici uffici (*barrare solo la casella interessata)*
☐ SI
- il periodo di interdizione temporanea dai pubblici uffici è antecedente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda ☐ SI ☐ NO*(barrare solo la casella interessata)*

☐ NO

essere stato/a destituito/a, o licenziato/a o dichiarato/a decaduto/a dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile
☐ SI ☐ NO*(barrare solo la casella interessata)*

essere stato/a destituito/a, o licenziato/a o dichiarato/a decaduto/a dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per lo svolgimento di attività incompatibile con il rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione;
☐ SI ☐ NO*(barrare solo la casella interessata)*

di avere procedimenti penali in corso
☐ SI ☐ NO *(barrare solo la casella interessata)*

Requisito d'ammissione
essere in possesso del Diploma/Laurea in ______
conseguito in data ______
con punti ______ / su punti ______
presso l'Università ______
di (città e stato) ______

Solo se titolo conseguito in stato diverso dall'Italia
Riconoscimento a cura del, in data ______

Requisito d'ammissione

avere prestato servizio con rapporto di lavoro subordinato, in qualità di:

profilo professionale: ______________________________

dal ______________

al ______________

con rapporto a tempo: *(barrare solo la casella interessata)* ☐determinato ☐ indeterminato

tipologia: *(barrare solo la casella interessata)* ☐definito

☐pieno

☐impegno ridotto al ___% per ore ________settimanali

presso: (Azienda Sanitaria, Ente, privati, cc.) ______________________________

di (città, e indirizzo) ______________________________

con interruzione dal servizio *(ad es. per aspettative senza assegni):*

dal (giorno, mese anno) ______________

al (giorno, mese anno) ______________

motivo interruzione o cause risoluzione ______________________________

(duplicare il riquadro ad ogni variazione)

avere prestato servizio con rapporto di lavoro subordinato, in qualità di:

profilo professionale: ______________________________

dal ______________

al ______________

con rapporto a tempo: *(barrare solo la casella interessata)* ☐determinato ☐ indeterminato

tipologia: *(barrare solo la casella interessata)* ☐definito

☐pieno

☐impegno ridotto al ___% per ore ________settimanali

presso: (Azienda Sanitaria, Ente, privati, cc.) ______________________________

di (città, e indirizzo) ______________________________

con interruzione dal servizio *(ad es. per aspettative senza assegni):*

dal (giorno, mese anno) ______________

al (giorno, mese anno) ______________

motivo interruzione o cause risoluzione ______________________________

(duplicare il riquadro ad ogni variazione)

avere prestato servizio con rapporto di lavoro subordinato, in qualità di:

profilo professionale: ______________________________

dal ______________

al ______________

con rapporto a tempo: *(barrare solo la casella interessata)* ☐determinato ☐ indeterminato

tipologia: *(barrare solo la casella interessata)* ☐definito

☐pieno

☐impegno ridotto al ___% per ore ________settimanali

presso: (Azienda Sanitaria, Ente, privati, cc.) ______________________________

di (città, e indirizzo) ______________________________

con interruzione dal servizio *(ad es. per aspettative senza assegni):*

dal (giorno, mese anno) ______________

al (giorno, mese anno) ______________

motivo interruzione o cause risoluzione ______________________________

(duplicare il riquadro ad ogni variazione)

Tirocinio ☐ SI ☐ NO
Stages ☐ SI ☐ NO

Frequenza volontaria ☐ SI ☐ NO

Altro ☐ SI ☐ NO ____________________

dal (giorno, mese anno) ____________
al (giorno, mese anno) ____________
ore/settimana ____________
presso (ente) ____________________
presso (struttura all'interno dell'ente) ____________________
(***duplicare il riquadro ad ogni variazione)***

Elenco di tutte le pubblicazioni (titolo, pubblicato su, autore/coautore, editore, anno pubblicazione)

(vedi nota 1 negli ALLEGATI)

1.
2.
3.

(duplicare le righe se insufficienti)

Di aver partecipato quale <u>PARTECIPANTE</u> ai corsi, attività formative,convegni sotto elencati:

ENTE ORGANIZZATORE	TITOLO DEL CORSO	PERIODO giorno/mese/anno dal/al	ORE	LUOGO DI SVOLGIMENTO	ECM eventuali

(duplicare le righe se insufficienti)

Di aver partecipato quale **RELATORE** ai corsi, attività formative, convegni sottoelencati

ENTE ORGANIZZATORE	TITOLO DEL CORSO	PERIODO giorno/mese/anno dal/al	ORE	LUOGO DI SVOLGIMENTO	ECM eventuali

(duplicare le righe se insufficienti)

Di aver partecipato quale **DOCENTE** ai corsi, attività formative sottoelencati

ENTE CONFERENTE	TITOLO DOCENZA - NELL'AMBITO DEL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI (Laurea, altro....)	PERIODO (dal/al - a.accademico)	ORE	ECM eventuali

(duplicare le righe se insufficienti)

di manifestare il proprio consenso , ai sensi del D.Lvo n. 196/2003al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti nei limiti di cui all'avviso e subordinatamente al puntuale rispetto della presente normativa

il proprio espresso impegno a raggiungere, in caso di assunzione, qualsiasi destinazione nell'ambito della Azienda per i servizi sanitari

di indicare ai fini dell'accertamento della conoscenza della lingua straniera *(barrare SOLO una casella)*

FRANCESE ☐ INGLESE ☐ TEDESCO ☐

di avere diritto alla precedenza e/o preferenza in caso di parità di punteggio

(barrare la casella interessata) (e qualora documentato vedere nota 2 negli ALLEGATI)

☐ SI quale____
☐ NO

Solo per i candidati diversamente abili

Specifica degli ausili necessari in relazione al proprio handicap *(vedi nota 3 negli ALLEGATI)*

____

eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove __________________________

A tal fine gli stessi dovranno produrre apposita
- certificazione medica che specifichi:
    - i sussidi/ausili necessari relativi alla condizione dell'handicap
    - i tempi aggiuntivi necessari all'avente diritto
- certificazione che specifichi la percentuale di disabilità

di richiedere i benefici previsti dall'art.20 Legge n.104 del 5.2.1992

____

Altro da dichiarare se di interesse in relazione al profilo di selezione :

____

____

____

Allegati eventuali alla presente domanda di cui si dichiara la conformità agli originali ai sensi dell'art.2 del DPR n. 445/00

☐	**Fotocopia di un documento di identità**
☐	**Permesso o Carta di soggiorno** ***- solo per cittadini extra Unione Europea***
☐	**La ricevuta del versamento della tassa di concorso**
☐	**Pubblicazioni -** ***solo se compilata la relativa sezione (nota 1)***
☐	**Titoli di precedenza e/o preferenza** ***- solo se compilato la relativa sezione (nota 2)***
☐	**Certificato medico correlato all'handicap** ***-solo se compilato la relativa sezione(nota 3)***

Luogo e data	**FIRMA OBBLIGATORIA DEL CANDIDATO**
--	--

Allegato B

TITOLI CHE DANNO DIRITTO ALLA PREFERENZA A PARITA' DI MERITO – ART.5 COMMA 4 DPR N.487/1994

1) GLI INSIGNITI DI MEDAGLIA AL VALOR MILITARE
2) I MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA EX COMBATTENTI
3) I MUTILATI ED INVALIDI PER FATTO DI GUERRA
4) I MUTILATI ED INVALIDI PER SERVIZIO NEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO
5) GLI ORFANI DI GUERRA
6) GLI ORFANI DEI CADUTI PER FATTO DI GUERRA
7) GLI ORFANI DEI CADUTI PER SERVIZIO NEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO
8) I FERITI IN COMBATTIMENTO
9) GLI INSIGNITI DI CROCE DI GUERRA O DI ALTRA ATTESTAZIONE SPECIALE DI MERITO DI GUERRA NONCHE' I CAPI DI FAMIGLIA NUMEROSA
10) I FIGLI DEI MUTILATI E DEGLI INVALIDI DI GUERRA EX COMBATTENTI
11) I FIGLI DEI MUTILATI E DEGLI INVALIDI PER FATTO DI GUERRA
12) I FIGLI DEI MUTILATI E DEGLI INVALIDI PER SERVIZIO NEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO
13) I GENITORI VEDOVI NON RISPOSATI, I CONIUGI NON RISPOSATI E LE SORELLE ED I FRATELLI VEDOVI O NON SPOSATI DEI CADUTI IN GUERRA
14) I GENITORI VEDOVI NON RISPOSATI, I CONIUGI NON RISPOSATI E LE SORELLE ED I FRATELLI VEDOVI O NON SPOSATI DEI CADUTI PER FATTO DI GUERRA
15) I GENITORI VEDOVI NON RISPOSATI, I CONIUGI NON RISPOSATI E LE SORELLE ED I FRATELLI VEDOVI O NON SPOSATI DEI CADUTI PER SERVIZIO NEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO
16) COLORO CHE ABBIANO PRESTATO SERVIZIO MILITARE COME COMBATTENTI
17) COLORO CHE ABBIANO PRESTATO SERVIZIO CON RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO, PER NON MENO DI UN ANNO, PRESSO L'AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI, PURCHE' NON ABBIANO SUBITO SANZIONI DISCIPLINARI NEI DUE ANNI ANTECEDENTI LA DATA DI SCADENZA DELLA DOMANDA
18) NUMERO DEI FIGLI A CARICO (da specificare nel modello di domanda)
19) GLI INVALIDI ED I MUTILATI CIVILI
occorre produrre certificato rilasciato dalla Commissione sanitaria regionale o provinciale attestante causa o grado di invalidità.
20) I MILITARI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE CONGEDATI SENZA DEMERITO AL TERMINE DELLA FERMA O RAFFERMA

Ai sensi della L. n. 407/1998, sono equiparati alle famiglie dei caduti civili di guerra, le famiglie dei caduti a causa di atti di terrorismo consumati in Italia.

TITOLI CHE DANNO DIRITTO ALLA PREFERENZA A PARITA' DI MERITO E DI TITOLI - ART.5 COMMA 5 DPR N.487/1994

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
c) dalla minore età.

13_15_3_CNC_AZ SS4 CONCORSO DIRIGENTE ARCHITETTO_004

Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli" - Udine

Bando di concorso pubblico per titoli ed esami ad n. 1 posto di Dirigente architetto da assegnare al Dipartimento tecnico e delle tecnologie per l'Area vasta udinese.

In attuazione della deliberazione n. 122 del 22.03.2013, esecutiva ai sensi di legge, è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura dei sotto indicato posto, vacante nella vigente dotazione organica:
RUOLO PROFESSIONALE
- profilo professionale: ARCHITETTO
- posizione funzionale : Dirigente Architetto
posto n.1
da assegnare al Dipartimento Tecnico e delle tecnologie

L'indizione del bando si è resa possibile in quanto il Centro per l'impiego di Udine non ha segnalato la presenza a livello regionale di figure professionali in disponibilità corrispondenti a quelle per cui s'intende dar corso alla procedura concorsuale, in conformità a quanto previsto dall'art.34 bis del D.Lgs 165/2001 così come inserito dall'art 7 della legge n.3/2003 .
All'assunzione nel posto si provvederà in conformità alle norme ed alle disposizioni in vigore in materia.
Per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso si applicano le vigenti disposizioni in materia e, in particolare quelle stabilite dal DPR 10.12.1997 n. 483 pubblicato sul supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1998.
Si applicano, inoltre, le disposizioni in materia di cui alla legge 15.05.1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè quelle contenute sull'argomento nelle circolari ministeriali applicative.
L'amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed al trattamento sul lavoro (art.7 del D.L.vo 30.03.2001 n.165 e D.L.vo 11.4.2006 n.198).
Si applica, inoltre, in materia di trattamento dei dati personali, il D.L.vo n.196/2003.
Sono di seguito riportati:
- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove di esame per il posto a concorso;
- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE E PROVE D'ESAME

Requisiti specifici di ammissione relativi al presente concorso:

- Diploma di laurea in Architettura (conseguita ai sensi del vecchio ordinamento): Tale laureaè equiparata, ai sensi del D.M. 5.5.2004 ("Equiparazioni dei diplomi di laurea (DL) secondo il vecchio ordinamento alle nuove classi delle lauree specialistiche (LS) , ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici "), alle classi di Laurea specialistica sottodescritte;

oppure
Diploma di Laurea Specialistica (D.M. 509/99) nella classe:
4/S "Architettura ed Ingegneria edile"
Qualora il diploma di laurea specialistica non indichi la classe di appartenenze, l'interessato è tenuto a richiedere all'Ateneo che ha rilasciato il titolo apposita dichiarazione contenente l'indicazione della classe di laurea.
Oppure
Diploma di Laurea Magistrale (D.M. 270/04) nella classe:
LM-4 "Architettura ed ingegneria edile - architettura"
Qualora il diploma di Laurea Magistrale non indichi la classe di appartenenze, l'interessato è tenuto a richiedere all'Ateneo che ha rilasciato il titolo apposita dichiarazione contenente l'indicazione della classe di laurea.
Sono fatte salve le normative vigenti in tema di equipollenza dei titoli universitari.
I titoli di studio conseguiti all'estero saranno considerati utili purchè riconosciuti equipollenti ad uno dei titoli di studio italiani dagli organico competenti ai sensi della normativa vigente in materia. A tal fine nella"DOMANDA e CURRICULUM PROFESSIONALE"dovranno essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell'equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano, in base alla normativa vigente.
Le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza del concorso pubblico.

- Abilitazione all'esercizio professionale
- Iscrizione all'Albo Professionale, attestata da certificati in data non anteriore a sei mesi rispetto a

quella di scadenza del bando. L'iscrizione all'albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia, prima dell'assunzione in servizio.
• Anzianità di servizio effettivo di almeno cinque anni corrispondenti alla medesima professionalità prestato in Enti del SSN nella posizione funzionale di settimo, ottavo e ottavo bis ovvero qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni.
Ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, l'ammissione è altresì consentita ai candidati in possesso di esperienza lavorativa, di durata almeno quinquennale, con rapporto libero professionale o di attività coordinata e continuata presso enti o pubbliche amministrazioni, ovvero di attività documentata presso studi professionali privati, società o istituti di ricerca, aventi contenuto analogo a quello previsto per corrispondenti profili del ruolo professionale
I requisiti di anzianità fatti valere come requisito di ammissione, non saranno comunque in alcun caso ulteriormente valutati.
Prove di esame:
prova scritta: relazione su argomenti scientifici relativi alla materie inerenti al profilo messo a concorso o soluzione di quesiti a risposta sintetica inerenti alle materie stesse
prova teorico pratica:esame e parere scritto su di un progetto o impianto.
prova orale: colloquio nelle materie delle prove scritte, nonché su altre materie inerenti il bando di concorso.
Gli argomenti delle prove teorico-pratica e orale, potranno essere orientati, in particolare, sulle conoscenze specifiche connesse alle funzioni della Direzione aziendale con particolare riferimento alle attività del Dipartimento tecnico e delle tecnologie dell'Area Vasta Udinese.
Ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs n. 165/2001 verrà effettuato l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera tra le seguenti: - Francese - Inglese - Tedesco
NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI
1 - Requisiti Generali di ammissione
Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti generali:
• cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;
• idoneità fisica all'impiego:
- l'accertamento della idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato da una struttura pubblica del S.S.N., prima dell'immissione in servizio;
- il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica.
• titolo di studio per l'accesso al posto messo a concorso;
PER I CITTADINI ITALIANI:
• iscrizione nelle liste elettorali;
• non essere stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
PER I CITTADINI DI UNO DEI PAESI DELL'UNIONE EUROPEA E PER GLI ITALIANI NON APPARTENENTI ALLA REPUBBLICA:
• il godimento dei diritti civili e politici in Italia o nello Stato di appartenenza o di provenienza;
• titolo di studio per l'accesso ai posti messi a concorso;
• iscrizione all'albo professionale per l'esercizio professionale. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.
Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
2 - Domanda di ammissione
La "domanda e curriculum professionale" di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice, come da modello scaricabile dal sito aziendale (www.ass4.sanita.fvg.it - Concorsi Avvisi Incarichi - Concorsi), deve essere rivolta al Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria n. 4 "Medio Friuli" di Udine e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 5.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità ed ai sensi del DPR n.445/00.
a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza, codice fiscale

b) il domicilio presso il quale deve esser loro data ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a);
c) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (DPCM 7.2.94, n.174);
d) il Comune d'iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
f) le eventuali condanne penali riportate;
e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) i titoli che danno diritto ad usufruire della precedenza e/o preferenza nella graduatoria finale in quanto appartenenti alla categoria di cui all'allegato B al presente bando (la mancata dichiarazione al riguardo sarà equiparata alla manifestazione di volontà di non volerne beneficiare e pertanto i titoli non verranno valutati: la dichiarazione non supportata dalla documentazione medica dove è necessaria non è valutabile)
i) il consenso al trattamento dei dati personali (D.L.vo n. 196/2003);
l) il proprio espresso impegno a raggiungere in caso di assunzione qualsiasi destinazione nell'ambito della Azienda per i servizi sanitari;
m) l'indicazione della lingua straniera nella quale intendono effettuare la verifica.
n) che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali ai sensi dell'art.2 del DPR n. 445/2000;
o) di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all'art.76 del DPR 28.12.2000 n. 445 in caso di false dichiarazioni;
I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché a segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.
A tal fine gli stessi dovranno produrre apposita certificazione medica che specifichi:
- i sussidi necessari relativi alla condizione dell'handicappato
- i tempi aggiuntivi necessari all'avente diritto.
Le mancate dichiarazioni relativamente alle lettere d) e g) verranno considerate come il non aver riportato condanne penali e il non aver precedenti penali in corso ed il non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.
La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione determina l'esclusione dal concorso.
La domanda dovrà essere firmata con firma autografa e non autenticata. Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.
Ai fini dell'autocertificazione, coloro i quali presentano la domanda avvalendosi del servizio postale sono tenuti a presentare in fotocopia, non autenticata, un documento di identità in corso di validità dal quale si evinca l'Amministrazione emittente, la data ed il numero dello stesso.
Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia inpossesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.
Tutte le agevolazioni relative all'autocertificazione verranno applicate purché correttamente espresse.
3 - Documentazione da allegare alla "domanda e curriculum professionale"
I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:
1. fotocopia non autenticata ed in carte semplice di un documento d'identità valido
2. permesso, carta di soggiorno - solo per cittadini extra unione europea
3. originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di € 10,33.= in nessun caso rimborsabile, (riferimento punto 4);
4. copia di eventuali pubblicazioni edite a stampa
5. titoli di precedenza e/o preferenza - solo se dovuti
6. certificato medico correlato all'handicap - solo se dovuto
Dal 1° gennaio 2012 le pubbliche amministrazioni ed i gestori di pubblici servizi non possono richiedere né accettare certificati o atti di notorietà (art.74, c.2 D.P.R. 445/2000 e s.m.i.) Gli stessi sono obbligatoriamente sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli art. 46 e 47 (art.40, c.1 D.P.R.445/2000 e s.m.i.).
Non verrà preso in considerazione quanto contenuto in certificazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazioni ed allegate alla domanda. Il candidato dovrà pertanto obbligatoriamente allegare alla domanda un'autocertificazione, resa nelle forme previste, contenente gli stessi elementi riportati nelle certificazioni, ove gli stessi non siano già stati correttamente inseriti nella domanda e curriculum formativo

redatto in forma di autocertificazione.
Possono essere allegate alla domanda attestazioni non rilasciate da pubbliche amministrazione e da gestori di pubblici servizi, relative ad attività/titoli non già dichiarati nelle modalità suindicate. In tal caso gli stessi devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ovvero mediante attestazione da parte del candidato della conformità all'originale.
I documenti ed i titoli redatti in lingua straniera, escluse le pubblicazioni, devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalle competenti autorità diplomatiche o consolari, ovvero da un traduttore ufficiale; in mancanza la Commissione potrà non tenerne conto.
Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal DPR n. 483/1997, agli artt 11-20-22-23 e 65
1. La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
a. 20 punti per i titoli;
b. 80 punti per le prove d'esame.
2. I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
a. 30 punti per la prova scritta;
b. 30 punti per la prova teorico pratica;
c. 20 punti per la prova orale.
3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

1. titoli di carriera	punti 10
2. titoli accademici di studio	punti 3
3. pubblicazioni e titoli scientifici	punti 3
4. curriculum formativo e professionale	punti 4

4. Titoli di carriera:
a) servizio di ruolo prestato presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli artt 22 e 23 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483
1) nel livello a concorso, o nel livello superiore, punti 1,00 per anno;
2) in posizione funzionale inferiore, punti 0,50 per anno;
b) servizio di ruolo presso altre pubbliche amministrazioni:
1) come direttore o dirigente o qualifiche corrispondenti, punti 1,00 per anno;
2) come ispettore generale o direttore di divisione nei ruoli ad esaurimento dello Stato o nell'ottava qualifica funzionale, o in qualifichecorrispondenti, punti 0,50 per anno;
3) come assistente, collaboratore o nella settima qualifica funzionale, o qualifiche corrispondneti, punti 0,30 per anno
5. Titoli accademici di studio:
a) specializzazioni di livello universitario, in materie attinenti alla posizione funzionale da conferire, punti 1,00 per ognuna;
b) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso, per la posizione funzionale iniziale , purché attinenti al posto da conferire, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
6. Per la valutazione delle pubblicazioni e dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall'articolo 11 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483.
Per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali (art. 21 D.P.R. 10.12.1997, n. 483) le relative dichiarazioni devono riportare oltre che l'indicazione dell'attività svolta e della durata, l'indicazione dell'orario di attività settimanale.
Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate (art. 22 D.P.R. 10.12.1997, n. 483) anche quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nella dichiarazione sostitutiva.
L'attività di collaborazione coordinata continuativa, l'attività libero professionale, le consulenze, devono essere autocertificate in maniera esaustiva.
I candidati che hanno espletato gli obblighi militari di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma prestato presso le Forze armate e nell'arma dei carabinieri, possono allegare copia autenticata del foglio matricolare e dello stato di servizio ai fini della valutazione dello stesso ai sensi dell'art. 22 della Legge 24 dicembre 1986, n. 958 e successive modificazioni ed integrazioni.
In ordine all'art.15 della L. 183/2011 non potranno essere accettate certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione. Pertanto, qualora il candidato presenti tali certificato gli stessi non saranno presi in considerazione
Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale
Ai sensi di legge non sono soggetti all'imposta di bollo la domanda ed i relativi documenti di partecipazione.
Modalità per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive e relativo controllo
La dichiarazione sostitutiva di cui all'art.46 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. deve contenere il richiamo alle sanzioni penali previste dall'art.76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni

mendaci ivi indicate.
L'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
Fermo restando quanto previsto dall'art.76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera
La firma in calce alle dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o richiamate dalla stessa non necessita di autenticazione. Qualora la stessa non venga apposta in presenza del funzionario addetto all'Area reclutamento risorsa umana deve essere allegata - pena la nullità della dichiarazione - la fotocopia di un documento d'identità personale in corso di validità.
Le dichiarazioni sostitutive devono contenere espressa assunzione di responsabilità ai sensi del DPR n.445/2000 e tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste dal titolo cui si riferiscono.
La mancanza anche parziale di tali elementi preclude la possibilità di procedere alla relativa valutazione.
4 - Modalità di versamento della tassa di concorso di € 10,33 (nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce).
- versamento su conto corrente postale n. 10003333, intestato all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli" - Servizio di tesoreria - Via Pozzuolo n.330 - 33100 Udine;
ovvero
- versamento su conto corrente bancario n. 2845347 ABI 02008 CAB 12310,,(IBAN: IT 61 O 02008 12310 000002845347) intestato all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli" presso Unicredit Banca SpA - Servizio di tesoreria.
5 - Modalità e termini per la presentazione delle domande
Le modalità ammesse di presentazione della domanda di partecipazione al concorso pubblico sono le seguenti:
- a mezzo del servizio postale con plico indirizzato al Direttore generale dell'Azienda Sanitaria n. 4 "Medio Friuli" - Via Pozzuolo n.330 - 33100 Udine. Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro e non oltre il termine indicato A tal fine fa fede il timbro, la data dell'Ufficio postale accettante. Si rammenta ai candidati che Poste Italiane non sono più tenute all'apposizione del timbro sulla corrispondenza ordinaria/prioritaria; si raccomanda pertanto l'utilizzo di modalità di spedizione dalle quali risulti la consegna all'ufficio postale con data certa.

ovvero
- direttamente a cura e responsabilità dell'interessato, presso l'Ufficio Protocollo generale - Via Pozzuolo n.330 - Udine, nelle ore di ufficio (da lunedì a venerdì - 9.00 - 13.00) entro e non oltre il termine indicato;

ovvero
- fatto salvo il rispetto di tutte le altre prescrizioni previste dal presente bando, è consentita la modalità di invio della domanda e dei relativi allegati per via telematica ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ed art. 65 del D.lgs 07 marzo 2005, n. 82 esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata Ass4MedioFriuli.protgen@certsanita.fvg.it, secondo una delle seguenti modalità:

1. tramite la PEC personale del candidato, con domanda in formato PDF sottoscritta con firma digitale del candidato, con certificato rilasciato da un certificatore accreditato;
2. tramite la PEC personale del candidato, con domanda sottoscritta con firma autografa del candidato, scansionata unitamente agli allegati in un unico file formato PDF con allegata scansione di un valido documento di identità anche in un altro file sempre in formato PDF
3. tramite utilizzo dell'utenza personale CEC-PAC ovvero PEC-ID del candidato ai sensi dell'articolo 65, comma 1 , lettera c-bis del D.Lgs07.03.2005, n. 82

A tal fine fa fede la data e l'ora della ricevuta di ricezione del messaggio PEC, CEC-PAC o PEC-ID alla casella PEC dell'Ente prodotta dal gestore del sistema.
L'invio tramite PEC, CEC-PAC o PEC ID come sopra descritto, sostituisce a tutti gli effetti l'invio cartaceo tradizionale.Si precisa che, nel caso in cui il candidato scelga di presentare ladomanda tramite PEC o CEC-PAC o PEC ID, come sopra descritto, il termine ultimo di invio da parte dello stesso, a pena di esclusione, resta comunque fissato nelle ore 24,00 del giorno di scadenza del bando.
In caso di utilizzo del servizio di PEC, CEC-PACo PEC ID per l'invio dell'istanza, questo equivale automaticamente ad elezione del domicilio informatico per eventuali future comunicazioni da parte dell'Azienda nei confronti del candidato (articolo 3 del D.P.C.M. 6 maggio 2009). In altri termini, l'indirizzo di PEC, CEC-PAC o PEC ID diventa il solo indirizzo valido ad ogni effetto giuridico ai fini del rapporto con l''Azienda Sanitaria n. 4 "Medio Friuli".
Le anzidette modalità di presentazione della domanda e della documentazione di ammissione al concorso pubblico, per il candidato che intenda avvalersene, si intendono tassative. Non saranno ammesse altre modalità di presentazione oltre a quelle prescritte dal presente concorso.

Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all'utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata personale del candidato. Non sarà ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC dell'Ente ovvero da PEC non personale.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici
Le domande devono pervenire a pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Non si terrà conto delle domande inviate prima della pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Le domande presentate in data anteriore dovranno essere ripresentate.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La data di scadenza è quella riportata sul frontespizio del presente bando.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

6 - Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è disposta, con provvedimento motivato, dall'Azienda sanitaria, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa decisione.

7 - Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal competente Organo nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 5 del D.P.R. 10.12.1997 n. 483.

8 - Convocazione dei candidati

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, nè nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.
Il diario della prova scritta sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale "Concorsi ed esami" ,ovvero comunicato ai candidati o con raccomandata con avviso di ricevimento, o tramite posta elettronica certificata per i relativi possessori, non meno di quindici giorni prima dell'inizio della prova medesima.
Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica e orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta. L'avviso per la presentazione alla prova pratica e orale sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale "Concorsi ed esami" ,ovvero comunicato ai candidati o con raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata per i relativi possessori, almeno venti giorni prima, di quello in cui essi debbono sostenerla.
In relazione al numero dei candidati la Commissione può stabilire l'effettuazione della prova orale nello stesso giorno di quello dedicato alla prova pratica. In tal caso la comunicazione della avvenuta ammissione alla prova stessa sarà dato al termine della effettuazione della prova pratica.
La prova orale deve svolgersi in un'aula aperta al pubblico.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso all'esterno della sede d'esame.
Il diario di tutte le prove verrà pubblicato anche sul sito dell'Azienda. (www.ass4.sanita.fvg.it - Concorsi Avvisi Incarichi - Concorsi)
Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità valido.

9 - Formazione della graduatoria approvazione e dichiarazione del vincitore

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati, tenendo presente le riserve e le preferenze ai sensi della vigente normativa in materia.
La graduatoria sarà poi trasmessa al Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria il quale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, la approva e procede, con proprio atto deliberativo alla dichiarazione dei vincitori.

10 - Conferimento dei posti ed assunzione

Nel rispetto dell'ordine di graduatoria, ed altresì nel rispetto del numero complessivo dei posti messi a concorso, i vincitori verranno invitati a prendere servizio .
Il candidato avviato all'assunzione che non accetti l'impiego, decade dalla graduatoria.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria,
L'Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata

la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Azienda di destinazione comunica di non dar luogo alla stipula del contratto.

11 - Utilizzo della graduatoria

La graduatoria dei vincitori e degli idonei al concorso è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia e rimane efficace nei termini previsti dalla normativa vigente, per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito, ovvero di posti dello stesso profilo professionale che successivamente, ed entro tale termine, si dovessero rendere disponibili.
E' vietata l'utilizzazione della graduatoria per la copertura dei posti istituiti successivamente alla data di indizione del concorso

12 - Decadenza dalla nomina

Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del competente organo.

13- Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di 6 mesi, ai sensi e con le modalità di cui al CCNL per l'Area della Dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa .

14 - Restituzione dei documenti

Il ritiro della eventuale documentazione presentata a corredo delle domanda potrà avvenire in qualunque momento da parte del candidato che dichiari espressamente di rinunciare alla partecipazione alla procedura, nonché da parte del candidato non presentatosi alle prove d'esame.
La documentazione allegata alla domanda, per i candidati presentatisi alle prove d'esame, non potrà essere restituita se non trascorsi almeno quattro mesi dopo l'approvazione della delibera di esito del procedimento.
Trascorso tale termine, la documentazione verrà restituita solo su richiesta scritta del concorrente.
I documenti verranno consegnati unicamente al concorrente stesso o a persona da lui delegata per iscritto.
Idocumenti, su richiesta scritta del concorrente, potranno essere restituiti anche per vie postali, mediante raccomandata A.R., con spese di spedizione contrassegno a carico del concorrente stesso.
Trascorsi 10 anni dal conferimento dell'incarico, l'Azienda procederà all'eliminazione della documentazione allegata alla domanda di partecipazione . Si invitano pertanto i candidati a ritirare la stessa entro il suddetto termine.

15 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.L.vo n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la SOC Gestione risorse umane, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle unità interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.
L'interessato gode dei diritti previsti dal citato D.L.vo tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dei Responsabili delle Aree afferenti la SOC Gestione risorse umane in relazione alle specifiche competenze.

16 - Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

17 - Norme di salvaguardia

Per quanto non previsto dal bando si fa riferimento alle disposizioni di legge, regolamentari e contrattuali in vigore.
La partecipazione al concorso presuppone l'integrale conoscenza ed accettazione, da parte dei candidati, delle norme di legge e disposizioni inerenti i pubblici concorsi per l'assunzione del personale presso il Servizio Sanitario Nazionale, delle modalità, formalità e prescrizioni relative ai documenti ed atti da presentare.
Avverso questo bando è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

INFORMAZIONI

Per eventuali dubbi o difficoltà nella compilazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 di tutti i giorni feriali (sabato escluso) all'Area selezione e reclutamento-Via Pozzuolo n.330-Udine-Tel.0432 806029/30/65 - concorsi.up@mediofriuli.it

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Giorgio Ros

AL DIRETTORE GENERALE
Azienda Servizi Sanitari n. 4 Medio Friuli
Via Pozzuolo n. 330 - 33100 UDINE

DOMANDA e CURRICULUM PROFESSIONALE – Allegato A

Il/LA SOTTOSCRITTO/A	COGNOME	NOME

NATO/A IL		**A**	**PROV**	

RESIDENZA

VIA	N^	FRAZIONE

CAP	CITTA'	PROV ( )	STATO	

DOMICILIO (indicare l'indirizzo presso il quale effettuare ogni comunicazione relativa alla presente procedura – compilare solo se diversa dalla residenza sopra riportata)

VIA	N^	FRAZIONE

CAP	CITTA'	PROV ( )	STATO	

CELLULARE	FISSO

E-MAIL	E-MAIL PEC *(eventuale)*

CODICE FISCALE:																

C H I E D E

di partecipare al **CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI A N. 1 POSTO DI DIRIGENTE ARCHITETTO DA ASSEGNARE AL DIPARTIMENTO TECNICO DELLE TECNOLOGIE PER L'AREA VASTA UDINESE – BANDO PROT N. ____________M.1 DEL _________________________**
e consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché della sanzione della decadenza dai benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi successivamente non veritiera, previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

DICHIARA DI:

essere in possesso della cittadinanza	

Solo per i cittadini appartenenti ad uno degli Stati membri dell'Unione europea

godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza ☐ SI ☐ NO *(barrare solo la casella interessata)*

essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ____________________

Solo per i cittadini non italiani

di avere una adeguata conoscenza della lingua Italiana ☐ SI ☐ NO
(barrare solo la casella interessata)

Solo per i cittadini soggetti all'obbligo di leva

di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva *(barrare solo la casella interessata)*

☐ SI quale ____________________
dal ____________________
al ____________________
presso ____________________
☐ NO

Per tutti

aver subito condanne che comportino l'interdizione *perpetua* dai pubblici uffici *(barrare solo la casella interessata)*
☐ SI quale ____________________
☐ NO

aver subito condanne che comportino l'interdizione *temporanea* dei pubblici uffici (*barrare solo la casella interessata)*
☐ SI
- il periodo di interdizione temporanea dai pubblici uffici è antecedente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda ☐ SI ☐ NO*(barrare solo la casella interessata)*

☐ NO

essere stato/a destituito/a, o licenziato/a o dichiarato/a decaduto/a dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile
☐ SI ☐ NO*(barrare solo la casella interessata)*

essere stato/a destituito/a, o licenziato/a o dichiarato/a decaduto/a dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per lo svolgimento di attività incompatibile con il rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione;
☐ SI ☐ NO*(barrare solo la casella interessata)*

di avere procedimenti penali in corso
☐ SI ☐ NO *(barrare solo la casella interessata)*

Requisito d'ammissione
essere in possesso del Diploma/Laurea in ____________________
conseguito in data ____________________
con punti ____________ / su punti ____________
presso l'Università ____________________
di (città e stato) ____________________

Solo se titolo conseguito in stato diverso dall'Italia

Riconoscimento a cura del, in data ____

Requisito d'ammissione
essere iscritto all'Albo Professionale degli Architetti
della Provincia di ____
al N: ~~dal~~ ____ ____

Requisito d'ammissione
essere in possesso dell'Abilitazione all'esercizio della professione di architetto
conseguito in data ____
presso l'Università ____

Requisito d'ammissione
avere prestato servizio con rapporto di lavoro subordinato, in qualità di:
profilo professionale: ____
dal ____
al ____
con rapporto a tempo: *(barrare solo la casella interessata)* □determinato □ indeterminato
tipologia: *(barrare solo la casella interessata)* □definito
□pieno
□impegno ridotto al ___% per ore ________settimanali
presso: (Azienda Sanitaria, Ente, privati, cc.) ____
di (città, e indirizzo) ____

con interruzione dal servizio *(ad es. per aspettative senza assegni):*
dal (giorno, mese anno) ____
al (giorno, mese anno) ____
motivo interruzione o cause risoluzione ____
(duplicare il riquadro ad ogni variazione)

avere prestato servizio con rapporto di lavoro subordinato, in qualità di:
profilo professionale: ____
dal ____
al ____
con rapporto a tempo: *(barrare solo la casella interessata)* □determinato □ indeterminato
tipologia: *(barrare solo la casella interessata)* □definito
□pieno
□impegno ridotto al ___% per ore ________settimanali
presso: (Azienda Sanitaria, Ente, privati, cc.) ____
di (città, e indirizzo) ____

con interruzione dal servizio *(ad es. per aspettative senza assegni):*
dal (giorno, mese anno) ____
al (giorno, mese anno) ____
motivo interruzione o cause risoluzione ____
(duplicare il riquadro ad ogni variazione)

avere prestato servizio con rapporto di lavoro subordinato, in qualità di:
profilo professionale: ____
dal ____
al ____
con rapporto a tempo: *(barrare solo la casella interessata)* □determinato □ indeterminato
tipologia: *(barrare solo la casella interessata)* □definito

☐pieno
☐impegno ridotto al ___% per ore ________settimanali
presso: (Azienda Sanitaria, Ente, privati, cc.) ______________________________
di (città, e indirizzo) ______________________________

con interruzione dal servizio *(ad es. per aspettative senza assegni):*
dal (giorno, mese anno) ____________
al (giorno, mese anno) ____________
motivo interruzione o cause risoluzione ______________________________
(duplicare il riquadro ad ogni variazione)

Tirocinio ☐ SI ☐ NO
Stages ☐ SI ☐ NO
Frequenza volontaria ☐ SI ☐ NO
Altro ☐ SI ☐ NO ______________________________

dal (giorno, mese anno) ____________
al (giorno, mese anno) ____________
ore/settimana ____________
presso (ente) ______________________________
presso (struttura all'interno dell'ente) ______________________________
(*duplicare il riquadro ad ogni variazione)*

Elenco di tutte le pubblicazioni (titolo, pubblicato su, autore/coautore, editore, anno pubblicazione)
(vedi nota 1 negli ALLEGATI)

1.
2.
3.

(duplicare le righe se insufficienti)

Di aver partecipato quale <u>PARTECIPANTE</u> ai corsi, attività formative,convegni sotto elencati:

ENTE ORGANIZZATORE	TITOLO DEL CORSO	PERIODO giono/mese/anno dal/al	ORE	LUOGO DI SVOLGIMENTO	ECM eventuali

(duplicare le righe se insufficienti)

Di aver partecipato quale **RELATORE** ai corsi, attività formative, convegni sottoelencati

ENTE ORGANIZZATORE	TITOLO DEL CORSO	PERIODO giorno/mese/anno dal/al	ORE	LUOGO DI SVOLGIMENTO	ECM eventuali

(duplicare le righe se insufficienti)

Di aver partecipato quale **DOCENTE** ai corsi, attività formative sottoelencati

ENTE CONFERENTE	TITOLO DOCENZA - NELL'AMBITO DEL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI (Laurea, altro….)	PERIODO (dal/al - a.accademico)	ORE	ECM eventuali

(duplicare le righe se insufficienti)

di manifestare il proprio consenso , ai sensi del D.Lvo n. 196/2003al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti nei limiti di cui all'avviso e subordinatamente al puntuale rispetto della presente normativa

il proprio espresso impegno a raggiungere, in caso di assunzione, qualsiasi destinazione nell'ambito della Azienda per i servizi sanitari

di indicare ai fini dell'accertamento della conoscenza della lingua straniera *(barrare SOLO una casella)*

FRANCESE ☐ INGLESE ☐ TEDESCO ☐

di avere diritto alla precedenza e/o preferenza in caso di parità di punteggio

(barrare la casella interessata) (e qualora documentato vedere nota 2 negli ALLEGATI)

☐ SI quale____

☐ NO

Solo per i candidati diversamente abili

Specifica degli ausili necessari in relazione al proprio handicap *(vedi nota 3 negli ALLEGATI)*

____

eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove ______________________________

A tal fine gli stessi dovranno produrre apposita
- certificazione medica che specifichi:
  - i sussidi/ausili necessari relativi alla condizione dell'handicap
  - i tempi aggiuntivi necessari all'avente diritto
- certificazione che specifichi la percentuale di disabilità

di richiedere i benefici previsti dall'art.20 Legge n.104 del 5.2.1992

____

Altro da dichiarare se di interesse in relazione al profilo di selezione :

____

____

____

Allegati eventuali alla presente domanda di cui si dichiara la conformità agli originali ai sensi dell'art.2 del DPR n. 445/00

☐	**Fotocopia di un documento di identità**
☐	**Permesso o Carta di soggiorno** ***- solo per cittadini extra Unione Europea***
☐	**La ricevuta del versamento della tassa di concorso**
☐	**Pubblicazioni -** ***solo se compilata la relativa sezione (nota 1)***
☐	**Titoli di precedenza e/o preferenza** ***- solo se compilato la relativa sezione (nota 2)***
☐	**Certificato medico correlato all'handicap** ***-solo se compilato la relativa sezione(nota 3)***

Luogo e data	**FIRMA OBBLIGATORIA DEL CANDIDATO**
--	--

Allegato B

TITOLI CHE DANNO DIRITTO ALLA PREFERENZA A PARITA' DI MERITO – ART.5 COMMA 4 DPR N.487/1994

1) GLI INSIGNITI DI MEDAGLIA AL VALOR MILITARE
2) I MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA EX COMBATTENTI
3) I MUTILATI ED INVALIDI PER FATTO DI GUERRA
4) I MUTILATI ED INVALIDI PER SERVIZIO NEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO
5) GLI ORFANI DI GUERRA
6) GLI ORFANI DEI CADUTI PER FATTO DI GUERRA
7) GLI ORFANI DEI CADUTI PER SERVIZIO NEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO
8) I FERITI IN COMBATTIMENTO
9) GLI INSIGNITI DI CROCE DI GUERRA O DI ALTRA ATTESTAZIONE SPECIALE DI MERITO DI GUERRA NONCHE' I CAPI DI FAMIGLIA NUMEROSA
10) I FIGLI DEI MUTILATI E DEGLI INVALIDI DI GUERRA EX COMBATTENTI
11) I FIGLI DEI MUTILATI E DEGLI INVALIDI PER FATTO DI GUERRA
12) I FIGLI DEI MUTILATI E DEGLI INVALIDI PER SERVIZIO NEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO
13) I GENITORI VEDOVI NON RISPOSATI, I CONIUGI NON RISPOSATI E LE SORELLE ED I FRATELLI VEDOVI O NON SPOSATI DEI CADUTI IN GUERRA
14) I GENITORI VEDOVI NON RISPOSATI, I CONIUGI NON RISPOSATI E LE SORELLE ED I FRATELLI VEDOVI O NON SPOSATI DEI CADUTI PER FATTO DI GUERRA
15) I GENITORI VEDOVI NON RISPOSATI, I CONIUGI NON RISPOSATI E LE SORELLE ED I FRATELLI VEDOVI O NON SPOSATI DEI CADUTI PER SERVIZIO NEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO
16) COLORO CHE ABBIANO PRESTATO SERVIZIO MILITARE COME COMBATTENTI
17) COLORO CHE ABBIANO PRESTATO SERVIZIO CON RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO, PER NON MENO DI UN ANNO, PRESSO L'AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI, PURCHE' NON ABBIANO SUBITO SANZIONI DISCIPLINARI NEI DUE ANNI ANTECEDENTI LA DATA DI SCADENZA DELLA DOMANDA
18) NUMERO DEI FIGLI A CARICO (da specificare nel modello di domanda)
19) GLI INVALIDI ED I MUTILATI CIVILI
occorre produrre certificato rilasciato dalla Commissione sanitaria regionale o provinciale attestante causa o grado di invalidità.
20) I MILITARI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE CONGEDATI SENZA DEMERITO AL TERMINE DELLA FERMA O RAFFERMA

Ai sensi della L. n. 407/1998, sono equiparati alle famiglie dei caduti civili di guerra, le famiglie dei caduti a causa di atti di terrorismo consumati in Italia.

TITOLI CHE DANNO DIRITTO ALLA PREFERENZA A PARITA' DI MERITO E DI TITOLI - ART.5 COMMA 5 DPR N.487/1994

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
c) dalla minore età.

13_15_3_CNC_IST ZSV SELEZIONE VETERINARI_013

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie - Legnaro (PD)

Avviso di selezione pubblica per l'assunzione a tempo determinato ex art. 15 octies del DLgs. n. 502 del 1992 e s.m.i. di n. 2 Dirigenti veterinari da assegnarsi alle sedi dei Servizi Veterinari della Regione Friuli Venezia Giulia (Udine e Trieste).

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 113 del 11/03/2013 è indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio per l'assunzione a tempo determinato di n. 2 DIRIGENTI VETERINARI da assegnarsi alle sedi dei Servizi Veterinari della Regione Friuli Venezia Giulia (Udine e Trieste) nell'ambito del progetto finalizzato "Ausilio nel coordinamento e controllo delle attività afferenti all'Area Igiene e Produzione degli Alimenti di Origine Animale e Sanità Pubblica Veterinaria".
Il termine utile per la presentazione delle domande e della documentazione scade improrogabilmente il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie speciale Concorsi ed esami.
L'avviso è disponibile consultando il sito www.izsvenezie.it. Per informazioni: tel. 049 8084246 (dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 13.00) oppure risorseumane@izsvenezie.it.

IL DIRETTORE GENERALE:
prof. Igino Andrighetto

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010
(ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'inoltro dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare IN FORMA ANTICIPATA rispetto l'effettiva pubblicazione sul B.U.R.; l'inoltro del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori – comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate, fermo restando il PAGAMENTO ANTICIPATO della spesa di pubblicazione;
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme – Servizio provveditorato e SS.GG., Ufficio amministrazione BUR – Corso Cavour, 1 – 34132 Trieste – FAX n. +39 040 377.2383 – utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltro postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab	Cartaceo (inoltro postale/fax	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00
PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture IN FORMA ANTICIPATA
I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:
DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME - SERVIZIO PROVVEDITORATO E SS.GG. - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:
a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.
b) bonifico bancario cod. IBAN **IT 59 O 02008 02241 000003152699**
Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste
OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**

- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:
www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:
- **pubblica sul BUR (utenti registrati)**: *il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli**: *modulo in f.to DOC*

GUIDO BAGGI - Direttore responsabile
ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS5®
stampa: Centro stampa regionale
- Servizio provveditorato e servizi generali